EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

La informiamo che, al fine di poter aprire e compilare correttamente il formulario in linea, è necessario utilizzare Adobe Reader 9 o le versioni successive (il programma può essere scaricato da www.adobe.com). La invitiamo a salvare una copia del formulario localmente prima di compilarlo utilizzando Adobe Reader, a stamparlo e a inviarlo alla Corte

ITA - 2014/1

Formulario di ricorso

A proposito del presente formulario

Il presente formulario è un documento giuridico ufficiale e può incidere sui Suoi diritti e obblighi. Per una corretta compilazione, è necessario seguire le istruzioni contenute nel documento *Come compilare il formulario di ricorso*, assicurandosi di completare tutte le parti relative alla Sua situazione fornendo tutti i documenti pertinenti.

Avvertenza: nel caso in cui venga presentato un ricorso incompleto, quest'ultimo non sarà accettato (a*rticolo 47 del Regolamento della Corte*). Si richiama in particolare l'attenzione su quanto stabilito dall'articolo 47 § 2 a) del Regolamento: «Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere d) a f) [*esposizione dei fatti, violazioni enunciate e informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità*], devono essere riportate nella parte corrispondente del formulario di ricorso ed essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.»

Etichette con codice a barre

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo le etichette con codice a barre, ne apponga una nello spazio sottostante.

Numero di riferimento

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo il numero di riferimento del presente ricorso, lo indichi nello spazio sottostante.

A. Ricorrente (privato)

Questa sezione riguarda unicamente i ricorrenti persone fisiche. Se il ricorrente è un'organizzazione, passare alla sezione B.

1. Cognome

LORENZONI

2. Nome

GIACOMO

3. Data di nascita

2	7	0	8	1	9	5	3
G	G	M	M	A	A	A	A

es. 27/09/2012

4. Nazionalità

ITALIANA

5. Indirizzo

GIACOMO LORENZONI
INT. 6 PIANO 2
VIA LIVIA ORESTILLA 14
00174 ROMA RM

6. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

+393382384209

7. Email (se del caso)

info@giacomo.lorenzoni.name

8. Sesso

- (●) maschile
- ( ) femminile

B. Ricorrente (organizzazione)

Questa sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui il ricorrente sia una società, una ONG, un'associazione o un ente giuridico di altro tipo.

9. Nome

10. Numero di registrazione (se del caso)

11. Data di registrazione o di costituzione (se del caso)

G	G	M	M	A	A	A	A

es. 27/09/2012

12. Attività

13. Sede

14. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

15. Email

C. Rappresentante del ricorrente

Se il ricorrente non è rappresentato, passare alla sezione D.

Rappresentante diverso da un avvocato/ Rappresentante di un'organizzazione

Compilare questa parte del formulario nel caso in cui Lei rappresenti il ricorrente *senza essere un avvocato*.

Indichi negli spazi sottostanti a che titolo Lei rappresenta il ricorrente o il Suo legame con lo stesso oppure, se si tratta di un'organizzazione, il Suo ruolo all'interno della stessa.

16. Qualità / legame / funzione

17. Cognome

18. Nome

19. Nazionalità

20. Indirizzo

21. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

22. Fax

23. Email

Avvocato

Compilare questa parte del formulario nel caso in cui Lei rappresenti il ricorrente *in qualità di avvocato.*

24. Cognome

25. Nome

26. Nazionalità

27. Indirizzo

28. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

29. Fax

30. Email

Procura

Il ricorrente deve autorizzare il rappresentante ad agire in suo nome mediante sottoscrizione della presente procura (vedi il documento *Come compilare il formulario di ricorso*).

Con la presente, autorizzo la persona su indicata a rappresentarmi nel presente procedimento dinanzi la Corte europea dei Diritti dell'Uomo concernente il ricorso da me presentato conformemente all'articolo 34 della Convenzione.

31. Firma del/della ricorrente

32. Data

es. 27/09/2012

G G M M A A A A

D. Stato (Stati) contro il quale (i quali) è diretto il ricorso

33. Selezionare la o le caselle corrispondenti allo Stato o agli Stati contro i quali è diretto il ricorso.

- [ ] ALB - Albania
- [ ] AND - Andorra
- [ ] ARM - Armenia
- [ ] AUT - Austria
- [ ] AZE - Azerbaijan
- [ ] BEL - Belgio
- [ ] BGR - Bulgaria
- [ ] BIH - Bosnia-Erzegovina
- [ ] CHE - Svizzera
- [ ] CYP - Cipro
- [ ] CZE - Repubblica ceca
- [ ] DEU - Germania
- [ ] DNK - Danimarca
- [ ] ESP - Spagna
- [ ] EST - Estonia
- [ ] FIN - Finlandia
- [ ] FRA - Francia
- [ ] GBR - Regno Unito
- [ ] GEO - Georgia
- [ ] GRC - Grecia
- [ ] HRV - Croazia
- [ ] HUN - Ungheria
- [ ] IRL - Irlanda
- [ ] ISL - Islanda
- [x] ITA - Italia
- [ ] LIE - Liechtenstein
- [ ] LTU - Lituania
- [ ] LUX - Lussemburgo
- [ ] LVA - Lettonia
- [ ] MCO - Monaco
- [ ] MDA - Repubblica di Moldavia
- [ ] MKD - «L'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia»
- [ ] MLT - Malta
- [ ] MNE - Montenegro
- [ ] NLD - Paesi-Bassi
- [ ] NOR - Norvegia
- [ ] POL - Polonia
- [ ] PRT - Portogallo
- [ ] ROU - Romania
- [ ] RUS - Federazione russa
- [ ] SMR - San Marino
- [ ] SRB - Serbia
- [ ] SVK - Repubblica slovacca
- [ ] SVN - Slovenia
- [ ] SWE - Svezia
- [ ] TUR - Turchia
- [ ] UKR - Ucraina

Oggetto del ricorso

Tutte le informazioni relative ai fatti, alle doglianze e al rispetto della regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne e del termine di sei mesi (articolo 35 § 1 della Convenzione) devono essere contenute in questa parte (sezioni E, F e G) del formulario di ricorso (articolo 47 § 2 a) del Regolamento della Corte). Il ricorrente può integrare queste informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di massimo 20 pagine (articolo 47 § 2 b) del Regolamento). Tale limite al numero di pagine non comprende le decisioni e i documenti allegati al formulario.

E. Esposizione dei fatti

34.

In data 12/04/2010 il Comune di Vacone, Provincia di Rieti, mi ha rilasciato il permesso a costruire (all. 1) per un nuovo edificio residenziale di 100 mq utili da realizzare su un terreno che avevo appositamente acquistato l'anno precedente e che è costituito dalle particelle 11 foglio 1 e 49 foglio 2 del Catasto Terreni e dalla particella 2 foglio 1 del Catasto Fabbricati. Essendo riportati i documenti catastali di tali particelle come all.ti da 1 a 6 di all. 11, si nota che la particella 2 è una "unità collabente" già "fabbricato rurale" di 80 mq del Catasto Terreni.

Questo edificio l'avevo lungamente e accuratamente progettato, nei vari aspetti legali, tecnici ed economici, per conseguire una mia abitazione principale come la desideravo fortemente da decenni e di cui può avere rilievo l'esemplare virtuosità ambientale ed energetica delineata nel secondo capoverso a pagina 2 dell'all. 11 e perseguita coerentemente con la qualifica di zona "agricola di montagna di elevato valore paesaggistico-ambientale" assegnata al terreno di edificazione dal certificato di destinazione urbanistica (all. 7 di all. 11).

Il 10/05/2010 ho iniziato come committente e direttore dei lavori la costruzione in oggetto, che però è stata presto interrotta dal sequestro del cantiere che il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Cottanello (RI) ha disposto il 10/06/2010 quando ancora erano stati eseguiti soltanto lo scavo per l'edificio, il magrone di fondazione e incompletamente la fognatura e la posa del serbatoio idrico.

Ha poi avuto luogo il procedimento giudiziario descritto dai seguenti atti fondamentali. Il 14/06/2010 ho ricevuto l'informazione di garanzia in all. 3. Il 21/06/2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti ha emesso decreto (all. 4) di sequestro preventivo del cantiere e dell'intero terreno di edificazione (in tale decreto è erroneamente scritto "Carabinieri" invece che "Corpo Forestale dello Stato"). Il 27/12/2010 ho ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (all. 5) e il 14/01/2011 ho depositato la relativa memoria difensiva (all. 6). Avendo come difensore l'Avv. Pietro Fausto Carotti di Rieti (ed essendo stato in precedenza alternatamente difeso anche dagli Avvocati Patrizia Barlettelli e Antonio Norberto Alfonsi di Roma), in data 15/05/2012 il Tribunale Ordinario di Rieti ha emesso la sentenza n. 230/12 (all. 10) con cui sono stato dichiarato colpevole di violazione di vincolo paesaggistico. Contro questa sentenza ho presentato ricorso (all. 11) il 07/08/2012 alla Corte di Appello di Roma, avendo come difensori gli Avvocati Pietro Pomanti e Luca Spingardi di Roma. Il 20/06/2014 la detta sentenza del Tribunale di Rieti è stata confermata dalla sentenza (all. 13) n. 05184/14 della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Roma. Contro questa sentenza l'Avv. Pietro Pomanti ha presentato ricorso (all. 14) il 13/10/2014 alla Corte Suprema di Cassazione. Tale ricorso, come è certificato in all. 16 (di cui l'all. 15), è stato rigettato dalla Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione con decisione adottata all'esito di udienza del 28/05/2015.

Questo procedimento giudiziario ha avuto origine da presunte violazioni di legge inerenti il permesso a costruire e originariamente addebitate da informativa (all. 2) e verbale (allegato di all. 3) prodotti il 12/06/2010 (e quindi un mese dopo l'inizio dei lavori) dal Comando Stazione Forestale di Cottanello. Però nessuna di tali violazioni è stata riscontrata dall'ufficialmente competente e sovraordinato Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Rieti, poiché, come risulta da all. 9 di all. 6, a tale Comando tutti i documenti attinenti il detto permesso erano già stati inviati il 19/08/2009 e quindi ben 8 mesi e 21 giorni prima dell'inizio dei lavori. Infatti anche la cronologia, riferita a pagina 4 di all. 11, degli atti inerenti il rilascio del permesso lo dimostra conforme alla vigente normativa, essendo in particolare evidenziata la sua regolarità paesaggistica dall'ammissibilità urbanistico-edilizia accertata in data 16/05/2009 dall'Arch. Franco Orsini in qualità di consulente per l'urbanistica e l'edilizia del Comune di Vacone.

I reati, di cui la sentenza n. 230/12 mi ha dichiarato responsabile, sono essenzialmente i seguenti due: 1) l'avere realizzato "scavi di fondazione con platea in cemento e movimentazione di terra in zona sottoposta a vincolo paesaggistico"; 2) l'avere dichiarato, in qualità di richiedente ed intestatario del permesso a costruire, che "il lotto interessato dall'edificazione era pari a 53.300 mq, mentre invero la superficie "non boscata" (l'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende esclusivamente per circa 16.400 mq".

Nel compilare questa sezione, limitarsi all'uso dello spazio previsto. Di conseguenza, adattare il testo da inserire. Nel caso in cui si vogliano aggiungere informazioni complementari, riportarsi al documento «Come compilare il formulario di ricorso».

Esposizione dei fatti (seguito)

35.

In relazione a tali due reati e in conformità all'intero procedimento giudiziario si intende che il vincolo paesaggistico è specificamente quello causato da presenza di bosco che nel seguito è chiamato "vincolo boschivo", e che una superficie è "non boscata" se non è sottoposta a vincolo boschivo (e viceversa).

Tutto ciò premesso, ai fini del presente ricorso è di preminente importanza il fatto che in realtà entrambi i detti reati non sussistono poiché sono esclusi dalle seguenti tre circostanze: i lavori eseguiti sono interamente avvenuti sulla particella 11; i lavori previsti dal permesso a costruire sono interamente localizzati sulla stessa particella 11; tale particella 11 è estesa 62500 mq ed è interamente priva di vincolo boschivo come pure di altri vincoli paesaggistici.

Non avendosi, coerentemente con l'intero procedimento giudiziario, alcun dubbio sulla verità delle prime due di tali circostante, l'assenza di vincoli paesaggistici sull'intera particella 11 è stata ampiamente e accuratamente argomentata e documentata negli all.ti 6, 11 e 14, peraltro con logica progressivamente diversificata e resa difficilmente eludibile dall'impegno connesso al sorprendente e successivo ripresentarsi del tutto identiche le stesse finalità difensive. Si espongono quindi con il seguente capoverso i fatti essenziali che escludono ogni vincolo paesaggistico sull'intera particella 11.

Analizzando, a partire dall'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, la legislazione nazionale e regionale succedutasi in materia paesaggistica, risulta inequivocabilmente che tale materia è nella fattispecie compiutamente regolamentata dal PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio) ed in particolare che l'esistenza o l'inesistenza di vincoli boschivi sulla particella 11 devono essere stabilite solo ed esclusivamente dall'art. 38 delle Norme del PTPR (ciò trova esplicita conferma nel comma 6 dell'art. 2 delle Norme). Infatti, pure essendo pertinente anche la rappresentazione cartografica costituita dalle Tavole B del PTPR, però il comma 4 dell'art. 15 delle Norme afferma l'effettiva soccombenza di tale rappresentazione a quanto stabilisce l'art. 38. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 definiscono i beni sottoposti a vincolo boschivo. Invece il comma 4 dell'art. 38 definisce i beni che non sono sottoposti a tale vincolo poiché devono essere esclusi dall'insieme di quelli definiti dai detti tre commi. La lettera d) di questo comma 4 esclude l'intera particella 11 dai beni sottoposti al vincolo in oggetto. Ciò è mostrato da quanto segue. Tale lettera d) definisce precisamente i requisiti idonei affinché non sia sottoposto a vincolo boschivo un terreno che ha l'identità colturale di "pascolo arborato". Infatti tale lettera d) prescrive che non è sottoposto a vincolo un terreno tale da avere l'identità colturale di "pascolo arborato", tale che il suo grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della sua superficie, e tale che su di esso non vi siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato. Questi requisiti sono abbondantemente documentati in atti come propri della particella 11. Infatti l'identità colturale di "pascolo arborato" della particella 11 è confermata dalla sua visura catastale storica (all. 3 di all. 11) dove è qualificata "pascolo" fin dall'iniziale impianto meccanografico del 20/12/1971 e poi "pascolo arborato" dal 11/04/2008, dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio (all. 9 di all. 11) che qualifica "aree a pascolo naturale e praterie di alta quota" l'85% della sua superficie, dalla cartina (all. 17 di all. 11) scala 1:25000 dell'Istituto Geografico Militare che la rappresenta interamente priva di copertura arborea, e dalle ortofoto a grandissima scala in atti come all.ti 8, 10, 11, 12, 13 e 14 di all. 11 e come 6 allegati di all. 12. Pertanto ogni documento, che avrebbe potuto contraddire l'identità colturale di "pascolo arborato" della particella 11, la conferma invece da sempre. Tale stessa identità è confermata anche dalle relazioni tecniche dell'agronomo Dott. Maurizio Frattali del 15/07/2011 (all. 7, in atti dal 18/07/2011) e degli agronomi forestali Dott. Dino Andreani e Dott. Daniele Altobelli del 24/03/2014 (all. 12, in atti dal 26/05/2014). Inoltre, per la particella 11, la relazione del Dott. Frattali certifica un grado di "copertura arborea" minore del 20% e la relazione dei Dott.ri Altobelli e Andreani certifica un grado di "copertura arborea a maturità" pari al 16,44% su base aereofotogrammimetrica e al 18,4% su base dendrometrica, risultando così valori notevolmente minori del 50% indicato dall'anzidetta lettera d). E inoltre queste relazioni tecniche escludono sulla particella 11 rinnovazioni forestali e progetti di rimboschimento, essendo ciò specificamente confermato dalla cronistoria aereofotogrammimetrica dal 1988 al 2013 riportata nella relazione dei Dott.ri Altobelli e Andreani nonché dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio che esclude "aree a ricolonizzazione naturale" e "aree a ricolonizzazione artificiale" sulla particella 11.

In relazione al primo reato è notevole che i lavori edili sono avvenuti su un'area che non solo è definita priva di vincolo boschivo dall'art. 38, ma è anche rappresentata priva di ogni vincolo paesaggistico dalle Tavole B che, come è mostrato da all. 16 di all. 11, indicano non sottoposti a vincoli paesaggistici poco più di 16000 mq (area più scura) della particella 11. Ciò, come pure l'assenza di interventi sulla vegetazione, è mostrato da molte ortofoto precedenti e successive al periodo dei lavori edili e che attualmente sono rese disponibili, insieme alle relative date di ripresa, da

Esposizione dei fatti (seguito)

36.

istituzioni ed aziende di primaria reputazione quali il Ministero dell'Ambiente con il "Geoportale Nazionale" e Google Inc. con "Google Earth". A questo riguardo si citano come esempio le immagini degli all.ti 17 e 18 che rispettivamente riportano il confine del vincolo rappresentato dalle Tavole B su ortofoto del 22/06/2008 e del 07/08/2013 (la luminosità di queste due immagini è stata aumentata con un programma di fotoritocco allo scopo di distinguere meglio dettagli minori).

Riguardo il secondo reato è evidente la corrispondenza tra i citati 16400 mq e la testé detta area priva di vincoli paesaggistici indicata dalle Tavole B. Tuttavia un tale contrasto, tra queste e l'inesistenza di vincolo accertata sull'intera particella 11 in base all'art. 38, è previsto e regolamentato dall'art. 15 delle Norme il cui comma 4 afferma la soccombenza del vincolo boschivo rappresentato dalle Tavole B alle prescrizioni dell'art. 38.

Inoltre l'insussistenza dei due reati in oggetto è confermata, come pure la legittimità del permesso a costruire, dal non potersi dedurre che la particella 11 è sottoposta agli artt. 21 e 23 delle Norme o a qualche divieto del PTPR in conseguenza del solo fatto che essa è classificata nel PTPR come "Paesaggio naturale" e "Paesaggio naturale di continuità". Infatti la grossolana erroneità di una tale deduzione è accuratamente circostanziata dal punto 4 a pagina 5 dell'all. 14.

Infine in relazione ai detti reati ha rilievo che, come risulta dagli all.ti 8, 9 e 11, la difesa ha richiesto, in primo e secondo grado di giudizio, consulenza tecnica d'ufficio per accertare lo stato dei luoghi e che in entrambi i casi tale richiesta non è stata accolta.

Da decenni cercavo di conseguire un'abitazione quale quella in oggetto per eliminare o almeno ridurre la sofferenza causatami da una gravissima malattia mentale che continua ad affliggermi fino dal 1987.

Non potendo in questa esposizione circostanziare meglio tale malattia, mi limito a notarne i seguenti tre punti particolarmente importanti. Ho sempre conservato comportamenti non violenti e autocontrollo. Ho sempre avuto del tutto salda la convinzione di non essere malato ma perseguitato, però ormai da molto tempo ho capito anche che per evitare incomprensioni devo sempre e comunque simulare che sono convinto del contrario. La soverchiante avversità esistenziale non mi ha reso inetto, poiché riuscii a sostituire psicofarmaci ed altre terapie con i benefici effetti di assidue pratiche sportive (corsa anche con pesi, bicicletta, trekking, scialpinismo) e con una peculiarmente faticosa, ma psicologicamente gratificante, dedizione al mio lavoro di ricercatore scientifico (elaborazioni teoriche di fisica e matematica nel contesto dell'ingegneria che hanno riguardato tecnologia meccanica, progettazione di componenti meccanici, fisica tecnica, analisi matematica, calcolo combinatorio, crittografia, ottimizzazione matematica, risparmio energetico, macchine termiche, termodinamica, meccanica del continuo, analisi numerica, probabilità e statistica, programmazione al computer, fino al 1984 presso cattedra universitaria poi in ente pubblico di ricerca fino al gennaio 2014).

Sono quindi evidenti i danni morali e materiali causati dal procedimento giudiziario dianzi riferito, soprattutto perché ha aggiunto un'acuta sofferenza mentale a quella che persisteva gravemente da lungo tempo. Infatti tale ulteriore sofferenza può essere in particolare denotata dalla concomitanza dei seguenti fatti avvenuti dopo l'inizio del detto procedimento: ho più che raddoppiato il numero di sigarette giornaliere (prima molto raramente ne fumavo più di 12 poi sempre più di 20, però il 28/12/2014 sono finalmente riuscito a smettere del tutto); ho smesso di frequentare gruppi con cui facevo attività sportive; sono tornato in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma B; non ho potuto produrre tutti i risultati lavorativi con la tempestività che speravo, con la conseguenza che è stato ancora più facile l'iniquo licenziamento disciplinare inflittomi nel gennaio 2014 dall'ente pubblico di ricerca dove ero stato assunto a tempo indeterminato nel 1984 (i principali documenti dell'inerente controversia giudiziaria sono in http://www.giacomo.lorenzoni.name/ENEA/, però forse l'iniquità di tale licenziamento può risultare dal solo considerare che è stato causato dall'autonomia con cui sceglievo di lavorare nella mia abitazione o nella stanza assegnatami dall'ente, e che tale autonomia perdurava identica fino dal 1987 e non era mai stata ufficialmente rifiutata prima del 04/05/2012).

In relazione al presente ricorso dichiaro la mia disponibilità a fornire ulteriori documenti compresi quelli riguardanti la detta malattia.

In alto a sinistra di ogni pagina dei diciotto allegati è posto sottolineato l'identificativo dell'allegato cui appartiene tale pagina.

Nel compilare questa sezione, limitarsi all'uso dello spazio previsto. Di conseguenza, adattare il testo da inserire. Nel caso in cui si vogliano aggiungere informazioni complementari, riportarsi al documento «Come compilare il formulario di ricorso».

F. Esposizione della o delle violazioni della Convenzione e/o dei Protocolli lamentate nonché delle relative argomentazioni

37. Articolo invocato	Argomentazioni
Articolo 7 ("Nulla poena sine lege") della Convenzione	La sentenza (all. 10) n. 230/12 del Tribunale Ordinario di Rieti mi ha essenzialmente condannato per violazione di vincolo paesaggistico boschivo esistente sulla particella 11 del foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Vacone in Provincia di Rieti. Infatti la precedente sezione E evidenzia come l'assenza di tale vincolo escluda necessariamente entrambi i reati oggetto di condanna. L'intera legislazione che si è susseguita in materia paesaggistica rende certo che l'esistenza o l'inesistenza dell'anzidetto vincolo boschivo devono conseguire solo ed esclusivamente dalle prescrizioni contenute nell'art. 38 delle Norme del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio). Ciò è confermato sia dal comma 6 dell'art. 2 delle Norme secondo cui per quanto riguarda i vincoli paesaggistici le prescrizioni del PTPR prevalgono su qualunque altra discorde disposizione, sia dal comma 4 dell'art. 15 delle Norme secondo cui le prescrizioni dell'art. 38 prevalgono anche sulla rappresentazione cartografica costituita dalle Tavole B del PTPR. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 determinano l'esistenza del vincolo. Invece il comma 4 dell'art. 38 determina l'inesistenza del vincolo definito da tali tre commi ossia definisce i casi che fanno eccezione alla detta esistenza. In particolare la lettera d) del comma 4 prescrive un insieme di requisiti sufficienti affinché un certo terreno sia interamente privo di vincolo. In altre parole tale lettera d) afferma che un terreno non è sottoposto a vincolo paesaggistico boschivo se ha i requisiti che sono da essa stessa precisati come i seguenti: un'identità colturale di "pascolo arborato", una copertura arborea a maturità minore della metà della propria superficie totale, il non esservi in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato. Questi requisiti sono certamente propri della particella 11 poiché, come è stato circostanziato al precedente punto 35, sono univocamente affermati da due consulenze agronomico-forestali (all.ti 7 e 12) e da ogni altro documento (quali gli all.ti 3, 9, 17, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 di all. 11) di origine indipendente dal procedimento giudiziario in oggetto, dove peraltro i detti requisiti, come pure la detta lettera d), non hanno ricevuto alcuna attenzione né dall'accusa né dai giudicanti. Quanto testé rende certo che la particella 11 è interamente priva di vincolo paesaggistico boschivo e rende di conseguenza altrettanto certa l'illegittimità della condanna che ho subito. Questa illegittimità è consolidata dal punto 4 a pagina 5 dell'all. 14, dove è meticolosamente dedotto che la particella 11 non è sottoposta agli artt. 21 e 23 delle Norme né ad alcun divieto imposto dal PTPR proprio perché non è sottoposta a vincoli paesaggistici. La condanna inflittami per violazione di un vincolo paesaggistico e la reale inesistenza di tale vincolo evidenziano la trasgressione del comma 1 dell'articolo 7 della Convenzione.
Articolo 6 ("Diritto a un equo processo") della Convenzione	Nelle date 14/10/2011 e 17/10/2011 ho presentato al Tribunale di Rieti le richieste di consulenza tecnica d'ufficio negli all.ti 8 e 9. Ho chiesto consulenza tecnica d'ufficio anche a pagina 23 del ricorso alla Corte di Appello di Roma (all. 11). La violazione dell'articolo 6 della Convenzione consegue dal fatto che tali richieste non sono state accettate, quantunque avessero lo scopo di accertare i requisiti vegetazionali della particella 11 e avessero quindi determinante importanza per l'esito del procedimento giudiziario.

G. Per ogni doglianza, voglia confermare di avere esperito tutti i ricorsi effettivi disponibili nello Stato contro il quale il ricorso è diretto, indicando la data della decisione interna definitiva, al fine di dimostrare il rispetto del termine di sei mesi.

38. Doglianza	Ricorsi esperiti e data della decisione definitiva
Violazione del comma 1 dell'articolo 7 della Convenzione	Il 15/05/2012 il Tribunale Ordinario di Rieti ha emesso la sentenza di condanna n. 230/12 (all. 10) con numeri di riferimento 404/11 R.G. e 1534/10 N.R. Il 07/08/2012 ho presentato ricorso (all. 11) alla Corte di Appello di Roma contro la precedente sentenza. Il 20/06/2014 la detta sentenza del Tribunale di Rieti è stata confermata dalla sentenza (all. 13) n. 05184/14 della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Roma, con numero di riferimento Reg. Gen. 09602/2012. Contro questa sentenza l'Avv. Pietro Pomanti di Roma ha presentato ricorso (all. 14) il 13/10/2014 alla Corte Suprema di Cassazione. Questo ricorso è stato rigettato dalla Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione con decisione definitiva "RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI" adottata, come è certificato in all. 16 (di cui l'all. 15), all'esito dell'udienza del 28/05/2015, con numeri di riferimento Num. Ric. Gen.: 45293-2014, Num. Protoc.: 45350-2014 e Num. Provv. Sez.: 2510-2015-000.
Violazione dell'articolo 6 della Convenzione	La decisione definitiva e gli altri documenti sono gli stessi della doglianza precedente.

39. Esiste o esisteva una via di ricorso che non ha esperito?

○ Si
◉ No

40. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi quale ricorso non ha esperito e per quale motivo.

H. Informazioni relative alle altre istanze internazionali investite della causa (se del caso)

41. Il ricorrente ha già sottoposto una delle doglianze sollevate ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione?

○ Si
◉ No

42. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, riassuma brevemente la procedura (doglianze presentate, nome dell'istanza internazionale, data e natura delle decisioni eventualmente adottate).

43. Il ricorrente ha già introdotto uno o più ricorsi dinanzi la Corte?

○ Si
◉ No

44. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indichi il numero o i numeri di ricorso corrispondenti.

I. Elenco dei documenti allegati

Voglia allegare *copie* complete e leggibili di tutti i documenti.

Nessuno dei documenti inviati Le sarà restituito. È Suo interesse inviare alla Corte copie e non originali.

È FONDAMENTALE:

- **classificare i documenti in ordine cronologico e per procedura,**
- **numerare le pagine in ordine consecutivo,**
- **NON spillare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo i documenti.**

45. Nello spazio sottostante, indicare, in ordine cronologico, i documenti allegati al formulario e una breve descrizione degli stessi.

1. Permesso a costruire rilasciato dal Comune di Vacone, 12/04/2010
2. Informativa del Comando Stazione Forestale di Cottanello, 11/06/2010
3. Informazione di garanzia, 14/06/2010
4. Decreto di sequestro preventivo di cantiere e terreno di edificazione, 21/06/2010
5. Avviso di conclusione delle indagini preliminari, 20/12/2010
6. Memoria difensiva relativa alla conclusione delle indagini preliminari, 14/01/2011
7. Relazione tecnica dell'agronomo Dott. Maurizio Frattali, 18/07/2011
8. Richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, 14/10/2011
9. Seconda richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, 17/11/2011
10. Sentenza n. 230/12 del Tribunale Ordinario di Rieti, 15/05/2012
11. Ricorso alla Corte di Appello di Roma, 07/08/2012
12. Relazione tecnica degli agronomi forestali Dott. Daniele Altobelli e Dott. Dino Andreani, 26/05/2014
13. Sentenza n. 05184/14 della III Sezione Penale della Corte di Appello di Roma, 20/06/2014
14. Ricorso dell'Avv. Pietro Pomanti alla Corte Suprema di Cassazione, 13/10/2014
15. Notifica dell'udienza della Corte Suprema di Cassazione, 27/03/2015
16. Decisione definitiva della Corte Suprema di Cassazione Num. Ric. Gen. 45293-2014, 28/05/2015
17. Perimetro della particella 11 e delle Tavole B su ortofoto 22/06/2008 del Ministero dell'Ambiente
18. Perimetro della particella 11 e delle Tavole B su ortofoto 07/08/2013 di Google Inc.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Altre osservazioni

Desidera formulare altre osservazioni in merito al Suo ricorso?

46. Osservazioni

Dichiarazione e firma

Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

47. Data

1	3	0	7	2	0	1	5
G	G	M	M	A	A	A	A

es. 27/09/2012

Il / i ricorrente/i o il suo / i suoi rappresentante/i devono firmare il formulario nello spazio sottostante.

48. Firma ◉ Ricorrente/i ○ Rappresentante/i – Selezionare la casella corrispondente

Designazione del corrispondente

Nel caso in cui vi sia più di un ricorrente o più di un rappresentante, si prega di indicare il nome e l'indirizzo della sola persona autorizzata a corrispondere con la Corte.

49. Nome e indirizzo del ◉ Ricorrente ○ Rappresentante – Selezionare la casella corrispondente

GIACOMO LORENZONI
INT. 6 PIANO 2
VIA LIVIA ORESTILLA 14
00174 ROMA RM

Il formulario di ricorso completato deve essere firmato e inviato per posta al seguente indirizzo:

Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des droits de
l'homme Conseil de l'Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE

ALLEGATI

ALLEGATO 1

COMUNE DI VACONE – Provincia di F

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot.n° 716 del 12 APR 2010

PERMESSO A COSTRUIRE N° 2/2010

(art. 10 del D.P.R: 06 giugno 2001 n° 380)

IL SINDACO

> Vista la domanda per il rilascio del permesso a costruire presentata in data **23.04.2009** prot. n° **930** dal sig. **LORENZONI GIACOMO** nato a **TARANO (RI)** il **27.08.1953** e residente a **ROMA** in **Via Livia Orestilla n° 14** cod.fisc.n° **LRNGCM53M27L046S**, con gli elaborati di progetto redatti dall' **Arch. Minicucci Telemaco** per gli intereventi di **REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO ABITAZIONE PRINCIPALE ED ANNESSI AGRICOLI E DI UNA RECINZIONE PERIMETRALE NEL TERRENO SITO IN VACONE LOC. MONASTERO** censito al N.C.E.U. al Fg. n° **1** part.lle n° **2 e 11 ed al Fg. N° 2 part. 49**, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n° 380/2001;
> Vista la domanda di variante presentata in data **23.10.2009** prot. n° **2094;**
> Visti i certificati catastali del richiedente da cui risulta il titolo di legittimazione alla presentazione della richiesta di permesso a costruire in quanto proprietario;
> Visti gli elaborati progettuali e i documenti allegati alla domanda del permesso a costruire;
> Visto il parere favorevole espresso dall'**Arch. Franco Orsini** in qualità di consulente per l'edilizia e l'urbanistica del Comune di Vacone in data **16.05.2009;**
> **Visto il P.R.G. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 841 del 31.10.2007 pubblicato sul B.U.R.L. n° 34 del 10.12.2007;**
> **VISTO il nullaosta per il Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 art. 21 rilasciato dalla provincia di Rieti – VII Settore – Difesa del suolo prot. n° 36772 del 19.08.2009 acquisito al ns. prot. al n° 1761 del 24.08.2009 e regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vacone ininterrottamente per 15 gg. dal 24.08.2009 al 07.09.2009, senza che sia giunta nessun aosservazione;**
> **Visto l'attestato di deposito per autorizzazione a costruire della Regione Lazio – Area Genio Civile di Rieti del 30.11.2009 prot. n° 220751 pos. N° 11304;**
> Viste le vigenti norme urbanistico-edilizie, ed in particolare il DPR 380/2001;
> Viste le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 05.11.1971 n° 1086 ed in materia di edilizia sismica di cui alla Legge 02 febbraio 1974 n° 64, nonché le relative norme regionali attuative;
> Viste le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico;
> Viste le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici tra cui la L. 05.10.1990 n° 46 e la Legge 09.08.1991 n° 10;
> Viste le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico – ambientale, in particolare, il D.LGS: 29 ottobre 1990, n° 490 e le relative norme di attuazione a livello locale;
> Viste le norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi preposti;
> Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
> Visto il Regolamento Edilizio Comunale;
> Accertato che gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge n° 10 stabiliti in base a delibera di C.C. n° 9 del 16.02.2001 sono stati determinati in **€. 498,036** da versarsi un'unica

Via del Pago n° 23 – 02040 – VACONE partita IVA 00121490577
Tel . 0746-676833 - Fax 0746-676930 email : comunevacone@virgilio.it

ALLEGATO 1

rata e che il contributo commisurato al costo di costruzione è stato determinato in **€. 2.147,20** da versarsi in unica rata;

> Considerato, per quanto in premessa, di poter procedere al rilascio del presente permesso a costruire;
> Visto il DPR n° 380/2001 e successive modificazioni;
> Visto l'art6. 107, comma 3, lett. F) del D.LGS: 267/2000

RILASCIA

Al sig. **LORENZONI GIACOMO** come sopra generalizzato

IL PERMESSO A COSTRUIRE

Per la realizzazione degli interventi indicati in premessa, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e di urbanistica, di tutela di beni culturali ed ambientali, di igiene, di polizia locale, di circolazione stradale, di sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili in conformità al progetto presentato, nonché alla prescrizioni sotto riportate e fatti salvi in ogni caso i diritti di terzi.

L'inizio dei lavori potrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del presente permesso a costruire, e si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali, pena la decadenza del titolo stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.

Entrambi i termini citati posso essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'art. 15, commi 2 e 3 del DPR n° 380/2001.

Il presente permesso a costruire si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati vengano completati entro tre anni dalla data della comunicazione d'inizio.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

3. In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel presente permesso di costruire. In tal caso si deve trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale denuncia di inizio attività nel pieno rispetto delle modalità prescritte dagli ant. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
4. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni

ALLEGATO 1

legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 1086/'71, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni in materia di edilizia antisismica nell'eventualità il territorio ove si realizzano gli interventi risulta classificato sismico, ai sensi della legge 2 febbraio 1974. n. 64 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n.64/'74, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
6. La Ditta intestataria del presente permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni. dovrà darne comunicazione per iscritto al competente ufficio del comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
7. Qualora non siano stati indicati nella domanda del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il titolare del permesso di costruire è tenuto a segnalarli per iscritto al competente ufficio del comune prima dell'inizio dei lavori.

$. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia, segnalando nel contempo, al competente ufficio del comune,' i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori iniziati.

9. In tutte le opere per le quali e richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al precedente n. 6, non potrà avere luogo se prima non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la denuncia presso lo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ovvero, se non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la presentazione della denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle strutture da realizzare in zona sismica, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e non sarà stata ottenuta la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio competente al rilascio, ai sensi dell'art. 94 dello stesso D.P.R. n. 380/'O1. Nel cantiere, dal giorno di inizio dei lavori dovranno essere conservati una copia del progetto delle strutture e della relazione illustrativa, con l'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall'ufficio competente.
11. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire e le eventuali denunce di inizio attività presentate per l'approvazione delle varianti in corso d'opera ai lavori autorizzati in origine, se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
12. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato 0 anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
14. Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza

ALLEGATO 1

e muniti di rifrangenti e, comunque, nel rispetto della vigente normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. n. 626/'94 e successive modificazioni - D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e successive modificazioni, etc. etc.). Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.

15. Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica sottoscritti dal progettista o dai progettisti, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero delfInd. Comm. e Am. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993). Deve essere rispettato quanto prescritto negli artt. da 122 a 135 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
16. Devono essere rispettate le norme di sicurezza degli impianti tecnici di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni, al D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447 e di cui agli artt. da 107 a 121 del D.P.R n. 380/'O1. Se gli impianti previsti nella realizzazione degli interventi previsti nel permesso di costruire sono soggetti al rilascio del certificato di collaudo, si potranno applicare le norme dell'art. 111 del D.P.R. n. 380/'O1.
17. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dall'interessato preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione dell'ente competente, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
18. Le cauzioni, versate al Comune per l'occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare del competente ufficio comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate dai lavori.
19. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.
20. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
21. La domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere proposta allo Sportello Unicoper l'Edilizia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380.
22. Il titolare del permesso di costruire, il tecnico direttore dei lavori e l'impresa esecutrice deimedesimi, sono responsabili dell'inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali,come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, secondo quantoprevisto dall'art. 29 del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380. L'inosservanza del progetto approvato edelle relative varianti depositate con d.i.a., comporta l'applicazione delle sanzioni penali eamministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
23. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati acura e spese del titolare il permesso di costruire.
24. L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia.

ALLEGATO 1

COMUNE DI VACONE – Provincia di Rieti

25. È fatto obbligo di rispettare, anche se nel presente atto non sono esplicitamente richiamate. Le prescrizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e, in particolare, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale. precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio

1. 1974, n. 64 nonché le relative norme regionali attuative, le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici, le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e, in particolare, il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e le relative norme di attuazione a livello locale (piano paesaggistico regionale, etc. etc.), le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto e, infine, gli strumenti urbanistici comunali vigenti nonché il regolamento edilizio comunale vigente.

Prescrizioni speciali: prima dell'inizio dei lavori dovranno essere prodotti:

1. **D.U.R.C. della ditta esecutrice dei lavori;**
2. **Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Provincia di Rieti;**

IL SINDACO
Giuseppe MELLINI

RELATA di NOTIFICA

Il sottoscritto messo comunale di Vacone, dichiara di aver in data odierna notificato copia del presente atto al sig. **Lorenzoni Giacomo,** consegnandola nelle mani di EL MEDESIMO nella sua qualità di PROPRIETARIO

Vacone, 12 APR 2010

Il Ricevente

il Messo Comunale

Via del Pago n° 23 – 02040 – VACONE
Tel . 0746-676833 - Fax 0746-676930
partita IVA 00121490577
email : comunevacone@virgilio.it

ALLEGATO 2

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI
12 GIU 2010
h. 8,20
DEPOSITATO

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Comando Provinciale di Rieti
Comando Stazione di **COTTANELLO**

Prot. N° *713/10/2010* Pos. *VI-1/3* Cottanello, li *11/06/2010*

Prot. SDI **RIFZ39 2010 000010**

ALLA *PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI RIETI*

e, p.c. AL *Comando Provinciale del C.F.S. R I E T I*

OGGETTO: **informativa ex art. 347 c.p.p.**

a carico di:

1. **LORENZONI Giacomo**, nato a Tarano (RI) il 27/08/1953, residente a Roma in via Livia Orestilla, n. 14;
2. **MINICUCCI Telemaco**, nato a Rieti il 11/11/1964, esercente la professione di architetto in Rieti, Via Cipriani n. 422;
3. **MELLINI Giuseppe**, nato a Vacone il 09/08/1955, Sindaco pro-tempore del Comune di Vacone (RI).-

IPOTESI DI REATO: **violazione al D.P.R. 380/2001 art. 31, sanzionato dall'art. 44 lettera "b" stessa norma ed art. 110 C.P. per i soggetti di cui ai punti 1 e 3;**
violazione agli artt. 110 e 323 C.P. per i soggetti di cui ai punti 1 e 3;
violazione agli artt. 110 e 481 C.P. per i soggetti di cui ai punti 1 e 2.-

FATTO ACCADUTO IN: **Comune di Vacone (RI), località Monastero.-**

ATTI DA CONVALIDARE: **SI – n. 1 Sequestro probatorio e n. 1 Sequestro preventivo. –**

Si porta a conoscenza della S.V. che nella mattinata del giorno **31/05/2010**, avendo ricevuto notizia che in località Monastero del Comune di Vacone (RI) era in fase di costruzione un nuovo fabbricato, personale di questo Comando si portava presso l'Ufficio Tecnico (avanti, U.T.C.) del Comune medesimo, al fine di visionare la documentazione inerente le opere edili di cui trattasi.

In tale occasione si provvedeva ad acquisire, informalmente, copia degli atti ritenuti necessari, al fine di accertare la liceità dei lavori in parola.

In data **05/06/2010**, personale del Comando in intestazione, provvedeva ad acquisire, presso il predetto U.T.C., ulteriore documentazione utile alle indagini.

Nei giorni successivi si passava all'analisi degli atti acquisiti, ricavandone i seguenti elementi ritenuti essenziali:

- in data **23/04/2009**, il Comune di Vacone assumeva al prot. 930, l'istanza a firma di LORENZONI Giacomo, volta ad ottenere il rilascio di un Permesso di Costruire (avanti, P.C.) per la realizzazione di edificio ad uso abitazione, annessi agricoli e recinzione perimetrale;

Segue in altra pagina –

ALLEGATO 2

dette opere sarebbero state edificate sul terreno sito in località Monastero del Comune di Vacone, distinto al F. 1 partt. 2 ed 11 e F. 2 part. 49 e ricadente in zona agricola, sottozona E3 del P.R.G. vigente nel Comune di Vacone. Dalla lettura della Relazione Tecnica a firma del progettista, MINICUCCI Telemaco, si ricava che: sul terreno interessato dalla nuova edificazione (precisamente al F. 1 part. 2) risulta presente un vecchio fabbricato diruto accatastato quale fabbricato rurale; la superficie complessiva dell'area oggetto dell'intervento, pari a 70.000 mq., sarebbe stata "*non boscata*", per circa 53.300 mq.;

- in data **27/05/2009**, RENZI Tito Angelo, Sindaco facente funzioni del Comune di Vacone, sottoscrive la nota prot. 1204; in tale documento si legge che ORSINI Franco, architetto consulente per l'urbanistica e l'edilizia del Comune di Vacone, in data 16/05/~~2009 ha~~ visionato la domanda di P.C. presentata dal LORENZONI, ritenendola "*ammissibile dal punto di vista urbanistico-edilizio.*".
- in data **23/10/2009**, il Comune di Vacone assumeva al prot. 2094, l'istanza a firma di LORENZONI Giacomo, quale "variante" alla domanda di rilascio di P.C. di cui al punto che precede; detta variante prevedeva una diversa tipologia di copertura del nuovo fabbricato e la realizzazione di una piccola tettoia aperta;
- in data **12/04/2010**, il Sindaco pro-tempore del Comune di Vacone, MELLINI Giuseppe, rilasciava il P.C. 02/2010, riconoscendo a LORENZONI ~~Giacomo, il~~ diritto di edificare un nuovo fabbricato ad uso abitativo, annessi agricoli e recinzione perimetrale, sul terreno sito in località Monastero distinto al F. 1 partt. 2 ed 11 e F. 2 part. 49;
- in data **03/05/2010**, il Comune di Vacone assunse al prot. 851, la nota con la quale LORENZONI Giacomo, in qualità di proprietario e direttore dei lavori, comunicava l'inizio dei lavori relativi al P.C. 02/2010; quale impresa esecutrice delle opere viene indicata la Tomassetti Edil Design Società Cooperativa (con sede in Rieti, Viale Fassini nr. 36).

Dall'attività d'indagine compiuta, sono emersi numerosi elementi in ordine alla mendacità di alcune dichiarazioni contenute nella Relazione Tecnica progettuale ed all'illegittimità del P.C. 02/2010, titolo risultato in palese contrasto con la vigente normativa regionale del Lazio in materia di edificazione in area agricola, con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (avanti, P.T.P.R.) adottato dalla Regione Lazio e con le N.T.A. al P.R.G. approvato dal Comune di Vacone (RI). In particolare si è rilevato quanto segue:

- **violazione all'art. 481 c.p.**: per avere, MINICUCCI Telemaco e LORENZONI Giacomo, nelle rispettive qualità di progettista e richiedente il P.C., predisposto il primo ed utilizzato il secondo, una relazione tecnica progettuale contenente dati mendaci, al fine di ottenere il rilascio dell'anzidetto titolo edilizio; nella citata relazione tecnica si legge che, il lotto interessato dall'edificazione, avente estensione complessiva di 70.000 mq., non risulterebbe "*area boscata*" per 53.300 mq.. Tale descrizione della presenza vegetazionale sull'area interessata dall'edificazione, non corrisponde al vero e viene smentita, incontrovertibilmente, dall'analisi delle foto aeree (voli 09-2005 e 06-2008), dalla Tavola B allegata al P.T.P.R., dal responso del sopralluogo condotto sul lotto in edificazione, nella mattinata del 10/06/2010.
  Per la precisione, utilizzando lo strumento di misurazione di cui è dotata l'area tematica – Piano Territoriale Paesistico Regionale - del sito web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB/), si rileva che, nella zona interessata dall'edificazione, la superficie non boscata (c.d. zona bianca), si estende per circa 16.400 mq.. Anche il sopralluogo condotto in sito, ha evidenziato un'apprezzabile corrispondenza tra il responso del rilievo informatico (Tavola B del P.T.P.R.) e l'effettiva presenza di vegetazione arborea ed arbustiva che, senza soluzione di continuità, garantisce una copertura di chioma pressoché totale, per circa 6 dei 7 ettari del lotto da edificarsi (il rilievo è stato condotto sulla superficie non boscata, ricavando, per differenza, quella boscata).

Segue in altra pagina –

ALLEGATO 2

- **violazione all'articolo 323 c.p. ed all'articolo 31 del D.P.R. 380/2001**: le opere edili attualmente in esecuzione (meglio descritte nel verbale di sopralluogo del 10/06/2010), sono da ritenersi abusive in quanto assentite con un titolo edilizio illegittimo. Il P.C. 02/2010, infatti, è stato emesso con macroscopiche e plurime violazioni delle seguenti disposizioni di legge e/o regolamento:

a) **Art. 55 c. 1 della L.R. del Lazio 38/99 e s.m.i.**, in quanto si consente l'edificazione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo, da realizzarsi in zona agricola, violando l'obbligo imposto dall'articolo, "*di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti*"; nella fattispecie, su una delle particelle interessate dall'attività edificatoria (distinta al F. 1 part. 2), risulta esservi un vecchio fabbricato diruto;

b) **Art. 55 c. 1 della L.R. del Lazio 38/99 e s.m.i.**, nella parte in cui consente "*la nuova edificazione in zona agricola……soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse*"; nel caso di specie si è assentita la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo, omettendo le prescritte verifiche afferenti l'esistenza dei requisiti di cui al suddetto art. 55 c. 1. In una sua circolare esplicativa (disponibile sull'area tematica Urbanistica e Territorio del sito della Regione Lazio), emanata in risposta ad un quesito proposto dal Comune di Nerola (RM), il Dipartimento per il territorio e l'urbanistica enunciava i seguenti principi: "*Sussiste un rapporto di intima complementarietà fra edificazione ed azienda agricola, nel senso che la prima è funzionale (in termini economico-organizzativi) alla seconda, e questa è funzionale (in termini di legittimazione) alla prima. In tale contesto, appare evidente che l'edificazione a scopo abitativo va pertanto correlata ad obiettive esigenze residenziali o di dimora di colui che esercita l'azienda ovvero di coloro che da questa dipendono.*" Pertanto, ai fini del rilascio del permesso di costruire, il Comune avrebbe dovuto compiere un "***inequivoco acclaramento….circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti posseduti dal richiedente.*** *……In tal senso, sarà cura dello stesso comune* ***quanto meno esigere****, da parte di colui che intende procedere ad una edificazione adibita ad abitazione,* ***l'esibizione di una relazione – sottoscritta da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario……la quale asseveri (in forma di perizia giurata) sia l'esercizio di un'attività aziendale (in atto o in prospettiva) – preordinata alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse……..sia il surichiamato vincolo di complementarietà e strumentalità dell'edificio residenziale con l'azienda agricola medesima.*** *Ovviamente, è rimesso alla discrezionalità comunale l'utilizzo di ulteriori modi e forme (ad esempio, iscrizione nel registro delle imprese) preordinati agli accertamenti di cui sopra.*". Si evidenzia che l'espletamento degli accertamenti di cui trattasi, avrebbe condotto ad acclarare l'assenza dei requisiti prescritti nel suddetto articolo 55 c. 1 (il LORENZONI risulterebbe esercitare la professione di Ingegnere e non è iscritto alla C.C.I.A.A. nella sezione agricoltura.);

c) **Art. 55 c. 6 della L.R. del Lazio 38/99 e s.m.i.**, poiché l'anzidetto P.C. è stato rilasciato consentendo l'edificazione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo, da erigersi in zona agricola, su di una superficie pari a circa 16.400 mq., pertanto inferiore a quella del "*lotto minimo*" fissato in 30.000 mq.. Al fine dell'ottenimento del predetto titolo edilizio è stato mendacemente dichiarata la disponibilità di un "lotto" pari a 53.300 mq., ricomprendendo in tale superficie anche porzioni di terreno coperte da bosco, come ben si evince dalle foto aeree che ritraggono l'area in questione nei periodi 09/2005 e 06/2008, dalla Tavola B allegata al P.T.P.R. e dal verbale redatto in occasione del sopralluogo condotto in sito il 10/06/2010; circa la non computabilità della superficie boscata, al fine del raggiungimento di quella del "*lotto minimo*" necessario per la nuova

Segue in altra pagina –

ALLEGATO 2

edificazione, si veda l'art. 10 c. 8.1 della L.R. del Lazio 24/1998 e l'art. 38 c. 9 delle N.T.A. al P.T.P.R.;

d) **Art. 58 c. 1 della L.R. del Lazio 38/99 e s.m.i.**, che recita testualmente "*All'atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 55, 56 e 57, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per cui si è richiesta la concessione.*"; dalla disamina della documentazione agli atti dell'U.T.C. e da quanto riferito informalmente dal LORENZONI Giacomo, non sembrerebbe stato soddisfatto il precetto dell'art. 58. Si evidenzia che l'inottemperanza dell'obbligo di istituire un vincolo di non edificazione (c.d. "atto di asservimento" dell'edificazione al fondo), così come quello di trascriverlo nei registri immobiliari, espone al rischio di un'utilizzazione plurima della superficie di stesse particelle, con la possibilità che esse vadano a costituire, di volta in volta, il lotto minimo necessario per le nuove edificazioni.

e) **Art. 41 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Vacone (RI)**, in quanto il summenzionato P.C. è stato rilasciato in assenza del prescritto "*parere di un Agrononomo iscritto all'Albo Professionale al fine di verificare la congruità sotto il profilo agronomico, zootecnico e selvicolturale...*" dell'intervento;

f) **Art. 41 punto 2) delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Vacone (RI)**, che, tra gli interventi edilizi consentiti in zona agricola, annovera le "*residenze*" soltanto qualora "*annesse ad aziende agricole*" (si veda la lett. a)); nel caso in esame si è riconosciuto il diritto di realizzare un nuovo edificio ad uso abitativo, a soggetto che, non rivestendo la qualifica di imprenditore agricolo (come risultato dagli accertamenti condotti in banca dati C.C.I.A.A.), risulta privo del prescritto requisito soggettivo, affinché si possa configurare un'azienda (agricola), intesa quale "*complesso di beni organizzati....per l'esercizio dell'impresa*" (art. 2555 C.C.);

g) **Art. 23, Tavola B, punti 1.2.1 e 3.2, della N.T.A. al P.T.P.R.**, in quanto, contravvenendo alle disposizioni citate, si assente l'edificazione di nuovi annessi agricoli (magazzino e cantina) e di un nuovo fabbricato ad uso abitativo, in zona ricadente nel "*Paesaggio naturale di continuità*", così come individuata dal P.T.P.R.;

Per quanto precede, si ipotizza che LORENZONI Giacomo e MELLINI Giuseppe, abbiano concorso, nelle rispettive qualità di beneficiario e firmatario del P.C. 02/2010, nei reati di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/2001 ed all'art. 323 c.p..

Alla luce di quanto sopra, al fine di assicurare le fonti di prova dei reati ipotizzati e di evitare che gli stessi venissero portati ad ulteriori conseguenze, si procedeva al sequestro dell'intero lotto di terreno interessato dall'edificazione e della documentazione afferente il P.C. 02/2010.

Appare doveroso segnalare che, elementi utili all'individuazione dell'elemento psicologico necessario al configurarsi del delitto di abuso d'ufficio, possono ricavarsi da due documenti manoscritti, a firma di CIULLO Ninetta (in atti identificata), consulente tecnico del Comune di Vacone. Da quanto emerge da dette note e dalle dichiarazioni rese dalla CIULLO, escussa a sommarie informazioni in data 11/06/2010, il firmatario del P.C. 02/2010, MELLINI Giuseppe, era stato messo a conoscenza dalla stessa, in più di un'occasione, dell'impossibilità di rilasciare il suddetto titolo edilizio; l'intervento da autorizzarsi, infatti, presentava molteplici punti di contrasto con la vigente normativa, meglio descritti nel seguente periodo, estrapolato dal verbale di S.I.T.: "*Visto che il manufatto ricadeva nell'area individuata dal P.R.G. come zona E3 e che lo stesso ricadeva pure in zona di valore paesaggistico ambientale secondo la Tavola A del P.T.P.R. della Regione Lazio e si prefigurava come Paesaggio Naturale di Continuità e che le relative Norme, all'art. 23, Tabella B, al punto 3.2, non consentivano la costruzione di manufatti fuori terra o interrati; tenuto altresì presente che l'asserita "costruzione esistente" non era suffragata né da idonea documentazione fotografica, né era documentata con atti grafici la sua consistenza volumetrica e planivolumetrica e che l'attività medesima neppure poteva ascriversi ad un*

Segue in altra pagina –

ALLEGATO 2

intervento di ristrutturazione come ben indicato nell'art. 3 del D.P.R. 380/2001; ciò visto e considerato ritenni, a mio parere, non fosse possibile accogliere la richiesta, impropriamente chiamata di variante, prodotta dal Sig. Giacomo LORENZONI. A tal proposito scrissi quanto sopra dichiarato in una lettera protocollata al numero 637 cat. XF nel giorno 30/03/2010, rimettendo al Sindaco Giuseppe MELLINI, in quanto Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Vacone, una relazione dettagliata perché potesse trarne le definitive determinazioni in merito, restando in attesa di ordini e quant'altro relativo al compito di consulente tecnico conferitomi.".

Tanto si riferisce alla S.V. per i provvedimenti che vorrà intraprendere restando in attesa di eventuali disposizioni.

Alla presente si allega :

1. Estratto delle N.T.A. al P.R.G. vigente nel Comune di Vacone;
2. Responso della consultazione della banca dati C.C.I.A.A., effettuata per il nominativo LORENZONI Giacomo;
3. Verbale di sopralluogo del 10/06/2010;
4. Verbale di sequestro probatorio effettuato in data 10/06/2010;
5. Verbale di sequestro preventivo operato in data 10/06/2010;
6. Ortofoto ed estratto delle Tavole A e B allegate al P.T.P.R., riguardanti l'area interessata dall'edificazione;
7. Verbale di sommarie informazioni rese da CIULLO Ninetta in data 11/06/2010.-

Corpo Forestale dello Stato Com.Staz. Cottanello

IL COMANDANTE LA STAZIONE
(Sov. GIANFELICE Luciano)

Corpo Forestale dello Stato Staz. Cottanello

ALLEGATO 2

13

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Comando Provinciale di Rieti

Comando Stazione di COTTANELLO

Verbale di sopralluogo

L'anno 2010, il giorno 10, del mese di Giugno, alle ore 16,00, presso gli Uffici del Comando Stazione in intestazione, i sottoscritti Sovr. GIANFELICE Luciano, Ass. DI MATTEI Francesco ed Ag. Sc. FLORIDI Giampietro, rispettivamente Ufficiale ed Agenti di P.G., riferiscono quanto segue:

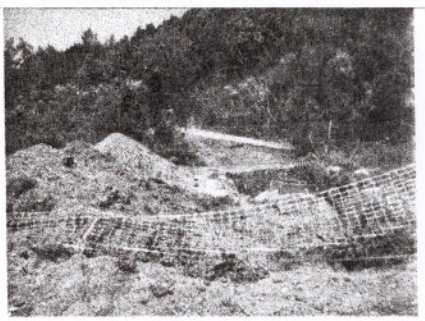
in data odierna, alle ore 13,20 circa, la pattuglia si è recata presso il terreno sito in località Monastero del Comune di Vacone (RI), distinto al F. 1 partt. 2 ed 11 e F. 2 part. 49 del NCT, al fine di effettuare un sopralluogo.

Sul posto si accertava l'esistenza di un cantiere edile all'interno del quale, al momento, non vi era la presenza di alcuno.

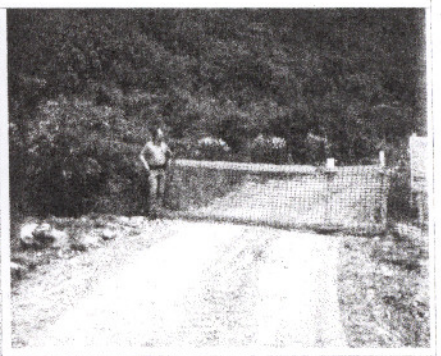
All'atto del sopralluogo risulta eseguito lo scavo del piano interrato di un nuovo fabbricato, alla cui base è stata realizzata una soletta in cemento; nella zona limitrofa lo sbancamento, sono stati effettuati lavori di movimentazione terra per consentire la viabilità ai mezzi meccanici.

L'area interessata dai lavori è circondata (con l'unica eccezione del tratto limitrofo l'antistante strada carrozzabile) da una fitta vegetazione che, senza soluzione di continuità, si presenta inizialmente allo stato arbustivo (costituita prevalentemente da ginestra, giovani esemplari di specie quercine ed essenze tipiche della macchia mediterranea), per poi divenire, dopo pochi metri, di tipo arboreo (costituita prevalentemente da leccio).

Nel corso dell'anzidetta attività si sono effettuati rilievi GPS ed i sottostanti rilievi fotografici.





Fatto, letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.--//

I VERBALIZZANTI

Corpo Forestale dello Stato Com.Staz. Cottanello

ALLEGATO 3

25

N. 1534/2010 R.G. PM – mod. 21

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di RIETI

DECRETO DI CONVALIDA DI SEQUESTRO E CONTESTUALE INFORMAZIONE DI GARANZIA - NOMINA DIFENSORE D'UFFICIO CON AVVISO DI DEPOSITO ATTI

- Artt. 97,355, 366, 369 c.p.p.-

Il Pubblico Ministero dott. Stefano Opilio

visti gli atti del procedimento a margine indicato nei confronti di:

- **LORENZONI Giacomo**, nato a Tarano il 27.8.1953, residente a Roma in via Livia Orestilla n. 14;
- **MINICUCCI Telemaco**, nato a Rieti il 11.11.1964, residente a Rieti in via Cipriani n. 422;
- **MELLINI Giuseppe**, nato a Vacone il 9.8.1955;

difesi di ufficio dall'avv. FRANCESCO MARIA PALOMBI del foro di Rieti, con studio in Rieti, via Garibaldi n. 40 (tel. cell. 5816)

per i seguenti reati: artt. 110 c.p. art. 44 D.P.R. 380/01 e artt. 110 323 c.p. (per LORENZONI e MELLINI); artt. 110 481 c.p. (per LORENZONI e MINICUCCI)
Fatti accertati a Vacone il 10.6.2010

esaminato il verbale trasmesso in data 12.6.2010
relativo al sequestro di quanto meglio indicato nel verbale medesimo (documentazione afferente il permesso a costruire n. 2/2010) che si intende qui integralmente riportato e che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, sequestro cui ha proceduto il Corpo Forestale di Cottanello in data 10.6.2010;

ritenuto che i beni di cui al suddetto verbale costituiscono cose pertinenti al reato per cui si procede, necessarie per l'accertamento dei fatti;

visto l'art. 355 comma 2 c.p.p.

CONVALIDA

il sequestro, disponendo che quanto sequestrato sia custodito nel luogo indicato nel verbale, ovvero presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale di Rieti

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia immediatamente notificato alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, a cura dell'Ufficio di P.G. che ha proceduto al sequestro (con facoltà di sub-delega);
che il verbale di sequestro sia depositato in segreteria con notificazione di avviso di deposito al difensore;

AVVISA

ALLEGATO 3

26

che il presente atto vale anche quale INFORMAZIONE DI GARANZIA ex art.369 c.p.p. con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge in ordine al reato sopra specificato,

AVVERTE

il difensore di ufficio che il verbale di sequestro di cui sopra si trova depositato in Segreteria e che entro il termine di 5 giorni ha la possibilità di prenderne visione o estrarre copia.

INVITA

l'indagato a dichiarare il luogo di abitazione o quello in cui esercita stabilmente l'attività lavorativa, ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni avvertendolo che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento di domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite presso il difensore, avvertendolo che ai sensi dell'art.8 L.217/90, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, può chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Rieti, 14.6.2010

IL PUBBLICO MINISTERO
(dott. Stefano Opilio)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
14 GIU. 2010 ore 08,05
IL CANCELLIERE
Dott.ssa BERTINI Maria Cristina

tale dello Stato
Cottanello

ALLEGATO 3

14

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Comando Provinciale di Rieti
Comando Stazione di Cottanello

VERBALE DI SEQUESTRO PENALE (art.354 c.p.p.)

L'anno 2010, il giorno 10, del mese di Giugno, alle ore 12.30, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Vacone (RI), i sottoscritti Sovr. GIANFELICE Luciano, Ass. DI MATTEI Francesco ed Ag. Sc. FLORIDI Giampietro, rispettivamente Ufficiale ed Agenti di P.G., in servizio presso il Comando in intestazione, danno atto che, a seguito dell'attività d'indagine ad oggi condotta, sono emerse le seguenti violazioni di legge meglio descritte nei punti che seguono:--//

- **violazione all'art. 481 c.p.**: per aver predisposto ed utilizzato una relazione tecnica progettuale contenente dati mendaci, al fine di ottenere il rilascio di un Permesso a Costruire illegittimo;--//
- **violazione all'articolo 323 c.p. ed all'articolo 31 del D.P.R. 380/2001**: per il rilascio di un Permesso a Costruire illegittimo e per l'esecuzione delle opere edili assentite con tale titolo; in particolare si è rilevato che il suddetto provvedimento autorizzativo è stato emesso violando le seguenti disposizioni: -//

a) **Art. 55 c. 1 della L.R. del Lazio 38/99 e s.m.i.**, in quanto si consente l'edificazione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo, da realizzarsi in zona agricola, violando l'obbligo imposto dall'articolo, "*di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti*"; nella fattispecie, su una delle particelle interessate dall'attività edificatoria (distinta al F. 1 part. 2), risulta esservi un vecchio fabbricato diruto;--//

b) **Art. 55 c. 1 della L.R. del Lazio 38/99 e s.m.i.**, nella parte in cui prevede "*la nuova edificazione in zona agricola.....soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse*"; nel caso di specie si è assentita la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo, omettendo le prescritte verifiche afferenti l'esistenza dei requisiti richiesti per l'edificazione in zona agricola, meglio descritti nella circolare esplicativa del Dipartimento per il territorio e l'urbanistica della Regione Lazio emanata in risposta ad un quesito proposto dal Comune di Nerola (RM);--//

c) **Art. 55 c. 6 della L.R. del Lazio 38/99 e s.m.i.**, poiché l'anzidetto P.C. è stato rilasciato consentendo l'edificazione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo, da erigersi in zona agricola, su di una superficie pari a circa 16.400 mq., pertanto inferiore a quella del "*lotto minimo*" fissato in 30.000 mq.. Al fine dell'ottenimento del predetto titolo edilizio è stato mendacemente dichiarata la disponibilità di un "lotto" pari a 53.300 mq., ricomprendendo in tale superficie anche porzioni di terreno coperte da bosco, come ben si evince dalle foto aeree che ritraggono l'area in questione nei periodi 09/2005 e 06/2008, nonché dalla Tavola B allegata al P.T.P.R.; circa la non computabilità della superficie boscata, al fine del raggiungimento di quella del "*lotto minimo*" necessario per la nuova edificazione, si veda l'art. 10 c. 8.1 della L.R. del Lazio 24/1998 e l'art. 38 c. 9 delle N.T.A. al P.T.P.R.; --//

d) **Art. 41 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Vacone (RI)**, in quanto il summenzionato P.C. è stato rilasciato in assenza del prescritto "*parere di un Agrononomo iscritto all'Albo Professionale al fine di verificare la congruità sotto il profilo agronomico, zootecnico e selvicolturale...*" dell'intervento;--//

e) **Art. 41 punto 2) delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Vacone (RI)**, che, tra gli interventi edilizi consentiti in zona agricola, annovera le "*residenze*" soltanto qualora "*annesse ad aziende agricole*" (si veda la lett. a)); nel caso in esame si è riconosciuto il diritto di realizzare un nuovo edificio ad uso abitativo, a soggetto che, non rivestendo la qualifica di imprenditore agricolo, risulta privo del prescritto requisito soggettivo, affinché si possa configurare un'azienda (agricola), cioè quel "*complesso di beni organizzati....per l'esercizio dell'impresa*" (art. 2555 C.C.);--//

f) **Art. 23, tavola B, punti 1.2.1 e 3.2, della N.T.A. al P.T.P.R.**, in quanto, su di un terreno ricompresso nel "*Paesaggio naturale di continuità*" del P.T.P.R., in violazione alle disposizioni che precedono, si assente l'edificazione di nuovi annessi agricoli (magazzino e cantina) e di un nuovo fabbricato ad uso abitativo.--//

1

ALLEGATO 3

Per quanto precede si procede al sequestro della documentazione di seguito elencata, afferente il Permesso a Costruire 02/2010, rilasciato dallo S.U.E. del Comune di Vacone (RI), in data 12/04/2010, comprovante le violazioni di legge sopra descritte: --//

1. Richiesta di Permesso di Costruire assunta in data 23.04.2009 al prot. n. 930 del Comune di Vacone (RI); --//
2. Dichiarazione a firma arch. Minicucci Telemaco assunta in data 23.04.2009 al prot. n. 930 del Comune di Vacone (RI); --//
3. Elaborato grafico progettuale identificato con allegato 1 assunta in data 23.04.2009 al prot. n. 930 del Comune di Vacone (RI); --//
4. Nota del Comune di Vacone prot. n. 1204 del 27.05.2009; --//
5. Nota assunta dal Comune di Vacone al prot. n. 1220 in data 29.05.2009; --//
6. Nota del Comune di Vacone prot. n. 1362 del 17.06.2009; --//
7. Nota manoscritta, dal Consulente Tecnico Arch. CIULLO Ninetta, relativa alla domanda per il rilascio del Permesso a Costruire, assunta al prot. n. 930 del 23.04.2009, sottoscritta dal Consulente Tecnico del Comune di Vacone ed indirizzata al Sindaco del Comune medesimo, priva di data e protocollo; --//
8. Nota assunta al prot. n. 1761 del Comune di Vacone in data 24.08.2009; --//
9. Tabella contributi di concessione; --//
10. Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vacone n. 31 del 16.04.2010; --//
11. Variante al progetto per il rilascio di Permesso a Costruire e relativi elaborati progettuali identificati con "Allegato 1" ed "Allegato 2", assunti a prot. n. 2094 del Comune di Vacone in data 23.10.2009;
12. Nota manoscritta, dal Consulente Tecnico Arch. CIULLO Ninetta, relativa alla Variante per il rilascio del Permesso a Costruire, assunta al prot. n. 930 del 23.04.2009, sottoscritta dal Consulente Tecnico del Comune di Vacone ed indirizzata al Sindaco del Comune medesimo, priva di data e protocollo; --//
13. Nota del Comune di Vacone prot. 2135 del 30.10.2009; --//
14. Nota assunta dal Comune di Vacone a prot. n. 2134 in data 30.10.2009; --//
15. Nota assunta dal Comune di Vacone a prot. n. 2353 in data 03.12.2009; --//
16. Permesso a Costruire n. 02/2010, prot. n. 716 rilasciata dal Comune di Vacone in data 12.04.2010;
17. Comunicazione Inizio Lavori relativi al Permesso a Costruire n. 02/2010; --//
18. Nota assunta dal Comune di Vacone al prot. n. 851 del 03.05.2010. --//

Il sequestro si è ritenuto necessario al fine di garantire che le cose pertinenti al reato siano conservate integre prima dell'intervento del P.M e per evitare il protrarsi del reato.--//

Si procede pertanto per i seguenti reati: articoli 110, 323, 481 c.p.; articolo 31 del D.P.R. 380/2001, sanzionato dall'articolo 44 c. 1 lettera b) stessa norma.--//

All'atto del sequestro è presente Sig. DI MARIO Attilio nato a Montebuono (RI), il 25.01.1954, residente a Montebuono (RI) in via S.Andrea n. 47 in qualità di responsabile Settore Amministrativo del Comune di Vacone, identificato a mezzo Carta Identità numero AN2756991 rilasciata dal Comune di Montebuono in data 06.11.2007 che è stato preventivamente informato della facoltà di farsi assistere da un legale o persona di fiducia; si dà atto che a riguardo lo stesso dichiara di non avvalersi di tale facoltà.--//

Salvo che l'A.G. vorrà disporre altrimenti, le cose sottoposte a sequestro verranno detenute in custodia presso gli Uffici del Comando Stazione di Cottanello (RI)--//

Fatto, letto, chiuso, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra alle ore 13.05, il presente verbale viene redatto in 3 copie di cui: --//

- una rimessa all'A.G. per la convalida;--//
- una agli atti d'ufficio;--//
- una consegnata a DI MARIO ATTILIO in qualità di persona presente all'atto.--//

Il presente verbale viene sottoscritto da :

La parte _____

Il difensore _____

Il custode _____

I Verbalizzanti

_____

_____

ALLEGATO 3

Corpo Forestale dello Stato
COMANDO STAZIONE DI
COTTANELLO

RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2010 il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 11,40
io sottoscritto Sov. Gianfelice Luciano ho notificato il suesto-
so atto Sig. Sorrentino Giacomo
residente in Roma Via Livia Orestilla n 14
vi consegnandone simile copia a mani dello stesso

Corpo Forestale dello Stato Com.Staz. Cottanello

UFFICIALE ~~AGENTE~~ DI P.G.

ALLEGATO 4

N. 1534/2010 RG NR
N. 1350/2010 RGGip

TRIBUNALE DI RIETI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il G.I.P. del Tribunale di Rieti dott. Roberto Saulino,letti gli atti del procedimento penale sopra indicato iscritto nei confronti di:

LORENZONI Giacomo nato a Tarano il 27.8.1953 residente a Roma Via Livia Orestilla n. 14,

MINICUCCI Telemaco nato a Rieti il 11.11.1964 residente a Rieti Via Cipriani n. 422,

MELLINI Giuseppe nato a Vacone il 9.8.1955,

soggetti sottoposti ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 323 c.p., 44 DPR 380/01 (per LORENZONI e MELLINI), 110 e 481 c.p. (per LORENZONI e MINICUCCI), accertati in Vacone il 10.6.2010;

vista la richiesta, formulata dal Pubblico Ministero, di **sequestro preventivo di fabbricato ad uso abitativo in corso di edificazione e di terreno sito in Località Monastero del Comune di Vacone distinto in catasto al foglio 1 part.lle 2 e 11, foglio 2 part.lla 49, per una superficie complessiva dell'area oggetto di intervento pari a mq. 70.000;**

ritenuta la sussistenza del fumus dei reati contestati, come è dato evincere dal tenore della informativa della Stazione Carabinieri di Cottanello del 11.6.2010 e della allegata documentazione (analisi foto aeree, esito del sopralluogo di PG, documentazione amministrativa), atti dai quali si evince come il permesso di costruire n. 2/2010 rilasciato dal Sindaco del Comune di Vacone in favore di LORENZONI Giacomo, concernente la edificazione, sul terreno sopra catastalmente individuato, di un nuovo fabbricato ad uso abitativo, con annessi agricoli e recinzione perimetrale, sia inficiato da plurimi profili di illegittimità e, segnatamente:

a) nella zona interessata dalla edificazione, la superficie ''non boscata'' si estende per circa mq. 16.400, a fronte dei mq 53.300 dichiarati nella relazione tecnica allegata alla domanda volta all'ottenimento del titolo abilitativo;
b) l'edificazione del nuovo fabbricato non è funzionale alla conduzione agricola del fondo, in palese violazione del disposto di cui all'art. 55 co 1 LR 38/99 e succ. mod., il quale prevede, per la realizzazione di strutture abitative in zona agricola, la necessità delle stesse alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività ad esse connesse (il LORENZONI non risulta imprenditore agricolo, né titolare di aziende agricole),
c) il nuovo fabbricato insiste su una superficie edificabile pari a mq. 16.400 circa, in palese violazione del disposto di cui all'art. 55 co 6 LR cit. che prevede, per la realizzazione di strutture abitative in zona agricola, la disponibilità di un lotto minimo pari a mq 30.000;
d) l'edificazione del fabbricato e degli annessi agricoli insiste in zona ricadente nel ''Paesaggio Naturale di Continuità'', così come individuata dal PTPR;

considerato che vi è fondato pericolo che la libera disponibilità, da parte dell'indagato LORENZONI, del terreno sopra indicato possa aggravare o protrarre le conseguenze degli illeciti contestati, in quanto quest'ultimo potrebbe proseguire l'attività edificatoria, non ancora ultimata;

ALLEGATO 4

che il sequestro di iniziativa eseguito dalla PG non è stato convalidato nei termini prescritti (non risulta essere stata formulata alcuna richiesta di convalida nei termini di legge),

P.Q.M.

dispone il sequestro preventivo di quanto specificamente indicato nella parte motiva.
Nomina custode l'indagato LORENZONI Giacomo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Rieti, il 21 giugno 2010.

IL GIP
dr. Roberto Saulino

TRIBUNALE DI RIETI
Depositato in Cancelleria
Rieti il 21/6/2010
IL CANCELLIERE

E' copia conforme all'originale
Rieti, il 21 GIU. 2010
L'operatore giudiziario
Formichetti Pasqua

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI
22 GIU 2010
DEPOSITATO
IL CANCELLIERE
(Marcello Moroni)

ALLEGATO 4

Corpo Forestale dello Stato
COMANDO STAZIONE DI
COTTANELLO

RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2010 il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 19.10
Io sottoscritto Sov. Gianfelice Lucia ho notificato il suesto-
so atto al Sig. Lorenzoni Giacomo
residente in Roma Via Livia Orestilla n 14
Mi consegnandone simile copia a mani dello stesso

L'UFFICIALE ~~AGENTE~~ DI P.G.

Giacomo Lorenzoni

Sov. Gianfelice

ALLEGATO 5

N. 1534/2010 R.G. notizie di reato Mod. 21

Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di RIETI

AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI
E CONTESTUALE INVITO A PRESENTARSI
PER RENDERE L'EVENTUALE INTERROGATORIO
- Artt. 375, 415 bis e 416 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero dott. Stefano Opilio, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Rieti;
letti gli atti del procedimento penale in epigrafe iscritto al registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, co. 1° c.p.p. nei confronti di:

1) LORENZONI Giacomo, nato a Tarano il 27.8.1953, elettivamente domiciliato a Roma in via Livia Orestilla n. 14;
difeso di fiducia dall'avv. Patrizia BARLETTELLI del foro di Roma e dall'avv. Pietro CAROTTI del foro di Rieti

2) MINICUCCI Telemaco, nato a Rieti il 11.11.1964, elettivamente domiciliato a Rieti in via Sandro Pertini n. 461;
difeso di fiducia dall'avv. Pietro CAROTTI e dall'avv. Italo CAROTTI entrambi del foro di Rieti

3) MELLINI Giuseppe, nato a Vacone il 9.8.1955, elettivamente domiciliato a Vacone in via Santo Stefano n. 40;
difeso di fiducia dall'avv. Pietro CAROTTI e dall'avv. Italo CAROTTI entrambi del foro di Rieti

indagati per i seguenti reati

MELLINI Giuseppe, LORENZONI Giacomo

1) **artt. 110 c.p. e 323 c.p.**, per avere MELLINI Giuseppe, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Vacone, nello svolgimento delle proprie funzioni, in concorso con LORENZONI Giacomo, richiedente ed intestatario del permesso di costruire n. 2/2010, rilasciato il suddetto permesso di costruire, datato 12.04.2010, titolo palesemente illegittimo in quanto veniva assentita l'edificazione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo sul terreno sito in località Monastero, distinto al F. 1 partt. 2 ed 11 e F. 2 part. 49, in violazione alle seguenti disposizioni di legge:

a) art. 55 c. 1 della L.R. 38/99, nel quale si prescrive che "la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse", atteso che il permesso di costruire n. 2/2010 è stato rilasciato in favore di LORENZONI Giacomo, il quale non possedeva alcun titolo per richiedere ed ottenere il permesso, non essendo lo stesso intestatario di alcuna "impresa agricola", esercitando la professione di Ingegnere e non essendo iscritto alla C.C.I.A.A. nella sezione agricoltura;
b) art. 55 c. 1 della L.R. 38/99, nel quale si prescrive che l'obbligo, in caso di nuova edificazione in zona agricola, di "procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti", atteso che il

ALLEGATO 5

LORENZONI ha dichiarato la presenza di un fabbricato diruto in prossimità della nuova edificazione, fabbricato che peraltro non compare in nessuna delle immagini fotografiche acquisite né risulta rilevabile dalle ortofoto estratte dal S.I.M. del Corpo Forestale dello Stato;

c) art. 55 c. 6 della L.R. 38/99, che fissa a 30.000 mq. il lotto minimo necessario per la nuova edificazione ad uso abitativo in zona agricola, in quanto, al fine dell'ottenimento del permesso a costruire, è stata dichiarata la disponibilità di un lotto pari a 53.300 mq, mentre, nella zona interessata dall'edificazione, la superficie "non boscata" (l'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende per circa 16.400 mq.;

d) art. 58 c. 1 della L.R. 38/99, atteso che, il LORENZONI non ha proposto, ed il MELLINI non ha disposto, l'istituzione di un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per il quale era stata richiesta la concessione;

e) art. 23 delle N.T.A. del P.T.P.R., in quanto veniva assentita l'edificazione di nuovi annessi agricoli (magazzino e cantina) e di un nuovo fabbricato ad uso abitativo in zona ricadente nel "Paesaggio naturale di continuità";

f) art. 41 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Vacone, in quanto il permesso di costruire veniva rilasciato in assenza del prescritto "parere di un Agronomo iscritto all'Albo Professionale al fine di verificare la congruità sotto il profilo agronomico, zootecnico e selvicolturale" nell'ambito della specifica Sottozona;

così intenzionalmente procurando a LORENZONI Giacomo un ingiusto vantaggio patrimoniale.
In Vacone il 12.04.2010

2) **artt. 110 c.p. e 44 lett. b) D.P.R. 380/01** perché, in concorso tra loro, MELLINI Giuseppe, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Vacone, nello svolgimento delle proprie funzioni, in concorso con LORENZONI Giacomo, richiedente ed intestatario del permesso di costruire n. 2/2010, realizzavano sull'area di cui al capo 1) scavi di fondazione con platea in cemento e movimentazione di terra.
Fatti accertati in Vacone il 10.06.2010

MINICUCCI Telemaco e LORENZONI Giacomo

3) **artt. 110 c.p. e 481 comma 2 c.p.,** perché, in concorso tra loro, MINICUCCI Telemaco in qualità di tecnico progettista, LORENZONI Giacomo, richiedente ed intestatario del permesso di costruire n. 2/2010, producevano al Comune di Vacone al fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire, una relazione tecnica progettuale contenente false dichiarazioni, atteso che veniva affermato che il lotto interessato dall'edificazione era pari a 53.300 mq, mentre invero la superficie "non boscata" (l'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende esclusivamente per circa 16.400 mq.;
In Vacone il 23.10.2009

Persona offesa: Comune di VACONE in persona del Sindaco pro-tempore

AVVERTE

la persona sottoposta alle indagini, sopra generalizzato

- che le indagini preliminari sono concluse;
- che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso ***la segreteria di questo Pubblico Ministero sito in RIETI Palazzo di Giustizia*** e, unitamente ai suoi difensori di fiducia e/ di ufficio sopra indicati, hanno facoltà di prenderne visione e estrarne copia;

ALLEGATO 5

- che ha facoltà, entro ***il termine di venti giorni*** dalla notifica del presente atto, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, ***chiedere al P.M.*** il compimento di atti di indagini, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;
- che se chiede di essere sottoposto a interrogatorio, questo P.M. delega fin d'ora, con il presente atto, ad espletare il predetto interrogatorio, ai sensi degli artt. 375 e 415-bis e 416 c.p.p., sui fatti per i quali si procede gli ufficiali di ***P.G.*** **CORPO FORESTALE DELLO STATO – COMANDO STAZIONE DI COTTANELLO** ***nel giorno e ora che saranno dagli stessi fissati; pertanto, qualora voglia avvalersi di tali ultime facoltà vorranno comunicarlo, per iscritto o presentandosi personalmente, alla stessa P.G. delegata innanzi indicata, la quale poi avrà cura di comunicare il giorno, l'ora e il luogo stabilito per l'espletamento dell'atto istruttorio;***
- che, scaduto il predetto termine di venti giorni, comunque, il presente procedimento penale proseguirà con i provvedimenti che questa A.G. riterrà di dover adottare, anche se non si sarà avvalsa di alcuna delle facoltà sopra indicate;
- che, se si sottopone all'interrogatorio, è fin d'ora avvisata che:

a) ***le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;***

b) ***salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1 c.p.p., ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;***

c) ***se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p.***.

- che nel corso dell'interrogatorio sarà assistito dal difensore di fiducia previamente nominato o, in carenza, da quello di ufficio;

AVVISA

la persona sottoposta alle indagini che il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. nei suoi confronti in relazione ai reati sopra specificati, con espresso invito, qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge;

INVITA

ai sensi dell'art. 161 c.p.p., la persona sottoposta alle indagini a dichiarare o a eleggere domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento che la stessa ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento di domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione le successive notificazioni verranno eseguite al domicilio presso il quale è stato notificato il presente atto.

AVVISA l' indagato

ai sensi dell'art.369- Bis c.p.p. (" Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa"), che:

a) nel processo penale è obbligatoria la difesa tecnica e che:
- la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento;
- la legge italiana assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi ad ogni giurisdizione;
- nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato:
- sia informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
- disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
- abbia la facoltà davanti all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria, se interrogata, di non rispondere a nessuna domanda (ma il procedimento seguirà, comunque il suo corso);
- abbia la facoltà di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo;

b) Che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia, con l'avvertenza che, in mancanza sarà assistito da quello designato d'ufficio;

c) Che ha l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello stato, e che in caso di insolvenza, si procederà al esecuzione forzata nei suoi confronti,

ALLEGATO 5

d) Che può chiedere, con istanza diretta al giudice che procede debitamente redatta e documentata, l'ammissione al gratuito patrocinio qualora ricorrano le condizioni di cui l'art. 3 della legge N° 217 del 30.07.1990 e succ. mod. (..... "chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **€ 10628,16**. Se l'interessato convive con coniuge o con altri familiari il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo ad ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti di cui sopra sono elevati **a € 1032,91** per ciascuno dei familiari conviventi con l'interessato") riservandosi la produzione di idonea documentazione.

DELEGA

per la notifica del presente atto il **CORPO FORESTALE DELLO STATO – COMANDO STAZIONE DI COTTANELLO, con facoltà di subdelega, la quale, provvederà a raccogliere direttamente (eventualmente dagli organi di PG delegati) e a trasmettere tutti i verbali di avvenuta notifica, allorché saranno completi e perfetti e allorché sarà decorso il termine dei venti giorni dalla notifica medesima ovvero quello maggiore necessario nel caso in cui gli indagati o qualcuno di loro avranno chiesto di essere interrogati. Solo ad attività completa e perfetta (ivi inclusa l'assunzione degli interrogatori eventualmente richiesti), dovranno, dunque, essere qui rimessi tutti gli atti ad essa relativi.**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Rieti, li 20.12.2010.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- dott. Stefano Opilio - Sost.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
20.12.2010
IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa BERTINI Maria Cristina

ALLEGATO 5

Corpo Forestale dello Stato
COMANDO STAZIONE DI
COTTANELLO

RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2010 il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 13.40
Io sottoscritto Sov. Gianfelice Luciano ho notificato il suesto
sso atto al Sig. Sorrentino Giacomo
residente in Roma Via Livia Orattilla n 14
consegnandone simile copia a mani dello stesso

L'UFFICIALE AGENTE DI P.G.

COMANDO STAZIONE FORESTALE * CATTANELLO (PG)

ALLEGATO 6

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI RIETI
Dott. Stefano Opilio

Proc.: N. 1534/2010 RGNR

MEMORIA DIFENSIVA

relativa all'avviso della conclusione delle indagini emesso dal Pubblico Ministero Dott. Stefano Opilio in data 20/12/2010.

Io sottoscritto **Ing. Giacomo Lorenzoni** presento questa memoria, quale indagato nel procedimento penale in epigrafe e in conformità agli avvertimenti contenuti nell'avviso della conclusione delle indagini emesso dal Pubblico Ministero Dott. Stefano Opilio il 20/12/2010.

Nel detto avviso sono indagate le seguenti violazioni di legge:

a) **art. 55 C. 1 della L.R. 38/99,** nel quale si prescrive che "la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse", atteso che il permesso di costruire n. 2/2010 è stato rilascialo in favore di LORENZONI Giacomo, il quale non possedeva alcun titolo per richiedere ed ottenere il permesso, non essendo lo stesso intestatario di alcuna "impresa agricola", esercitando la professione di Ingegnere e non essendo iscritto alla C.C.I.A.A. nella sezione agricoltura;

b) **art. 55 c. 1 della L.R. 38/99,** nel quale si prescrive che l'obbligo, in caso di nuova edificazione in zona agricola, di "procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti", atteso che il LORENZONI ha dichiarato la presenza di un fabbricato diruto in prossimità della nuova edificazione, fabbricato che peraltro non compare in nessuna delle immagini fotografiche acquisite né risulta rilevabile dalle ortofoto estratte dal S.I.M. del Corpo Forestale dello Stato;

c) **art. 55 c. 6 della L.R. 38/99,** che fissa a 30.000 mq. il lotto minimo necessario per la nuova edificazione ad uso abitativo in zona agricola, in quanto, al fine dell'ottenimento del permesso a costruire, è stata dichiarata la disponibilità di un lotto pari a 53.300 mq, mentre, nella zona interessata dall'edificazione, la

superficie "non boscata" (l'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende per circa 16.400 mq.;

d) art. 58 c. 1 della L.R. 38/99, atteso che, il LORENZONI non ha proposto, ed il MELLINI non ha disposto, l'istituzione di un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per il quale era stata richiesta la concessione;

e) art. 23 delle N.T.A. del P.T.P.R., in quanto veniva assentita l'edificazione di nuovi annessi agricoli (magazzino e cantina) e di un nuovo fabbricato ad uso abitativo in zona ricadente nel "Paesaggio naturale di continuità";

f) art. 41 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Vacone, in quanto il permesso di costruire veniva rilasciato in assenza del prescritto "parere di un Agronomo iscritto all'Albo Professionale al fine di verificare la congruità sotto il profilo agronomico, zootecnico e selvicolturale" nell'ambito della specifica Sottozona;

2) arrt. 110 c.p. e 44 lett. b) D.P.R. 380/01 perché, in concorso tra loro, MELLINI Giuseppe, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Vacone, nello svolgimento delle proprie funzioni, in concorso con LORENZONI Giacomo, richiedente ed intestatario del permesso di costruire n. 2/ 2010, realizzavano sull'area di cui al capo 1) scavi di fondazione con platea in cemento e movimentazione di terra; Fatti accertati in Vacone il 10.06.2010;

3) artt. 110 c.p. e 481 comma 2 c.p., perché, in concorso tra loro, MINICUCCI Telemaco in qualità di tecnico progettista, LORENZONI Giacomo, richiedente ed intestatario del permesso di costruire n.2/2010, producevano al Comune di Vacone al fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire, una relazione tecnica progettuale contenente false dichiarazioni, atteso che veniva affermato che il lotto interessato dall'edificazione era pari a 53.300 mq, mentre invero la superficie "non boscata" (l'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende esclusivamente per circa 16.400 mq.

A fronte delle suddette violazioni di legge, sono nel seguito esposte le ragioni gli argomenti e i documenti che ne chiariscono l'inesistenza e che di conseguenza; anche integrando gli atti

- *Istanza di riesame e revoca del sequestro,* presentata il 02/07/2010 dall'Avv. Patrizia Barlettelli;
- *Istanza di revoca del sequestro,* presentata il 04/08/2010 dall'Avv. Pietro Carotti;
- *CONFUTAZIONE delle violazioni di legge affermate da…*, memoria depositata il 11/08/2010 dal Sottoscritto;
- *ANNULLABILITÀ dei profili di illegittimità elencati nel Decreto del G.I.P. del Tribunale di Rieti in data 21/06/2010*, memoria depositata il 11/08/2010 dal Sottoscritto;

- *CONTESTAZIONE RAGIONATA dell'Ordinanza del Tribunale del Riesame di Rieti in data 13/07/2010*, memoria depositata il 18/08/2010 dal Sottoscritto;
- *Richiesta di parere favorevole alla revoca del sequestro preventivo disposto dal GIP Dott. Roberto Saulino in data 21/06/2010*, lettera raccomandata A/R inviata il 28/08/2010 dal Sottoscritto al Pubblico Ministero Dott. Stefano Opilio;
- *Richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto dal GIP Dott. Roberto Saulino in data 21/06/2010*, lettera raccomandata A/R inviata il 28/08/2010 dal Sottoscritto al Giudice per le Indagini Preliminari Dott. Roberto Saulino;
- *Istanza di revoca del sequestro,* presentata il 30/09/2010 dall'Avv. Pietro Carotti;
- *Istanza di revoca del sequestro,* presentata il 18/10/2010 dall'Avv. Antonio Alfonsi;

dimostrano sia la legittimità del permesso di costruire N.2/2010 sia l'assenza di condizioni legali che potrebbero giustificare l'ulteriore persistenza del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari Dott. Roberto Saulino in data 21/06/2010.

La lettera a)

Riguardo la prescrizione del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 e s.m.i., del dover essere il nuovo fabbricato necessario alla conduzione agricola del fondo, è reso evidente da quanto segue come la reale necessità della edificazione in oggetto sia esattamente la stessa che prescrive l'anzidetto comma.

Nella citata istanza del 02/07/2010 si legge *"Le attività agricole previste saranno tra quelle normalmente praticate (i.e. cura del suolo e della vegetazione, riforestazione, floricoltura, orticoltura, frutticoltura, allevamento di bestiame,...) e saranno realizzate a carattere non intensivo perseguendo prioritariamente il minore inquinamento ambientale e la maggiore conservazione dello stato naturale dei luoghi."*.

Però un espletamento economicamente ottimale e adeguatamente remunerativo delle dette attività è reso generalmente impossibile proprio dall'assenza del fabbricato in questione, nella fattispecie a maggior ragione per l'essere in Roma l'attuale residenza del Sottoscritto (che più precisamente è a circa 90 km dal fondo in oggetto).

Peraltro non è verosimile che un qualunque soggetto, pure risiedendo nell'abitazione in argomento come è previsto per il Sottoscritto, possa omettere di renderla *"necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse"* rinunciando così immotivatamente a evidenti e consistenti vantaggi economici.

Inoltre né l'interesse esistenziale ed economico per le attività in oggetto, né la capacità di espletare e gestire tali attività, richiedono necessariamente la qualifica ufficiale di imprenditore agricolo o titolare di azienda agricola.

E invero tali interessi e capacità non possono che risultare indubbiamente propri del Sottoscritto, quando se ne consideri sia la volontà di avere residenza anagrafica nel nuovo edificio sia le personalmente straordinarie risorse che egli ha dedicato allo scopo sia il suo grado di istruzione.

In relazione alla ufficiale qualifica lavorativa del richiedente il permesso di costruire, la sua totale irrilevanza legale risulta chiaramente da quanto segue.

Il Sottoscritto è il titolare del permesso di costruire n. 2/2010 e non ha la qualifica ufficiale di imprenditore agricolo o di titolare di azienda agricola.

Tuttavia, mentre una figura di imprenditore agricolo era richiesta dall'art. 55 della originaria L.R. n. 38/1999, invece nell'art. 55 dell'attualmente vigente L.R. n. 38/1999 e s.m.i. è del tutto assente ogni menzione della qualifica lavorativa di chi può ricevere la concessione per la costruzione delle strutture abitative nelle zone agricole.

E inoltre, come è esposto nella citata istanza del 02/07/2010, un consolidato orientamento giurisprudenziale, mai smentito da sentenze di segno diverso, eliminava la necessità della qualifica in oggetto anche quando era ancora vigente la detta precedente versione dell'art. 55.

A questo riguardo si riferisce in particolare la recente Sentenza n. 33106/2010 del TAR del Lazio dove è scritto *"Si può quindi concludere, come già affermato dal TAR Sicilia (Palermo Sezione III sentenza n. 3 del 2008) che l'elemento soggettivo relativo alla qualifica del richiedente (agricoltore o imprenditore agricolo) il permesso di costruire in zona agricola è del tutto irrilevante se il soggetto non intende avvalersi dell'esonero del pagamento degli oneri per costruire. Elemento oggettivo indispensabile è invece la titolarità della proprietà o l'esistenza di altro titolo idoneo di disponibilità del bene, oltre naturalmente alla compatibilità con gli strumenti urbanistici."*, ricordando che il Sottoscritto ha ricevuto il permesso di costruire senza esoneri motivati dalla sua qualifica lavorativa.

Risulta pertanto indubitabilmente dimostrata la totale assenza della violazione di legge esposta alla lettera a).

La lettera b)

Nelle relazioni tecniche progettuali volte alla concessione del permesso di costruire n. 2/2010, si legge *"Nella proprietà esiste un vecchio edificio ormai diruto, già censito al Catasto Terreni come fabbricato rurale e risultante anche nelle planimetrie IGM e nella Carta Tecnica Regionale, ma il proprietario ha ritenuto più economico e più rispondente alle esigenze di conduzione del fondo costruire un edificio ex-novo in prossimità dell'esistente piuttosto che ristrutturare lo stesso ormai in avanzato stato di degrado, ciò anche in relazione ai nuovi indirizzi normativi sul rinnovo del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento all'efficienza energetica ed antisimica."*

Tale fabbricato, la cui esistenza è attestata dalla cartina IGM in All.1 e dalle visure catastali in All.2, è da tempo completamente crollato, le sue condizioni strutturali sono di deterioramento estremo e totale, e rimangono solo pochi e frammentati indizi murari dell'originario fabbricato rurale di 80 mq, che peraltro non sono immediatamente visibili in quanto la sua area di sedime è invasa da vegetazione infestante.

Pertanto il *"recupero delle strutture esistenti"* prescritto dal comma 1 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 e s.m.i. avrebbe reso tecnicamente insensata (o forse più verosimilmente impedito) la realizzazione di una civile abitazione dotata dei requisiti antisismici previsti dalla Legge per la inerente zona sismica 2 e dotata della particolarmente elevata efficienza energetica che è stato un requisito essenziale nel perseguire il complessivo minimale impatto ambientale meticolosamente ricercato in sede progettuale.

A questo proposito si nota che le caratteristiche tecniche progettuali della nuova edificazione sono esemplari sia per il risparmio energetico (è sufficiente considerare che la trasmittanza termica dell'involucro edilizio è progettata inferiore a 0.11 $W/(m^2 \cdot K)$) sia per l'impatto ambientale (è stata esclusa la connessione alla rete elettrica nazionale per evitare che l'inerente elettrodotto attraversasse deturpandolo il circostante areale boschivo; è escluso l'uso di combustibili, i.e. l'edificio è a *"emissioni zero"*, sostituendoli con un generatore eolico la cui sola finalità è di produrre l'intero fabbisogno energetico; è previsto un sistema di fitodepurazione delle acque reflue da 15 o 20 *abitanti equivalenti*; l'uso del suolo è reso maggiormente virtuoso dall'essere uno dei due piani completamente interrato; etc.).

È quindi bene evidente come la scelta progettuale in argomento non abbia potuto violare il comma 1 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 e s.m.i.

La lettera c) e il numero 3)

L'inesistenza delle violazioni di legge alla lettera c) e al numero 3), consegue dall'essere in realtà il terreno della edificazione innegabilmente conforme alle Leggi vigenti.

Infatti i punti:

- il comma 6 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 e s.m.i. stabilisce che il terreno della edificazione deve essere esteso almeno 30000 mq;

1) il comma 6 dell'art. 2 delle Norme del PTPR afferma *"Per contenuti di natura prescrittiva si intendono le disposizioni che regolano gli usi compatibili che definiscono la coerenza con le trasformazioni consentite dal PTPR per i beni, immobili ed aree di cui al comma 1 dell'articolo 134 del Codice* (NdR: si intende, come nel seguito, il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" di cui il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28) *e sono direttamente conformative dei diritti di terzi in tali beni; le disposizioni prescrittive trovano immediata osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dal PTPR e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nella vigente strumentazione territoriale, urbanistica e settoriale."*;

2) il comma 1 dell'art. 5 delle Norme del PTPR afferma *"Il presente PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree indicati dall'art. 134, lettere a), b), c) del Codice."*;

3) il comma 1 dell'art. 6 delle Norme del PTPR afferma *"Nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 lettere a), b), c) del Codice, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano."*;

- il comma 1 dell'art. 38 delle Norme del PTPR afferma *"Ai sensi dell'articolo 142 comma 1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227."*;

- il comma 2 dell'art. 38 delle Norme del PTPR afferma *"Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco"*;

4) la lettera a) del comma 3 dell'art. 38 delle Norme del PTPR afferma che si considerano boschi *"i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento"*;

5) la lettera d) del comma 4 dell'art. 38 delle Norme del PTPR afferma che sono esclusi dalla categoria dei beni paesistici individuati dal comma 1 dell'art. 38 delle Norme del PTPR *"i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato"*;

comportano che, affinché il terreno della edificazione sia conforme alle Leggi vigenti, sono sufficienti due condizioni: una è di essere esteso più di 30000 mq; l'altra è di non avere l'attributo di *superficie boscata*, così come consegue dalla definizione del PTPR che il punto 1) afferma prevalente su ogni altra, giacché tale attributo è l'unico che ne potrebbe determinare l'inclusione tra i beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del Codice (nel seguito detti *beni paesaggistici*) e che di conseguenza lo renderebbe sottoposto al vincolo paesistico e alle prescrizioni del PTPR.

Inoltre i precedenti punti mostrano che le Norme del PTPR contengono due distinti criteri riguardanti l'attributo di *superficie boscata*: quello del punto 4) che può consentire di stabilire se tale attributo sussiste e che è valido generalmente; quello del punto 5) che può consentire di stabilire se il detto attributo non sussiste e che è valido solo quando il dato terreno ha l'identità di *"prato o pascolo arborato"*.

A fronte del coesistere di tali due distinti criteri, se ne hanno in ogni caso due certezze: una è che essi non possono produrre rispettivi risultati opposti tra loro; l'altra è che essi sono ambedue imprescindibilmente dotati di ragion d'essere.

La prima di queste certezze comporta che i due criteri non possono essere sempre entrambi applicabili per uno stesso terreno, giacché, se così fosse, è evidente l'opposizione che potrebbe essere causata dal considerare la *"vegetazione forestale arborea e/o arbustiva"* l'uno e la sola *"copertura arborea"* l'altro.

La seconda di tali certezze comporta che l'identità di *"prato o pascolo arborato"*, che è necessaria affinché possa essere usato il criterio del punto 5), non può essere approvata o disapprovata applicando il criterio del punto 4), perché se così fosse il criterio del punto 5) sarebbe inutile nonché ignorabile e privo di ragion d'essere.

Pertanto dalla precedente argomentazione consegue univocamente che, quando un certo terreno ha una valida e comprovata identità di *"prato o pascolo arborato"*, allora il non avere un tale terreno l'attributo di *superficie boscata* può e deve essere stabilito usando solo ed esclusivamente il criterio del punto 5).

Avendo attestato quanto dianzi e ricordando che il terreno della edificazione è costituito dalla {P.11,F.1} di 62500 mq e dalla {P.49,F.2}

di 7500 mq (essendo le visure catastali storiche di tali due particelle negli All.ti 3 e 4), per dimostrare l'esistenza delle succitate due condizioni che assicurano la conformità del terreno della edificazione alle Leggi vigenti, è sufficiente una valida documentazione la quale stabilisca che la {P.11,F.1} ha l'identità di *"pascolo arborato"* e una *"copertura arborea a maturità"* minore del 50 per cento, non sussistendo nella fattispecie altri impedimenti che potrebbero derivare dall'essere *"in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato"* considerati nel punto 5).

Una documentazione autorevolmente valida e conclamante sia l'identità di *"pascolo arborato"* della {P.11,F.1} sia che questa particella ha una *"copertura arborea a maturità"* minore del 50 per cento, è asseverata immediatamente e certamente dai seguenti punti:

- nel Preambolo delle Norme del PTPR, la Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio è citata come fonte e come parte integrante del quadro conoscitivo per l'individuazione dei *beni paesaggistici*;
- Lo stralcio della Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio in All.5, dove sono indicati i confini delle {P.11,F.1} e {P.49,F.2} con errore massimo adeguatamente piccolo, qualifica la {P.11,F.1} come: *"aree a pascolo naturale e praterie di alta quota"* quasi esaustivamente ovvero per circa 53000 mq, *"cespuglieti ed arbusteti"* la maggior parte della superficie restante, e *"boschi di latifoglie"* l'evidentemente minore parte residua.
- Essendo attualmente la {P.11,F.1} classificata *"pascolo arborato"* dalla visura catastale in All.3, una certificazione dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), in atti presso l'Agenzia del Territorio dal 13/12/2007 con protocollo n. RI0223707, implica classificabile come *"pascolo"* una superficie interna alla {P.11,F.1} ed estesa non meno di 53000 mq. Ciò è dimostrabile come segue. Un frazionamento in data 11/04/2008 di una preesistente {P.3,F.1} estesa 86280 mq, ha originato la {P.11,F.1} e la {P.12,F.1} (estesa 23780 mq) classificandole entrambe *"pascolo arborato"*. Però il 13/12/2007 la {P.3,F.1} era stata classificata, in base alla detta certificazione dell'AGEA, come *"pascolo"* per 66280 mq e come *"pascolo arborato"* per 20000 mq. Pertanto, questa classificazione e il constatarsi che la {P.12,F.1} è priva di copertura arborea certamente per non più della metà della sua superficie, comportano che la {P.11,F.1} eredità più di 53000 mq dei 66280 mq di *"pascolo"* stabiliti come detto dall'AGEA (N.B.: con le affidabili metodologie dettagliatamente descritte nella Circolare AGEA N. 21 Prot. N. 26233/UM del 06/08/2007), poiché, se la copertura arborea della {P.12,F.1} fosse esattamente la metà della sua superficie, allora la detta parte ereditata dalla {P.11,F.1} sarebbe di 66280-23780/2 mq ossia di 54390 mq.
- Le tre ortofotografie negli in All.ti 6 7 e 8, sono state eseguite nelle rispettive date 17/07/1999 25/06/2005 e 22/06/2008, e sono disponibili nel *Portale Cartografico Nazionale* che è un *website* (il cui *URL* è *http://www.pcn.minambiente.it/PCN/*) proprietà del *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*. Tali ortofotografie, dove sono indicati i confini delle {P.11,F.1} e

{P.49,F.2} con errore massimo adeguatamente piccolo, mostrano chiaramente che la copertura arborea della {P.11,F.1} è stabilmente non maggiore del 10 o 15 per cento;

i quali quindi in definitiva fanno risultare completamente certo che la edificazione oggetto di indagini avviene in realtà su un terreno del tutto conforme alle Leggi vigenti.

A questa logicamente dedotta ed autorevolmente documentata conclusione si opporrebbero le Tavole B del PTPR quando indicano che il terreno della edificazione contiene solo circa 16500 mq che non sono *superficie boscata* e che di conseguenza non sono inclusi tra i *beni paesaggistici*.

Tuttavia una superficie tanto esigua (che peraltro, con la consapevolezza della manifesta capziosità di una tale rappresentazione cartografica, è stata per completezza e senza preoccupazioni mostrata nelle richieste progettuali del permesso di costruire n.2/2010) è sicuramente erronea poiché non può che essere risultata da procedure automatiche prive di un ulteriore e specifico controllo finalizzato a verificarne la compatibilità con gli anzidetti inequivocabili criteri prescritti dall'art. 38 delle Norme del PTPR.

Infatti le Norme del PTPR prevedono più volte la necessità di correggere le Tavole B e in particolare, con il comma 4 dell'art. 5, le subordinano alla non ancora conclusa procedura di approvazione del PTPR, essendo questa peculiare preoccupazione legislativa ovviamente implicata dalla evidentemente debole compatibilità che, soprattutto nei casi di minori estensioni quale quello in oggetto, potrebbe sussistere tra un carattere rigidamente prescrittivo e una rappresentazione grafica alla piccola scala di 1:25000.

Infine e sostanzialmente si integrano le ragioni per cui il non essere l'intera {P.11,F.1} uno dei *beni paesaggistici* (che più sopra è stato solidamente dedotto dall'art. 38 delle Norme del PTPR) deve categoricamente e risolutivamente prevalere sull'essere invece solo di circa 16500 mq la parte della {P.11,F.1} che le Tavole B indicano non appartenente ai *beni paesaggistici*, citando i punti seguenti:

- il comma 4 dell'art. 9 delle Norme del PTPR afferma *"Ai beni paesaggistici tutelati per legge individuati nelle Tavole B* (NdR: tali beni paesaggistici sono quelli indicati dall'art. 134 del Codice) *si applicano le modalità di tutela di cui al capo III delle presenti norme"*;
- la lettera b) del comma 2 dell'art. 5 delle Norme del PTPR afferma che per i *"beni paesaggistici inerenti aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice"* (NdR: tali beni paesaggistici includono i *"territori coperti da foreste e da boschi"* e sono inclusi tra quelli indicati dall'art. 134 del Codice) *"si applicano le modalità di tutela di cui al capo III delle presenti norme"*;

- l'art. 38 delle Norme del PTPR è la sezione del capo III che riguarda specificamente la *"protezione delle aree boscate"*.

La lettera d)

Il Sottoscritto dichiara che non era informato di quanto è disposto dal comma 1 dell'art. 58 della L.R. 38/1999 e s.m.i., e che si adopererà immediatamente per eliminare l'evidentemente minore inerente irregolarità, non appena il permesso di costruire n. 2/2010 ridiverrà efficace.

La lettera e)

Al fine di dimostrare la reale e totale assenza di ogni illegittimità che si possa ritenere causata dall'avvenire l'edificazione di nuovi fabbricati e/o di nuovi annessi agricoli in una parte del territorio che il PTPR qualifica come *"Paesaggio naturale di continuità"*, si considera quanto segue.

Il comma 3 dell'art. 16 delle Norme del PTPR individua il *"SISTEMA del PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE"* come una delle configurazioni fondamentali che costituiscono i sistemi di paesaggio. Lo schema riportato nel comma 4 dell'art. 16 delle Norme del PTPR, individua il *"Paesaggio naturale di continuità"* come uno dei paesaggi che costituiscono il *"SISTEMA del PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE"*.

Tuttavia il comma 2 dell'art. 5 delle Norme del PTPR, essendo tale comma quello che definisce quali sono i beni paesaggistici, esclude che la qualifica di *"Paesaggio naturale di continuità"* possa implicare l'inclusione tra i *beni paesaggistici* indicati dall'art. 134 del Codice.

Di conseguenza, una tale esclusione e i precedenti punti 2) e 3) dimostrano chiaramente che nessuna illegittimità può essere causata dal solo fatto che un nuovo fabbricato ad uso abitativo e/o nuovi annessi agricoli sono situati in una parte del territorio che il PTPR identifica come *"Paesaggio Naturale di Continuità"*.

La lettera f)

La Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2007 n.841 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n.4 al Bollettino Ufficiale n.34 del 10/12/2007) approva il P.R.G. del Comune di Vacone *"con le modifiche e le prescrizioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio…, che costituisce parte integrante alla presente deliberazione quale Allegato A"*.

Nella sezione dell'Allegato A che ha il titolo "PROPOSTA DI PARERE" si legge

ALLEGATO 6

- Si potrà giungere all'approvazione del presente P.R.G. attraverso proposte di specifiche *modifiche da introdurre d'ufficio* ai sensi dell'art. 3 del la legge 6-8-1967 n. 765 … . Le suddette modifiche sono finalizzate a garantire … la compatibilità … con la L.R. 38/1999, nonché il rispetto delle prescrizioni … .

Nella sezione dell'Allegato A che ha il titolo "MODIFICHE ALLE ZONE AGRICOLE" si legge

- Le zone agricole dovranno essere adeguate a quanto previsto dalla L.R. 38/1999 e successive modificazioni.

Nella sezione dell'Allegato A che ha il titolo "PROPOSTE DI MODIFICHE ALLE N.T.A." si legge

- **Art. 42** (Zone E) Dovrà essere integrato dal testo della normativa regionale in materia, introdotto dalla L.R. 22/12/1999, n.38, così come modificata dalla L.R. 17/03/2003 n. 8. L'articolo deve, quindi, intendersi soppresso laddove risulti in contrasto con la legge stessa.

Queste enunciazioni presenti nell'Allegato A, comportano che le zone agricole e la edificazione in esse sono sottoposte alla applicazione della L.R. 38/1999 e s.m.i., e quindi che non hanno ulteriore efficacia i contenuti delle N.T.A. del P.R.G. i quali siano con tale legge incompatibili.

Il numero 2)

Il lavori già eseguiti per l'edificazione in oggetto sono conformi ai documenti progettuali contenuti nella richiesta del permesso di costruire n. 2/2010.

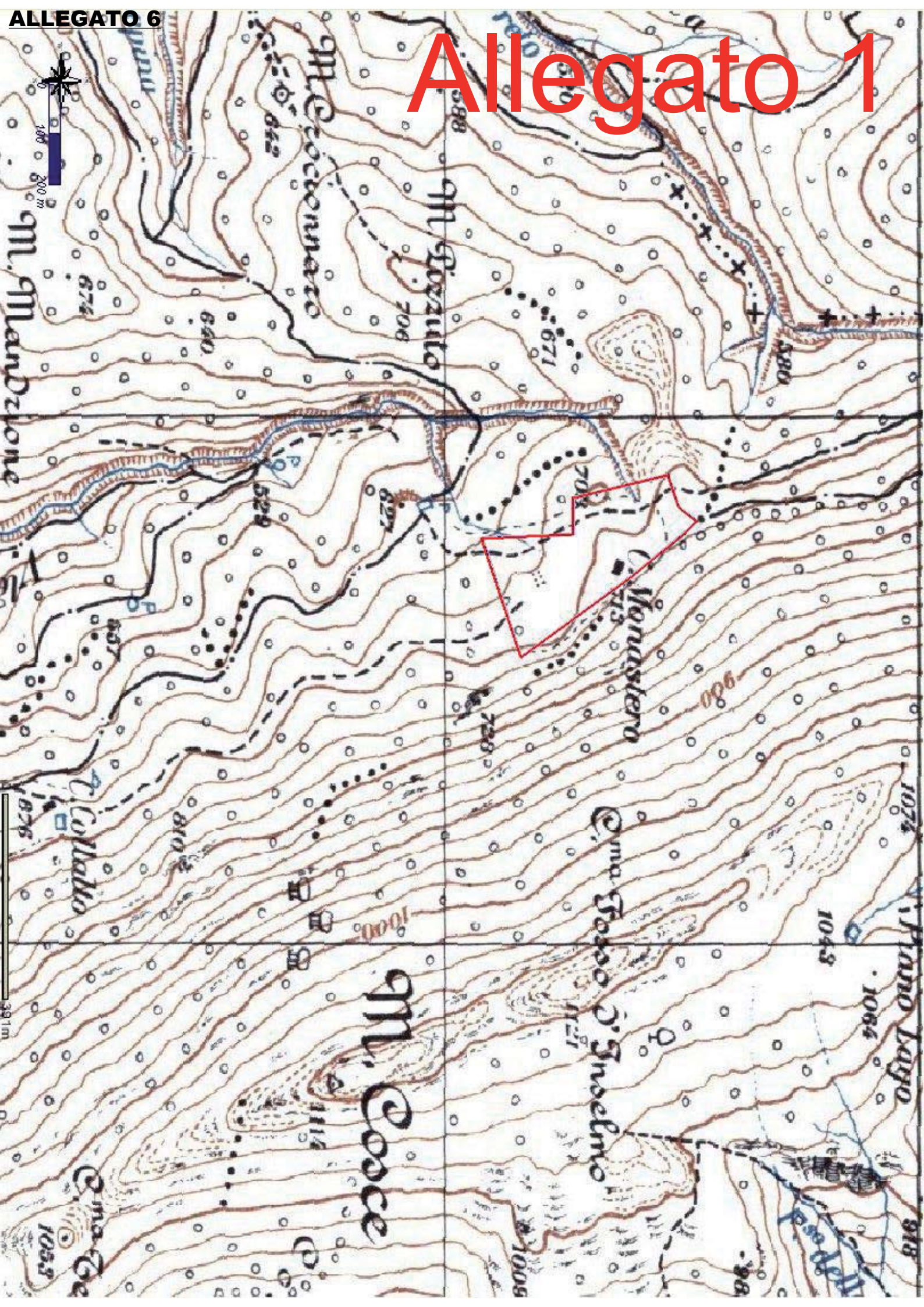
Con l'occasione si nota che tutti gli elaborati progettuali inerenti il permesso di costruire in oggetto, sono stati trasmessi al *Coordinamento Prov.le di Rieti del Corpo Forestale dello Stato* in data 19/08/2009 (come risulta in All.9), e che il sequestro del cantiere eseguito dalla *Forestale di Cottanello* è avvenuto in data 10/06/2010, ossia con un ritardo di 9 mesi e 22 giorni che ha causato disagi e danni di rilievo al titolare del permesso di costruire.

Roma 13/01/2011

(Ing. Giacomo Lorenzoni)

ALLEGATO 6

Allegato 1



Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/03/2008

Dati della richiesta	**Comune di VACONE (Codice: L525)**
	Provincia di RIETI
Catasto Terreni	**Foglio: 1 Particella: 2**

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**2**		**-**	**FABB RURALE**	**00 80**				**Impianto meccanografico del 20/12/1971**
Notifica					**Partita**					

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P	(1) Proprieta` per 1/2
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K	(1) Proprieta` per 1/2
3	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale
DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 10/06/1999 n . 718 .1/2000 in atti dal 24/05/2000 (protocollo n . 48599) Registrazione: UR Sede: RIETI Volume: 14 n:		
	1315 del 09/11/1999		

Rilasciata da: **Servizio Telematico**

ALLEGATO 2

ALLEGATO 6

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

Agenzia del Territorio

Data: 21/06/2010 - Ora: 09.57.45 Fine

Visura storica per immobile

Visura n.: 526507 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Dati della richiesta	**Comune di VACONE (Codice: L525)**
	Provincia di RIETI
Catasto Fabbricati	**Foglio: 1 Particella: 2**

INTESTATO

1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1

Unità immobiliare dal 15/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1		**1**	**2**				**unità collabenti**					COSTITUZIONE del 15/04/2008 n . 1472 .1/2008 in atti dal 15/04/2008 (protocollo n . RI0052357) COSTITUZIONE
Indirizzo	LOCALITA`MONASTERO piano: T;											

Situazione degli intestati dal 21/01/2009

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/01/2009 Nota presentata con Modello Unico n . 1128 .1/2009 in atti dal 06/02/2009 Repertorio n .: 26212 Rogante: GIULIANI LAURA Sede: ROMA COMPRAVENDITA		

Situazione degli intestati dal 15/04/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
DATI DERIVANTI DA	COSTITUZIONE del 15/04/2008 n. 1472.1/2008 in atti dal 15/04/2008 (protocollo n. RI0052357) COSTITUZIONE		

Rilasciata da: **Servizio Telematico**

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

ALLEGATO 2

ALLEGATO 6

Agenzia del Territorio

Data: 21/06/2010 - Ora: 09.58.18 Segue

Visura storica per immobile

Visura n.: 526723 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Dati della richiesta	**Comune di VACONE (Codice: L525)**
	Provincia di RIETI
Catasto Terreni	**Foglio: 1 Particella: 11**

INTESTATO

1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile dal 17/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**11**		**-**	**PASCOLO ARB 1**	**6 25 00**		**Euro 35,51**	**Euro 32,28**	**Tabella di variazione del 11/04/2008 n . 715 .1/2008 in atti dal 17/04/2008 (protocollo n . RI0050568) MOD .26**
Notifica					**Partita**					

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 1 particella 12

Situazione dell'Immobile dal 11/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**11**		**-**	**PASCOLO 1**	**6 25 00**		**Euro 38,73**	**Euro 12,91**	**FRAZIONAMENTO del 11/04/2008 n . 50535 .1/2008 in atti dal 11/04/2008 (protocollo n . RI0050535)**
Notifica					**Partita**					

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 1 particella 3

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 1 particella 12

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

esonerato

ALLEGATO 6

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

copia Orbelix

Situazione degli intestati dal 21/01/2009

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/01/2009 Nota presentata con Modello Unico n . 1128 .1/2009 in atti dal 06/02/2009 Repertorio n .: 26212 Rogante: GIULIANI LAURA Sede: ROMA COMPRAVENDITA		

Situazione degli intestati dal 11/04/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
DATI DERIVANTI DA	FRAZIONAMENTO del 11/04/2008 **n. 50535.1/2008 in atti dal 11/04/2008** (protocollo n. RI0050535)		

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 01/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**3**		**-**	**PASCOLO 1**	**8 62 80**		**Euro 53,47**	**Euro 17,82**	**VARIAZIONE D'UFFICIO del 01/04/2008 n . 533 .1/2008 in atti dal 01/04/2008 (protocollo n . RI0045276) ISTANZA 44022/08**
Notifica				**Partita**						
Annotazioni	SI RIPORTA A MONOCOLTURA PER PRESENTAZIONE ATTO DI AGGIORNAMENTO									

Situazione dell'Immobile dal 13/12/2007

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**3**		**AA**	**PASCOLO 1**	**6 62 80**		**Euro 41,08**	**Euro 13,69**	**Tabella di variazione del 13/12/2007 n . 49390 .1/2007 in atti dal 13/12/2007 (protocollo n . RI0223707) TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3 .10 .2006 N .262**
				AB	**PASCOLO ARB 1**	**2 00 00**		**Euro 11,36**	**Euro 10,33**	
Notifica				**Partita**						

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

ALLEGATO 6

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Annotazioni	VARIAZIONE COLTURALE ESEGUITA AI SENSI DEL DL 3 .10 .2006 N . 262 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24 .11 .2006 N . 286 (ANNO 2007) - QUALITA` DICHIARATA O PARIFICATA A COLTURA PRESENTE NEL QUADRO TARIFFARIO DEL COMUNE

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 01/04/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
DATI DERIVANTI DA	VOLTURA D'UFFICIO del 01/04/2008 n. 2771.1/2008 in atti dal 04/04/2008 (protocollo n. RI0046970) RETT. INTESTAZIONE X ERRORE CRONOLOGICO		

Situazione degli intestati dal 10/06/1999

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 01/04/2008
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 01/04/2008
3	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 01/04/2008
DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 10/06/1999 n . 718 .1/2000 in atti dal 24/05/2000 (protocollo n . 48599) Registrazione: UR Sede: RIETI Volume: 14 n: 1315 del 09/11/1999		

Situazione degli intestati dal 11/05/1988

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Lorenzo nato a TORRI IN SABINA il 19/07/1929	DLLLNZ29L19L286B*	(1) Proprieta` fino al 10/06/1999
2	LEONARDI DI VILLA Cortese Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 10/06/1999
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 11/05/1988 Voltura n . 3 .2/1990 in atti dal 27/09/1990 Repertorio n .: 16689 Rogante: RANDO A Sede: RIETI Registrazione: UR Sede: RIETI Volume: 1243 del 31/05/1988		

Situazione degli intestati dal 03/11/1977

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/05/1988
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/05/1988
DATI DERIVANTI DA	RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 03/11/1977 n. 2663.1/2008 in atti dal 31/03/2008 (protocollo n. RI0043867) DE CUIUS LEONARDI DI VILLA CORTESE VITTORIA		

Situazione degli intestati dal 29/08/1972

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LEONARDI DI VILLA CORTES Vittoria;LEONARDI DI VILLA CORTESE VITTORIA nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 03/11/1977
2	MARINI CLARELLI Nicolo nato a ROMA il 26/08/1922	MRNNCL22M26H501Q*	(1) Proprieta` fino al 03/11/1977
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 29/08/1972 Voltura n . 575 in atti dal 16/12/1975 Repertorio n .: 30686 Rogante: GIANFELICE A Sede: RIETI Registrazione: UR Sede: RIETI n: 1630 del 18/09/1972		

esempio

ALLEGATO 6

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Copia

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 29/08/1972
2	MARINI CLARELLI Emanuele;MANFREDI nato a ROMA il 09/02/1933	MRNMNL33B09H501T*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
3	MARINI CLARELLI Nicolo nato a ROMA il 26/08/1922	MRNNCL22M26H501Q*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
4	MARINI CLARELLI Raimondo nato a ROMA il 18/10/1925	MRNRND25R18H501X*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 20/12/1971		

Situazione dell'Immobile dal 16/12/1975

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**3**		**-**	**PASCOLO 1**	**8 62 80**		**Euro 53,47 L. 103.536**	**Euro 17,82 L. 34.512**	**VARIAZIONE D'UFFICIO del 16/12/1975 n . 175 in atti dal 16/12/1975**
Notifica				**Partita**	826					

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 7 particella 38

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**3**		**-**	**PASCOLO 1**	**9 00 40**		**L. 108.048**	**L. 36.016**	**Impianto meccanografico del 20/12/1971**
Notifica				**Partita**	126					

Rilasciata da: **Servizio Telematico**

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

ALLEGATO 6

Agenzia del Territorio

Data: 21/06/2010 - Ora: 09.58.53 Segue

Visura storica per immobile

Visura n.: 526923 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Dati della richiesta	**Comune di VACONE (Codice: L525)**
	Provincia di RIETI
Catasto Terreni	**Foglio: 2 Particella: 49**

INTESTATO

1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile dal 17/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**2**	**49**		**-**	**BOSCO CEDUO 3**	**75 00**		**Euro 4,26**	**Euro 0,77**	**Tabella di variazione del 11/04/2008 n . 716 .1/2008 in atti dal 17/04/2008 (protocollo n . RI0050603) MOD .26**
Notifica					**Partita**					
Annotazioni	SI CONVALIDA LA QUALITA'									

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 2 particella 48

Situazione dell'Immobile dal 11/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**2**	**49**		**-**	**BOSCO CEDUO 3**	**75 00**		**Euro 4,26**	**Euro 0,77**	**FRAZIONAMENTO del 11/04/2008 n . 50575 .1/2008 in atti dal 11/04/2008 (protocollo n . RI0050575)**
Notifica					**Partita**					

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 2 particella 5

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 2 particella 48

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

Visura telematica

ALLEGATO 6

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Non valida

Situazione degli intestati dal 21/01/2009

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/01/2009 Nota presentata con Modello Unico n . 1128 .1/2009 in atti dal 06/02/2009 Repertorio n .: 26212 Rogante: GIULIANI LAURA Sede: ROMA COMPRAVENDITA		

Situazione degli intestati dal 11/04/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
DATI DERIVANTI DA	VOLTURA D'UFFICIO del 11/04/2008 n. 3472.1/2008 in atti dal 23/04/2008 (protocollo n. RI0056681) RETTIFICA INTESTAZIONE		

Situazione degli intestati dal 11/04/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
3	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 11/04/2008
DATI DERIVANTI DA	FRAZIONAMENTO del 11/04/2008 n. 50575.1/2008 in atti dal 11/04/2008 (protocollo n. RI0050575)		

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 27/09/1990

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**2**	**5**		**-**	**BOSCO CEDUO 3**	**13 39 20**		**Euro 76,08 L. 147.312**	**Euro 13,83 L. 26.784**	**FRAZIONAMENTO n . 332 .2/1988 in atti dal 27/09/1990 ALL .NOTA 3/90**
Notifica				**Partita**	826					

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 2 particella 36

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**2**	**5**		**-**	**BOSCO CEDUO 3**	**21 87 20**		**L. 240.592**	**L. 43.744**	**Impianto meccanografico del 20/12/1971**

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

ALLEGATO 6

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Notifica		Partita	126		

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 10/06/1999

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
3	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 11/04/2008
DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 10/06/1999 n . 718 .1/2000 in atti dal 24/05/2000 (protocollo n . 48599) Registrazione: UR Sede: RIETI Volume: 14 n: 1315 del 09/11/1999		

Situazione degli intestati dal 11/05/1988

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Lorenzo nato a TORRI IN SABINA il 19/07/1929	DLLLNZ29L19L286B*	(1) Proprieta` fino al 10/06/1999
2	LEONARDI DI VILLA Cortese Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 10/06/1999
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 11/05/1988 Voltura n . 3 .2/1990 in atti dal 27/09/1990 Repertorio n .: 16689 Rogante: RANDO A Sede: RIETI Registrazione: UR Sede: RIETI Volume: 1243 del 31/05/1988		

Situazione degli intestati dal 03/11/1977

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/05/1988
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/05/1988
DATI DERIVANTI DA	RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 03/11/1977 n. 2663.1/2008 in atti dal 31/03/2008 (protocollo n. RI0043867) DE CUIUS LEONARDI DI VILLA CORTESE VITTORIA		

Situazione degli intestati dal 29/08/1972

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LEONARDI DI VILLA CORTES Vittoria;LEONARDI DI VILLA CORTESE VITTORIA nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 03/11/1977
2	MARINI CLARELLI Nicolo nato a ROMA il 26/08/1922	MRNNCL22M26H501Q*	(1) Proprieta` fino al 03/11/1977
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 29/08/1972 Voltura n . 575 in atti dal 16/12/1975 Repertorio n .: 30686 Rogante: GIANFELICE A Sede: RIETI Registrazione: UR Sede: RIETI n: 1630 del 18/09/1972		

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 29/08/1972
2	MARINI CLARELLI Emanuele;MANFREDI nato a ROMA il 09/02/1933	MRNMNL33B09H501T*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
3	MARINI CLARELLI Nicolo nato a ROMA il 26/08/1922	MRNNCL22M26H501Q*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
4	MARINI CLARELLI Raimondo nato a ROMA il 18/10/1925	MRNRND25R18H501X*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 20/12/1971		

Ordinativo

ALLEGATO 6

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

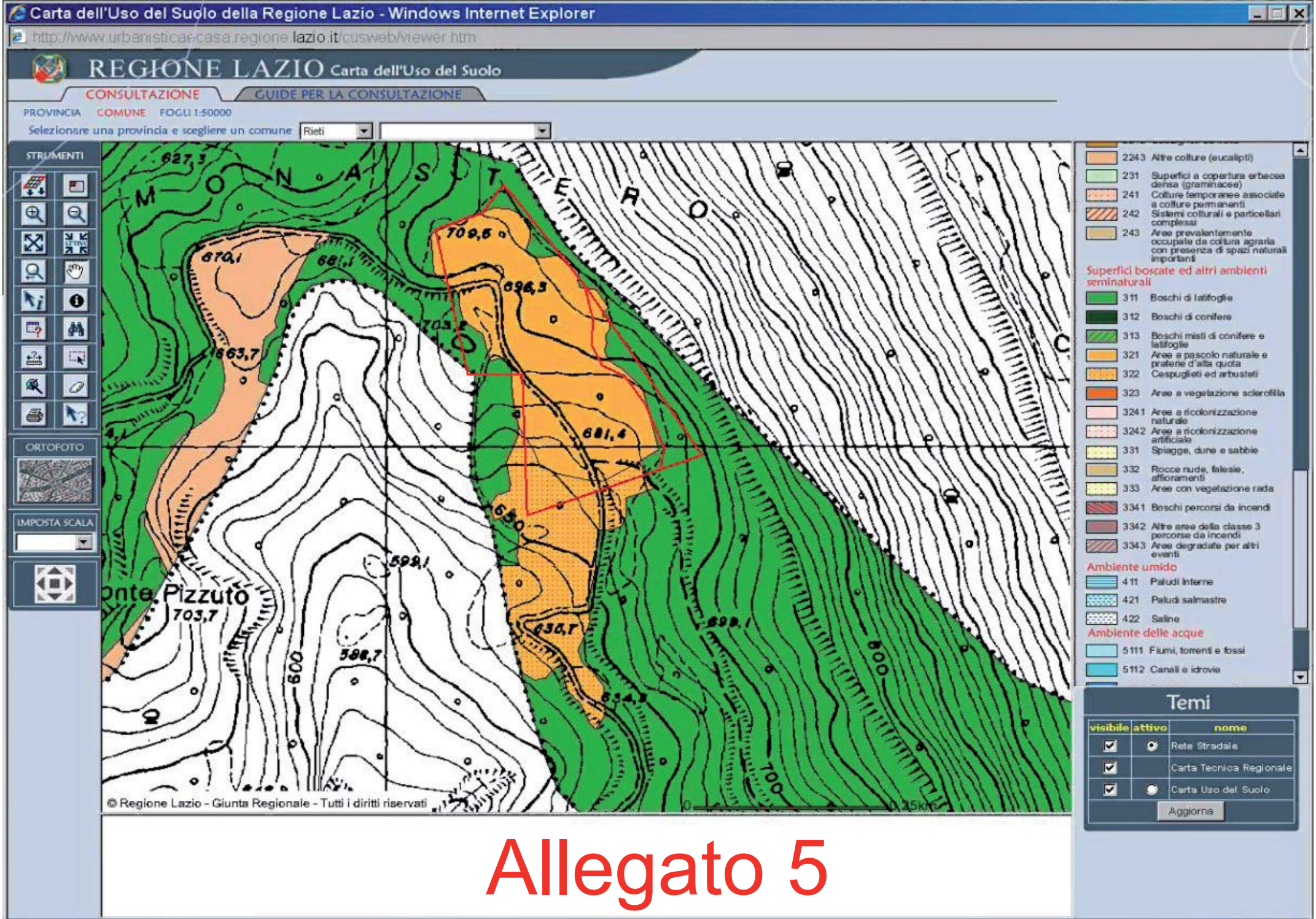
Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Allegato A

Rilasciata da: **Servizio Telematico**

ALLEGATO 6


Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio - Windows Internet Explorer
http://www.urbanisticacasa.regione.lazio.it/cusweb/viewer.htm
REGIONE LAZIO Carta dell'Uso del Suolo
CONSULTAZIONE
GUIDE PER LA CONSULTAZIONE
PROVINCIA COMUNE FOGLI 1:50000
Selezionare una provincia e scegliere un comune
Rieti
STRUMENTI
ORTOFOTO
IMPOSTA SCALA
MONASTERO
Monte Pizzuto
703,7
627,3
670,1
681,1
709,6
696,3
703,2
663,7
681,4
650
599,1
588,7
634,7
600
700
2243 Altre colture (eucalipti)
231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee)
241 Colture temporanee associate a colture permanenti
242 Sistemi colturali e particellari complessi
243 Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di spazi naturali importanti
Superfici boscate ed altri ambienti seminaturali
311 Boschi di latifoglie
312 Boschi di conifere
313 Boschi misti di conifere e latifoglie
321 Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota
322 Cespuglieti ed arbusteti
323 Aree a vegetazione sclerofilla
3241 Aree a ricolonizzazione naturale
3242 Aree a ricolonizzazione artificiale
331 Spiagge, dune e sabbie
332 Rocce nude, falesie, affioramenti
333 Aree con vegetazione rada
3341 Boschi percorsi da incendi
3342 Altre aree della classe 3 percorse da incendi
3343 Aree degradate per altri eventi
Ambiente umido
411 Paludi interne
421 Paludi salmastre
422 Saline
Ambiente delle acque
5111 Fiumi, torrenti e fossi
5112 Canali e idrovie
Temi
visibile attivo nome
Rete Stradale
Carta Tecnica Regionale
Carta Uso del Suolo
Aggiorna
© Regione Lazio - Giunta Regionale - Tutti i diritti riservati
0 0,35Km
Allegato 5
Strumento Attivo:Trascina
Comune di Vacone
Scala 1: 5.000
powered by ised
Internet
100%

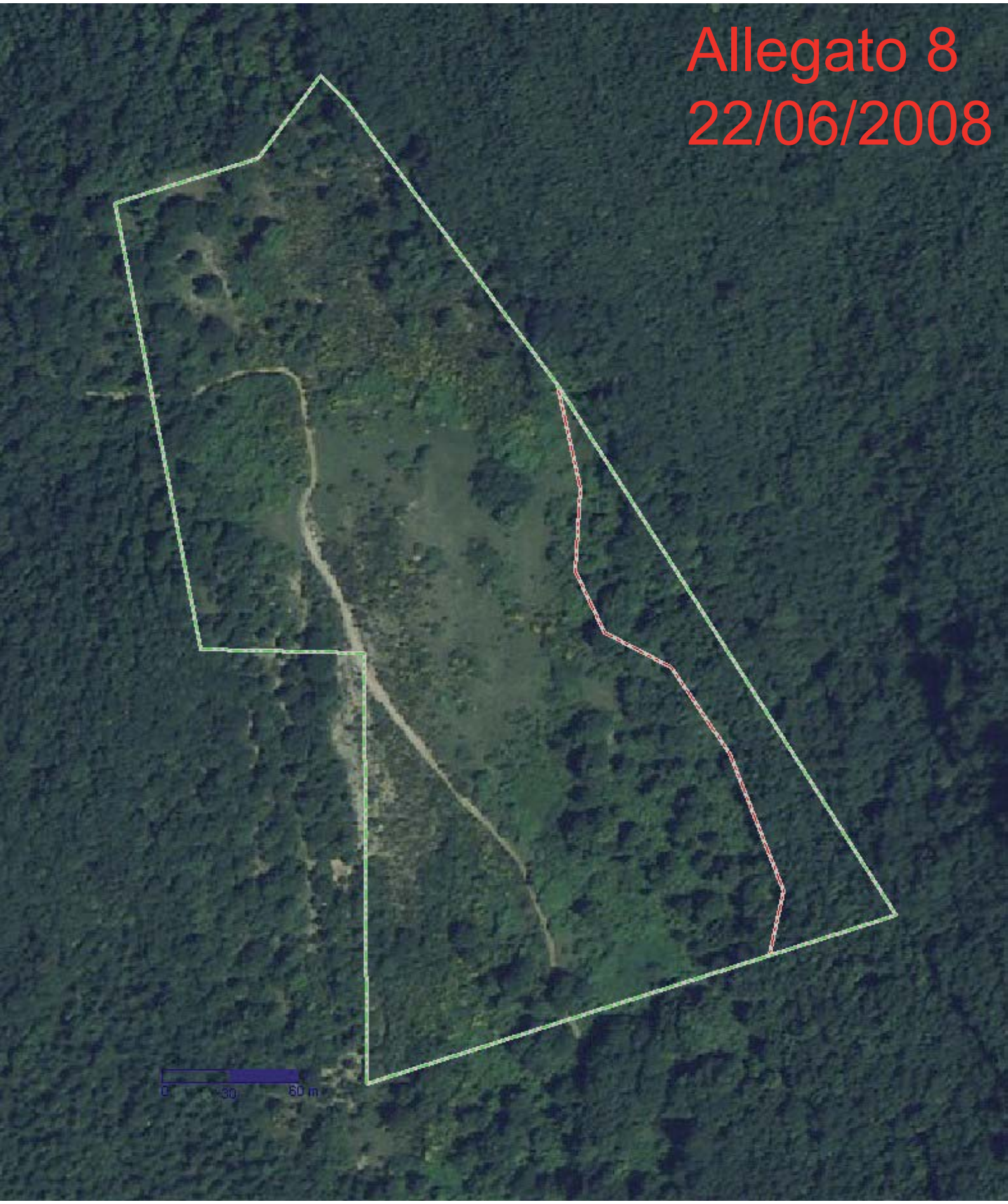
ALLEGATO 6



ALLEGATO 6



ALLEGATO 6



ALLEGATO 6

PROVINCIA DI RIETI

VII Settore – Difesa del Suolo
Servizio di Vincolo Idrogeologico

Prot.n° 36772 del 19/08/09

ISTANZA N° 1027-09 GDA

Al Sig. Sindaco del Comune di Vacone
02040 Vacone (RI)

E p.c. *Al Sig. Lorenzoni Giacomo*
via Livia Orestilla n° 14
00174 (Roma)

E p.c. *Al Coordinamento Prov.le di Rieti*
del Corpo Forestale dello Stato
Via Pennesi n° 2
02100 - Rieti

Oggetto: Vincolo idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 art.21
Comune di ***Vacone (RI)***.
Istanza del Sig. Lorenzoni Giacomo relativa al ***"progetto per la realizzazione di un edificio ad uso abitazione principale ed annesi agricoli e di una recinzione perimetrale".***
Trasmissione elaborati e nulla-osta.

Si trasmette all'Amministrazione Comunale in indirizzo, in relazione all'istanza di cui in oggetto, n° 2 (due) copie degli elaborati progettuali pervenuti alla scrivente Amministrazione (indicati in calce alla presente lettera) ed il nulla osta di vincolo idrogeologico contenente le relative prescrizioni.

Al richiedente, che legge per conoscenza, si comunica che il relativo nulla osta unitamente alla documentazione di corredo è stato inviato al Comune in indirizzo per il proseguo dell'iter previsto dall'art. 21 del R.D.L. 1126/26.

Al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, che legge per conoscenza, si trasmette n°1(uno) copia degli elaborati progettuali pervenuti alla scrivente Amministrazione (indicati in calce alla presente lettera) ed il nulla osta di vincolo idrogeologico contenente le relative prescrizioni.

Elaborati tecnici allegati:

- relazione tecnica;
- scheda notizie;
- documentazione fotografica;
- elaborato grafico con inquadramento territoriale e strumenti urbanistici, stralcio catastale alla scala 1:2.000, C.T.R. alla scala 1:10.000, stato attuale e futuro con piante, prospetti e sezioni;
- relazione geologico-tecnica;

Il Dirigente VII Settore
(Dott. Franco FAGIUOLO)

Allegato 9

via Salaria, 3 - 02100 Rieti (ITALIA) tel. (+39) 0746.2861 fax (+39) 0746.286269
www.provincia.rieti.it C.F. e P.IVA 00114510571

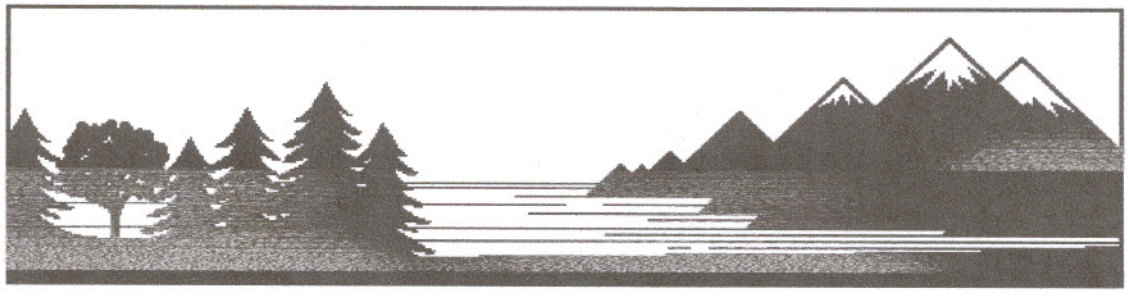
ALLEGATO 7

Dr. Agr. Maurizio Frattali
via della Repubblica, 11 02043 Contigliano Ri
C.F.:FRTMRZ57T07C969I P.IVA: 00713500577
Tel/fax .0746/707045 - 3283057365
E-mail: mauriziofrattali@libero.it

– Forestazione Agronomia Ambiente -
Dr. Agr. Maurizio Frattali
Via della Repubblica, 11 - O2043 Contigliano (Rieti)
tel/fax. 0746/707045 – 0329/6132289
E-mail: mauriziof rattali@libero.it

COMUNE DI VACONE PROVINCIA DI RIETI

Committente Ing. Lorenzoni Giacomo



RELAZIONE TECNICA DI PERIZIA

inerente all'

"accertamento dello stato dei luoghi
e del soprassuolo verde
insistente sul

p.11 - fg.1, del Comune di Vacone

L'Agronomo
Dr. Maurizio Frattali

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI RIETI
Dott. MAURIZIO FRATTALI
Iscr n 18

ALLEGATO 7

Dr. Agr. Maurizio Frattali
via della Repubblica, 11 02043 Contigliano Ri
C.F.:FRTMRZ57T07C969I P.IVA: 00713500577
Tel/fax .0746/707045 - 3283057365
E-mail: mauriziofrattali@libero.it

RELAZIONE TECNICA

A evasione dell'incarico ricevuto dal Sig. Lorenzoni Giacomo, nato a Tarano il 27-08-1953 C.F. LRNGCM53M27L046S, residente a Roma, Via Livia Orestilla n°14, di ***accertare la copertura e consistenza del soprassuolo vegetale*** insistente sulla superficie di terreno in proprietà individuata catastalmente al fg. 1 particella 11 del comune di Vacone provincia di Rieti, *i*l sottoscritto Dottor Maurizio Frattali, iscritto regolarmente al n° 18 dell'albo dei Dr. Agronomi e Forestali della provincia di Rieti, in seguito a diversi rilievi tecnici effettuati sul posto, rilievi che hanno permesso di accertare le caratteristiche dei luoghi, la natura e vocazione del soprassuolo vegetale presente, la qualità delle essenze erbacee, arbustive e arboree presenti sull'appezzamento, relaziona quanto segue, che per chiarezza suddivide nei seguenti capitoli:

1 – ubicazione e individuazione dei luoghi;

2 – metodologia tecnica dei rilievi;

3 – descrizione dei luoghi;

4 – conclusioni.

1 – UBICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI

All'area in oggetto si arriva dal Centro abitato del Comune di Vacone, percorrendo sulla sinistra per qualche chilometro una comoda strada non asfaltata procedendo in direzione nord ad ovest della pendice di M. Cosce.

Trattasi di un solo corpo di terreno di forma, ampiezza e pendenza regolare, della **superficie di ettari 6.25.00**, ubicato in loc. ***Monaste*ro** del Comune di Vacone.

Di superficie regolare e lieve pendenza (5-8 %) con alcuni tratti pianeggianti (come è possibile evincere dall'esame delle curve di livello delle carte topografiche IGM e CTR, nonché dai rilievi fotografici in allegato), è ubicato a quota compresa tra i **635 m**. del punto a quota più bassa (sud) e **700 m. s.l.m**. a quota più alta (confine nord), non notando segni di erosione idrogeologica o fenomeni di instabilità della superficie.

ALLEGATO 7

Dr. Agr. Maurizio Frattali
via della Repubblica, 11 02043 Contigliano Ri
C.F.:FRTMRZ57T07C969I P.IVA: 00713500577
Tel/fax .0746/707045 - 3283057365
E-mail: mauriziofrattali@libero.it

E' compreso tra i rilievi a maggior quota ad ovest di ***M. Cosce*** *(1114 m)*, a sud di ***M. Sarvone*** *(878 m)* ed in vicinanza ad est di ***M. Pizzuto*** *(708 m)*.

Al **Catasto terreni** del Comune di Vacone è individuato dal *17/04/2008* come segue:

Fg	part.	qualità/classe	superficie.mq.	RD/€	RA/€
1	11	pascolo erborato I	6 25 00	35,51	32,28

Al Catasto terreni del Comune di Vacone era già individuato dall' *11/04/2008* come segue:

Fg	part.	qualità/classe	superficie.mq.	RD/€	RA/€
1	11	pascolo	6 25 00	38,73	12,918

Si fa notare che la qualità (copertura vegetale) presente al catasto terreni è <u>di pascolo arborato</u> e pascolo e non "BOSCO".

In allegato misura n°6 e planimetria n°7

Con riferimento **all'I.G.M. (1:25.000)** l'appezzamento risulta ubicato **al fg. n.138 - della Carta d'Italia III S.E. (Tav. n°1)**

Con riferimento alla **CTR della Reg. Lazio 1:10.000** risulta ubicato al foglio 346160 "Configni". (tav. n°2);

Dall'osservazione **aerofotogrammetrica della R. Lazio** (ortofoto n°346160) l'appezzamento è ben individuabile in quanto costituisce l'unica area di grandi dimensioni della zona priva in gran parte di vegetazione arborea o forestale e alcunché di bosco ceduo, presente solo marginalmente in prossimità dei confini della particella considerata di 6,25 ettari.

Dall'osservazione della **carta dell'Uso del suolo della R. Lazio** (1:5000 – Comune di Vacone –tavola n°5) è possibile individuare l'area in oggetto in quanto priva di vegetazione, contrassegnata in legenda dal colore arancione, ovvero classificata con il n°321- ***"aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota"e 322 – "cespuglieti ed arbusteti".*** Il bosco è presente in modo del tutto marginale solo in prossimità del confine della p. 11 del fg. 1

ALLEGATO 7

Dr. Agr. Maurizio Frattali
via della Repubblica, 11 02043 Contigliano Ri
C.F.:FRTMRZ57T07C969I P.IVA: 00713500577
Tel/fax .0746/707045 - 3283057365
E-mail: mauriziofrattali@libero.it

2 - METODOLOGIA: SISTEMA DI RILIEVO GPS

I rilievi sono stati effettuati mediante l'ausilio della tecnologia GPS in modo da poter posizionare esattamente il punti di interesse (POI) e le tracce rilevate sulla cartografia georeferenziata (IGM-CTR allegata nonché sulla aerofotogrammetria georeferenziata opportunamente consultabile, ortofoto R. Lazio ecc.), A tal scopo lo scrivente si è avvalso, oltre a tutti gli strumenti tradizionali a disposizione quali bussola, altimetro, fettuccia metrica,



carte topografiche (C.T.R.1:10:000 – I.G.M. 1:25.000), aereofotogrammetria della zona, della tecnologia GPS *("global positioning system")*, mediante lo strumento (*Garmyn)* in grado di rilevare le coordinate geografiche di dettaglio per ciascun punto della traccia *(track)* di interesse riportato su mappa.

Ogni punto di interesse rilevato *(waypoint)* è riportato nell'elenco allegato con numerazione progressiva, secondo la direzione di traccia seguita, associato ad informazioni quali latitudine, longitudine, altimetria, data rilievo e eventuale descrizione tecnica in dettaglio. Il tutto riportato su cartografia C.T.R. ed I.G.M.ed aerofotogrammetria

Ciò in modo da poter convalidare quanto affermato, e consentire eventuali controlli tecnici sui rilievi effettuati, potendo rilevare le posizioni di osservazione ed i punti di interesse mediante la fornitura in allegato delle coordinate geografiche.

3 – DESCRIZIONE DEI LUOGHI

L'appezzamento a pascolo arborato è ben individuabile rispetto alle zone circostanti in quanto risulta *privo di essenze arboree coltivate e ancor più di soprassuolo arboreo forestale*.

Il bosco ceduo, oggetto di tagli di utilizzazione economica nelle immediate circostanze, è presente solo marginalmente in prossimità dei confini. Gran parte della superficie è coperta da pascolo, pascolo cespugliato e pascolo arborato, con zone in cui, stante lo stato di non coltivazione (dal '50-60), avanzano formazioni di vegetazione arbustiva e di cespuglieti, in cui spiccano essenze spinose come i rovi, la ginestra, spinose, oltre essenze meno rilevanti . Marginalmente e percentualmente non rilevanti sono le essenze arbustive di ginepro.

ALLEGATO 7

Dr. Agr. Maurizio Frattali
via della Repubblica, 11 02043 Contigliano Ri
C.F.:FRTMRZ57T07C969I P.IVA: 00713500577
Tel/fax .0746/707045 - 3283057365
E-mail: mauriziofrattali@libero.it

Solo in prossimità dei confini dell'appezzamento di 6,25 ettari è possibile rilevare la presenza di formazioni boschive a forte prevalenza di leccio *(quercus ilex)*, con qualche sporadica pianta di cerro e acero. Da notare in prossimità del confine nord est, marginalmente all'appezzamento, diverse presenze del genere *"pinus"*, pini di notevoli dimensioni, stante a significare l'artificialità della loro presenza e dello stato di coltivazione dell'appezzamento stesso in tempi recenti. Alcune ceppaie isolate di leccio sono presenti in forma sporadica e isolata all'interno dell'appezzamento, tali probabilmente da conferire l'appellativo *"arborato"* al pascolo presente (al catasto terreni descritto come pascolo fino all'11/4/2008), Più propriamente, tale appezzamento sarebbe da ritenersi *"pascolo cespugliato"* per la prevalenza di questa qualità su tutta la superficie, a parte qualche presenza arborea di scarso valore, come anzi detto.

In base all'esame della documentazione elencata, ed ai rilievi effettuati sul luogo, con l'ausilio del GPS *(con rilievo di tracce e di POI* ***in allegato tecnico 3-4)*****, è possibile affermare che il soprassuolo arboreo o la copertura arborea forestale ammonti a meno del 20% della superficie complessiva di 6.25.00 ha della particella n°11 del Fg.1 del comune di Vacone, risultando questa in gran parte coperta da pascolo, pascolo cespugliato e pascolo arborato. La presenza del bosco è rilevabile solo in punti limitati e limitrofi alla superficie descritta ed in particolare nel lato est a monte della particella (versante di M. Cosce) dove tra l'altro viene praticato il taglio di utilizzazione economica del bosco ceduo.** (ultimo del 1010-2011)

Ciò risulta anche dalla attenta lettura:

della **carta topografica IGM 1:25.00** (Istituto geografico militare, come sopra indicata e riportata in allegato -**..138 - della Carta d'Italia III S.E. (Tav. n°1)**, in cui si evince la mancanza di copertura arborea su gran parte dell'area indicata, differentemente dalla zona boscata circostante;

della **CTR della Reg. Lazio** 1:10.000 - foglio 346160 "Configni". (Tav. n°2);

dal rilievo visivo della **aerofotogrammetria** disponibile della R. Lazio effettuata in diversi anni, ultima del 2008 **(**ortofoto n°346160), comprovante l'assenza di copertura boschiva su gran parte della superficie, oggetto semmai di un progressivo cespugliamento e nascita di arbusti sul pascolo in questi ultimi anni, a causa della non coltivazione e del mancato pascolamento;

ALLEGATO 7

Dr. Agr. Maurizio Frattali
via della Repubblica, 11 02043 Contigliano Ri
C.F.:FRTMRZ57T07C969I P.IVA: 00713500577
Tel/fax .0746/707045 - 3283057365
E-mail: mauriziofrattali@libero.it

dalla **qualità di coltura assegnata dal catasto terreni** alla particella 11 del fg.1 del Comune di Vacone, ove si evince che la qualità di coltura della superficie rilevata all'11/4/2008 consistesse in **"pascolo"** per una superficie di ettari 6.25.00, quale appunto della particella in oggetto e dal 17/4/2008 è stata qualificata in "**pascolo erborato"** a causa della presenza di cespugli, arbusti e qualche pianta arborea dispersa all'interno dell'appezzamento. **Si fa notare che la qualità vegetale presente al catasto terreni è di pascolo arborato e pascolo e non "BOSCO";**

dall'osservazione della **carta dell'Uso del suolo della R. Lazio** (1:5000 – Comune di Vacone – allegato 5) è possibile individuare l'area in oggetto in quanto priva di vegetazione, contrassegnata in legenda dal colore arancione, ovvero classificata con il n°321- *"aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota"e 322 – "cespuglieti ed arbusteti"*. Il bosco è presente in modo del tutto marginale solo in prossimità del confine della p. 11 del fg. 1

CONCLUSIONI

In base all'esame della documentazione elencata, ed ai rilievi effettuati sul luogo, con l'ausilio del GPS, è possibile affermare che il soprassuolo arboreo o la copertura arborea forestale ammonta a meno del 20% della superficie complessiva di 6.25.00 ha della particella n°11 del Fg.1 del comune di Vacone, risultando questa in gran parte coperta da pascolo, pascolo cespugliato e pascolo erborato. La presenza del bosco è rilevabile solo in punti limitati e limitrofi alla superficie descritta.

Rieti lì 15-07-2011

Il Tecnico
Dr. Agr. Maurizio Frattali

ALLEGATO 7

Dr. Agr. Maurizio Frattali
via della Repubblica, 11 02043 Contigliano Ri
C.F.:FRTMRZ57T07C969I P.IVA: 00713500577
Tel/fax .0746/707045 - 3283057365
E-mail: mauriziofrattali@libero.it

Comune di Vacone Provincia di Rieti

ALLEGATI GRAFICI E PLANIMETRICI

1) ubicazione IGM – Istituto geografico militare 1:25.00

2) Ubicazione CTR .- carta tecnica Regione Lazio 1:10.000;

3) Planimetri tecnica di rilievo – GPS;

4) elenco coordinate GPS

5) carta dell'uso del suolo R. Lazio – ubicazione e qualità

6) visura catastale attuale - fg. 1 p.11 del comune di Vacone

7) planimetri catastale attuale - fg. 1 p.11 del comune di Vacone

8) allegati fotografici 1-6

L'agronomo

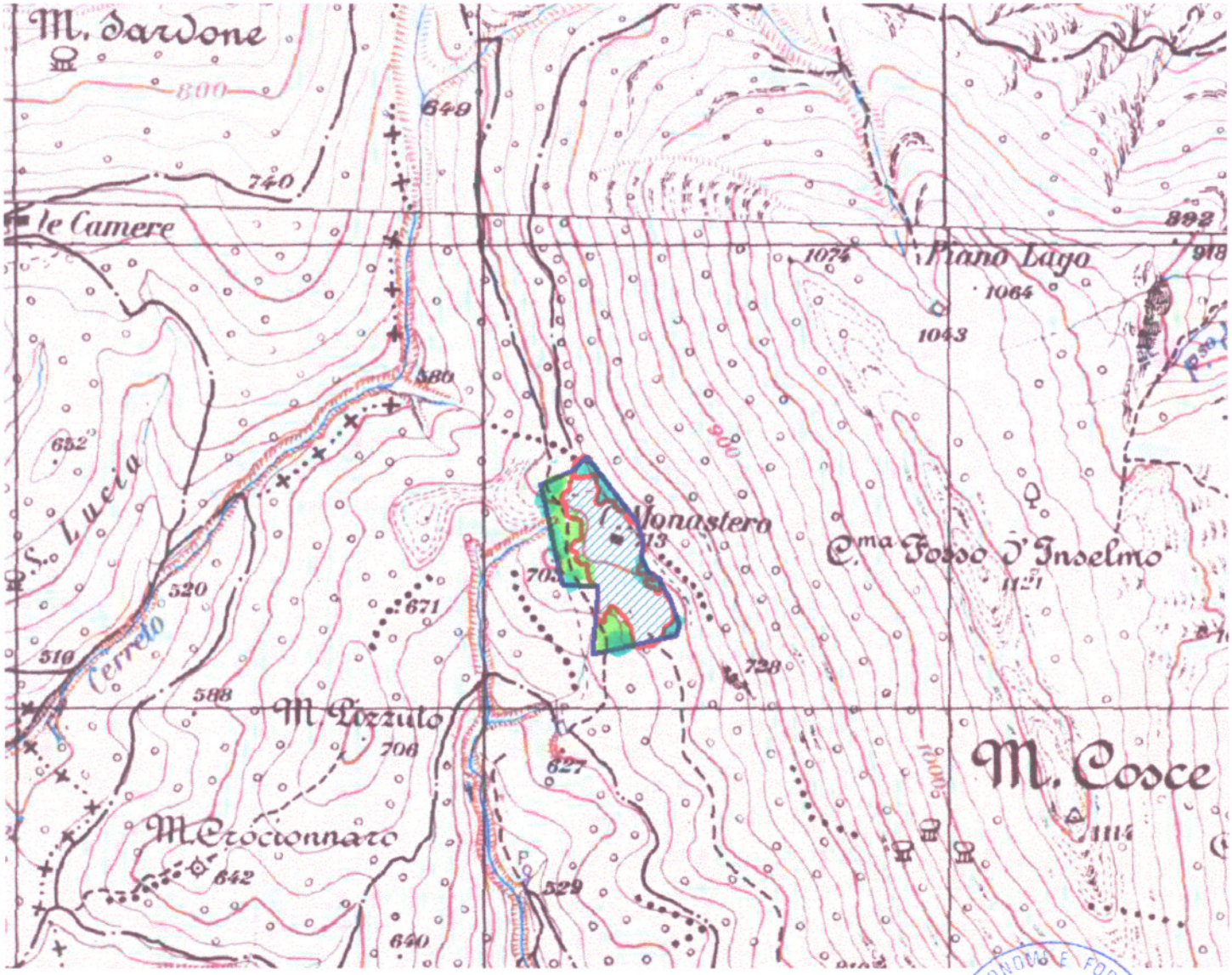
DR. MAURIZIO FRATTALI

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI RIETI
Dott. MAURIZIO FRATTALI Iscr n 18

ALLEGATO 7

COMUNE DI VACONE fg.1, p.11 ha 6,25.00 - UBICAZIONE IGM 1:25.000

TAVOLA 1



ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI RIETI
Dott. MAURIZIO FRATTALI
Iscr. n. 18

STUDIO TECNICO F.A.A.
"Forestazione Agronomia Ambiente"
e-mail: mauriziofrattali@libero.it
WWW.STUDIOAGRONOMO.NET

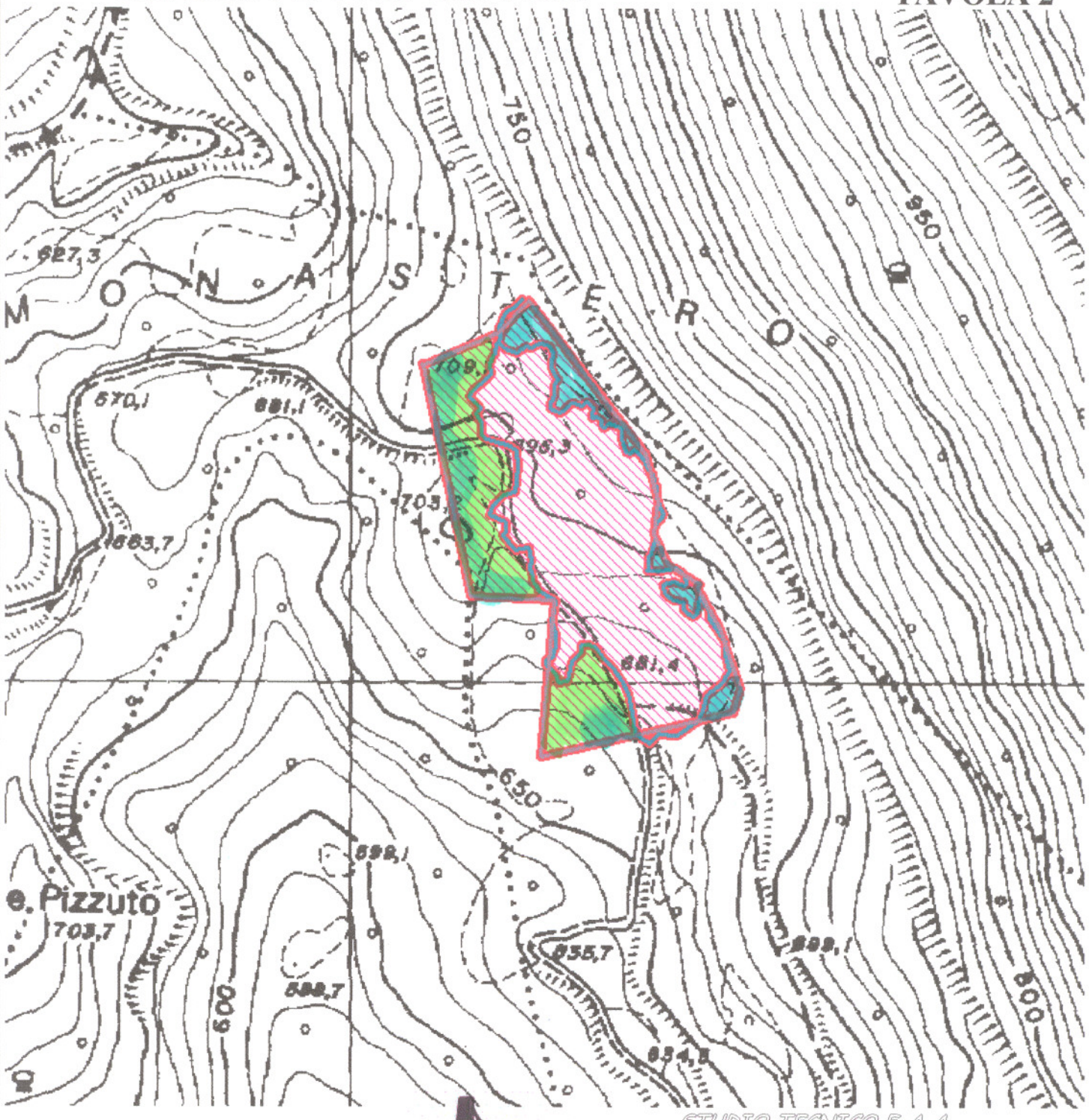


LEGENDA	*UBICAZIONE e qualità della copertura*
	pascolo cespugliato/arborato /arbusteti senza coperta di arborea di tipo coltivato o forestale *(eccetto qualche rada ceppaia di leccio e arbusti)*
	soprassuolo arborato boschivo limitrofo (lecceta)
	punti di pascolo arborato
NB	**IGM: ubicazione in zona priva di vegetazione boschiva rispetto al circondario boscato ed oggetto di tagli di utilizzazione boschiva**

ALLEGATO 7

UBICAZIONE CTR 346160 - scala 1:10.000

TAVOLA 2





STUDIO TECNICO F.A.A.
"Forestazione Agronomia Ambiente"
e-mail: mauriziofrattali@libero.it
WWW.STUDIOAGRONOMO.NET

LEGENDA	*UBICAZIONE e qualità della copertura*
	CTR zona priva di vegetazione boschiva rispetto al circondario boscato con pascolo arborato /cespugliato/ arbusteti senza coperta arborea forestale *(eccetto qualche rada ceppaia di leccio e arbusti)*
	soprassuolo arborato boschivo limitrofo (lecceta)
	pascolo arborato
NB	

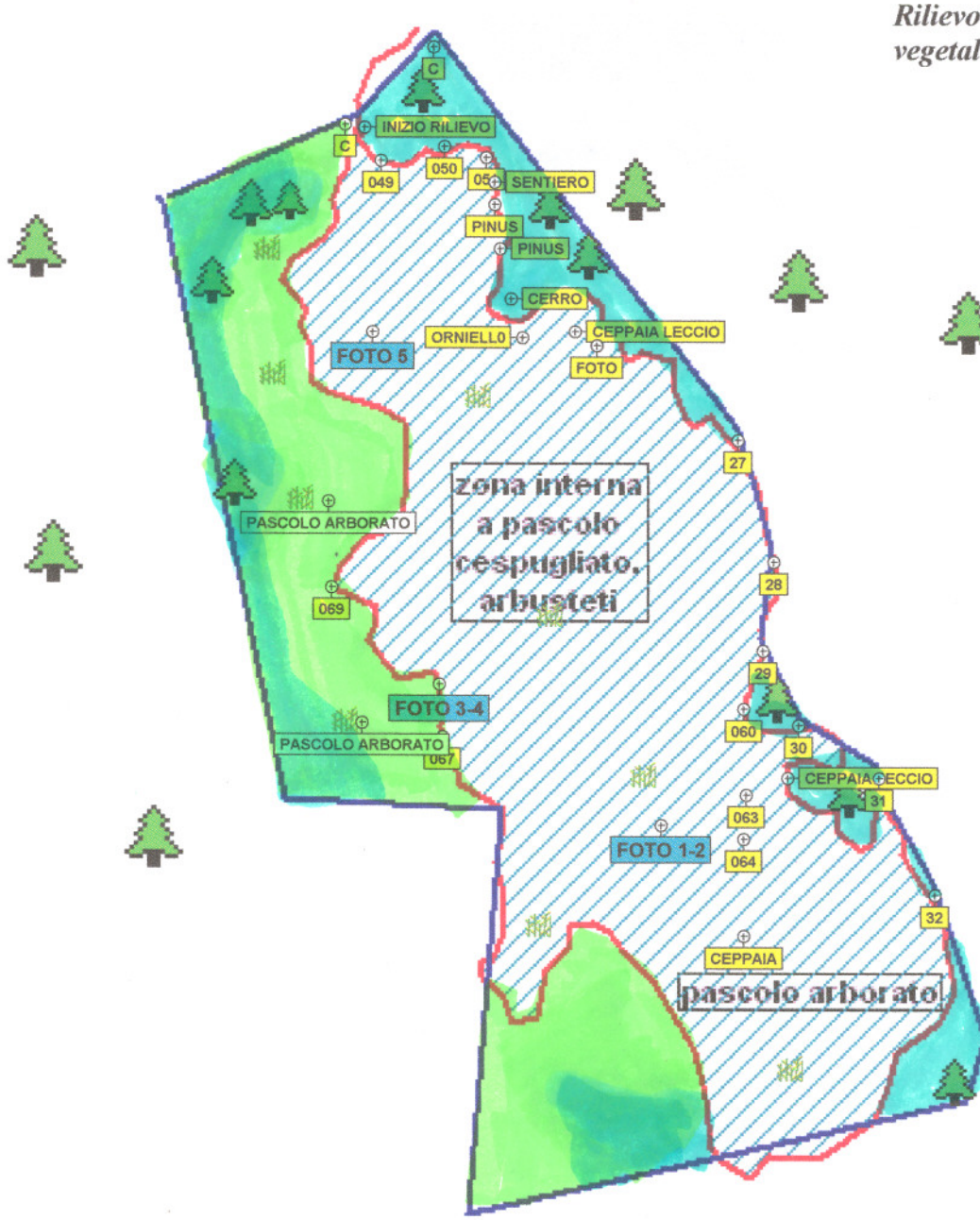
DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE
Dott. MAURIZIO FRATTALI
n. 78

ALLEGATO 7

COMUNE DI VACONE - fg.1 p. 11 ha 6.25.00

TAVOLA 3:

Rilievo della copertura vegetale della superficie





STUDIO TECNICO F.A.A.
"Forestazione Agronomia Ambiente"
e-mail: mauriziofrattali@libero.it
WWW.STUDIOAGRONOMO.NET

LEGENDA	*(tracce e WPT rilevate con GPS Garmin 60csx)*
	pascolo cespugliato/arborato /arbusteti senza presenza di coperta di arborea di tipo coltivato o forestale *(eccetto qualche rada ceppaia di leccio)*
	soprassuolo arborato boschivo limitrofo (lecceta)
	pascolo arborato
FOTO	**punti di rilievo fotografici**

ORDINE DOTTORI FORESTALI DI RIETI
Dott. MAURIZIO FRATTALI
Iscr. n. 18

ALLEGATO 7

ALL. 4

Lista waypoint

Nome mappa : 346160
File mappa : D:\Utente\Documenti\GPS-GIS- tracce Wpt altre mappe\Mappe\CTR Lazio\CTR\34 Contigliano Fontec

Datum : European 1950

File waypoint : D:\Utente\Documenti\GPS-GIS- tracce Wpt altre mappe\WPT- TRACCE OZY\Lavoro\rilievi GPS Loren

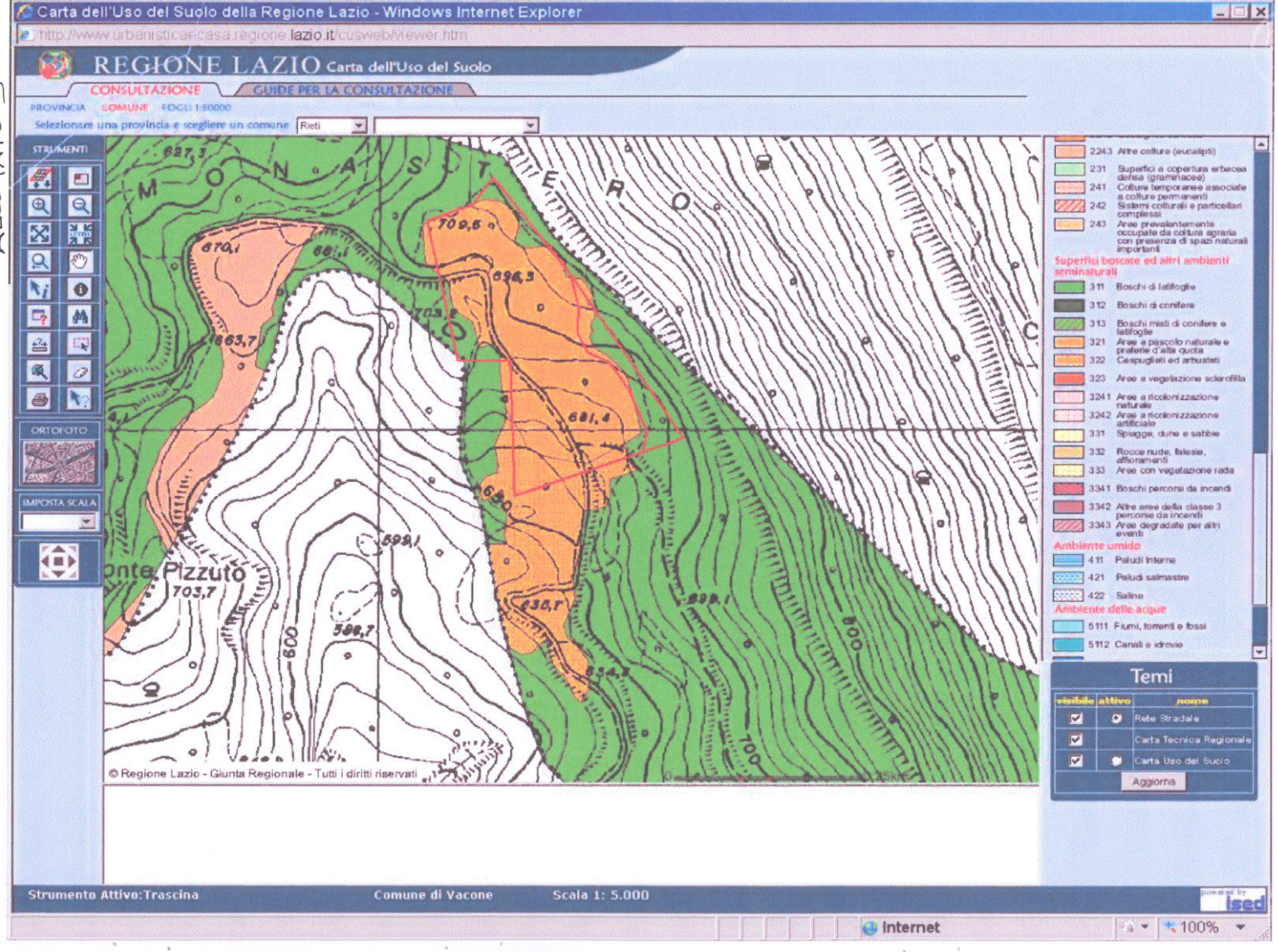
15/07/2011 11.48.12

Num	Nome	Zona	Easting	Northing	Alt(m)	Descrizione
1	CEPPAIA LECCI	33T	304275	4698430	675	11-LUG-11 9:32:32
2	INIZIO RILIEVO	33T	304199	4698504	692	11-LUG-11 9:41:09
3	049	33T	304205	4698492	691	11-LUG-11 9:43:32
4	050	33T	304228	4698497	692	11-LUG-11 9:44:08
5	051	33T	304243	4698492	698	11-LUG-11 9:44:59
6	SENTIERO	33T	304246	4698484	696	11-LUG-11 9:45:32
7	CERRO	33T	304252	4698442	692	11-LUG-11 9:47:23
8	ORNIELL0	33T	304256	4698428	695	11-LUG-11 9:50:03
9	FOTO	33T	304283	4698425	703	11-LUG-11 9:52:42
10	060	33T	304336	4698293	688	11-LUG-11 10:01:10
11	CEPPAIA LECCI	33T	304352	4698269	683	11-LUG-11 10:04:52
12	063	33T	304337	4698263	682	11-LUG-11 10:05:55
13	064	33T	304336	4698246	679	11-LUG-11 10:06:34
14	FOTO 1-2	33T	304306	4698252	680	11-LUG-11 10:09:10
15	067	33T	304227	4698284	686	11-LUG-11 10:18:15
16	FOTO 3-4	33T	304226	4698303	690	11-LUG-11 10:22:26
17	069	33T	304187	4698338	694	11-LUG-11 10:25:31
18	PINUS	33T	304246	4698476		
19	PINUS	33T	304248	4698460		
20	CEPPAIA	33T	304336	4698212		
21	C	33T	304192	4698505		
22	FOTO 5	33T	304202	4698430		
23	C	33T	304224	4698533		
24	27	33T	304334	4698391		
25	28	33T	304347	4698347		
26	29	33T	304343	4698315		
27	30	33T	304356	4698288		
28	31	33T	304385	4698269		
29	32	33T	304405	4698227		
30	PASCOLO ARBC	33TTO	304198	4698289		
31	PASCOLO ARBC	33TTO	304186	4698369		

Waypoint caratteristica mappa



ALLEGATO 5



ALLEGATO 7

All. 6

Agenzia del Territorio

Data: 07/07/2011 - Ora: 16.04.58 Segue

Visura storica per immobile

Visura n.: T310978 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 07/07/2011

Dati della richiesta	**Comune di VACONE (Codice: L525)**
	Provincia di RIETI
Catasto Terreni	**Foglio: 1 Particella: 11**

INTESTATO

1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile dal 17/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**11**		**-**	**PASCOLO ARB 1**	**6 25 00**		**Euro 35,51**	**Euro 32,28**	**Tabella di variazione del 11/04/2008 n . 715 .1/2008 in atti dal 17/04/2008 (protocollo n . RI0050568) MOD .26**
Notifica					**Partita**					

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 1 particella 12

Situazione dell'Immobile dal 11/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**11**		**-**	**PASCOLO 1**	**6 25 00**		**Euro 38,73**	**Euro 12,91**	**FRAZIONAMENTO del 11/04/2008 n . 50535 .1/2008 in atti dal 11/04/2008 (protocollo n . RI0050535)**
Notifica					**Partita**					

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 1 particella 3

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

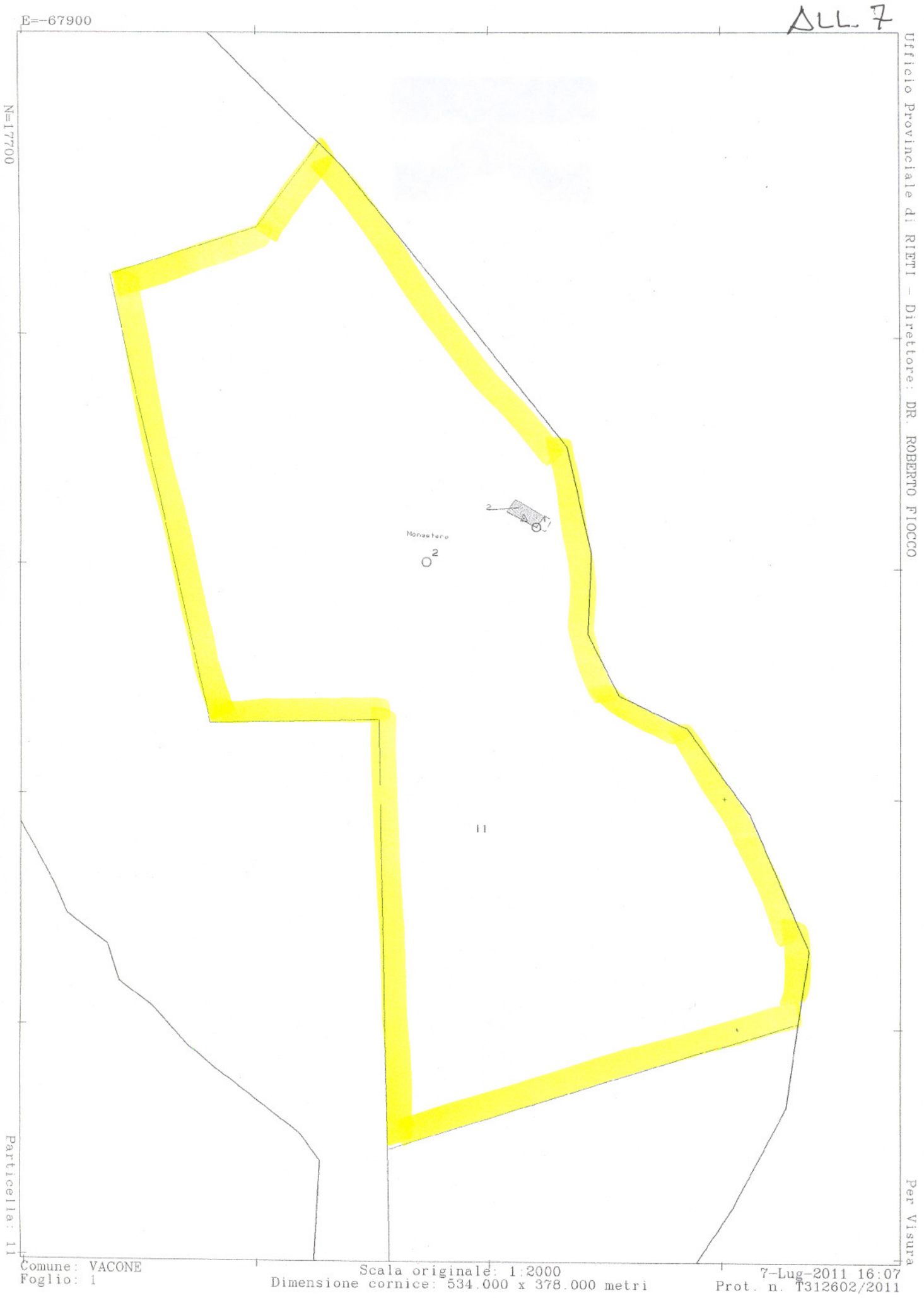
- foglio 1 particella 12

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

ALLEGATO 7

ALLEGATO 7


ALL. 7
E=-67900
N=17700
Ufficio Provinciale di RIETI - Direttore: DR. ROBERTO FIOCCO
Monastero
11
Particella: 11
Per Visura
Comune: VACONE
Foglio: 1
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
7-Lug-2011 16:07
Prot. n. T312602/2011

ALLEGATO 7

ALLEGATI FOTOGRAFICI



COMUNE DI VACONE FG. 1 P.11
FOTO N°1 : DA SUD IN DIREZIONE NORD

DOTT. MAURIZIO FRATTALI Iscr. n. 18



COMUNE DI VACONE FG. 1 P.11
FOTO N°2 : DIREZIONE EST – M. COSCE

ALLEGATO 7

ALLEGATI FOTOGRAFICI 3-4



COMUNE DI VACONE FG. 1 P.11
FOTO N°3 : IN DIREZIONE NORD - EST



COMUNE DI VACONE FG. 1 P.11
FOTO N°4 : DIREZIONE SUD SUD EST

ALLEGATO 7

ALLEGATI FOTOGRAFICI 5-6



COMUNE DI VACONE FG. 1 P.11
FOTO N°5 : IN DIREZIONE NORD - OVEST



COMUNE DI VACONE FG. 1 P.11
FOTO N°6 : DA NORD A SUD DELL'APPEZZAMENTO

ALLEGATO 8

T R I B U N A L E D I R I E T I

Proc.: N. 1534/2010 RGNR
N. 1350/2010 RGGIP

Udienza 15/11/2011

R I C H I E S T A D I P E R I Z I A

ex artt. 467 e 392 c.p.p.

Io sottoscritto Ing. Giacomo Lorenzoni presento questa richiesta in quanto parte del procedimento penale sopra indicato.

La concreta insussistenza delle accuse formulate nella richiesta di rinvio a giudizio del 29/03/2011, è stata analiticamente e compiutamente provata dalla memoria difensiva depositata il 14/01/2011 in conformità agli avvertimenti contenuti nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ed è stata ribadita dalla memoria difensiva del 10/05/2011 che mostra "riga per riga" l'erroneità e l'effettiva inesistenza delle illegittimità addebitate dalla relazione depositata il 03/12/2010 dal C.T.P. incaricato dal Pubblico Ministero.

Tra le disposizioni di legge che sarebbero state violate secondo la richiesta di rinvio a giudizio, ci sono le seguenti due:

c) ***art. 55 c. 6 della L.R. 38/99****, che fissa a 30.000 mq. il lotto minimo necessario per la nuova edificazione ad uso abitativo in zona agricola, in quanto, al fine dell'ottenimento del permesso a costruire, è stata dichiarata la disponibilità di un lotto pari a 53.300 mq, mentre, nella zona interessata dall'edificazione, la superficie "non boscata" (l'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende per circa 16.400 mq*;

3) ***artt. 110 c.p. e 481 comma 2 c.p.****, perché, in concorso tra loro, MINICUCCI Telemaco in qualità di tecnico progettista, LORENZONI Giacomo, richiedente ed intestatario del permesso di costruire n.2/2010, producevano al Comune di Vacone al fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire, una relazione tecnica progettuale contenente false dichiarazioni, atteso che veniva affermato che il lotto interessato dall'edificazione era pari a 53.300 mq, mentre invero la superficie "non boscata" (l'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende esclusivamente per circa 16.400 mq*.

Tuttavia a questo riguardo, ricordando che l'edificazione in oggetto avviene sulla particella catastale {P.11,F.1} di 62500 mq, la

sezione **"La lettera c) e il numero 3)"** della detta memoria del 14/01/2011 (che si integra aggiungendovi come ultimo punto la citazione del comma 4 dell'art. 15 delle Norme del PTPR) dimostra che le leggi vigenti, e specificamente la lettera d) del comma 4 dell'art. 38 delle Norme del PTPR, qualificano la {P.11,F.1} area non boscata e non sottoposta a vicolo paesaggistico e quindi edificabile, come univoca conseguenza del suo essere un *pascolo arborato* il cui grado di copertura arborea a maturità non supera il 50% della sua superficie e sul quale non sono in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.

La sussistenza di queste caratteristiche vegetazionali della {P.11, F.1}, che ne determina i detti requisiti giuridici, è stata da tempo abbondantemente provata dagli atti del procedimento penale in epigrafe ed in particolare risulta da:

- le visure catastali allegate alla memoria del 14/01/2011, le quali confermano che la {P.11,F.1} ha una morfologia pascoliva con limitate presenze arboree che la distingue sostanzialmente dall'adiacente e interamente boschiva {P.49,F.2}, in quanto affermano che *Qualità* (macrocoltura agraria) *Classe* (produttività) e *Reddito Agrario* (reddito conseguibile da chi gestisce l'attività agricola) sono rispettivamente *pascolo arborato* 1 e 5,16 EUR/ha per la {P.11,F.1}, e *bosco ceduo* 3 e 1,03 EUR/ha per la {P.49,F.2};

- le dette visure in quanto affermano che la *Qualità* di *pascolo arborato* della {P.11,F.1} è succeduta a quella di *pascolo* propria fino dal 20/12/1971 della {P.3,F.1} dal cui frazionamento

del 11/04/2008 la {P.11,F.1} deriva;

- l'argomentazione svolta al terzo punto dell'ottava pagina della memoria del 14/01/2011;
- le ortofoto allegate all'informativa depositata il 12/06/2010 dalla Forestale di Cottanello;
- lo stralcio della Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio, allegato alla memoria del 14/01/2011, dove il confine del terreno di edificazione è tracciato con l'adeguata attendibilità che risulta dal confronto con le dette ortofoto e con gli estratti di mappa allegati all'istanza di riesame del 02/07/2010;
- le tre ortofoto del MATTM riferite al quarto punto dell'ottava pagina della memoria del 14/01/2011 e dove il confine del terreno di edificazione è tracciato con l'adeguata attendibilità che risulta nello stesso modo anzidetto per lo stralcio della Carta dell'Uso del Suolo;
- la consulenza tecnica dell'Agronomo Dott. Maurizio Frattali, depositata con la memoria difensiva del 18/07/2011, la quale accerta e riferisce accuratamente la copertura e consistenza del soprassuolo vegetale insistente sulla {P.11,F.1}, e dove è in particolare certificato che questa particella ha una copertura arborea estesa meno del 20% della sua superficie totale e una morfologia pascoliva che la distingue nettamente e sostanzialmente dal contiguamente circostante areale boschivo (essendo a questo riguardo significative l'ortofoto del MATTM e la sua trasformazione tridimensionale allegate a questa richiesta).

Inoltre il non essere in atto sulla {P.11,F.1} né progetti di rimbo-

schimento né una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato, risulta anche dal non averne alcuna menzione in atti (stante anche che un riferimento del secondo caso avrebbe implicato un confronto della situazione attuale con una precedente ricognizione dello stato dei luoghi).

Quanto testé evidenziato prova in modo veramente indubitabile l'insussistenza delle due anzidette violazioni di legge. Tuttavia data l'insensibilità che la difesa ha finora dovuto purtroppo constatare riguardo le sue invero accurate e fondate ragioni,

si chiede

***ex* comma 1 art. 467 e comma 2 art. 392 c.p.p.**

che le dette caratteristiche vegetazionali della {P.11,F.1}, siano verificate da una perizia tecnica che risponda ai seguenti due quesiti:

1) La particella 11 del foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Vacone, ha una copertura arborea a maturità minore della metà della sua superficie totale?

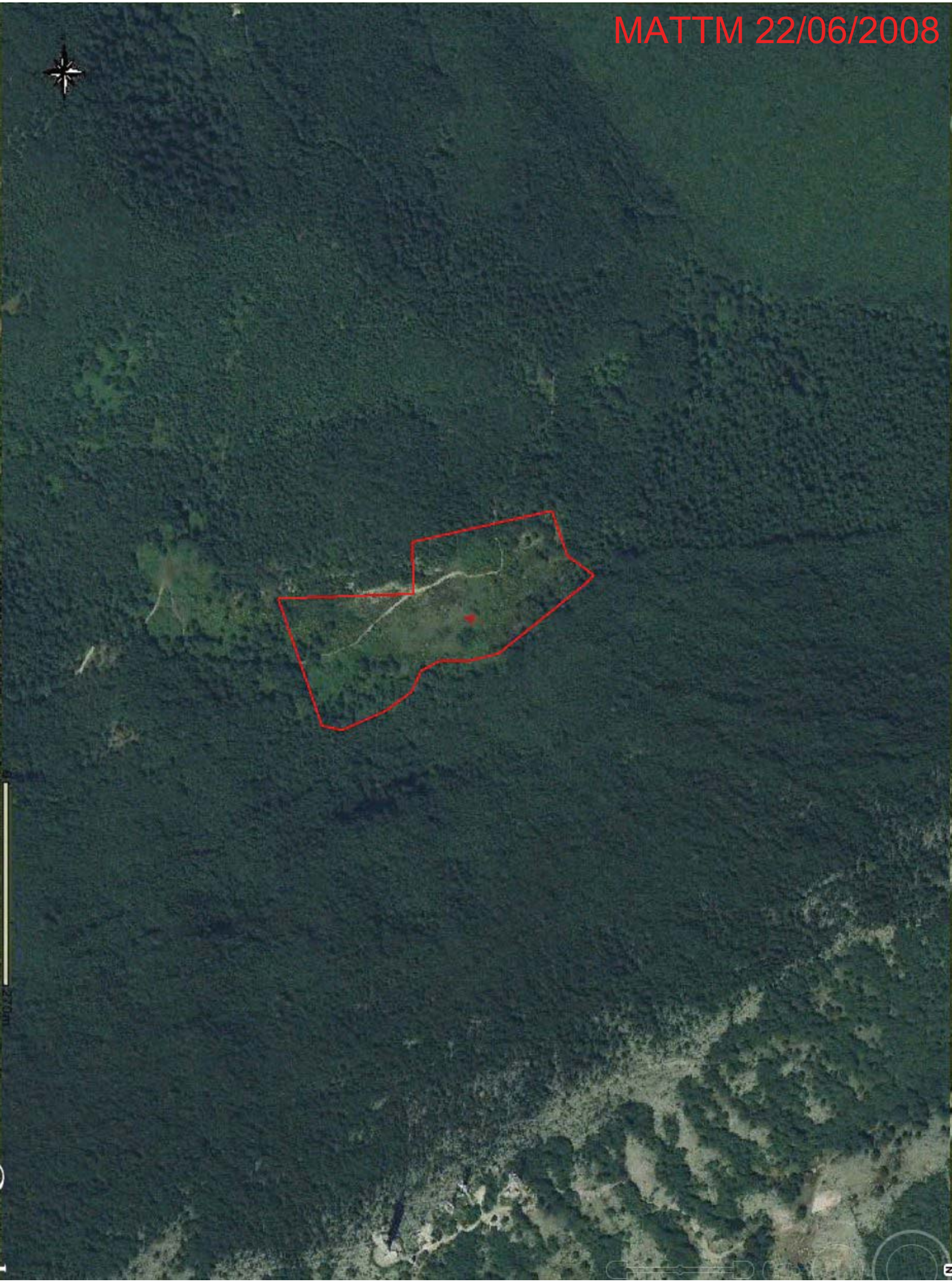
2) Sono in atto sulla detta particella progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato?

Con deferente osservanza e fiducia in un benevolo esame della presente richiesta.

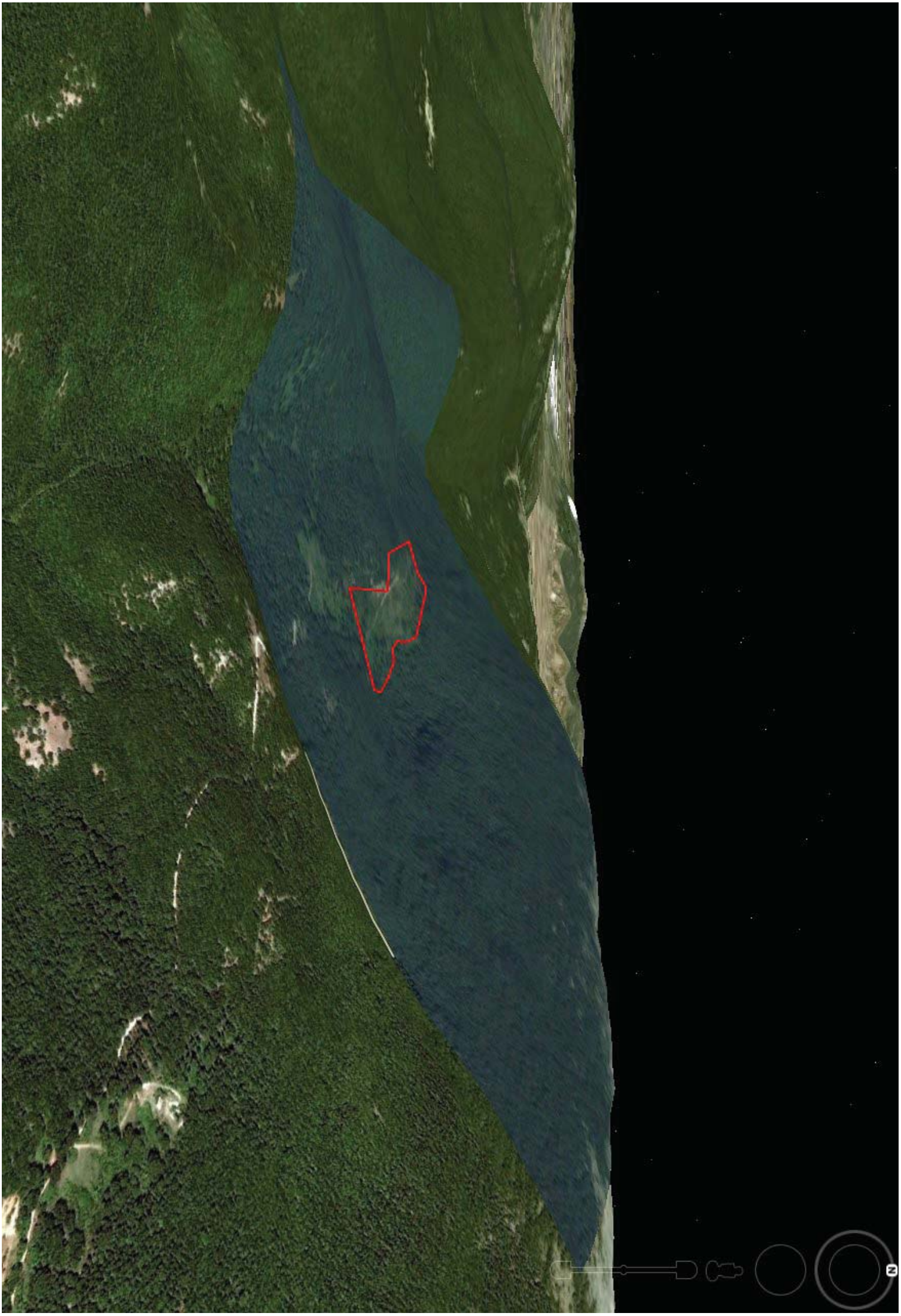
Roma 13/10/2011

(Ing. Giacomo Lorenzoni)

ALLEGATO 8



ALLEGATO 8



ALLEGATO 9

TRIBUNALE DI RIETI

PROC.: N. 1536/2020 RGNR
N. 1350/2020 RGGIP

IO SOTTOSCRITO GIACOMO LORENZONI PRESENTO QUESTA RICHIESTA IN QUANTO PARTE DEL PROCEDIMENTO SOPRA INDICATO.

IL SOTTOSCRITO HA DEPOSITATO UNA RICHIESTA DI PERIZIA IL 16/10/2021.

IL PRESIDENTE DOTT. MARIO BRESCIANO, IN DATA 25/10/2021 HA DISPOSTO CHE LA DETTA RICHIESTA DI PERIZIA SAREBBE STATA VALUTATA NELLA UDIENZA DEL 25/11/21

QUESTA VALUTAZIONE NON È AVVENUTA, ANCHE A CAUSA DELL'ASTENSIONE DEL DIFENSORE TITOLARE AVV. PIETRO CAROTTI CAUSATA DA SCIOPERO DELLE CAMERE PENALI.

LA DETTA RICHIESTA DI PERIZIA È MOTIVATA PALESEMENTE I NECESSARI QUESITI ESSENZIALI PER I FATTI CHE LA DIFESA VUOLE PROVARE, È HA ULTERIORE INTENTO DI RIDURRE QUANTO PIÙ POSSIBILE I TEMPI DEL DIBATTIMENTO.

INOLTRE SI NOTA L'ESTREMA SEMPLICITÀ DEI QUESITI, LA CUI UNICA DIFFICOLTÀ TECNICA È QUELLA DI SAPERE INDIVIDUARE CON AIUTO APPROSSIMAZIONE (ERRORE MASSIMO MINORE DI 40 M) I CONFINI DELLA PARTICELLA CATASTALE DOVE AVVIENE L'EDIFICAZIONE.

ALLEGATO 9

P. Q. M.

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE ALL'ONOREVOLE TRIBUNALE DI RIETI DI DISPORRE ~~[illegible]~~ QUANTO PRIMA LA PERIZIA IN OGGETTO, SOTTOPONENDO I DUE QUESITI INDICATI E CON ~~[illegible]~~ PERIODO PER PREPARARE I DETTI QUESITI NON INFERIORE DI 20 O 30 GIORNI.

CON DEFERENTE OSSERVANZA E FIDUCIA IN UNA BENEVOLA CONSIDERAZIONE.

RIETI 17/11/2011

Giacomo Lauro

(ING. GIACOMO LAURENZONI)

ALLEGATO 10

TRIBUNALE DI RIETI

N. 404/11 R.G.
N. 1534/10 N.R.

SENT. N. 230/12

data del deposito:
data di irrevocabilità:
N. Reg. Esecuzione
Redatta scheda il
N. CAMPIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rieti – Sezione Unica Penale – composto da:
DOTT. MARIO BRESCIANO Presidente Estensore
DOTT. ENRICA CIOCCA Giudice
DOTT. CHIARA SALVATORI Giudice
nella pubblica udienza del **15 maggio 2012** ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

S E N T E N Z A

nei confronti di:

1. **LORENZONI Giacomo, nato a Tarano (RI) il 27/08/1953, elett.te dom.to in Roma Via Livia Orestilla, n. 14;**
2. Mellini Giuseppe, giudicato separatamente;
3. Minicucci Telemaco, giudicato separatamente;

PRESENTE

IMPUTATO

VEDI FOGLIO ALLEGATO

Il PM: Dott. L. Francia
DIFESA: Avv. Pietro Carotti, di fiducia, del foro di Rieti
Le parti hanno concluso come segue:
IL P.M.: chiede la condanna ad anni uno di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati
LA DIFESA: chiede emettersi sentenza di assoluzione con formula piena, deposita memoria scritta.

ALLEGATO 10

IMPUTATI

MELLINI Giuseppe, LORENZONI Giacomo

1) **artt. 110 c.p. e 323 c.p.**, per avere MELLINI Giuseppe, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Vacone, nello svolgimento delle proprie funzioni, in concorso con LORENZONI Giacomo, richiedente ed intestatario del permesso di costruire n. 2/2010, rilasciato il suddetto permesso di costruire, datato 12.04.2010, titolo palesemente illegittimo in quanto veniva assentita l'edificazione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo sul terreno sito in località Monastero, distinto al F. 1 partt. 2 ed 11 e F. 2 part. 49, in violazione alle seguenti disposizioni di legge:

a) art. 55 c. 1 della L.R. 38/99, nel quale si prescrive che "la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse", atteso che il permesso di costruire n. 2/2010 è stato rilasciato in favore di LORENZONI Giacomo, il quale non possedeva alcun titolo per richiedere ed ottenere il permesso, non essendo lo stesso intestatario di alcuna "impresa agricola", esercitando la professione di Ingegnere e non essendo iscritto alla C.C.I.A.A. nella sezione agricoltura;

b) art. 55 c. 1 della L.R. 38/99, nel quale si prescrive che l'obbligo, in caso di nuova edificazione in zona agricola, di "procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti", atteso che il LORENZONI ha dichiarato la presenza di un fabbricato diruto in prossimità della nuova edificazione, fabbricato che peraltro non compare in nessuna delle immagini fotografiche acquisite né risulta rilevabile dalle ortofoto estratte dal S.I.M. del Corpo Forestale dello Stato;

c) art. 55 c. 6 della L.R. 38/99, che fissa a 30.000 mq. il lotto minimo necessario per la nuova edificazione ad uso abitativo in zona agricola, in quanto, al fine dell'ottenimento del permesso a costruire, è stata dichiarata la disponibilità di un lotto pari a 53.300 mq, mentre, nella zona interessata dall'edificazione, la superficie "non boscata" (l'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende per circa 16.400 mq.;

d) art. 58 c. 1 della L.R. 38/99, atteso che, il LORENZONI non ha proposto, ed il MELLINI non ha disposto, l'istituzione di un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per il quale era stata richiesta la concessione;

e) art. 23 delle N.T.A. del P.T.P.R., in quanto veniva assentita l'edificazione di nuovi annessi agricoli (magazzino e cantina) e di un nuovo fabbricato ad uso abitativo in zona ricadente nel "Paesaggio naturale di continuità";

f) art. 41 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Vacone, in quanto il permesso di costruire veniva rilasciato in assenza del prescritto "parere di un Agronomo iscritto all'Albo Professionale al fine di verificare la congruità sotto il profilo agronomico, zootecnico e selvicolturale" nell'ambito della specifica Sottozona;

così intenzionalmente procurando a LORENZONI Giacomo un ingiusto vantaggio patrimoniale.
In Vacone il 12.04.2010

2) **artt. 110 c.p. e 44 lett.C) D.P.R. 380/01** perché, in concorso tra loro, MELLINI Giuseppe, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Vacone, nello svolgimento delle proprie funzioni, in concorso con LORENZONI Giacomo, richiedente ed intestatario del permesso di costruire n. 2/2010, realizzavano sull'area di cui al capo 1) scavi di fondazione con platea in cemento e movimentazione di terra, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
Fatti accertati in Vacone il 10.06.2010 Così modificato all'udienza del 03/04/2012

2bis) **del reato di cui all'art. 181 D.L.vo 42/04,** perché nella qualità di proprietario committente ed esecutore materiale titolare del permesso di costruire n. 2 del 2010 palesemente illegittimo, eseguiva le opere di cui al capo che precede in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 146 del medesimo decreto.
In Vacone il 10.06.2010 Così modificato all'udienza del 03/04/2012

MINICUCCI Telemaco e LORENZONI Gicomo

3) **artt. 110 c.p. e 481 comma 2 c.p.**, perché, in concorso tra loro, MINICUCCI Telemaco in qualità di tecnico progettista, LORENZONI Giacomo, richiedente ed intestatario del permesso di costruire n. 2/2010, producevano al Comune di Vacone al fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire, una relazione tecnica progettuale contenente false dichiarazioni, atteso che veniva affermato che il lotto interessato dall'edificazione era pari a 53.300 mq, mentre invero la superficie "non boscata" (l'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende esclusivamente per circa 16.400 mq.;
In Vacone il 23.10.2009

ALLEGATO 10

1. LORENZONI Giacomo è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe ed è comparso. All'udienza del 15.11.2011 sono state ammesse le prove. Il P.M. ha prodotto documentazione con consulenza tecnica. La difesa ha prodotto memoria corredata di consulenza: il processo è stato rinviato al 21.2.12 per istruttoria e discussione.

All'udienza di rinvio sono stati sentiti i testi Gianfelice Luciano e Ciullo Ninetta; il Lorenzoni ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Il P.M., nulla opponendo la difesa, ha rinunciato al teste Mattei che ha compiuto le medesime indagini condotte dal Gianfelice. Mancando il teste Aledda, il processo è stato rinviato al 3.4.2012.

All'udienza di rinvio è stato sentito il teste Aledda Margherita ed è stata acquisita la sua consulenza; il Lorenzoni ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Il difensore ha prodotto una nuova memoria a firma dell'imputato.

Il P.M. ha modificato l'imputazione nei seguenti termini: *"al punto 2 dove è scritto lettera b) leggasi lettera C) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché capo 2bis del reato di cui all'art. 181 LL.vo 42/04 perché nella qualità di proprietario committente ed esecutore materiale titolare del permesso di costruire n. 2 del 2010 palesemente illegittimo, eseguiva le opere di cui al capo che precede in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 146 del medesimo decreto. In Vacone il 10.6.2010".*

La difesa ha chiesto termine ed il processo è stato rinviato al 15.5.2012 per discussione.

All'udienza del 15.5.2012 la difesa ha prodotto un'ulteriore memoria difensiva a firma dell'imputato e le parti hanno formulato le conclusioni sopra riportate.

2. Il tribunale ritiene il Lorenzoni responsabile dei reati ascrittigli ai capi 2), come modificato all'udienza del 3.4.2012, 2-*bis*) e 3) della rubrica.

3. Il teste Gianfelice Luciano ha riferito che, avendo appreso che vi erano lavori in corso, si recò dapprima presso l'ufficio tecnico del comune di Vacone per verificare l'esistenza di atti autorizzativi, poi fece un sopralluogo. Era prevista una struttura a due piani ed era stato eseguito solo lo scavo. Esisteva il permesso di costruire (f. 4) che a suo avviso era illegittimo sotto vari profili perché in contrasto con la normativa regionale che prevede in zona agricola lavori di ristrutturazione, mentre si trattava di nuova costruzione e non riscontrò in loco l'esistenza di

costruzioni preesistenti ed anche dalle ortofoto degli anni 2005 e 2008 non risultava esistente alcun edificio e la zona era per la maggior parte boschiva; secondo motivo di illegittimità è che il lotto minimo deve essere di trentamila metri quadri, esclusa la parte boschiva; invece, escludendo la parte boschiva, vi erano solo sedicimila metri quadri disponibili, perché a pascolo (f. 6). Anche il controllo in loco dimostrò che si trattava di area in gran parte boschiva. Terza irregolarità è che la legge prevede che il Comune acquisisca una relazione di un agronomo e questa non è stata effettuata; quarta irregolarità è che il richiedente deve essere imprenditore agricolo, qualifica che non ha il Lorenzoni, come ha accertato presso la Camera di commercio (f. 7); quinta irregolarità è che il Lorenzoni non aveva fatto atto d'obbligo con vincolo del terreno per evitare nuove costruzioni. Infine, in base al PTP regionale l'area ricadeva in zona con vincolo di continuità naturale in cui si può ristrutturare con aumento di cubatura del dieci per cento, ma non fare nuove edificazioni (f. 8). Ha effettuato l'analisi della parte boschiva raffrontando sia le ortofoto, sia le misurazioni in base al Piano Paesistico Regionale sia effettuando i sopralluoghi ed ha verificato che trentamila metri quadri della proprietà del Lorenzoni ricadevano in zona boschiva (f. 11). L'art. 39 prescrive che in caso di dubbi sulla definizione boschiva è obbligatorio disporre una verifica di personale della Regione con tecnici del Comune ed eventuale ausilio del Corpo forestale e ciò non è avvenuto (f. 12).

4. Il Lorenzoni, nelle dichiarazioni spontanee, ha affermato che il permesso di costruire è stato richiesto senza fare alcun riferimento al rudere preesistente. Il rudere esisteva al catasto. Per il resto fa riferimento ad interpretazione giuridiche delle norme secondo quanto già esposto nelle memorie difensive.

5. Ciullo Ninetta, architetto, ha riferito che era consulente del sindaco di Vacone e si occupò della pratica del Lorenzoni. Verificò che esisteva una prima domanda che non era stata protocollata né datata e che quindi non aveva avuto seguito. Stranamente era seguita una richiesta di variante ad un permesso mai rilasciato (f. 22). Lei inviò un parere al sindaco in cui faceva rilevare l'anomalia della richiesta di variante ad un permesso mai rilasciato. Inoltre si dichiarava che vi era una costruzione collabente, ossia un rudere (f. 23); tale rudere risultava solo dalle mappe catastali, ma in realtà non esisteva più nulla. Il richiedente dichiarava che il rudere non era utilizzabile e preferiva ricostruire ex novo un fabbricato per adibirlo a scopi agricoli (f. 24). Il progetto era anomalo, perché era

ALLEGATO 10

previsto il piano interrato come annesso agricolo, ma era privo di accesso all'esterno, bensì solo dall'interno (f. 25). Il Lorenzoni, inoltre, nella richiesta di variante, faceva riferimento ad un permesso di costruire già rilasciato, ma in realtà inesistente (f. 26). Verificò anche il PRG vigente e constatò che la zona ricadeva in zona agricola di montagna e di valore paesaggistico dove poteva rilasciarsi il permesso solo ad imprenditore agricolo. Non esisteva alcuna documentazione da cui il Lorenzoni risultasse imprenditore agricolo. Non segnalò al sindaco tale anomalia, perché era assorbita dal divieto posto dall'art. 23 del PTP del Lazio che non consentiva alcuna costruzione né fuori terra e neppure interrata (f. 27). La teste ha prodotto una lettera a sua firma e protocollata il 30.3.2010 inviata al sindaco (f. 29) con il quale poi ebbe un colloquio, dicendogli esplicitamente che la pratica Lorenzoni non era ammissibile (f. 30). A suo avviso la destinazione di zona del Piano già costituisce un vincolo di inedificabilità, senza ulteriore necessità di esplicito ulteriore vincolo paesaggistico (f. 31 e 33). Si è recata sul posto due giorni prima dell'udienza. E' una zona inaccessibile, boschiva in parte alberata ed in parte cespugliosa. E' stato il Lorenzoni a chiedere sia il permesso originario in qualità di proprietario sia la variante, in questo caso anche come tecnico, essendo ingegnere.

6. Il CT del P.M., Aledda Margherita, ha riferito di avere acquisito in originale l'intera pratica edilizia con un permesso di costruire n. 2 del 2010; sebbene non fosse stato ancora rilasciato il permesso, fu presentata una variante e successivamente fu rilasciato un permesso. Il permesso concerneva un edificio per civile abitazione con annessi agricoli. L'area è agricola zona E3 paesistico-ambientale secondo lo strumento urbanistico vigente. Per queste aree sono previste residenze solo se annesse ad aziende agricole e sul presupposto di un lotto privo di alberature o zone boschive; nel caso concreto vi erano solo 16.000 mq non boschivi e non i 54.000 dichiarati (f. 6). Inoltre, trattandosi di paesaggio naturale di continuità, non era consentito eseguire nuove costruzioni. Nella richiesta si faceva riferimento all'esistenza di un rudere di cui non è stata trovata traccia nel sopralluogo. Il primo tecnico comunale, Nicola Paciullo, aveva dichiarato che si trattava di nuova costruzione e non di demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente e che quindi non era possibile rilasciare il permesso; il tecnico subentrato, Orsini, ha rilasciato invece un parere favorevole. L'area è sottoposta anche a vincolo idrogeologico (f. 7). Quando eseguì il

sopralluogo, era stato effettuato solo lo scavo. Il progetto originario concerneva un piano completamente interrato in cemento armato ed un piano terra in struttura leggera; il secondo progetto presentato in variante è tutto in cemento armato: il primo progetto è a firma di Telemaco Menicucci, quello in variante è dello stesso Lorenzoni. Il permesso è stato rilasciato dal sindaco. Lo scavo era enorme rispetto alle dimensioni previste per l'opera pari a metri dieci per otto. Era obbligatorio anche il parere di un agronomo come previsto dalle norme tecniche di attuazione del PRG (f. 9). Non esisteva neppure un atto di vincolo dei terreni che è obbligatorio. In sostanza secondo il PRG si poteva eseguire un'opera residenziale solo se a servizio di attività agricola; secondo il PTPR ciò era possibile solo se già esisteva un precedente edificio da demolire e ricostruire, ma non come opera nuova (f. 10). La teste ha contestato la foto prodotta dal difensore, perché è del 1999, mentre lei ha quella del 2008 e la superficie boschiva tende ad incrementarsi nel tempo e quindi va considerata solo la situazione recente (f. 12). Il bosco parte esternamente alla particella d'intervento e si estende fino alla particella, investendola, con continuità (f. 13). Nella particella vi erano solo sedicimila metri non boscati. Il PTP identifica l'area come zona di continuità e ciò costituisce di per sé vincolo, senza necessità di ulteriori decreti di vincolo (f. 14). Il rudere non esisteva, quindi si trattava di costruzione ex novo non consentita (f. 16). L'art. 41 delle NTA del PRG prevede che in zona agricola siano consentite costruzioni solo se a servizio di azienda agricola (f. 17).

7. Il Lorenzoni ha dichiarato che il PRG afferma che tutto quanto ivi contenuto, se in contrasto con la legge agricola, deve intendersi soppresso. Vi sono due particelle, una di sessantaduemila mq ed una di settemilacinquecento. La prima particella è priva di vincolo paesaggistico, perché le leggi dicono che il PTPR ha valore prescrittivo soltanto se il bene è qualificato dalle leggi come vincolato paesaggisticamente. Ma il vincolo è solo boschivo e i documenti prodotti dimostrano che non è zona boschiva (f. 21).

8. E' necessario innanzitutto verificare i principi di diritto applicabili al caso concreto alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Con riferimento al valore vincolante dei Piani territoriali paesistici regionali: *"In tema di tutela del paesaggio, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) l'individuazione dei beni paesaggistici spetta sia al Ministero dei beni culturali ed ambientali mediante*

appositi decreti ministeriali, sia alle Regioni mediante appositi atti amministrativi, leggi regionali ovvero mediante la compilazione dei piani urbanistici territoriali". (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che il Piano Urbanistico Territoriale Tematico della Regione Puglia, riconducibile alla categoria dei piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, costituisce un intervento di pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio regionale, non limitato alle aree ed ai beni elencati dall'art. 82, quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977 ovvero alle aree già sottoposte ad uno specifico vincolo paesistico) (Sez. 3, Sentenza n. 41078 del 20/09/2007, dep. 08/11/2007: Rv. 238098).

Da quanto sopra emerge che il Piano territoriale paesistico della Regione Lazio già di per sé è creativo di vincoli, senza necessità di ulteriori atti specifici, come esattamente affermato anche dall'architetto Aledda e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa e dal Lorenzoni nelle sue memorie.

In effetti il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 134 indica fra i "beni paesaggistici gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, quelli tutelati per legge e quelli comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici". L'uso dell'avverbio "'comunque" è emblematico dell'intento del legislatore di volere includere nel novero dei beni paesaggistici gli immobili e le aree per il solo fatto che lo strumento pianificatorio regionale abbia per essi previsto un qualche regime di tutela. La pianificazione, dunque, funge da meccanismo di individuazione di eventuali categorie di immobili e di aree, diversi da quelli indicati agli artt. 136 e 142, "da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione".

Con riferimento al concetto di bosco e ai vincoli che ne discendono: *"Ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico, i boschi in senso naturalistico rientrano nella nozione giuridica di "territorio coperto da bosco", quale area tutelata per legge ai sensi dell'art. 146, comma primo, lett. g) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 142, pur non dovendo tale nozione essere intesa in senso riduttivo"* (Sez. 3, Sentenza n. 35495 del 06/07/2007 dep. 25/09/2007: Rv. 237386). Nello stesso senso vedasi Sez. 3, Sentenza n. 28928 del 2011 in cui si chiarisce che *"ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lett. g), la nozione di "territorio coperto da bosco "non può assumere una portata riduttiva" (v anche sez. 3, 10.4.00, Cice, Rv. 216980) e*

ALLEGATO 10

che "per bosco e macchia mediterranea, meritevole di tutela ai sensi della norma citata, si intende anche quella caratterizzata dalla assenza di alberi di alto fusto".

Da ciò discende che non è necessario che vi siano alberi di alto fusto che ricoprano l'intera superficie, essendo sufficiente la continuità tra area boschiva ed area ricoperta da vegetazione naturale, spontanea che finisce con il creare un paesaggio naturale di continuità, come nel caso di specie è stato accertato sia dal consulente del P.M. sia dalla Forestale.

Con riferimento alla qualità di imprenditore agricolo:

"In tema di reati edilizi, non è sufficiente il possesso temporaneo di fatto della qualifica d'imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma quinto ter, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99) ai fini del rilascio del permesso di costruire in zona agricola, in quanto i requisiti soggettivi per il rilascio di tale permesso devono esistere al momento della richiesta ed al momento del rilascio del titolo abilitativo" (Sez. 3, Sentenza n. 46085 del 29/10/2008, dep. 15/12/2008): Rv. 241770. È vero che il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5 ter, introdotto dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, art. 1, comma 4, prescrive che le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato alla regione istanza di riconoscimento della qualifica e si siano iscritti all'apposita gestione Inps. È tuttavia anche vero che la medesima disposizione prescrive anche che tali soggetti entro 24 mesi dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento devono risultare in possesso dei prescritti requisiti, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti; e nella specie è pacifico il Lorenzoni non ha mai conseguito il possesso di detti requisiti. Inoltre, la previsione della decadenza dai benefici provvisoriamente attribuiti conferma che la disposizione in questione non può applicarsi anche al rilascio (che non può essere provvisorio) a soggetti aventi le richieste qualifiche del permesso di costruire in zone agricole, dal quale non deriva soltanto il beneficio (che potrebbe pure successivamente decadere) dell'esonero dagli oneri concessori, ma soprattutto la possibilità di edificare in zone per le quali vigono anche particolari indici di fabbricabilità e di volumetria e che impongono lotti minimi su cui costruire, sicché è evidente che i requisiti soggettivi fondamentali per il legittimo rilascio di un permesso di costruire in zona agricola devono esistere al momento della richiesta ed al momento di rilascio dell'atto.

ALLEGATO 10

9. Nel caso in esame, come dimostrato dal sopralluogo delle Forestale e dalla consulenza disposta dal P.M., l'area disponibile era di soli sedicimila metri quadri e non 30.000, essendo l'altra di tipo boschivo come verificato anche dalle ortofoto del 2008. Sicché non sussisteva il requisito oggettivo per il rilascio del permesso di costruire ed era falsa la dichiarazione in tal senso rilasciata ed oggetto dell'imputazione di cui al capo 3.

In secondo luogo, trattandosi di zona agricola con vincolo, erano vietate nuove costruzioni; sarebbe stato possibile soltanto ristrutturare costruzioni esistenti, purché al servizio di aziende agricole; ma in realtà non esisteva alcuna costruzione, perché il rudere risultante dalle mappe catastale era andato completamente distrutto nel corso degli anni; conseguentemente non poteva rilasciarsi alcun permesso.

In terzo luogo non esisteva alcuna azienda agricola, sicché mancava anche tale presupposto che consentisse una costruzione residenziale a servizio di azienda agricola.

In quarto luogo sia il progetto prodotto, sia quell'anomala variante richiesta prima ancora che il permesso fosse rilasciato dimostrano che non si trattava di una costruzione al servizio di un'azienda agricola: invero è noto che il piano interrato di un'azienda ha un accesso dall'esterno per consentire di ricoverare i veicoli e gli attrezzi agricoli e le derrate, mentre nella specie il progetto non prevedeva alcun accesso dall'esterno, bensì esclusivamente dall'interno. Pertanto deve escludersi radicalmente che fosse intenzione del Lorenzoni costituire un'azienda agricola; a ciò si aggiunge che l'interpretazione della normativa sembra anche sottolineare che l'azienda agricola deve preesistere tanto che deve esservi già un edificio da ristrutturare o da demolire e ricostruire e che non può, invece, richiedersi un permesso per costruire un nuovo fabbricato con l'intento di costituire successivamente un'azienda agricola, che nel caso in esame non esisteva e non esiste.

10. Orbene non è un caso che sia il primo tecnico comunale sia il tecnico consulente del sindaco avevano comunicato a costui che il progetto non poteva essere approvato per la carenza di tutti i requisiti sopra indicati; ma la consulente fu revocata; il precedente tecnico fu sostituito da altro che espresse parere favorevole.

ALLEGATO 10

Le circostanze che, nonostante i pareri negativi dei tecnici e la falsità della dichiarazione rilasciata dal Lorenzoni circa la superficie libera indicata anche nella sua qualità di tecnico anche nella variante, inducono al sospetto di un accordo illecito tra il Lorenzoni ed il sindaco; tuttavia, mancando la prova piena di un contatto diretto e di una collusione tra il sindaco e l'imputato, quest'ultimo va assolto dal concorso in abuso d'ufficio ai sensi del secondo comma dell'art. 530 C.P.

Va invece affermata la colpevolezza dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli al capo 2 della rubrica, così come modificato all'udienza del 3.4.2012 e di quelli ascritti al capo 3; concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, la pena va determinata in mesi otto di reclusione ed Euro seicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali così calcolata: P.B. mesi sei ed Euro 300 di multa, ridotta per le attenuanti a mesi 4 ed euro 200 ed aumentata per la continuazione fino a mesi otto ed euro seicento.

Ai sensi dell'art. 181, comma secondo, del D.lgs n. 181 del 2004 va ordinata la rimessione in pristino del luoghi entro novanta giorni.

L'area va dissequestrata e restituita all'avente diritto.

Può essere concesso il beneficio delle sospensione della pena subordinatamente alla rimessione in pristino entro il termine indicato.

Copia della sentenza va trasmessa alla Regione Lazio ed al Comune di Vacone.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara LORENZONI GIACOMO responsabile dei reati ascrittigli ai capi 2), come modificato a verbale di udienza 3.4.2012, 2-*bis*) e 3) della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art.181, II comma, del D. Lgs. N. 181/2004, ordina la rimessione in pristino dei luoghi a spese dell'imputato entro novanta giorni.

Ordina il dissequestro dell'area e la restituzione all'avente diritto.

Concede il beneficio della sospensione condizionale subordinatamente all'avvenuta rimessione in pristino nel termine indicato.

Visto l'art. 530, II comma c.p.p.,

ALLEGATO 10

assolve l'imputato dal reato ascritto al capo 1) della rubrica per non aver commesso il fatto.

Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa alla Regione ed al Comune del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Indica in giorni 40 il termine per il deposito della motivazione.

Rieti, 15/05/2012

Il Presidente estensore

Mario Bresciano

TRIBUNALE DI RIETI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 GIU 2012
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Bonelli Robert

ALLEGATO 11

Ecc.ma
Corte di Appello di Roma

ATTO DI IMPUGNAZIONE

Il sottoscritto Ing. Giacomo Lorenzoni nato a Tarano (RI) il 27.8.1953 e domiciliato in Roma alla Via Livia Orestilla n. 14, difeso dagli Avvocati Pietro Pomanti e Luca Spingardi entrambi con studio in Roma alla Via Filippo Civinini n. 12 come da nomina allegata al presente atto, imputato come in atti nel procedimento penale n. 404/11 RG Trib. e 1534/10 RG NR Tribunale di Rieti, con il presente atto dichiara di proporre come in effetti propone

APPELLO

avverso la sentenza n. 230/12 emessa in data 15.5.2012 e depositata in data 5.6.2012 dal Tribunale ordinario di Rieti, sezione unica penale, in composizione collegiale Presidente Dott. Bresciano che, mentre assolveva il Lorenzoni dal capo 1) di imputazione, dichiarava l'imputato responsabile dei reati ascritti ai capi 2), come modificato a verbale di udienza 3.4.2012, 2bis) e 3) della rubrica e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali con ordine di rimessione in pristino dei luoghi a spese dell'imputato entro novanta giorni, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinatamente all'avvenuta rimessione in pristino nel termine prescritto.

La presente impugnazione riferita a tutti i punti della sentenza relativi tanto alla qualificazione giuridica dei fatti e conseguente affermazione della penale responsabilità nei termini che seguono, quanto all'entità della pena inflitta, viene proposta per i seguenti motivi.

PRIMO MOTIVO

L'imputato andava assolto dai reati ascritti ai capi 2), 2bis) e 3) con formula terminativa piena o quanto meno *ex* comma 2 art. 530 c.p.p.

La sentenza di condanna si fonda su argomentazioni giuridiche censurabili e su elementi probatori che in realtà provano l'insussistenza dell'ipotesi accusatoria e del pari la regolarità delle opere realizzate.

Le risultanze testimoniali e documentali utilizzate a sostegno della sentenza di condanna, difatti, sono per certi aspetti generiche ed imprecise e per altri aspetti non rispondenti al dettato normativo.

I reati contestati si riferiscono alla costruzione di una abitazione di campagna costituita da un piano terra e un interrato per complessivi 100 mq utili, che il sottoscritto (dopo una preparazione lunga laboriosa e accurata nei vari aspetti legali tecnici ed economici) ha iniziato il 10/05/2010 (come committente e direttore dei lavori) per conseguire una sua abitazione principale e residenza anagrafica (di cui ha da molto tempo urgente necessità) con l'intento di praticare nel pertinente terreno attività agricole consuete e non intensive perseguendo prioritariamente il minore inquinamento ambientale e la maggiore conservazione della naturalità dei luoghi. Tale costruzione è stata interrotta dal sequestro che la Forestale di Cottanello (RI) ha disposto il 10/06/2010 quando ancora erano stati eseguiti soltanto lo scavo per l'edificio, il magrone di fondazione, e incompletamente la fognatura e la posa del serbatoio idrico. Inoltre può avere rilievo che il progetto della detta costruzione è esemplare per l'impatto ambientale ed il risparmio energetico, tanto che la sua realizzazione è stata prevista oggetto di specifica pubblicazione tecnica da parte di una importante azienda del settore, e come può essere sinteticamente indicato dalla trasmittanza termica dell'involucro edilizio inferiore a 0,11 W/m^2K, dall'assenza di connessione alla rete elettrica nazionale per evitare l'alterazione ambientale di un nuovo lungo elettrodotto, dalle "emissioni zero" ottenute sostituendo le combustioni con energia eolica, da un sistema di fitodepurazione delle acque reflue da 15÷20 abitanti equivalenti, e dal più virtuoso uso del suolo conseguito con il piano interrato.

Passando in rassegna le deposizioni testimoniali, si osserva quanto appresso.

Le considerazioni espresse dai testimoni e richiamate dal Giudice in sentenza, a proposito della illegittimità della costruzione e del permesso di costruire (nel seguito P.d.C.) debitamente rilasciato, sono censurabili sotto diversi aspetti.

Riferisce il testimone Gianfelice Luciano della Forestale di Cottanello al dibattimento (deposizione richiamata in sentenza alla pag. 1) che nel caso di specie esisteva il P.d.C. ma che lo stesso era "illegittimo sotto vari profili" *in primis* "perché in contrasto con la normativa regionale che prevede in zona agricola lavori di ristrutturazione, mentre si trattava di nuova costruzione […]".

In realtà la normativa regionale di riferimento richiamata nello stesso P.d.C., ovvero la L.R. 38/1999, prevede e regolamenta *sub* art. 55 (edificazione in zona agricola), commi 1 e 2 (riportati nel seguito a pag. 19 e 20), non solo le ristrutturazioni ma anche le nuove costruzioni.

Riferisce ancora il testimone Gianfelice al dibattimento che nel caso di specie esisteva il P.d.C. ma che lo stesso era illegittimo anche poiché (cfr. pag. 2 in sentenza) "il lotto minimo deve esse-

re di trentamila metri quadri, esclusa la parte boschiva; invece, escludendo la parte boschiva, vi erano solo sedicimila metri quadri disponibili, perché a pascolo".

In particolare il testimone riferisce di aver effettuato l'analisi della parte boschiva sia raffrontando le ortofotografie e le misurazioni in base al PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio) sia effettuando i sopralluoghi nel corso dei quali ha potuto verificare che "trentamila metri quadri della proprietà del Lorenzoni ricadevano in zona boschiva", mentre 16000 mq ricadevano in una zona non boschiva.

A prescindere dalla estrema genericità di tale accertamento, l'erroneità di una tale verifica appare di tutta evidenza solo considerando come, secondo il testimone, la detta proprietà sarebbe dovuta essere di circa 46000 mq (30000 mq boschivi e 16000 non boschivi), mentre in realtà la proprietà in oggetto è costituita, in un solo corpo, dalla particella n. 11 al foglio 1 di 62500 mq (luogo dell'edificazione) e dalla particella n. 49 al foglio 2 di 7500 mq, e dunque per un totale di 70000 mq, come risulta *per tabulas* dalle visure storiche ed estratti di mappa (all.ti 3, 4, 5 e 6) acquisiti agli atti del processo e che si allegano al presente atto, al pari degli ulteriori allegati, ai soli fini di una più agevole consultazione (nel seguito si indicano {P.11,F.1} e {P.49,F.2} le dette particelle 11 e 49, e con analoga notazione le altre particelle che verranno menzionate).

Secondo il testimone Gianfelice, ancora, la terza irregolarità del P.d.C. sarebbe rappresentata dalla mancata acquisizione di una relazione di un agronomo (testualmente, si legge in sentenza, alla pag. 2 "la legge prevede che il Comune acquisisca una relazione di un agronomo e questa non è stata effettuata...") ed inoltre, quarta irregolarità, "il richiedente deve essere imprenditore agricolo, qualifica che non ha il Lorenzoni…".

In realtà riguardo queste presunte irregolarità la sola normativa di riferimento è, come circostanziato nel seguito, la L.R. 38/1999 dove però tali prescrizioni o requisiti nella fattispecie non sussistono.

Riferisce ancora il testimone Gianfelice come il sottoscritto non avesse "fatto atto d'obbligo con vincolo del terreno per evitare nuove costruzioni" (quinta irregolarità) ed inoltre come "in base al PTP regionale [i.e. PTPR] l'area ricadeva in zona con vincolo di continuità naturale in cui si può ristrutturare con aumento di cubatura del 10 per cento, ma non fare nuove edificazioni" (sesta irregolarità).

In realtà un tale "vincolo di continuità naturale" è un concetto inesistente nel PTPR, e nel seguito è dimostrata l'erroneità del dedurre un qualsiasi vincolo paesaggistico dal solo fatto che una certa parte di territorio è qualificata dal PTPR come *paesaggio naturale di continuità* o come un altro dei paesaggi individuati dal PTPR stesso.

Anche il riferimento effettuato dal testimone Gianfelice all'art. 39 (*rectius* il comma 5 dell'art. 38 delle Norme del PTPR) non è corretto. Riferisce difatti il teste che l'art. 39 citato prescriverebbe "che in caso di dubbi sulla definizione boschiva è obbligatorio disporre una verifica di personale della Regione con tecnici del Comune ed eventuale ausilio del Corpo forestale e ciò non è avvenuto".

Tuttavia il comma 5 dell'art. 38 delle Norme PTPR (nel seguito Norme) recita

> Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il Comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento. La certificazione è resa con atto del responsabile del procedimento sulla base della relazione di un agronomo o tecnico abilitato ovvero del parere del corpo forestale dello Stato.

e perciò non è applicabile al caso di specie, in quanto si riferisce ai soli casi di errata o incerta perimetrazione, mentre nel caso in esame, invero, come risulta dall'inquadramento normativo dichiarato negli elaborati progettuali del P.d.C., non si versava in una ipotesi di "errata o incerta perimetrazione", essendo infatti nel seguito ampiamente dedotto che l'intera {P.11,F.1}, luogo dell'edificazione, non è sottoposta ai vincoli paesistici e ai conseguenti divieti del PTPR.

Anche la testimonianza di Ciullo Ninetta, consulente del Comune di Vacone, appare priva di valore accusatorio. Riferisce infatti il teste di aver verificato l'esistenza di "una prima domanda che non era stata protocollata né datata e che quindi non aveva avuto seguito. Stranamente era seguita una richiesta di variante ad un permesso mai rilasciato". La stessa testimone riferisce di aver inviato "un parere al sindaco in cui faceva rilevare l'anomalia della richiesta di variante ad un permesso mai rilasciato". Secondo il teste, ancora, il sottoscritto nella richiesta di variante avrebbe fatto riferimento ad un P.d.C. già rilasciato ma in realtà inesistente.

L'insussistenza di queste irregolarità riferite dal teste risulta *per tabulas* dalla cronologia degli atti e documenti inerenti il P.d.C. agli atti del processo e che è la seguente:

- in data 23.4.2009 il sottoscritto ha presentato domanda, prot. n. 930, per il rilascio del P.d.C., con gli elaborati di progetto redatti dall'Arch. Telemaco Minicucci, indirizzata al Sindaco il Sig. Renato Romano Renzi; consulente per l'edilizia e l'urbanistica che ha seguito la pratica è stato l'Arch. Franco Orsini;
- in data 16.5.2009 l'Arch. Franco Orsini ha espresso parere favorevole al rilascio del P.d.C.;
- in data 27.5.2009 il Sindaco f.f. Sig. Tito Angelo Renzi ha inviato al sottoscritto una lettera (all. 19), prot. n. 1204, con la quale veniva comunicato il detto parere favorevole dell'Arch. Franco Orsini e sono stati indicati gli ulteriori documenti e adempimenti previsti dalla norma-

tiva per il rilascio del P.d.C.;

- a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2009, è divenuto Sindaco il Sig. Giuseppe Mellini e nell'agosto dello stesso anno è stato nominato consulente tecnico l'Arch. Ninetta Ciullo;
- in data 19.8.2009 è stato rilasciato il nullaosta per il Vincolo Idrogeologico dalla Provincia di Rieti VII settore Difesa del suolo prot. n. 36772, acquisito dal Comune di Vacone con prot. n. 1761 del 24.8.2009;
- in data 23.10.2009 il sottoscritto ha presentato domanda di variante, prot. 2094, redigendo egli stesso come ingegnere i relativi elaborati tecnici. Tale variante riguardava solo un diverso tipo di tetto, un diverso materiale delle murature esterne del piano terra ed una piccola tettoia di servizio esterna all'edificio;
- in data 30.11.2009 è stato rilasciato l'attestato di deposito per autorizzazione a costruire della Regione Lazio Area Genio Civile prot. 220751 pos. n. 11304;
- nel marzo del 2010 è stata revocata la nomina a consulente tecnico dell'Arch. Ninetta Ciullo;
- in data 12.4.2010 è stato rilasciato il P.d.C. n. 2/2010 prot. 716.

E' stato anche riferito dal testimone che il progetto "era anomalo, perché era previsto il piano interrato come annesso agricolo, ma era privo di accesso dall'esterno, bensì solo dall'interno" (cfr. pagine 2 e 3 in sentenza).

Tuttavia tale circostanza non è idonea a provare la sussistenza della ipotesi accusatoria e comunque anche tale configurazione architettonica è legittima come è circostanziato nel seguito.

Lo stesso testimone Ciullo riferiva di aver verificato "anche il PRG vigente e constatò che la zona ricadeva in zona agricola di montagna e di valore paesaggistico dove poteva rilasciarsi il permesso solo ad imprenditore agricolo. Non esisteva alcuna documentazione da cui il Lorenzoni risultasse imprenditore agricolo".

Invero, nel seguito è circostanziato che le zone agricole e l'edificazione in esse sono regolamentate dalla L.R. 38/1999, e che sono inefficaci i contenuti del PRG (o di altre normative) incompatibili con tale legge regionale.

Inoltre nel caso di specie la L.R. 38/1999 non prevede, né tanto meno prescrive, che nelle zone agricole il P.d.C. debba essere necessariamente rilasciato a chi possieda una qualifica di imprenditore agricolo.

È perciò priva di valenza normativa l'affermazione del teste secondo la quale "in zona agricola di montagna e di valore paesaggistico" il P.d.C. può essere rilasciato solo ad un soggetto che ri-

vesta la qualifica di imprenditore agricolo.

Lo stesso testimone Ciullo, ancora, precisava che sussisteva nel caso in esame "il divieto posto dall'art. 23 del PTP del Lazio [i.e. l'art. 23 delle Norme] che non consentiva alcuna costruzione né fuori terra e neppure interrata" (pag. 3 in sentenza). In sintesi, a giudizio del testimone, la destinazione di zona del piano già costituiva un vincolo di inedificabilità, a prescindere dalla esistenza di uno specifico vincolo paesaggistico.

L'inesistenza di divieti posti dall'art. 23 delle Norme, invero, è circostanziata nel seguito, ed è dovuta essenzialmente al fatto che i commi 4 5 6 7 dell'art. 2 e il comma 1 degli artt. 5 e 6 delle Norme affermano perentoriamente che solo i *beni paesaggistici* sono sottoposti alle prescrizioni del PTPR, conseguendo quindi in particolare che i divieti e le prescrizioni del detto art. 23 possono riguardare solo *beni paesaggistici* e non altri, quali la {P.11,F.1} in argomento, che non hanno tale identità.

Anche il teste Aledda Margherita, consulente del Pubblico Ministero, ha riferito che "sebbene non fosse stato ancora rilasciato il permesso, fu presentata una variante e successivamente fu rilasciato un permesso". Invero, per quanto concerne la correttezza e la sequenza degli atti procedimentali amministrativi si richiama la cronologia sopra esposta.

Secondo lo stesso consulente del Pubblico Ministero "l'area è agricola zona E3 paesistico-ambientale secondo lo strumento urbanistico vigente. Per queste aree sono previste residenze solo se annesse ad aziende agricole" ed ancora "l'art. 41 delle NTA del PRG prevede che in zona agricola siano consentite costruzioni solo se a servizio di azienda agricola".

In realtà, come è circostanziato nel seguito, l'edificazione nelle zone agricole è regolamentata dalla L.R. 38/1999 e sono inefficaci i contenuti del PRG discordi con tale legge, la quale nel caso di specie non richiede un'azienda agricola come presupposto al rilascio di un P.d.C. nelle zone agricole.

Riferisce ancora il consulente del Pubblico Ministero: "nel caso concreto vi erano solo 16.000 mq non boschivi e non i 54.000 dichiarati" ed inoltre "il bosco parte esternamente alla particella d'intervento e si estende fino alla particella, investendola, con continuità. Nella particella vi erano solo sedicimila metri non boscati".

In realtà l'area oggetto di edificazione dispone di 62500 mq definiti non boschivi (e quindi non sottoposti a vincolo paesaggistico) in base alle prescrizioni del PTPR come si dirà meglio nel seguito, risultando tale punto aspetto centrale del presente gravame.

Sempre secondo il consulente del Pubblico Ministero, secondo il PRG si poteva eseguire un'ope-

ra residenziale solo se a servizio di attività agricola.

Invero nel caso di specie nessun dubbio può esservi sul fatto che l'edificazione fosse "a servizio di attività agricola", come risulta dalla tipologia e caratteristiche della proprietà, come dichiarato negli elaborati progettuali del P.d.C., e come è in maggiore dettaglio esposto nel seguito dove è circostanziato l'impedimento a svolgere attività agricole imposto al sottoscritto proprio dall'assenza dell'edificazione in oggetto.

Precisa ancora il consulente del Pubblico Ministero come "trattandosi di paesaggio naturale di continuità, non era consentito eseguire nuove costruzioni" e come "il PTP [*rectius* PTPR] identifica l'area come zona di continuità e ciò costituisce di per sé vincolo, senza necessità di ulteriori decreti di vincolo. Il rudere non esisteva, quindi si trattava di costruzione ex novo non consentita".

In realtà l'inesistenza di vincoli conseguenti alla sola presenza di *paesaggio naturale di continuità* è accuratamente dedotta nel seguito, essendo quindi la costruzione *ex novo* in oggetto consentita come sopra già detto dall'art. 55 della L.R. 38/1999.

Riferisce inoltre il consulente del Pubblico Ministero che "il primo tecnico comunale, Nicola Paciullo, aveva dichiarato che si trattava di nuova costruzione e non di demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente e che quindi non era possibile rilasciare il permesso; il tecnico subentrato, Orsini, ha rilasciato invece parere favorevole".

In realtà nel Comune di Vacone non è mai esistito un "tecnico comunale, Nicola Paciullo", e inoltre l'Arch. Franco Orsini era già consulente tecnico del Comune di Vacone quando è stata presentata la domanda per il rilascio del P.d.C.

Precisa ancora il consulente che "Lo scavo [per il piano interrato] era enorme rispetto alle dimensioni previste per l'opera pari a metri dieci per otto".

Invero, l'ingombro della muratura esterna del piano interrato, come si ricava dagli elaborati progettuali, è pari a 10,3x6,3x3,4 metri. Il comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 consente di aumentare tali dimensioni di 1,1 m in orizzontale e 1 m in verticale. Ciò e la presenza di vespaio orizzontale e verticale rende evidente la congruità delle dimensioni 11,45x7,45x4,5 metri dello scavo eseguito rispetto il P.d.C.

Anche il consulente del Pubblico Ministero riferisce che "Era obbligatorio anche il parere di un agronomo come previsto dalle norme tecniche di attuazione del PRG".

In realtà, come già riferito e come è circostanziato nel seguito, l'edificazione nelle zone agricole è regolamentata dalla L.R. 38/1999 e sono inefficaci i contenuti del PRG discordi con tale legge, la quale per il rilascio di un P.d.C. nella fattispecie non prevede, né tanto meno prescrive, il pare-

re di un agronomo.

Sempre secondo il consulente, "secondo il PTPR ciò [la costruzione] era possibile solo se già esisteva un precedente edificio da demolire e ricostruire, ma non come opera nuova".

In realtà, come è accuratamente dimostrato nel seguito, l'intera {P.11,F.1}, luogo dell'edificazione, non è sottoposta ai vincoli paesistici e ai conseguenti divieti del PTPR.

La stessa consulente ha contestato l'ortofoto della {P.11,F.1} prodotta dalla difesa, poiché sarebbe stata scattata nell'anno 1999, mentre la consulente aveva una fotografia dell'anno 2008 (i.e. l'ortofoto della Forestale in all. 13), precisando come la superficie boschiva tenda "ad incrementarsi nel tempo e quindi va considerata solo la situazione recente".

Invero, le tre ortofoto prodotte dalla difesa (all.ti 10, 11 e 12), eseguite nelle rispettive date 17.7. 1999 25.6.2005 e 22.6.2008, provano, unitamente alla relazione tecnica dell'Agronomo Prof. Maurizio Frattali datata 15.7.2011 ed acquisita agli atti, che il soprassuolo vegetale presente sulla particella in esame è rimasto costante durante un intervallo temporale significativo nonché recente ed esteso.

Venendo ad una piena disamina delle questioni giuridiche in esame, si osserva quanto appresso.

Alla pag. 5 della sentenza si legge "Da quanto sopra emerge che il Piano territoriale paesistico della Regione Lazio [i.e. PTPR] già di per sé è creativo di vincoli, senza necessità di ulteriori atti specifici, come esattamente affermato anche dall'architetto Aledda e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa e dal Lorenzoni nelle sue memorie".

Invero questa affermazione attribuisce un'opinione la cui inesistenza risulta facilmente dal fatto che in ogni atto della difesa l'assenza di vincoli paesistici sulla {P.11,F.1} si ricava proprio da una corretta disamina delle prescrizioni del PTPR.

Ancora a pag. 5 della sentenza si legge

> In effetti il D.Lgs. n.42 del 2004, art. 134 indica fra i "beni paesaggistici gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, quelli tutelati per legge e quelli comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici". L'uso dell'avverbio "comunque" è emblematico dell'intento del legislatore di voler includere nel novero dei beni paesaggistici gli immobili e le aree per il solo fatto che lo strumento pianificatorio regionale abbia per essi previsto un qualche regime di tutela. La pianificazione, dunque, funge da meccanismo di individuazione di eventuali categorie di immobili e di aree, diversi da quelli indicati agli artt. 136 e 142, "da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione".

In realtà il testo completo del citato art. 134 del D.Lgs. 42/2004 è il seguente:

1 Sono beni paesaggistici:
   a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
   b) le aree indicate all'articolo 142;
   c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Essendo quindi il "comunque" esaminato nel precedente testo della sentenza quello della testé riportata lettera c), il comma 3 dell'art. 143 riferito in tale lettera afferma "Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo", e perciò rende evidente, contrariamente a quanto dedotto nella sentenza, come il legislatore non intenda affatto includere un certo bene tra i beni paesaggistici (i.e. sottoporlo a prescrizioni) in conseguenza del "solo fatto che lo strumento pianificatorio regionale abbia previsto" per il detto bene "un qualche regime di tutela", essendo peraltro l'erroneità di una tale intenzione che la sentenza attribuisce al legislatore confermata dai commi 4 5 6 7 dell'art. 2 e dal comma 1 degli artt. 5 e 6 delle Norme.

Infine a questo riguardo l'Allegato F descritto al comma 1 dell'art. 3 e il comma 1 dell'art. 10 delle Norme, rendono evidente come la {P.11,F.1} non possa essere uno dei beni paesaggistici individuati dalla precedente lettera c), ossia uno dei beni "diversi da quelli indicati agli art. 136 e 142" che invece la sentenza erroneamente ritiene nella fattispecie pertinenti.

Inoltre alle pagine 6 e 7 della sentenza si legge rispettivamente

> Da ciò discende che [affinché ci sia bosco] non è necessario che vi siano alberi di alto fusto che ricoprano l'intera superficie, essendo sufficiente la continuità tra area boschiva ed area ricoperta da vegetazione naturale, spontanea che finisce con il creare un paesaggio naturale di continuità, come nel caso di specie è stato accertato sia dal consulente del P.M. sia dalla Forestale.

e

> Nel caso in esame, come dimostrato dal sopralluogo delle Forestale e dalla consulenza disposta dal P.M., l'area disponibile era di soli sedicimila metri quadri e non 30.000, essendo l'altra di tipo boschivo come verificato anche dalle ortofoto del 2008. Sicché non sussisteva il requisito oggettivo per il rilascio del permesso di costruire ed era falsa la dichiarazione in tal senso rilasciata ed oggetto dell'imputazione di cui al capo 3.

Per il Giudice, dunque, non sussisteva il requisito oggettivo per il rilascio del P.d.C. ed era non veritiera la dichiarazione in tal senso rilasciata ed oggetto dell'imputazione di cui al capo 3.

In realtà, la {P.11,F.1} ha una estensione di 62500 mq e quindi più dei minimali 30000 mq richiesti dal comma 6 dell'art. 55 della L.R. 38/1999, ed inoltre è interamente priva dei vincoli paesistici stabiliti e definiti dalla normativa vigente, compresi i vincoli paesistici causati da presenza di bosco (nel seguito "vincoli da bosco"), come documentalmente provato dai documenti acquisiti agli atti ed allegati alle memorie difensive ed in particolare dalla memoria depositata il 8.2. 2012 prima dell'udienza del 21.2.2012 e dalla memoria prodotta all'udienza del 15.5.2012.

Analizzando tale documentazione, l'assenza di vincoli paesistici sull'intera {P.11,F.1} può ricavarsi dalle seguente circostanze.

Il certificato di destinazione urbanistica della {P.11,F.1} (all. 7) precisa che in questa particella il PRG si attua per intervento diretto, nel rispetto dei vincoli e prescrizioni di cui al Piano Territoriale Paesistico n. 5 Rieti (nel seguito PTP).

L'attuale vigenza del PTP è regolamentata dall'art. 7 delle Norme del successivamente intervenuto PTPR.

Entrambi i PTP e PTPR potrebbero sottoporre la {P.11,F.1} esclusivamente a vincoli da bosco, giacché, insieme al certificato di destinazione urbanistica, escludono la stessa sola ipotesi di vincoli paesaggistici di altra natura.

Pertanto, al fine di verificare l'insussistenza del vincolo da bosco sulla {P.11,F.1}, nel rispetto del PTP indicato dal certificato di destinazione urbanistica, è necessario considerare il comma 4 dell'art. 7 delle Norme.

Questo comma 4 comporta che il sussistere o non vincoli da bosco deve essere determinato applicando le disposizioni più vincolanti tra quelle complessivamente stabilite da entrambi i PTP e PTPR.

I commi 2 e 4 dell'art. 37 delle NTA del PTP, implicano che il sussistere o non vincoli da bosco deve essere in definitiva determinato conformemente alle prescrizioni dell'art. 9 delle dette NTA.

I commi 2 e 4 dell'art. 15 delle Norme, implicano che il sussistere o non vincoli da bosco deve essere in definitiva determinato conformemente alle prescrizioni dell'art. 38 delle Norme.

I detti artt. 9 e 38 sono testualmente uguali (fatta eccezione per elementi nella fattispecie ininfluenti).

Ne consegue che al fine di verificare la sussistenza o meno di vincoli paesistici sulla {P.11,F.1}

può farsi riferimento al solo art. 38, il cui titolo è "Protezione delle aree boscate" e che riguarda i soli vincoli da bosco.

Tutto ciò preposto, il testo dell'art. 38 delle Norme è

1 Ai sensi dell'articolo 142 comma 1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

2 Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco.

3 Si considerano boschi:

a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;

b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;

c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

4 Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:

a)-b)-c); (omissis)

d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.

5-6-7-8-9-10-11; (omissis)

Quanto testé riportato del detto art. 38 vi evidenzia due distinti criteri per stabilire un eventuale vincolo da bosco: il primo, cioè quello definito dai commi 2 e 3, che può consentire di stabilire se tale vincolo sussiste e che è valido generalmente; e il secondo, cioè quello della lettera d) del comma 4, che può consentire di stabilire se il detto vincolo non sussiste, e che è valido se e solo se il dato terreno ha l'identità di *prato o pascolo arborato*.

Di tali due criteri, a fronte del loro coesistere, se ne hanno in ogni caso tre ovvie certezze: la prima è che essi sono ambedue utili; la seconda è che essi non possono venire in reciproco contrasto; e la terza è che il secondo ha la funzione di esimere da vincolo una parte dei casi sottoposti a vincolo dal primo.

La seconda certezza comporta che i due criteri in oggetto non possono essere sempre entrambi applicati ad uno stesso terreno, giacché, se viceversa lo potessero essere, è evidente il contrasto che per esempio potrebbe essere causato dal considerarsi la "vegetazione forestale arborea e/o arbustiva" alla lettera a) del primo e la sola "copertura arborea" nel secondo, oppure una percentuale del "20 per cento" alla lettera c) del primo e del "50 per cento" nel secondo.

La terza certezza comporta che l'identità di *prato o pascolo arborato*, che è necessaria e sufficiente affinché possa essere usato il secondo criterio, non può essere approvata o disapprovata applicando il primo criterio, perché il secondo criterio in una tale approvazione sarebbe inutile e in una tale disapprovazione sarebbe inutile o inutile e contrastante con il primo, e dunque perché nell'uno o nell'altro caso ne risulterebbe contraddetta almeno una delle prime due certezze.

Pertanto l'argomentazione dianzi esposta attesta in definitiva, per un terreno che ha una valida e comprovata identità di *prato o pascolo arborato*, due fatti: il primo è che tale identità non può essere contraddetta dai commi 2 e 3 dell'art. 38 delle Norme, e il secondo è che l'eventuale non essere un tale terreno sottoposto a vincolo da bosco può e deve essere stabilito usando il solo criterio enunciato dalla lettera d) del comma 4 del detto articolo.

È di conseguenza evidente che una dimostrazione esaustiva del non essere la {P.11,F.1} un bene paesistico, ed in particolare dell'assenza in essa di vincolo da bosco, è adeguatamente conseguita se si dimostra che tale {P.11,F.1} ha i seguenti requisiti vegetazionali:

- una valida e comprovata identità di pascolo arborato;
- una copertura arborea a maturità minore della metà della propria superficie totale;
- il non contenere in atto né progetti di rimboschimento né una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.

Orbene, l'essere tutti e tre questi requisiti propri della {P.11,F.1} è abbondantemente provato *per tabulas* dai seguenti documenti.

La visura catastale della {P.11,F.1}, prodotta agli atti del processo, afferma che la sua Qualità (macrocoltura agraria) è *pascolo arborato*, e che tale Qualità è succeduta a quella di *pascolo* propria sin dal 20.12.1971 della {P.3,F.1} dal cui frazionamento del 11/04/2008 la {P.11,F.1} deriva. E infatti questa particella è priva da tempo immemore della copertura arborea tipica del

circostante areale boschivo, non avendosi alcuna memoria di una sua precedente identità boschiva coerentemente con il restarne solo ricordi di usi seminativi risalenti ai primi anni venti del 1900 e trasformatisi poi in pascolivi.

Le visure catastali delle {P.11,F.1} e {P.49, F.2}, acquisite agli atti, confermano che la {P.11,F.1} ha una morfologia pascoliva con limitate presenze arboree che la distingue sostanzialmente dall'adiacente e interamente boschiva {P.49,F.2}, in quanto affermano che Qualità, Classe (produttività) e Reddito Agrario (reddito conseguibile da chi gestisce l'attività agricola) sono rispettivamente *pascolo arborato*, 1 e 5,16 EUR/ha per la {P.11,F.1}, e *bosco ceduo*, 3 e 1,03 EUR/ha per la {P.49,F.2}.

La visura della {P.11,F.1} la indica contenere una superficie riconducibile esclusivamente a *pascolo* ed estesa più di 53000 mq. Infatti l'originaria {P.3,F.1} di 86280 mq, ha originato a seguito di frazionamento la {P.11,F.1} di 62500 mq e la {P.12,F.1} di 23780 mq classificate entrambe *pascolo arborato*. Però in data 13.12.2007 la {P.3,F.1} era stata classificata, in base alla certificazione dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) in atti presso l'Agenzia del Territorio dal 13.12.2007 con protocollo n. RI0223707, come *pascolo* per 66280 mq e come *pascolo arborato* per 20000 mq.

Inoltre l'ortofotografia del 22.6.2008 prodotta agli atti (all. 8) mostra che la {P.12,F.1} è priva di copertura arborea, e quindi potrebbe essere propriamente qualificata *pascolo*, per meno della metà della sua superficie. Pertanto la {P.11,F.1} ha certamente ereditato più di 53000 mq dei 66280 mq di *pascolo* stabiliti come detto dall'AGEA (con le affidabili metodologie dettagliatamente descritte nella Circolare AGEA N. 21 Prot. N. 26233/UM del 06/08/2007), poiché, se fosse *pascolo* metà della {P.12,F.1}, allora la detta parte di *pascolo* ereditata dalla {P.11,F.1} sarebbe di 54390 mq.

Nel Preambolo delle Norme, la Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio è citata come fonte del quadro conoscitivo per l'individuazione dei "beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio". Lo stralcio di tale Carta in all. 9, qualifica la {P.11,F.1} come: *aree a pascolo naturale e praterie di alta quota* per la quasi totalità ovvero per circa 53000 mq, *cespuglieti ed arbusteti* per la maggior parte della superficie restante, e *boschi di latifoglie* per un'ultima parte residua di estensione evidentemente irrilevante rispetto alle precedenti, essendo quindi in particolare assenti sulla {P.11,F.1} le qualifiche di *aree a ricolonizzazione naturale* e *aree a ricolonizzazione artificiale* previste dalla Carta.

Le tre ortofoto agli atti del processo (all.ti 10, 11 e 12) eseguite nelle rispettive date 17.7.1999, 25.6.2005 e 22.6.2008, mostrano di tutta evidenza che la copertura arborea della {P.11,F.1} è

stabilmente minore del 20 per cento della sua superficie totale. Questa stessa circostanza è confermata anche dalle due ortofoto datate 9/2005 e 6/2008 (all. 13), prodotte il 12.6. 2010 dalla Forestale di Cottanello (RI), acquisite agli atti del processo, e concernenti le soppresse particelle {P.3,F.1} e {P.5,F.2} i cui frazionamenti del 11.4.2008 hanno rispettivamente dato origine alle attuali {P.11,F.1} e {P.49,F.2}.

La consulenza tecnica dell'Agronomo Prof. Maurizio Frattali, datata 15.7.2011 ed acquisita agli atti, accerta e riferisce la copertura e consistenza del soprassuolo vegetale insistente sulla {P.11,F.1}, ed in particolare certifica che questa particella ha una copertura arborea estesa meno del 20% della sua superficie totale ed una morfologia pascoliva che la distingue nettamente e sostanzialmente dal contiguamente circostante areale boschivo, essendo a questo riguardo significative l'ortofoto in data 22.6.2008 e la sua trasformazione tridimensionale, negli all.ti 14 e 15 ed entrambe prodotte agli atti del processo.

Lo stralcio di cartina IGM scala 1:25000 (all. 17) mostra la {P.11,F.1} priva di bosco.

Le citate ortofoto negli all.ti 8 10 11 12 e 14, prodotte agli atti del processo, sono disponibili nel Portale Cartografico Nazionale che è un *website* (il cui URL è http://www.pcn.minambiente.it/PCN/) proprietà del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

Il confine della {P.11,F.1} riportato su tali ortofoto e sull'anzidetto stralcio della Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio (e sulle altre rappresentazioni grafiche citate nel seguito), è stato tracciato dal sottoscritto sulla base di un riconfinamento catastale che egli ha eseguito nel 2010 previa accurata ed esauriente documentazione.

Peraltro, l'essere in atto sulla {P.11,F.1} progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato non risulta da alcun documento, stante anche che un riferimento del secondo caso avrebbe dovuto implicare un confronto della situazione attuale con una precedente ricognizione dello stato dei luoghi.

Pertanto i documenti dianzi esposti rendono del tutto certo che sono propri della {P.11,F.1} i tre suelencati requisiti vegetazionali prescritti alla lettera d) del comma 4 dell'art. 38 delle Norme, conseguendo così dimostrata come volevasi l'assenza di ogni vincolo paesistico sull'intera particella in oggetto.

Secondo il Tribunale ordinario, invece, sulla {P.11,F.1} sussisterebbe un vincolo paesistico (c.d. vincolo da bosco) poiché secondo le Tavole B del PTPR (che delimitano l'individuazione cartografica delle parti del territorio sottoposte a vincoli paesistici) ed in particolare secondo il loro stralcio in all. 16, la {P.11,F.1} contiene solo circa 16000 mq (area più scura) non ascritti tra i

beni paesaggistici definiti dal PTPR.

Tuttavia una tale circostanza, solo apparentemente contraria alla tesi della insussistenza del vincolo, è trascurabile poiché la soccombenza dell'efficacia prescrittiva delle Tavole B alle prescrizioni del detto art. 38 è resa certa dai commi 2 e 4 dell'art. 15 delle Norme che rispettivamente recitano:

> In caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 142 del Codice, come risultano definiti e accertati in base alle disposizioni contenute negli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, delle presenti norme la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. […]

e

> In attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni in attuazione dei commi l e 2, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'articolo 11 delle presenti norme, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi dell'articolo 136 del Codice e alla effettiva esistenza dei beni di cui all'articolo 142 del Codice come definita ed accertata ai sensi degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, delle presenti norme.

essendo le perimetrazioni di che trattasi quelle contenute nelle Tavole B in questione.

Quindi in definitiva, se si considera sia la detta soccombenza sia il comma 3 del menzionato art. 15 il cui testo

> Nell'ambito della collaborazione tra Regione ed enti locali, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi l e 2 può essere attivato dai comuni, con deliberazione del consiglio, e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni […]

indica (per il Comune o "chiunque vi abbia interesse") non un obbligo ma una facoltà discrezionale, risulta evidente che la {P.11,F.1} deve ritenersi priva di vincoli paesistici in conformità all'art. 38 che prevale sul mero, e data la scala comprensibile, errore cartografico presente nelle Tavole B.

Peraltro a questo riguardo, il sottoscritto, pure non avendone obbligo di legge, in data 7.6.2012 ha inoltrato richiesta, *ex* comma 4 art. 5 e comma 3 art. 15 delle Norme, di adeguamento delle Tavole B nel senso di correggerne il detto errore cartografico estendendo l'assenza di vincoli paesistici all'intera {P.11,F.1}. Difatti tali comma 4 e art. 15 rendono evidente che i casi "di errata

o incerta perimetrazione" previsti dal comma 5 dell'art. 38 non sono quelli ricavabili da una disamina delle Tavole B ma quelli eventualmente dovuti ai commi 1 2 3 e 4 dello stesso art. 38.

Irrilevante è ancora l'evocazione del *paesaggio naturale di continuità* presente nel testo della sentenza.

Infatti lo stralcio della Tavola A del PTPR in all. 18 definisce la {P.11,F.1} *Paesaggio naturale di continuità* in una zona interna più chiara e *Paesaggio naturale* la parte restante, essendo esposte negli artt. 21 e 23 delle Norme le rispettive "discipline di tutela e d'uso" di questi due paesaggi.

Tuttavia nel PTPR sussiste una netta e inequivocabile distinzione concettuale tra i *paesaggi* (quali i due testé menzionati) e i *beni paesaggistici*, come è evidenziato immediatamente sia dall'essere le loro individuazioni territoriali rappresentate nelle rispettive e distinte Tavole A e B, sia dal fatto che le Tavole A definiscono un inerente *paesaggio* per ogni parte del territorio mentre invece non tutte le parti del territorio sono definite *beni paesaggistici* dalle Tavole B.

Inoltre nel PTPR la distinzione tra i *paesaggi* e i *beni paesaggistici* è altrettanto netta e inequivocabile anche dal punto di vista giuridico, poiché i commi 4 5 6 7 dell'art. 2 e il comma 1 degli artt. 5 e 6 delle Norme, affermano perentoriamente che solo i *beni paesaggistici*, e non altri, sono sottoposti alle prescrizioni del PTPR.

È pertanto evidente che il solo essere una certa parte del territorio individuata come un certo *paesaggio*, non è sufficiente a sottoporre la prima alla "disciplina di tutela e d'uso" che il PTPR indica per il secondo, poiché i commi testé citati affermano che una tale disciplina può avere efficacia prescrittiva solo nei riguardi di un *bene paesaggistico*, conseguendo da ciò in particolare che nessuna illegittimità può essere causata dal solo fatto che un nuovo fabbricato ad uso abitativo e/o nuovi annessi agricoli sono situati in una parte del territorio, quale la {P.11,F.1}, che il PTPR identifica come *Paesaggio Naturale* o *Paesaggio Naturale di Continuità* ma non come *bene paesaggistico*.

Infine, riguardo la sopra circostanziata assenza di vincoli paesaggistici sull'intera {P.11,F.1}, può essere utile rimarcare sia che i commi 4 5 6 e 7 dell'art. 2 e il comma 1 degli artt. 5 e 6 delle Norme comportano che solo i *beni paesaggistici* indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/ 2004 sono sottoposti alle prescrizioni del PTPR e che tali beni sono diversi concettualmente e giuridicamente dai *paesaggi* definiti dal PTPR, sia che il detto comma 6 implica che ogni vincolo paesistico deve essere conforme al PTPR essendo prive di efficacia altre discordi normative quali per esempio la L.R. 39/2002 il cui eloquente titolo "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" rende altresì evidente come questa legge non può concernere la {P.11,F.1} nella assenza (co-

me è nella fattispecie) di interventi che la potrebbero riguardare in quanto inerenti risorse forestali.

Si è affermato in sentenza come nel caso di specie "non esisteva alcuna azienda agricola, sicché mancava anche tale presupposto che consentisse una costruzione residenziale a servizio di azienda agricola".

Si è detto inoltre che "sia il progetto prodotto, sia quell'anomala variante richiesta prima ancora che il permesso fosse rilasciato dimostrano che non si trattava di una costruzione al servizio di un'azienda agricola". Secondo il Tribunale, infatti, "è noto che il piano interrato di un'azienda ha un accesso dall'esterno per consentire di ricoverare i veicoli e gli attrezzi agricoli e le derrate, mentre nella specie il progetto non prevedeva alcun accesso dall'esterno, bensì esclusivamente dall'interno". Pertanto, secondo il Giudice, doveva "escludersi radicalmente che fosse intenzione del Lorenzoni costituire un'azienda agricola".

Peraltro, sempre a detta del Tribunale (cfr. pag. 7 in sentenza), per poter costruire era necessaria l'esistenza di una preesistente azienda agricola "tanto che deve esservi già un edificio da ristrutturare o da demolire e ricostruire e che non può, invece, richiedersi un permesso per costruire un nuovo fabbricato con l'intento di costituire successivamente un'azienda agricola".

In realtà la detta vigenza della sola L.R. 38/1999, nel senso dell'essere inefficace ogni altra normativa discorde con essa, è dimostrata da quanto segue.

La Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2007 n. 841 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 34 del 10/12/2007) delibera

> […] di approvare il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Vacone (RI) con deliberazione consiliare n. 6 del 08.02.2002, con le modifiche e le prescrizioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con voto n. 122/1 emesso nell'adunanza del 30.11.2006, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**, ed in conformità alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri in premessa riportati.

Nella sezione dell'Allegato A che ha il titolo PROPOSTA DI PARERE si legge

> Si potrà giungere all'approvazione del presente P.R.G. attraverso proposte di specifiche *modifiche da introdurre d'ufficio* ai sensi dell'art. 3 della legge 6-8-1967 n. 765, che non comportano innovazioni tali da mutare la struttura dello stesso P.R.G. con i relativi criteri di impostazione. Le suddette modifiche sono finalizzate a garantire una maggiore salvaguardia del territorio, la compatibilità con le L.L. 24 e 25 del 1998, con la L.R. 38/1999, nonché il rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri di competenza.

Nella sezione dell'Allegato A che ha il titolo MODIFICHE ALLE ZONE AGRICOLE, e che è immediatamente successiva alla sezione che ha il titolo PROPOSTE DI MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE, è scritto

> Le zone agricole dovranno essere adeguate a quanto previsto dalla L.R. 38/1999 e successive modificazioni.

Nella sezione dell'Allegato A che ha il titolo PROPOSTE DI MODIFICHE ALLE N.T.A. si legge

> **Art. 42**
> (Zone E)
>
> Dovrà essere integrato dal testo della normativa regionale in materia, introdotto dalla L.R. 22/12/1999, n. 38, così come modificata dalla L.R. 17/03/2003 n. 8. L'articolo deve, quindi, intendersi soppresso laddove risulti in contrasto con la legge stessa.

Queste enunciazioni presenti nell'Allegato A comportano sia che le zone agricole (i.e. Zone E) e l'edificazione in esse sono sottoposte all'applicazione della L.R. 38/1999, sia che non hanno ulteriore efficacia i contenuti del PRG che sono con tale legge incompatibili.

Ciò è confermato dai seguenti contenuti della L.R. 38/1999 (il cui titolo è "Norme sul governo del territorio"):

Art. 1 (Scopo)

1 La presente legge […] detta norme sul governo del territorio, finalizzate alla regolazione della tutela, degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio stesso e degli immobili che lo compongono […].

2 Per i fini di cui al comma 1 la presente legge:

a) riorganizza la disciplina della pianificazione territoriale ed urbanistica;

(omissis)

Art. 3 (Pianificazione territoriale ed urbanistica)

1 La Regione e gli enti pubblici territoriali subregionali provvedono al governo del territorio adottando, quale metodo generale, la pianificazione territoriale ed urbanistica, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

2 La pianificazione territoriale ed urbanistica regola le trasformazioni fisiche e funzionali del territorio aventi rilevanza collettiva, nonché le azioni che determinano tali trasformazioni […]

(omissis)

5 Gli atti della Regione e degli enti pubblici territoriali subregionali relativi alle trasformazioni ed alle azioni di cui al comma 2, devono essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 7 (Pianificazione territoriale regionale)

(omissis)

2 La Regione procede alla pianificazione territoriale dettando, in via prioritaria, le disposizioni volte alla tutela dell'integrità fisica e dell'integrità culturale del territorio ed indicando:

(omissis)

d) Gli indirizzi ed i criteri per gli strumenti di pianificazione territoriale subregionale e per la cooperazione istituzionale.

Art. 78 (Abrogazioni)

1 Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Essendo quindi reso certo da quanto testé riportato, e specificamente in modo perentoriamente esaustivo dal precedente art. 78, sia che le zone agricole e l'edificazione in esse sono sottoposte all'applicazione della L.R. 38/1999 sia l'inefficacia dei contenuti del PRG o di altre normative che sono con tale legge incompatibili, nel caso di specie la L.R. 38/1999, contrariamente a quanto è affermato nella sentenza, non prevede e tantomeno prescrive, né una ufficiale qualifica lavorativa di chi ottiene il P.d.C., né che questo debba avere come presupposto un'azienda agricola o "un edificio da ristrutturare o da demolire e ricostruire", né che "non può richiedersi un permesso per costruire un nuovo fabbricato".

Ciò può essere in particolare confermato dal fatto che mentre i commi 1 e 2 dell'art. 55 dell'originaria L.R. 38/1999 erano

1 Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.

2 La concessione per la costruzione delle strutture abitative nelle zone agricole è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo, responsabile dell'impresa agraria, a condizione che: le strutture siano in funzione delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo per la conduzione del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa; […]

invece i commi 1 e 2 dell'art. 55 dell'attualmente vigente L.R. 38/1999 s.m.i sono

1 Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. […]

2 Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.

Inoltre la conformità del P.d.C. in oggetto a queste prescrizioni attuali della L.R. 38/1999 nonché l'erroneità della deduzione (a pag. 7 della sentenza) "Pertanto deve escludersi radicalmente che fosse intenzione del Lorenzoni costituire un'azienda agricola" sono circostanziate da quanto segue.

Il sottoscritto ha intrapreso la costruzione dell'abitazione in oggetto per realizzare, sulle particelle {P.11,F.1} e {P.49,F.2} costituenti il terreno di edificazione, attività agricole non intensive e consuete (orticoltura, frutticoltura…), perseguendo la maggiore conservazione della naturalità dei luoghi per mezzo di interventi colturali rigorosamente non inquinanti e rispettosi dell'ambiente, ed escludendo ogni utilizzazione a scopo di lucro o altro sfruttamento delle peraltro limitate presenze arboree spontanee.

Queste attività così intese concretano nel modo migliore la vocazione essenziale e distintiva della "sottozona agricola di montagna di elevato valore paesaggistico-ambientale" assegnata alle {P. 11,F.1} e {P.49,F.2} dal certificato di destinazione urbanistica in all. 7. Ed inoltre tali attività sono del tutto coerenti sia con la tradizione agricola indicata per la {P.11,F.1} dall'esservi l'*unità collabente* già *fabbricato rurale* di cui negli all.ti 1, 2 e 5 (e che ha preciso riscontro anche nel *C. Monastero* riportato sulla cartina IGM in all. 17), sia con l'identità non boschiva di tale particella instauratasi da tempo immemorabile ed attestata dai documenti sopra citati.

Tuttavia l'assenza dell'abitazione in questione nonché l'isolamento dei luoghi e la loro minore comodità di accesso, hanno da tempo limitato e tuttora limitano la {P.11,F.1} a solo pascolamento brado (che peraltro è ormai da qualche anno blando e infrequente), poiché non ne rendono abbastanza remunerative le altre possibili attività agricole che sono in particolare del tutto impraticabili per il sottoscritto che abita a circa 90 km dal fondo in argomento.

È quindi evidente come la concreta necessità della edificazione in oggetto sia esattamente la stessa che prescrive il sopra riportato comma 1 dell'art. 55 della L.R. 38/1999.

Per quanto riguarda "l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti", il P.d.C. è stato chiesto e rilasciato per una nuova costruzione senza attribuire alcun rilievo legale ad alcun fabbricato preesistente, essendo ciò coerente sia con l'inquadramento normativo indicato negli elaborati progettuali (i.e. la parte dello strumento urbanistico che riguarda la zona agricola in oggetto, e i commi 5, 7 e 9 dell'art. 55 della L.R. 38/1999) sia con il seguente testo presente in tali elaborati

> Nella proprietà esiste un vecchio edificio ormai diruto, […], ma il proprietario ha ri-

> tenuto più economico e più rispondente alle esigenze di conduzione del fondo costruire un edificio *ex novo* in prossimità dell'esistente piuttosto che ristrutturare lo stesso ormai in avanzato stato di degrado, ciò anche in relazione ai nuovi indirizzi normativi sul rinnovo del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento all'efficienza energetica ed antisimica.

Infatti tale fabbricato, la cui esistenza è documentata come detto, è da tempo completamente crollato, essendo le sue attuali condizioni strutturali quelle di un deterioramento estremo e totale consistente nel rimanerne solo pochi e frammentati indizi murari che peraltro non sono immediatamente visibili in quanto la loro area di sedime è invasa da vegetazione infestante.

Pertanto il "recupero delle strutture esistenti" indicato dal comma 1 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 non è stato possibile nemmeno considerarlo, per l'impossibilità stessa di chiamare propriamente "strutture esistenti" gli anzidetti indizi murari, ed inoltre perché, ammessa e non concessa una tale possibilità, il detto recupero avrebbe reso tecnicamente insensata (o forse più verosimilmente impedito) la realizzazione di una civile abitazione dotata dei requisiti antisismici previsti dalla legge per l'inerente zona sismica 2 e dotata della particolarmente elevata efficienza energetica che è stato un requisito essenziale nel perseguire il complessivo minimale impatto ambientale meticolosamente ricercato in sede progettuale.

Risulta quindi evidente come il P.d.C sia stato rilasciato al sottoscritto (senza esoneri da oneri né riferimenti alla sua ufficiale qualifica lavorativa) legittimamente in quanto nell'osservanza L.R. 38/1999 ed in particolare del suo art. 55.

Inoltre la sentenza deduce, dall'assenza di un accesso esterno al piano interrato e da "quell'anomala variante richiesta prima ancora che il permesso di costruire fosse rilasciato", che "non si trattava di una costruzione al servizio di una azienda agricola".

Però, essendo già stata circostanziata la correttezza sostanziale e procedurale della variante richiesta, la scelta progettuale di non dotare il piano interrato di un accesso esterno è irrilevante e non può provare l'illegittimità del P.d.C. in oggetto, ed inoltre la precedente deduzione del Tribunale è erronea.

Infatti la scelta progettuale di introdurre un piano interrato privo di accesso esterno è risultata dall'avere ricercato un elevato rapporto tra l'efficienza energetica dell'edificio e il costo della sua costruzione, con la conseguenza che tale scelta e la normativa nazionale di riferimento costituita dal R.D. 1265/1934 e dal D.M. 05/07/1975 hanno impedito che tale interrato potesse avere una destinazione d'uso residenziale.

Tuttavia la destinazione d'uso di "annesso agricolo", attribuita al piano interrato nella richiesta del P.d.C. è dimostrata legittima dal comma 9 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 giacché il suo testo è

> Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti.

Si legge ancora in sentenza (cfr. pagg. 7 e 8) come "non è un caso che sia il primo tecnico comunale sia il tecnico consulente del sindaco avevano comunicato a costui che il progetto non poteva essere approvato per la carenza di tutti i requisiti sopra indicati; ma la consulente fu revocata; il precedente tecnico fu sostituito da altro che espresse parere favorevole" ed inoltre "Le circostanze che, nonostante i pareri negativi dei tecnici e la falsità della dichiarazione rilasciata dal Lorenzoni circa la superficie libera indicata anche nella sua qualità di tecnico anche nella variante, inducono al sospetto di un accordo illecito tra il Lorenzoni ed il sindaco […]".

Tali argomentazioni denotano, in base a quanto esposto nel presente motivo di impugnazione e come si evince dall'*iter* procedimentale seguito dal sottoscritto, sopra riferito (a pag. 4 e 5) e provato nel corso del processo, il travisamento dei fatti che le rende mere congetture prive di fondamento probatorio, avendo a questo riguardo evidente rilievo anche che il detto *iter* è stato regolarmente approvato e proseguito non da una ma da due successive e diverse amministrazioni comunali.

In conclusione, nessuno dei reati contestati può ritenersi sussistente in quanto l'intera {P.11,F.1} è priva di vincoli paesistici e pertanto il sottoscritto doveva andare assolto da tutti i capi di imputazione.

Peraltro, anche ipotizzare un concorso dell'imputato nel capo 3) appare di difficile lettura anche poiché non sussiste la prova di alcun contributo causale nella determinazione della condotta e nella verificazione dell'evento come pure la prova di una volontà di cooperare nella realizzazione del reato; del pari, non vi è prova agli atti della esistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Tra l'altro la complessità della normativa poteva lasciar configurare un errore scusabile sulla norma di riferimento extrapenale.

È stato dianzi accuratamente dedotto che la {P.11,F.1} è priva di ogni vincolo paesaggistico se possiede i tre requisiti vegetazionali elencati a pag. 12, e sono stati poi riferiti abbondanti argomenti e documenti che provano *per tabulas* come tali requisiti siano certamente propri della {P.11,F.1} stessa.

Ciononostante, qualora l'Ecc.ma Corte di Appello non ritenesse già adeguatamente appurata l'assenza di vincoli paesaggistici sulla {P.11,F.1}, si chiede che previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia disposta perizia finalizzata, oltre che a quant'altro fosse ritenuto ulteriormente necessario, a rispondere ai seguenti due quesiti:

1) La particella 11 del foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Vacone (RI), ha una copertura arborea a maturità minore della metà della sua superficie totale?

2) Sono in atto sulla detta particella progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato?

atteso che il primo dei detti tre requisiti della {P.11,F.1} non può essere contraddetto (come è stato meticolosamente argomentato) dal criterio definito dai commi 2 e 3 dell'art. 38 delle Norme, e che il ruolo in oggetto di tale requisito, in base al comma 6 dell'art. 2 delle Norme, non può essere invalidato da ulteriori criteri contingentemente opinabili o incompatibili con le precise prescrizioni del PTPR.

Si impone in ogni caso una pronunzia assolutoria del sottoscritto quanto meno *ex* comma 2 dell'art. 530 c.p.p.

Il canone dell'accertamento della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio", sancito dal comma 1 dell'art. 533 c.p.p., comporta che l'epilogo assolutorio è imposto non solo nel caso della piena dimostrazione dell'assunto difensivo, atto a contrastare l'accusa (vale a dire, secondo l'accezione epistemologia, in ipotesi della c.d. falsificazione della tesi) ma anche qualora, in ordine al medesimo assunto, residui alcun *ragionevole dubbio*, tanto necessariamente comportando il fallimento della accusa, in difetto della certa esclusione di quanto la contrasta.

Il giudizio di responsabilità si fonda su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza razionale. In proposito, relativamente alla regola dell'oltre il ragionevole dubbio si osserva che essa ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto alle altre. Ciò non è più consentito perché, per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l'eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all'assoluzione dell'imputato, ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole, deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma (Cass. V. Sez. 4, Sentenza n. 48320 del 12/11/2009; Cass. pen. Sez. IV, Sent. (ud. 17-01-2012) 22-02-2012, n. 6974).

SECONDO MOTIVO

Eccessività della pena; non andava subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi; mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

Solo per scrupolo difensivo, qualora l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere il sottoscritto responsabile per i reati ascritti, si ritiene che la pena debba essere contenuta nel minimo edittale, con la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche ritenute e con il minimo aumento per la ritenuta continuazione.

Nel richiamare integralmente tutti i motivi di gravame sopra evidenziati, valutata la condotta processuale nonché la condotta di vita precedente e susseguente i fatti oggetto di processo, lo stato di incensuratezza dell'imputato e la particolare questione tecnica sottoposto al vaglio dell'Autorità Giudiziaria anche sotto un profilo amministrativo, al sottoscritto la pena poteva essere contenuta nel minimo edittale con la massima riduzione di legge per le concesse attenuanti generiche e il minimo aumento per la continuazione. Si impugna per gli stessi motivi la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale come pure l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 181, 2 comma, del D.Lgs. 181/2004 (*rectius* D.Lgs. 42/2004) per difetto dei presupposti di legge e per quanto esposto nei motivi di gravame, nonché la avvenuta subordinazione della sospensione condizionale della pena all'avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi nel senso che il beneficio della sospensione condizionale della pena andava concesso e ritenuto senza condizioni o subordinazioni.

Per i suesposti motivi, voglia l'Ecc.ma Corte adita in riforma dell'impugnata sentenza:

- assolvere il Lorenzoni con formula piena;
- solo per scrupolo difensivo, qualora l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere il Lorenzoni responsabile per i reati ascritti, ridurre la pena inflitta, contenere la pena nel minimo edittale, con la massima riduzione per le attenuanti generiche, il minimo aumento per la continuazione e la concessione dei doppi benefici di legge senza condizioni.

Con Osservanza.

Roma, 7.8.2012 Ing. Giacomo Lorenzoni

ALLEGATO 11

ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Visura per immobile della particella 2 foglio 1 Catasto Terreni, 14/03/2008.
2. Visura storica per immobile della particella 2 foglio 1 Catasto Fabbricati, 21/06/2010.
3. Visura storica per immobile della particella 11 foglio 1, 21/06/2010.
4. Visura storica per immobile della particella 49 foglio 2, 21/06/2010.
5. Estratto di mappa della particella 11 foglio 1, 15/04/2008.
6. Estratto di mappa della particella 49 foglio 2, 15/04/2008.
7. Certificato di destinazione urbanistica delle particelle 2 e 11 foglio 1, e 49 foglio 2, 24/11/2008.
8. Confini delle particelle 11 e 12 foglio 1 su ortofotografia MATTM del 22/06/2008.
9. Confine della particella 11 foglio 1 su Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio.
10. Confine della particella 11 foglio 1 su ortofotografia MATTM del 17/07/1999.
11. Confine della particella 11 foglio 1 su ortofotografia MATTM del 25/06/2005.
12. Confine della particella 11 foglio 1 su ortofotografia MATTM del 22/06/2008.
13. Ortofotografie del 09/2005 e 06/2008, allegate all'informativa depositata il 12/06/2010 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti dalla Forestale di Cottanello, e concernenti le soppresse particelle 3 foglio 1 e 5 foglio 2 i cui frazionamenti del 11/04/2008 hanno rispettivamente dato origine alle attuali particelle 11 foglio 1 e 49 foglio 2.
14. Confine della particella 11 foglio 1 su ortofotografia MATTM del 22/06/2008.
15. Elaborazione tridimensionale dell'immagine in all. 14.
16. Confine della particella 11 foglio 1 su Tavola B del PTPR.
17. Confine della particella 11 foglio 1 su cartina IGM scala 1:25000.
18. Confine della particella 11 foglio 1 su Tavola A del PTPR.
19. Lettera del Comune di Vacone, prot. n° 1204 del 27/05/2009.

ALLEGATO 11

ALLEGATI

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/03/2008

Dati della richiesta	**Comune di VACONE (Codice: L525)**
	Provincia di RIETI
Catasto Terreni	**Foglio: 1 Particella: 2**

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**2**		**-**	**FABB RURALE**	**00 80**				**Impianto meccanografico del 20/12/1971**
Notifica						**Partita**				

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P	(1) Proprieta` per 1/2
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K	(1) Proprieta` per 1/2
3	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale
DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 10/06/1999 n . 718 .1/2000 in atti dal 24/05/2000 (protocollo n . 48599) Registrazione: UR Sede: RIETI Volume: 14 n:		
	1315 del 09/11/1999		

Rilasciata da: **Servizio Telematico**

ALLEGATO 1

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

ALLEGATO 11

Agenzia del Territorio

Data: 21/06/2010 - Ora: 09.57.45 Fine

Visura storica per immobile

Visura n.: 526507 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Dati della richiesta	**Comune di VACONE (Codice: L525)**
	Provincia di RIETI
Catasto Fabbricati	**Foglio: 1 Particella: 2**

INTESTATO

1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1

Unità immobiliare dal 15/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	
1		**1**	**2**				**unità collabenti**					COSTITUZIONE del 15/04/2008 n . 1472 .1/2008 in atti dal 15/04/2008 (protocollo n . RI0052357) COSTITUZIONE
Indirizzo	LOCALITA`MONASTERO piano: T;											

Situazione degli intestati dal 21/01/2009

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/01/2009 Nota presentata con Modello Unico n . 1128 .1/2009 in atti dal 06/02/2009 Repertorio n .: 26212 Rogante: GIULIANI LAURA Sede: ROMA COMPRAVENDITA		

Situazione degli intestati dal 15/04/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
DATI DERIVANTI DA	COSTITUZIONE del 15/04/2008 n. 1472.1/2008 in atti dal 15/04/2008 (protocollo n. RI0052357) COSTITUZIONE		

Rilasciata da: **Servizio Telematico**

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

ALLEGATO 11

Agenzia del Territorio

Data: 21/06/2010 - Ora: 09.58.18 Segue

Visura storica per immobile

Visura n.: 526723 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Dati della richiesta	**Comune di VACONE (Codice: L525)**
	Provincia di RIETI
Catasto Terreni	**Foglio: 1 Particella: 11**

INTESTATO

1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile dal 17/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**11**		**-**	**PASCOLO ARB 1**	**6 25 00**		**Euro 35,51**	**Euro 32,28**	**Tabella di variazione del 11/04/2008 n . 715 .1/2008 in atti dal 17/04/2008 (protocollo n . RI0050568) MOD .26**
Notifica					**Partita**					

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 1 particella 12

Situazione dell'Immobile dal 11/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**11**		**-**	**PASCOLO 1**	**6 25 00**		**Euro 38,73**	**Euro 12,91**	**FRAZIONAMENTO del 11/04/2008 n . 50535 .1/2008 in atti dal 11/04/2008 (protocollo n . RI0050535)**
Notifica					**Partita**					

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 1 particella 3

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 1 particella 12

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

ALLEGATO 11

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

COPIA ALLEGATA

Situazione degli intestati dal 21/01/2009

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/01/2009 Nota presentata con Modello Unico n . 1128 .1/2009 in atti dal 06/02/2009 Repertorio n .: 26212 Rogante: GIULIANI LAURA Sede: ROMA COMPRAVENDITA		

Situazione degli intestati dal 11/04/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
DATI DERIVANTI DA	FRAZIONAMENTO del 11/04/2008 n. 50535.1/2008 in atti dal 11/04/2008 (protocollo n. RI0050535)		

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 01/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**3**		**-**	**PASCOLO 1**	**8 62 80**		**Euro 53,47**	**Euro 17,82**	**VARIAZIONE D'UFFICIO del 01/04/2008 n . 533 .1/2008 in atti dal 01/04/2008 (protocollo n . RI0045276) ISTANZA 44022/08**
Notifica				**Partita**						
Annotazioni	SI RIPORTA A MONOCOLTURA PER PRESENTAZIONE ATTO DI AGGIORNAMENTO									

Situazione dell'Immobile dal 13/12/2007

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**3**		**AA**	**PASCOLO 1**	**6 62 80**		**Euro 41,08**	**Euro 13,69**	**Tabella di variazione del 13/12/2007 n . 49390 .1/2007 in atti dal 13/12/2007 (protocollo n . RI0223707) TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3 .10 .2006 N .262**
				AB	**PASCOLO ARB 1**	**2 00 00**		**Euro 11,36**	**Euro 10,33**	
Notifica				**Partita**						

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

ALLEGATO 11

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Annotazioni	VARIAZIONE COLTURALE ESEGUITA AI SENSI DEL DL 3 .10 .2006 N . 262 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24 .11 .2006 N . 286 (ANNO 2007) - QUALITA` DICHIARATA O PARIFICATA A COLTURA PRESENTE NEL QUADRO TARIFFARIO DEL COMUNE

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 01/04/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
DATI DERIVANTI DA	VOLTURA D'UFFICIO del 01/04/2008 n. 2771.1/2008 in atti dal 04/04/2008 (protocollo n. RI0046970) RETT. INTESTAZIONE X ERRORE CRONOLOGICO		

Situazione degli intestati dal 10/06/1999

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 01/04/2008
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 01/04/2008
3	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 01/04/2008
DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 10/06/1999 n . 718 .1/2000 in atti dal 24/05/2000 (protocollo n . 48599) Registrazione: UR Sede: RIETI Volume: 14 n: 1315 del 09/11/1999		

Situazione degli intestati dal 11/05/1988

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Lorenzo nato a TORRI IN SABINA il 19/07/1929	DLLLNZ29L19L286B*	(1) Proprieta` fino al 10/06/1999
2	LEONARDI DI VILLA Cortese Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 10/06/1999
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 11/05/1988 Voltura n . 3 .2/1990 in atti dal 27/09/1990 Repertorio n .: 16689 Rogante: RANDO A Sede: RIETI Registrazione: UR Sede: RIETI Volume: 1243 del 31/05/1988		

Situazione degli intestati dal 03/11/1977

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/05/1988
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/05/1988
DATI DERIVANTI DA	RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 03/11/1977 n. 2663.1/2008 in atti dal 31/03/2008 (protocollo n. RI0043867) DE CUIUS LEONARDI DI VILLA CORTESE VITTORIA		

Situazione degli intestati dal 29/08/1972

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LEONARDI DI VILLA CORTES Vittoria;LEONARDI DI VILLA CORTESE VITTORIA nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 03/11/1977
2	MARINI CLARELLI Nicolo nato a ROMA il 26/08/1922	MRNNCL22M26H501Q*	(1) Proprieta` fino al 03/11/1977
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 29/08/1972 Voltura n . 575 in atti dal 16/12/1975 Repertorio n .: 30686 Rogante: GIANFELICE A Sede: RIETI Registrazione: UR Sede: RIETI n: 1630 del 18/09/1972		

COPIA

ALLEGATO 11

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

ALLEGATO 3

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 29/08/1972
2	MARINI CLARELLI Emanuele;MANFREDI nato a ROMA il 09/02/1933	MRNMNL33B09H501T*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
3	MARINI CLARELLI Nicolo nato a ROMA il 26/08/1922	MRNNCL22M26H501Q*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
4	MARINI CLARELLI Raimondo nato a ROMA il 18/10/1925	MRNRND25R18H501X*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 20/12/1971		

Situazione dell'Immobile dal 16/12/1975

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**3**		**-**	**PASCOLO 1**	**8 62 80**		**Euro 53,47 L. 103.536**	**Euro 17,82 L. 34.512**	**VARIAZIONE D'UFFICIO del 16/12/1975 n . 175 in atti dal 16/12/1975**
Notifica				**Partita**	826					

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 7 particella 38

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**3**		**-**	**PASCOLO 1**	**9 00 40**		**L. 108.048**	**L. 36.016**	**Impianto meccanografico del 20/12/1971**
Notifica				**Partita**	126					

Rilasciata da: **Servizio Telematico**

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

ALLEGATO 11

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Dati della richiesta	**Comune di VACONE (Codice: L525)**
	Provincia di RIETI
Catasto Terreni	**Foglio: 2 Particella: 49**

INTESTATO

1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile dal 17/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**2**	**49**		**-**	**BOSCO CEDUO 3**	**75 00**		**Euro 4,26**	**Euro 0,77**	**Tabella di variazione del 11/04/2008 n . 716 .1/2008 in atti dal 17/04/2008 (protocollo n . RI0050603) MOD .26**
Notifica				**Partita**						
Annotazioni				SI CONVALIDA LA QUALITA'						

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 2 particella 48

Situazione dell'Immobile dal 11/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**2**	**49**		**-**	**BOSCO CEDUO 3**	**75 00**		**Euro 4,26**	**Euro 0,77**	**FRAZIONAMENTO del 11/04/2008 n . 50575 .1/2008 in atti dal 11/04/2008 (protocollo n . RI0050575)**
Notifica				**Partita**						

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 2 particella 5

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 2 particella 48

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

ALLEGATO 11

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

ALLEGATO A

Situazione degli intestati dal 21/01/2009

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/01/2009 Nota presentata con Modello Unico n . 1128 .1/2009 in atti dal 06/02/2009 Repertorio n .: 26212 Rogante: GIULIANI LAURA Sede: ROMA COMPRAVENDITA		

Situazione degli intestati dal 11/04/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
DATI DERIVANTI DA	VOLTURA D'UFFICIO del 11/04/2008 n. 3472.1/2008 in atti dal 23/04/2008 (protocollo n. RI0056681) RETTIFICA INTESTAZIONE		

Situazione degli intestati dal 11/04/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
3	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 11/04/2008
DATI DERIVANTI DA	FRAZIONAMENTO del 11/04/2008 n. 50575.1/2008 in atti dal 11/04/2008 (protocollo n. RI0050575)		

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 27/09/1990

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**2**	**5**		**-**	**BOSCO CEDUO 3**	**13 39 20**		**Euro 76,08 L. 147.312**	**Euro 13,83 L. 26.784**	**FRAZIONAMENTO n . 332 .2/1988 in atti dal 27/09/1990 ALL .NOTA 3/90**
Notifica					**Partita**	826				

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 2 particella 36

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**2**	**5**		**-**	**BOSCO CEDUO 3**	**21 87 20**		**L. 240.592**	**L. 43.744**	**Impianto meccanografico del 20/12/1971**

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

ALLEGATO 11

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

Notifica		Partita	126		

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 10/06/1999

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
3	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 11/04/2008
DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 10/06/1999 n . 718 .1/2000 in atti dal 24/05/2000 (protocollo n . 48599) Registrazione: UR Sede: RIETI Volume: 14 n: 1315 del 09/11/1999		

Situazione degli intestati dal 11/05/1988

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Lorenzo nato a TORRI IN SABINA il 19/07/1929	DLLLNZ29L19L286B*	(1) Proprieta` fino al 10/06/1999
2	LEONARDI DI VILLA Cortese Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 10/06/1999
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 11/05/1988 Voltura n . 3 .2/1990 in atti dal 27/09/1990 Repertorio n .: 16689 Rogante: RANDO A Sede: RIETI Registrazione: UR Sede: RIETI Volume: 1243 del 31/05/1988		

Situazione degli intestati dal 03/11/1977

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/05/1988
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/05/1988
DATI DERIVANTI DA	RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 03/11/1977 n. 2663.1/2008 in atti dal 31/03/2008 (protocollo n. RI0043867) DE CUIUS LEONARDI DI VILLA CORTESE VITTORIA		

Situazione degli intestati dal 29/08/1972

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LEONARDI DI VILLA CORTES Vittoria;LEONARDI DI VILLA CORTESE VITTORIA nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 03/11/1977
2	MARINI CLARELLI Nicolo nato a ROMA il 26/08/1922	MRNNCL22M26H501Q*	(1) Proprieta` fino al 03/11/1977
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 29/08/1972 Voltura n . 575 in atti dal 16/12/1975 Repertorio n .: 30686 Rogante: GIANFELICE A Sede: RIETI Registrazione: UR Sede: RIETI n: 1630 del 18/09/1972		

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 29/08/1972
2	MARINI CLARELLI Emanuele;MANFREDI nato a ROMA il 09/02/1933	MRNMNL33B09H501T*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
3	MARINI CLARELLI Nicolo nato a ROMA il 26/08/1922	MRNNCL22M26H501Q*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
4	MARINI CLARELLI Raimondo nato a ROMA il 18/10/1925	MRNRND25R18H501X*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 20/12/1971		

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. 10 luglio 1991 n. 305) - DLBMRZ

ALLEGATO 11

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/06/2010

ALLEGATO 4

Rilasciata da: **Servizio Telematico**

ALLEGATO 11

ALLEGATO 11



ALLEGATO 5

Comune: VACONE
Foglio: 1

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

15-Apr-2008 10:10
Prot. n. 549925/2008

ALLEGATO 11

ALLEGATO 6



N=16900

E=68300

Ufficio Provinciale di RIETI - Direttore: DR. ING. PIERO CRUCIANI

Particella: 49

Per Visura

Comune: VACONE
Foglio: 2

Scala originale: 1:4000
Dimensione cornice: 1552.000 x 1104.000 metri

7-Gen-2009 9:51
Prot. n. 529739/2009

ALLEGATO 11



COMUNE di VACONE

Provincia di Rieti

Tel. 0746-676833 – Fax 0746-676930 Via del Pago n° 23 – 02040 - VACONE

UFFICIO TECNICO
CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

CERTIFICATO N° 329 DEL REGISTRO DEL 24 NOV 2008

A richiesta del sig. **LORENZONI GIACOMO** nato a **TARANO – S.Polo Sabino** il **27.08.1953** e residente **ROMA** in **Via Livia Orestilla n° 14** cod.fisc.n° **LRNGCM53M27L046S** con nota del **17.11.2008 prot. n° 1936 in qualità di AVENTE TITOLO**

Visto l'art. 18 della Legge 28.02.1985 n° 47
Visto il P.R.G. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 841 del 31.10.2007 pubblicato sul B.U.R.L. n° 34 del 10.12.2007

CERTIFICA CHE

i terreni distinti al Catasto di questo Comune:
al Fg. n° **1** particelle n° **2 – 11**
al Fg. n° **2** particelle n° **49**

RICADONO IN ZONA AVENTE LA SEGUENTE DESTINAZIONE URBANISTICA:

E3 – SOTTOZONA AGRICOLA DI MONTAGNA DI ELEVATO VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
In detta sottozona il P.R.G. si attua per intervento diretto, nel rispetto dei vincoli e prescrizioni di cui al P.T.P., sia per quanto concerne le aree perimetrale ex L.1497/39, sia per quanto attiene ai Beni diffusi individuati ai sensi della L.431/85; in essa sono consentite le attività ed interventi previsti dal P.T.P. stesso. A parziale deroga delle previsioni del P.T.P. di tale sottozona può essere consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa (energia eolica); i relativi progetti dovranno essere corredati da uno specifico studio di fattibilità comprendente anche lo Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) di cui all'art. 41 delle N.T.A. del P.T.P. o eventuali successive normative di riferimento. Nella sottozona E3 è consentita altresì la realizzazione di un monolocale ed uso deposito per ogni unità produttiva di tipo agricolo, con le stesse caratteristiche tipologiche e dimensionali previste dal P.T.P.

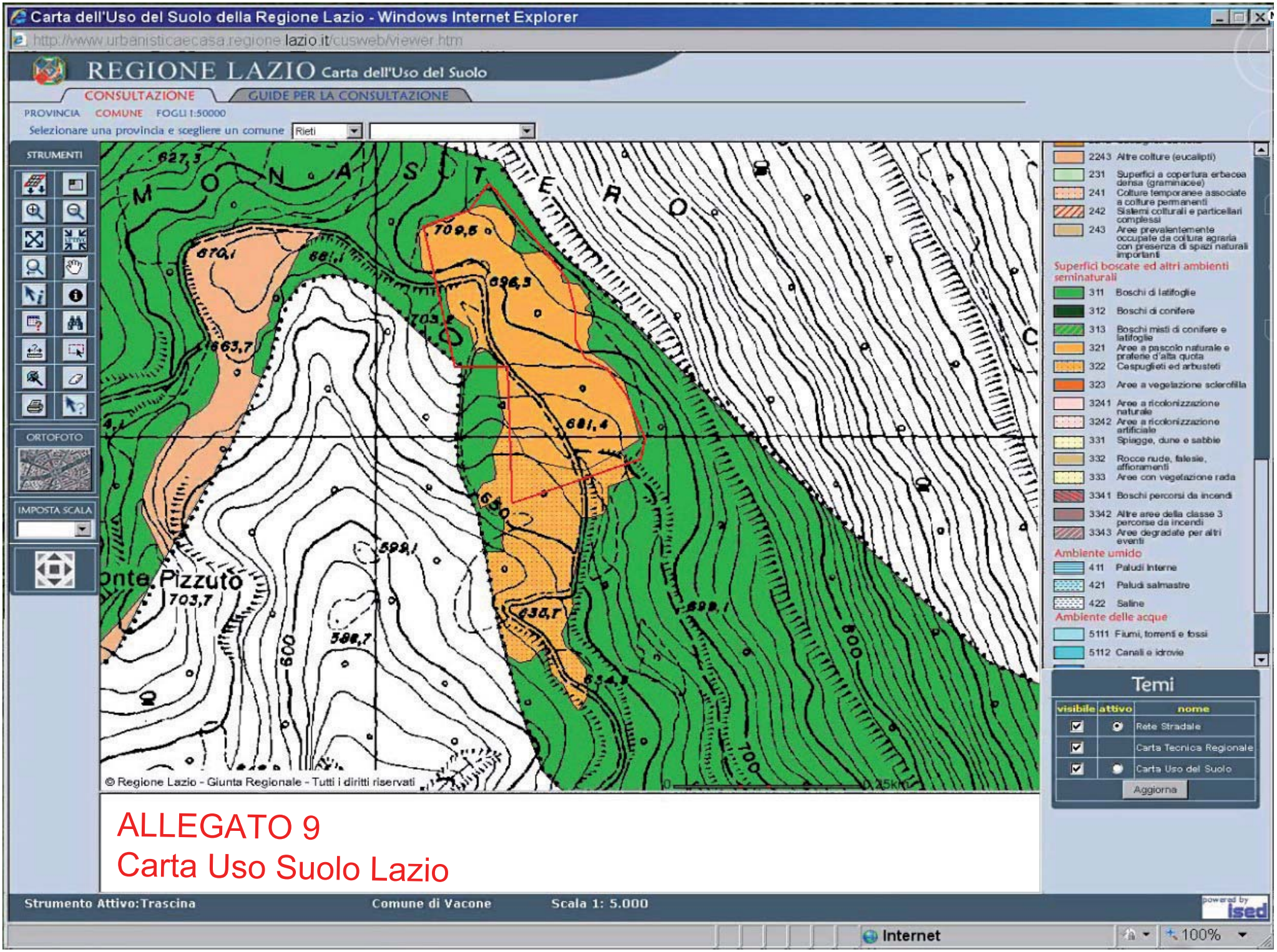
COMUNE DI VACONE PROV. DI RIETI

IL SINDACO
Dr. Renato Romano RENZI

ALLEGATO 7

ALLEGATO 11




Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio - Windows Internet Explorer
http://www.urbanisticaecasa.regione.lazio.it/cusweb/viewer.htm
REGIONE LAZIO Carta dell'Uso del Suolo
CONSULTAZIONE
GUIDE PER LA CONSULTAZIONE
PROVINCIA COMUNE FOGLI 1:50000
Selezionare una provincia e scegliere un comune
Rieti
STRUMENTI
ORTOFOTO
IMPOSTA SCALA
MONASTERO
Monte Pizzuto
703,7
627,3
670,1
681,1
709,5
696,3
703,2
663,7
681,4
650
599,1
634,1
586,7
600
700
2243 Altre colture (eucalipti)
231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee)
241 Colture temporanee associate a colture permanenti
242 Sistemi colturali e particellari complessi
243 Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di spazi naturali importanti
Superfici boscate ed altri ambienti seminaturali
311 Boschi di latifoglie
312 Boschi di conifere
313 Boschi misti di conifere e latifoglie
321 Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota
322 Cespuglieti ed arbusteti
323 Aree a vegetazione sclerofilla
3241 Aree a ricolonizzazione naturale
3242 Aree a ricolonizzazione artificiale
331 Spiagge, dune e sabbie
332 Rocce nude, falesie, affioramenti
333 Aree con vegetazione rada
3341 Boschi percorsi da incendi
3342 Altre aree della classe 3 percorse da incendi
3343 Aree degradate per altri eventi
Ambiente umido
411 Paludi interne
421 Paludi salmastre
422 Saline
Ambiente delle acque
5111 Fiumi, torrenti e fossi
5112 Canali e idrovie
Temi
visibile attivo nome
Rete Stradale
Carta Tecnica Regionale
Carta Uso del Suolo
Aggiorna
© Regione Lazio - Giunta Regionale - Tutti i diritti riservati
0 0,25km
ALLEGATO 9
Carta Uso Suolo Lazio
Strumento Attivo:Trascina
Comune di Vacone
Scala 1: 5.000
powered by ised
Internet
100%

ALLEGATO 11

ALLEGATO 11



ALLEGATO 11



ALLEGATO 11



ALLEGATO 11

Ortofoto che ritrae l'area interessata dall'edificazione nello stato in cui versava al Settembre 2005.-



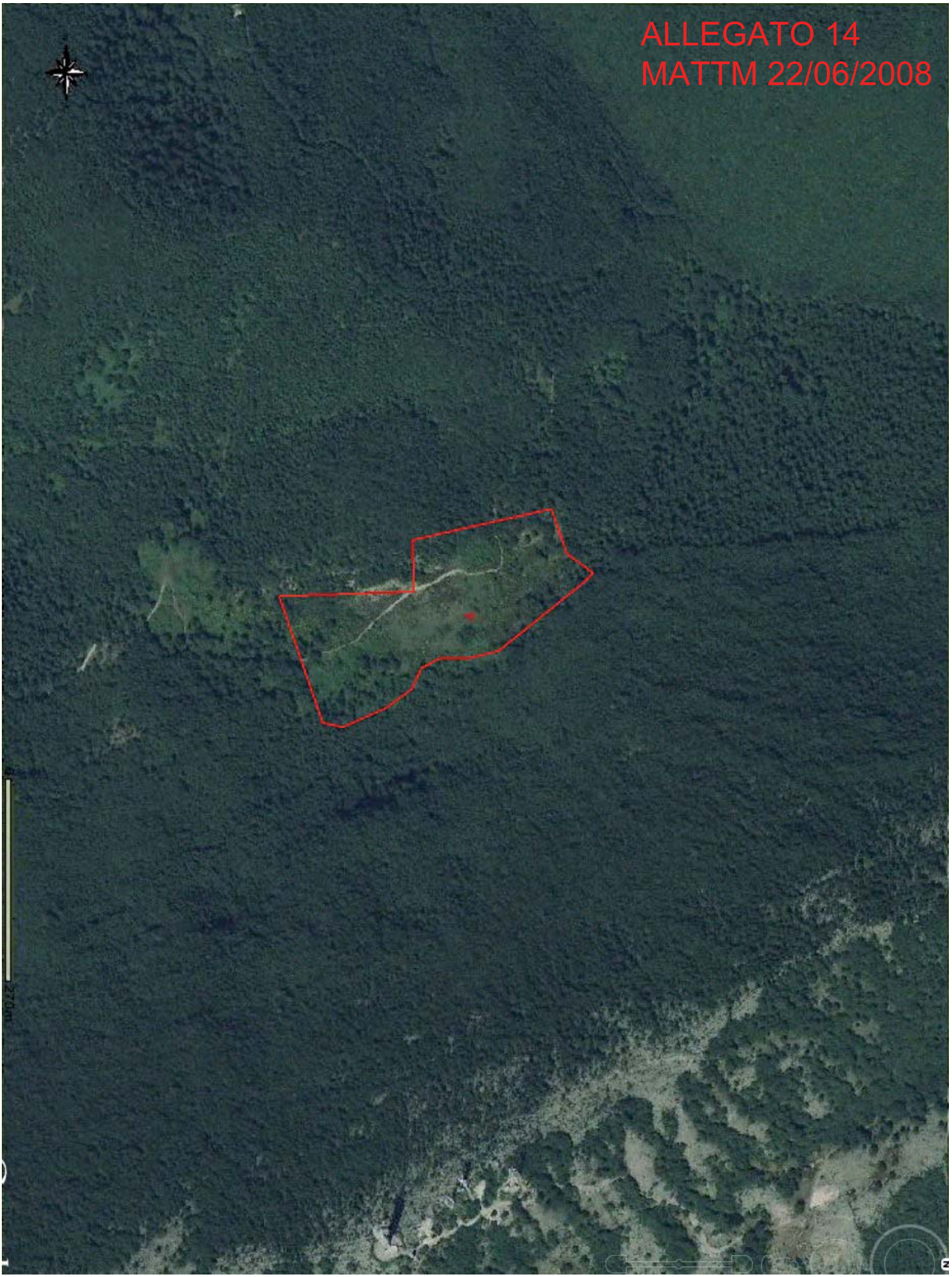
Ortofoto che ritrae l'area interessata dall'edificazione nello stato in cui versava al Giugno 2008.-



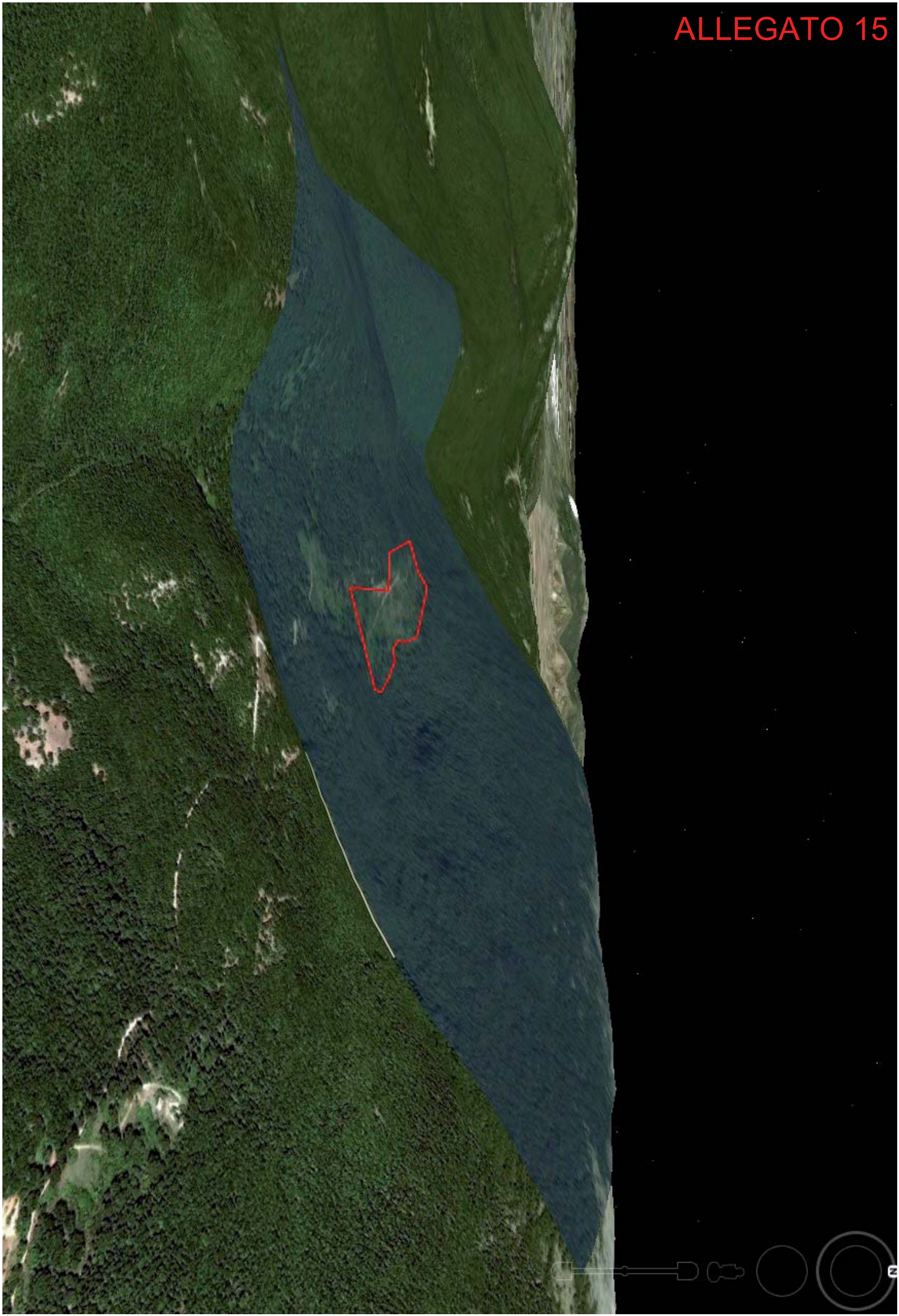
20

ALLEGATO 13
ortofoto Forestale Cottanello

ALLEGATO 11

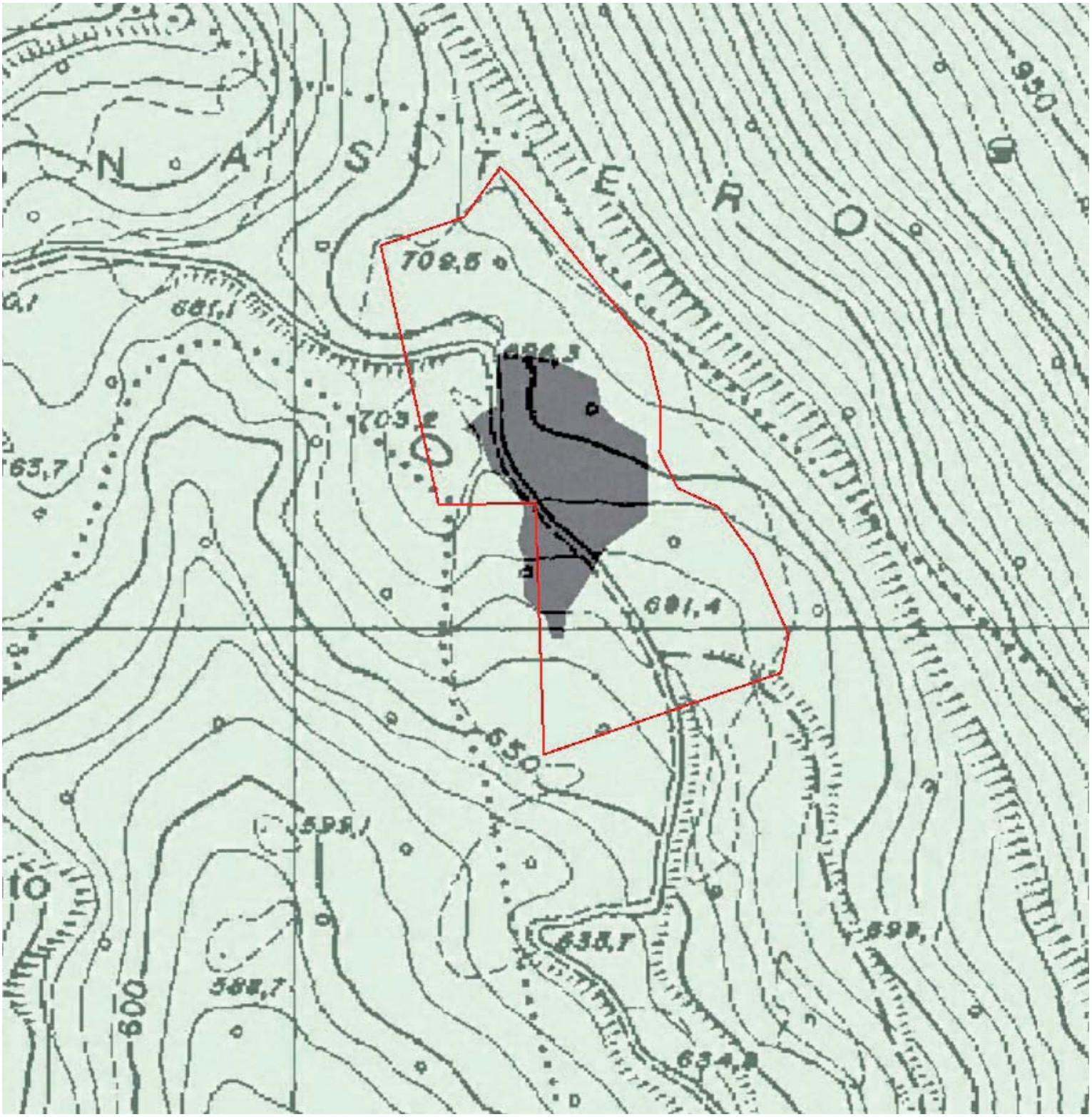


ALLEGATO 11

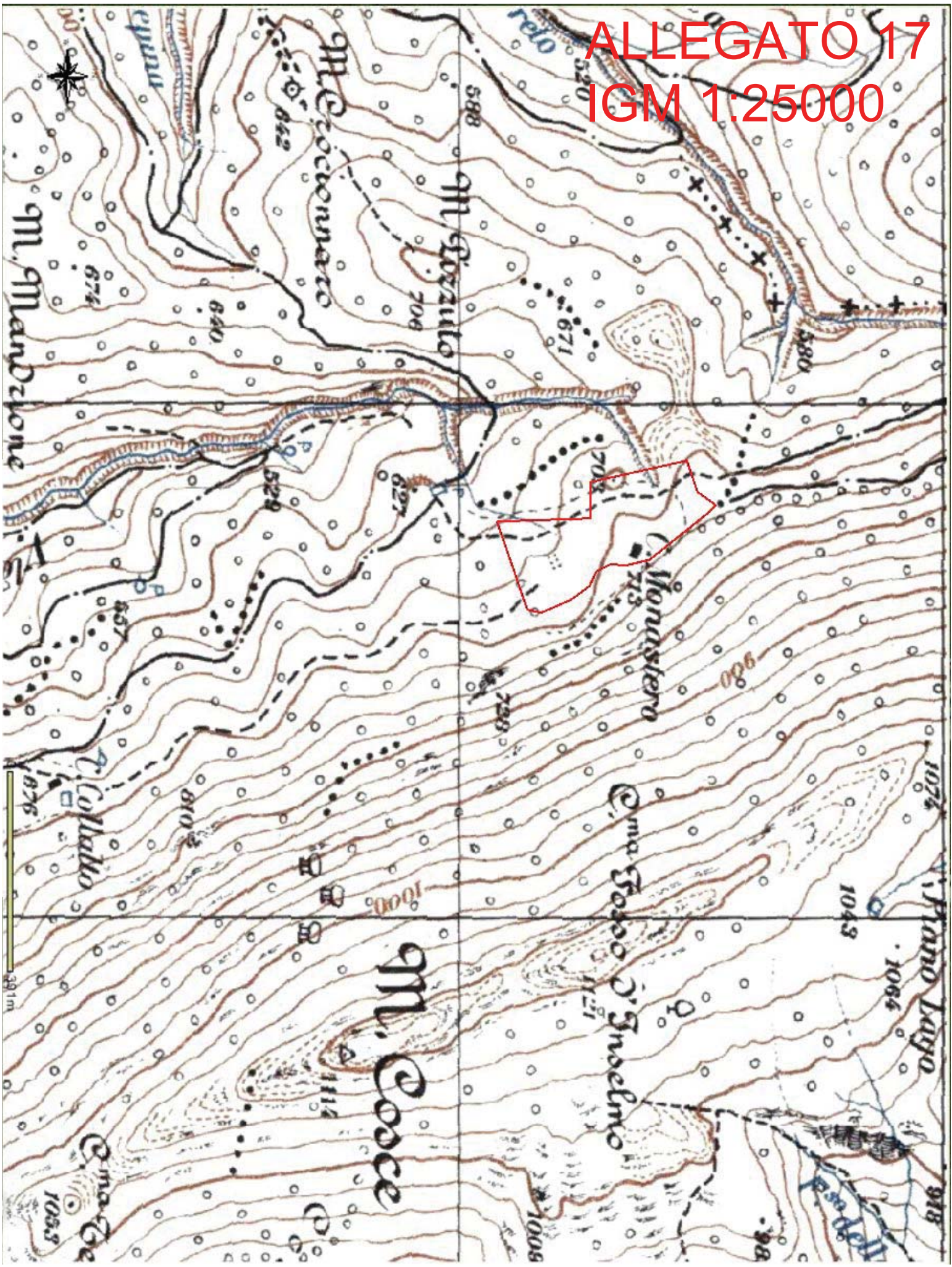


ALLEGATO 11

ALLEGATO 16
Tavola B - PTPR

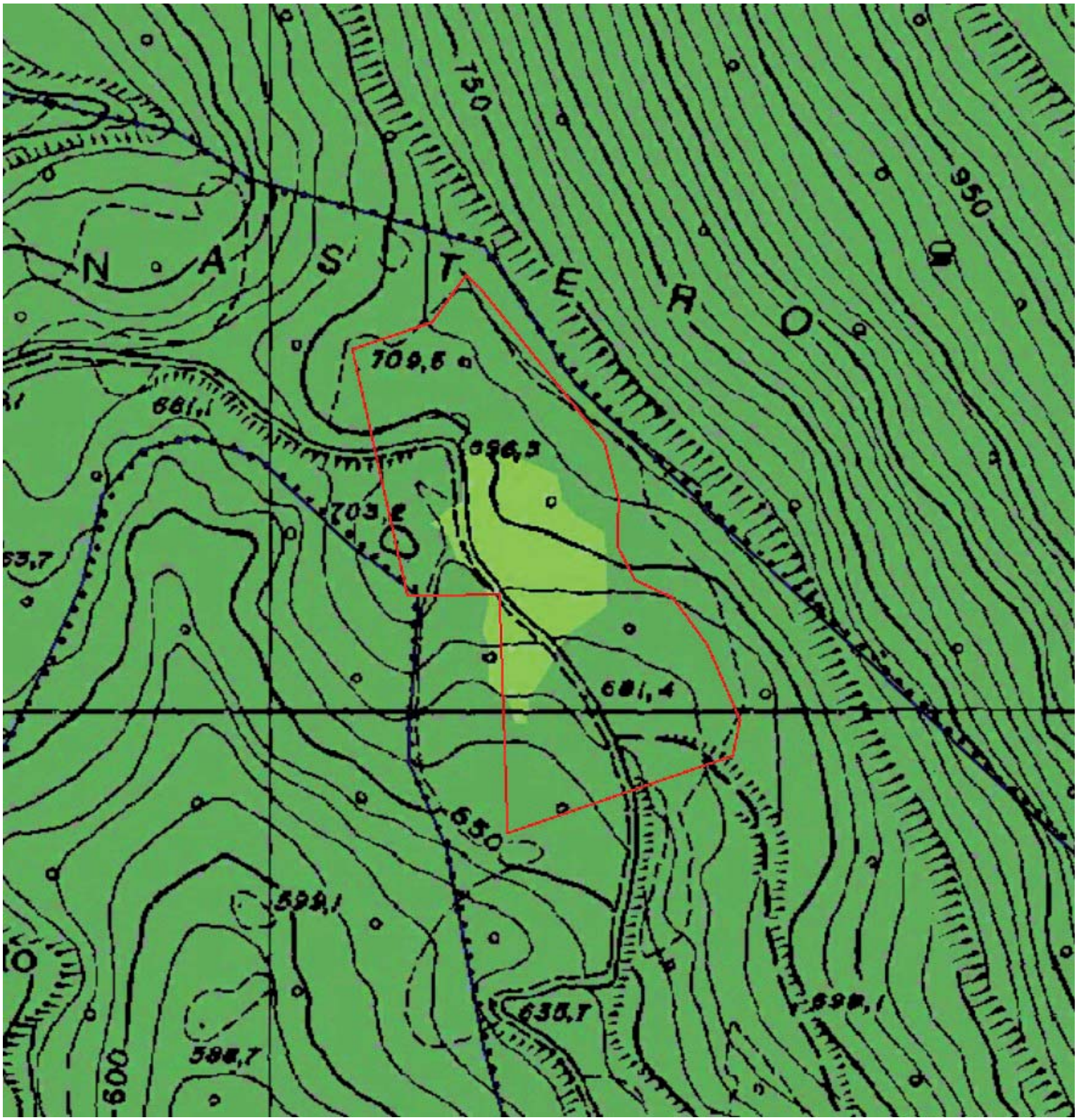


ALLEGATO 11


ALLEGATO 17
IGM 1:25000
M. Mandzione
M. Cocuzzo
M. Cerro
M. Cose
Monastero
Colle Alto
Colle Basso
Piano Lago
Pso dell
1000
1076
1072
1049
1064
1058
1009
918
391m

ALLEGATO 11

ALLEGATO 18
Tavola A - PTPR



ALLEGATO 11

COMUNE DI VACONE – Provincia di Rieti

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot.n° 1204
Del 27 MAG 2009

Al Sig. LORENZONI Giacomo
Via Livia Orestilla n° 14
ROMA

OGGETTO: Richiesta Permesso a Costruire. Comunicazioni

In riferimento alla Sua richiesta di permesso a costruire presentata in data 23.04.2009 prot. N° 930 in merito alla costruzione di un edificio ad uso abitazione principale ed annessi agricoli e di una recinzione perimetrale nel terreno di sua proprietà distinto al N.C.T. al fg. N° 1 p.lle n° 2 e 11 e Fg. N° 2 p.lla n° 49, si comunica che l'Arch. Franco ORSINI in qualità di consulente per l'urbanistica e l'edilizia del Comune di Vacone, in data 16.05.2009 ha visionato la sua pratica e ha ritenuto la stessa ammissibile dal punto di vista urbanistico-edilizio.

Per il rilascio del sopraindicato permesso a costruire la S.V. dovrà presentare la seguente documentazione:

1. Nulla osta per il vincolo idrogeologico;
2. Nulla osta del ex Genio Civile;
3. D.U.R.C.;
4. versamento della somma di €. 2.945,25 (€. 498.036 per oneri urbanizzazione + €. 2.147,20 per costo di costruzione + €. 300,00 per diritti di segreteria);
5. n° 2 marche da bollo da €. 14,62.

Distintamente

COMUNE DI VACONE - PROV. DI RIETI

Il Sindaco f.f.
Tito Angelo RENZI

ALLEGATO 19

Via del Pago n° 23 – 02040 – VACONE
Tel . 0746-676833 - Fax 0746-676930
partita IVA 00121490577
email : comunevacone@virgilio.it

ALLEGATO 12

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Relazione agronomico-forestale atta a determinare lo stato effettivo dei luoghi della particella catastale 11 del Foglio 1 censita al N.C.T. del Comune di Vacone (RI), in Località Monastero.

Committente: Giacomo Lorenzoni

Ferentillo, 24/03/2014

Il Tecnico Forestale
Dott. Dino Andreani

Il Tecnico Forestale
Dott. Daniele Altobelli

Via Napoli,5 c.a.p. 05034, Ferentillo (Tr). P.iva 01351810559, Tel. 3200787982, Email: dinoandreani@gmail.com; pec d.andreani@epap.conafpec.it.
Via Castello 27, 05100 Terni - cell. 320-4285776 - E-mail: danielealtobelli@gmail.com pec: d.altobelli@epap.conafpec.it P.I. 01357780558

Premessa

I sottoscritti Dottori Forestali Andreani Dino e Altobelli Daniele, nati a Terni il 25/01/1976 e 13/12/1977, residenti a Ferentillo (TR) in via Napoli n°5 e a Terni in Via G.E. Pestalozzi n°8, iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Terni con n°133 e n°135, ricevono l'incarico dall'Ing. Giacomo Lorenzoni, proprietario del fondo censito al N.C.T. del Comune di Vacone (RI) al fg. 1 p.lla 11, di redigere una relazione tecnica agronomica.

Il risultato essenziale concordato è una determinazione di caratteristiche vegetazionali tecnicamente accurata e circostanziata allo scopo di escludere, con certezza e in base alle prescrizioni del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio), l'esistenza sulla detta particella di vincolo paesaggistico causato da presenza di bosco.

A questo fine, ossia per certificare la tipologia e quindi la qualità del soprassuolo in maniera incontrovertibile e tale da non dare adito ad interpretazioni in sede legale, il committente chiede in particolare di appurare l'esistenza delle seguenti zone:

a) zone dove è presente una "copertura arborea a maturità";

b) zone dove è in atto una "rinnovazione forestale in stato avanzato";

c) zone dove sono in atto "progetti di rimboschimento";

d) zone dove sono presenti solo specie cespugliose e/o erbacee;

e di stabilire con le tecniche più appropriate le seguenti percentuali della superficie totale della particella in oggetto:

a) percentuale dove è presente una "copertura arborea a maturità";

b) percentuale dove è in atto una "rinnovazione forestale in stato avanzato";

c) percentuale dove sono in atto "progetti di rimboschimento";

d) percentuale dove sono presenti solo specie cespugliose e/o erbacee.

Descrizione del Luogo

Il fondo in oggetto si trova su un poggio in Loc. Monastero del Comune di Vacone ed è raggiungibile percorrendo la Strada Comunale del Monastero interamente cioè per circa 4 km a partire dal Municipio. Su tale fondo è presente un rudere o, più precisamente, pochi e frammentati indizi murari di un edificio rurale di 80 mq identificato come p. 2, f. 1, cat. "unità collabenti" del Catasto Fabbricati, e indicato come "C. Monastero" sulla cartina IGM scala 1:25000. Il fondo è delimitato nella sua interezza da boschi di sclerofille sempreverdi. La superficie oggetto di perizia mantiene un esposizione S, S-E e si trova su un terreno di Rosso Ammonitico, tipo marne e calcarei marnosi rossi e verdi con intercalazioni di calcarei detritici. L'area degrada lievemente verso sud con pendenza inferiore al 8%. Il profilo del suolo può essere identificato come A R, poco evoluto costituito da un sottile strato organico al di sopra dei detriti, alternato a suoli più evoluti (a profilo A Bw R) ove è maggiore la copertura della vegetazione. Il sito appare nella quasi totalità come un pascolo abbandonato che è stato ricolonizzato da rovi, ginestre e sporadici ginepri, essenze tipiche degli ecotoni di mantello, definito come comunità arbustiva a prevalenza di nanofanerofite che si dispongono con andamento lineare a contatto di comunità forestali. In particolare, all'interno, si rileva la presenza di pochi esemplari grandi e vetusti di leccio e roverella, utilizzati fino a pochi decenni fa per la produzione di ghiande per il pascolo suino. Nei limiti esterni della particella catastale sono comuni nuclei e boscaglie di sclerofille sempreverdi (*Quercus ilex L.*) attribuibili a *Fraxino orni- Quercetum ilicis pinetosum halepensis*.

Via Napoli,5 c.a.p. 05034, Ferentillo (Tr). P.iva 01351810559, Tel. 3200787982, Email: dinoandreani@gmail.com; pec d.andreani@epap.conafpec.it.
Via Castello 27, 05100 Terni - cell. 320-4285776 - E-mail: danielealtobelli@gmail.com pec: d.altobelli@epap.conafpec.it P.I. 01357780558

Descrizione del lavoro svolto in campo

Per l'intera particella in esame è stato deciso di effettuare una rilievo mediante un cavallettamento totale, in maniera da censire ogni individuo arboreo presente. Per ogni pianta singola o per ogni ceppaia è stata calcolata *l'area di insidenza*, in maniera tale da avere un riscontro numerico della superficie effettivamente coperta dalla vegetazione arborea denominata A*rea di Insidenza Totale*.

Come sistema di confronto è stata effettuata un analisi aerofotogrammimetrica. Tramite l'ausilio di ortofotocarte – mediante il servizio WMS fornito dal Geoportale Nazionale – è stato prima delimitato il margine delle zone dove è presente copertura arborea, poi è stata effettuata una cronistoria di tali zone dagli anni '80 ad oggi, in maniera da rilevare variazioni.

Strumenti per la misurazione del diametro del fusto

Il diametro di un fusto arboreo è stato misurato per convenzione a 1,30 m da terra (a petto d'uomo), posizionandosi a monte dell'albero. Questa altezza, oltre ad essere pratica per il rilievo, evita anche l'influenza dei cordoni radicali.

Misurazione di diametri con cavalletto dendrometrico

In genere, la misura di un solo diametro ha portato a risultati accettabili a meno che non si è trattato di fusti visibilmente eccentrici, nel qual caso si sono misurati due diametri, di cui si è calcolata la media geometrica:

- il primo diametro è scelto con criterio sistematico o a caso, e il secondo ortogonalmente al primo;
- il più grande e il più piccolo sono ricercati indipendentemente dalla posizione reciproca.

La misura dei diametri delle piante è avvenuta in maniera diretta. Per la misura diretta del diametro del fusto o dei tronchi arborei è stato utilizzato uno strumento detto *cavalletto dendrometrico*, un calibro in lega metallica avente un braccio fisso (regolo) e uno scorrevole lungo il regolo, di lunghezza di 60 cm.

Elaborazione dati

La rappresentazione grafica della distribuzione delle frequenze dei diametri, anche in classi diametriche, (*curva di distribuzione delle frequenze dei diametri*) fornisce una descrizione immediata e sintetica della struttura del popolamento. Dai dati ipsometrici è possibile determinare: l'altezza media, l'altezza dominante, la statura, questi ultimi sono importanti indici di fertilità stazionale. L'elaborazione dei dati diametrici e ipsometrici consente la stima del volume legnoso del popolamento, parametro fondamentale della dendrometria. Alle descrizioni della struttura, ritraibili dalle classiche elaborazioni dendrometriche (curva di distribuzione delle frequenze dei diametri, curve ipsometriche), si affiancano le informazioni fornite da numerosi indici sintetici: alcuni indici sono correlati alle dimensioni delle chiome (*Area di insidenza totale, Grado di sovrapposizione delle chiome, Grado di copertura, LAI*), altri descrivono la struttura nello spazio orizzontale sulla base di misure di distanza o della posizione reciproca tra alberi vicini (*Indice di Clark e Evans, Neighbourhood Based Structural Indices*). Nell'adempimento dell'incarico richiesto per la redazione della perizia, sono risultati determinanti questi due parametri sintetici:

Via Napoli,5 c.a.p. 05034, Ferentillo (Tr). P.iva 01351810559, Tel. 3200787982, Email: dinoandreani@gmail.com; pec d.andreani@epap.conafpec.it.
Via Castello 27, 05100 Terni - cell. 320-4285776 - E-mail: danielealtobelli@gmail.com pec: d.altobelli@epap.conafpec.it P.I. 01357780558

***Area di insidenza totale*:** è data dalla sommatoria delle aree di insidenza degli alberi presenti all'interno dell'area. Nel calcolo di tale indice sono considerate solo le chiome o le porzioni di chioma ricadenti all'interno dell'intera superficie, misurate con una cordella metrica facendo la media aritmetica tra il diametro maggiore e quello minore.

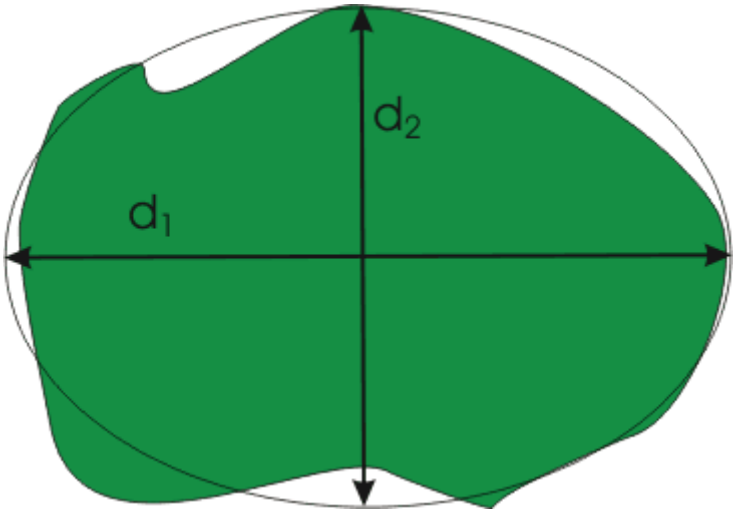


immagine 1

***Grado di sovrapposizione delle chiome*:** è rappresentato dalla porzione di area d'insidenza comune ad uno o più alberi. Questo indice è espresso dal rapporto tra l'area di insidenza in sovrapposizione e l'area di insidenza totale delle chiome sul terreno.

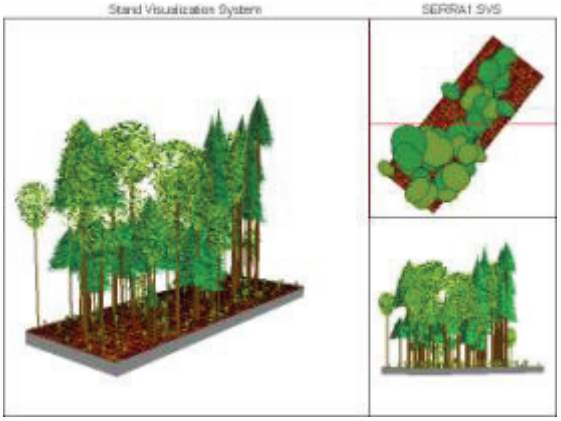


immagine 2

Via Napoli,5 c.a.p. 05034, Ferentillo (Tr). P.iva 01351810559, Tel. 3200787982, Email: dinoandreani@gmail.com; pec d.andreani@epap.conafpec.it.
Via Castello 27, 05100 Terni - cell. 320-4285776 - E-mail: danielealtobelli@gmail.com pec: d.altobelli@epap.conafpec.it P.I. 01357780558

Conclusioni

Sono state censite le seguenti essenze arboree: leccio (per oltre il 90%), poi roverella, orniello, cerro, pino d'aleppo, pioppo ed altre specie minori tipiche della macchia mediterranea quali alaterno e fillirea.

Dai rilievi dendrometrici è emerso quanto segue:

Prospetto N°1

Riepilogo dei dati rilevati in campo

Superficie catastale di riferimento	6,25	ettari
Numero totale di piante censite	1104	piante
Numero totale di matricine censite	134	piante
Numero totale di ceppaie censite	299	ceppaie
Numero medio polloni ceppaia	3,24	pianta/ceppaia

N.B. Sono state rilevate solo le piante a portamento arboreo o quelle classificate come specie arborea.

Prospetto N°2

Aree di insidenza	Superficie occupata ricavata da calcoli dendrometrici ettari	Percentuale sulla superficie totale	Superficie totale ettari
copertura arborea a maturità	1,15	18,4	6,25
rinnovazione forestale in stato avanzato	0,1	1,6	6,25
progetti di rimboschimento	0	0	6,25
solo specie cespugliose e/o erbacee	5	80	6,25
totali	**6,25**	**100**	

Via Napoli,5 c.a.p. 05034, Ferentillo (Tr). P.iva 01351810559, Tel. 3200787982, Email: dinoandreani@gmail.com; pec d.andreani@epap.conafpec.it.
Via Castello 27, 05100 Terni - cell. 320-4285776 - E-mail: danielealtobelli@gmail.com pec: d.altobelli@epap.conafpec.it P.I. 01357780558

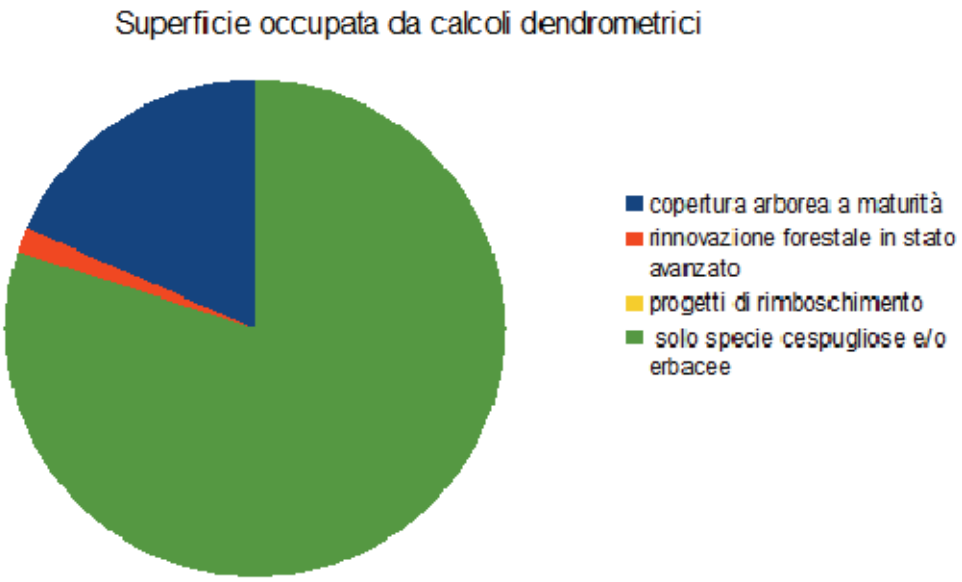
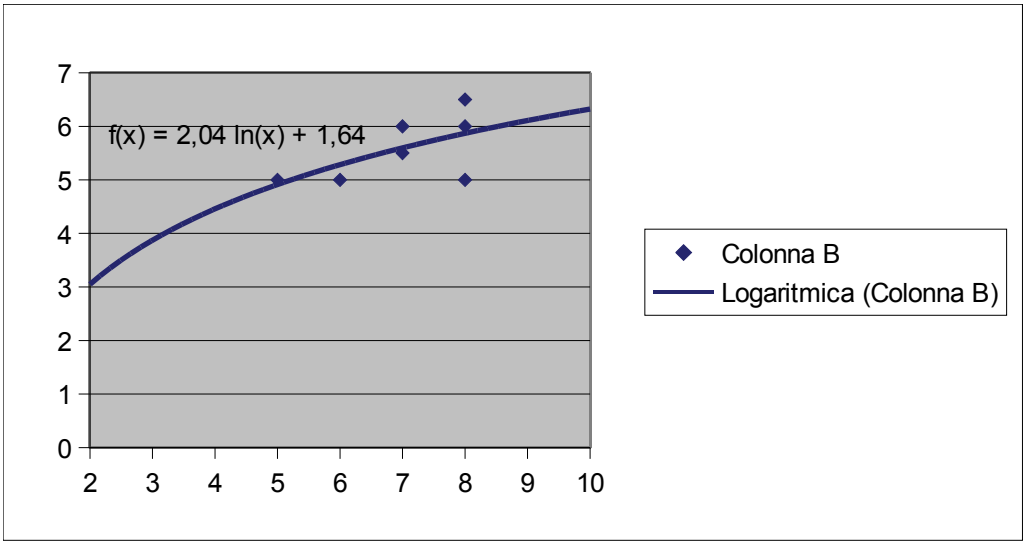


Grafico 1

Prospetto N°3

Curva ipsometrica della popolazione arborea



Via Napoli,5 c.a.p. 05034, Ferentillo (Tr). P.iva 01351810559, Tel. 3200787982, Email: dinoandreani@gmail.com; pec d.andreani@epap.conafpec.it.
Via Castello 27, 05100 Terni - cell. 320-4285776 - E-mail: danielealtobelli@gmail.com pec: d.altobelli@epap.conafpec.it P.I. 01357780558

Dai rilievi cartografici è emerso quanto segue

Prospetto N°4

Aree di insidenza	Superficie occupata rilevata cartograficamente ettari	Percentuale sulla superficie totale	Superficie totale ettari
copertura arborea a maturità	1,03	16,44	6,25
rinnovazione forestale in stato avanzato	0,06	0,98	6,25
progetti di rimboschimento	0	0	6,25
solo specie cespugliose e/o erbacee	5,16	82,58	6,25
totali	**6,25**	**100**	

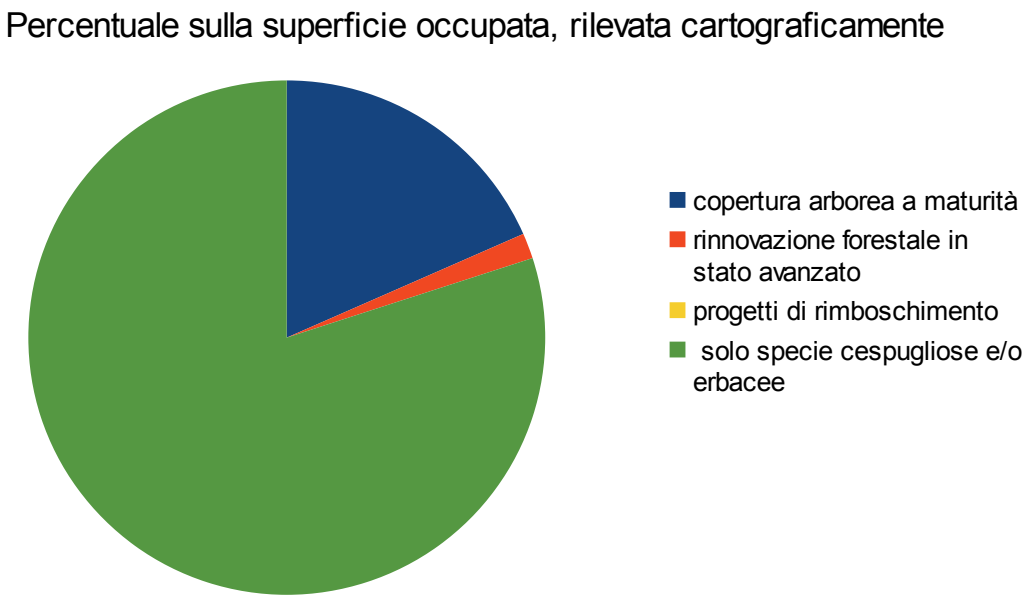


Grafico 2

Come si può desumere dai prospetti 2 e 4 si presenta un lieve scostamento tra le due tipologie di rilievi dovuto alla sovrapposizione delle chiome, fattore che non viene considerato nel rilievo dendrometrico. Per ovviare a questo problema si calcola anche il *grado di sovrapposizione delle chiome*, che pur essendo un parametro puramente analitico rivela la discordanza dando un grado di attendibilità accettabile.
Il grado di sovrapposizione delle chiome si attesta intorno al 89,56% con uno scarto in relazione alla superficie totale pari allo 1,92% denotando un approssimazione dei rilievi pari al 98%, valore più che accettabile.
In base quindi all'analisi delle elaborazioni dei rilievi effettuati in campo si evince che la particella oggetto di indagine è un *pascolo arborato* la cui superficie effettivamente coperta da alberi è pari al 18,4% della sua superficie totale.

Via Napoli,5 c.a.p. 05034, Ferentillo (Tr). P.iva 01351810559, Tel. 3200787982, Email: dinoandreani@gmail.com; pec d.andreani@epap.conafpec.it.
Via Castello 27, 05100 Terni - cell. 320-4285776 - E-mail: danielealtobelli@gmail.com pec: d.altobelli@epap.conafpec.it P.I. 01357780558

ALLEGATO 12

Inoltre anche dall'analisi storica delle visure catastali (si veda in allegato) effettuate mediante sistema SISTER risulta che la qualità di coltura della particella 11 del foglio 1 era prima *pascolo* e poi *pascolo arborato*.

Dal rilievo aerofotogrammimetrico (in allegato) non si evidenziano ampliamenti della superficie forestale, ma solo una fisiologica espansione delle chiome già esistenti. Inoltre dal sopralluogo effettuato non si è rilevata presenza di rinnovazione forestale nell'intera area, fatta esclusione per il gruppo di olmi cresciuti dentro il rudere, che si attestano già in età avanzata e non possono essere considerati ceduo non maturo, ma semplice vegetazione infestante.

Concludendo, dalle Norme del PTPR si evince che:

- ogni vincolo paesaggistico deve essere conforme al PTPR e sono prive di efficacia altre discordi normative (comma 6, art. 2), quindi il PTPR nell'ambito urbanistico regolamenta esaustivamente ogni vincolo e le sue prescrizioni prevalgono su quelle di qualunque altra normativa;
- per il vincolo paesaggistico causato da presenza di bosco è definitivamente pertinente il solo art. 38 (il cui titolo è *protezione delle aree boscate*);
- tale articolo comporta che una identità di *pascolo arborato* non può essere contraddetta usando i suoi commi 2 e 3, poiché esso definisce un preciso criterio per affermare se un *pascolo arborato* è o non è *giuridicamente bosco* (ossia sottoposto al detto vincolo) ma non fornisce né indica alcun criterio per affermare se un *pascolo arborato* è o non è tale in quanto non è o è *giuridicamente bosco*;
- l'essere o non un *pascolo arborato* sottoposto al vincolo in oggetto deve essere stabilito usando il criterio enunciato dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 38, la quale esclude da tale vincolo "*i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato*".

In base a ciò la particella 11 del foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Vacone è interamente esente da vincolo paesaggistico causato da presenza di bosco, poiché:

- la percentuale della "copertura arborea a maturità", su base aerofotogrammimetrica è pari al 16,44% e quindi è molto inferiore al 50%;
- la percentuale di "copertura arborea a maturità", su base dendrometrica è pari al 18,4% e quindi è molto inferiore al 50%;
- non si rileva nessuna rinnovazione spontanea di specie forestali;
- non sono presenti rimboschimenti in età avanzata o in via di sviluppo.

Tanto si doveva per l'espletamento dell'incarico affidato.

Si allega:

- Visure catastali storiche;
- Cronistoria aerofotogrammimetrica dal 1988 al 2013

Ferentillo, 24 Marzo 2014

Dott. For. Dino Andreani

Dott. For. Daniele Altobelli

Via Napoli,5 c.a.p. 05034, Ferentillo (Tr). P.iva 01351810559, Tel. 3200787982, Email: dinoandreani@gmail.com; pec d.andreani@epap.conafpec.it.
Via Castello 27, 05100 Terni - cell. 320-4285776 - E-mail: danielealtobelli@gmail.com pec: d.altobelli@epap.conafpec.it P.I. 01357780558

ALLEGATI RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Relazione agronomico-forestale atta a determinare lo stato effettivo dei luoghi della particella catastale 11 del Foglio 1 censita al N.C.T. del Comune di Vacone (RI), in Località Monastero.

Committente: Giacomo Lorenzoni

Ferentillo, 24/03/2014

Il Tecnico Forestale
Dott. Dino Andreani

Il Tecnico Forestale
Dott. Daniele Altobelli

Via Napoli,5 c.a.p. 05034, Ferentillo (Tr). P.iva 01351810559, Tel. 3200787982, Email: dinoandreani@gmail.com; pec d.andreani@epap.conafpec.it.
Via Castello 27, 05100 Terni - cell. 320-4285776 - E-mail: danielealtobelli@gmail.com pec: d.altobelli@epap.conafpec.it P.I. 01357780558

ALLEGATO 12

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 18/03/2014

Dati della richiesta	**Comune di VACONE (Codice: L525)**
	Provincia di RIETI
Catasto Terreni	**Foglio: 1 Particella: 11**

INTESTATO

1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile dal 17/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**11**		**-**	**PASCOLO ARB 1**	**6 25 00**		**Euro 35,51**	**Euro 32,28**	**Tabella di variazione del 11/04/2008 n . 715 .1/2008 in atti dal 17/04/2008 (protocollo n . RI0050568) MOD .26**
Notifica					**Partita**					

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 1 particella 12

Situazione dell'Immobile dal 11/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**11**		**-**	**PASCOLO 1**	**6 25 00**		**Euro 38,73**	**Euro 12,91**	**FRAZIONAMENTO del 11/04/2008 n . 50535 .1/2008 in atti dal 11/04/2008 (protocollo n . RI0050535)**
Notifica					**Partita**					

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 1 particella 3

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 1 particella 12

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

ALLEGATO 12

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 18/03/2014

Situazione degli intestati dal 21/01/2009

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LORENZONI Giacomo nato a TARANO il 27/08/1953	LRNGCM53M27L046S*	(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/01/2009 Nota presentata con Modello Unico n . 1128 .1/2009 in atti dal 06/02/2009 Repertorio n .: 26212 Rogante: GIULIANI LAURA Sede: ROMA Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA		

Situazione degli intestati dal 11/04/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 21/01/2009
DATI DERIVANTI DA	FRAZIONAMENTO del 11/04/2008 n. 50535.1/2008 in atti dal 11/04/2008 (protocollo n. RI0050535) Registrazione:		

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 01/04/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**3**		**-**	**PASCOLO 1**	**8 62 80**		**Euro 53,47**	**Euro 17,82**	**VARIAZIONE D'UFFICIO del 01/04/2008 n . 533 .1/2008 in atti dal 01/04/2008 (protocollo n . RI0045276) ISTANZA 44022/08**
Notifica					**Partita**					
Annotazioni	si riporta a monocoltura per presentazione atto di aggiornamento									

Situazione dell'Immobile dal 13/12/2007

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**3**		**AA**	**PASCOLO 1**	**6 62 80**		**Euro 41,08**	**Euro 13,69**	**Tabella di variazione del 13/12/2007 n . 49390 .1/2007 in atti dal 13/12/2007 (protocollo n . RI0223707) TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3 .10 .2006 N .262**
				AB	**PASCOLO ARB 1**	**2 00 00**		**Euro 11,36**	**Euro 10,33**	
Notifica					**Partita**					

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

ALLEGATO 12

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 18/03/2014

Annotazioni	variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3 .10 .2006 n . 262 , convertito con modificazioni nella legge 24 .11 .2006 n . 286 (anno 2007) - qualita` dichiarata o parificata a coltura
	presente nel quadro tariffario del comune

Situazione dell'Immobile dal 16/12/1975

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**3**		**-**	**PASCOLO 1**	**8 62 80**		**Euro 53,47 L. 103.536**	**Euro 17,82 L. 34.512**	**VARIAZIONE D'UFFICIO del 16/12/1975 n . 175 in atti dal 16/12/1975**
Notifica					**Partita**	826				

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

- foglio 7 particella 38

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	**1**	**3**		**-**	**PASCOLO 1**	**9 00 40**		**L. 108.048**	**L. 36.016**	**Impianto meccanografico del 20/12/1971**
Notifica					**Partita**	126				

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 01/04/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/04/2008
DATI DERIVANTI DA	VOLTURA D'UFFICIO del 01/04/2008 n. 2771.1/2008 in atti dal 04/04/2008 (protocollo n. RI0046970) Registrazione: Sede: RETT. INTESTAZIONE X ERRORE CRONOLOGICO		

Situazione degli intestati dal 10/06/1999

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 01/04/2008
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 01/04/2008
3	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 01/04/2008

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

ALLEGATO 12

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 18/03/2014

DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 10/06/1999 n . 718 .1/2000 in atti dal 24/05/2000 (protocollo n . 48599) Registrazione: UR Sede: RIETI Volume: 14 n: 1315 del 09/11/1999

Situazione degli intestati dal 11/05/1988

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Lorenzo nato a TORRI IN SABINA il 19/07/1929	DLLLNZ29L19L286B*	(1) Proprieta` fino al 10/06/1999
2	LEONARDI DI VILLA Cortese Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 10/06/1999
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 11/05/1988 Voltura n . 3 .2/1990 in atti dal 27/09/1990 Repertorio n .: 16689 Rogante: RANDO A Sede: RIETI Registrazione: UR Sede: RIETI Volume: 1243 del 31/05/1988		

Situazione degli intestati dal 03/11/1977

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	DELLA CROCE Giuseppe nato a TERNI il 03/08/1972	DLLGPP72M03L117P*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/05/1988
2	DELLA CROCE Paolo nato a TORRI IN SABINA il 30/04/1976	DLLPLA76D30L286K*	(1) Proprieta` per 1/2 fino al 11/05/1988
DATI DERIVANTI DA	RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 03/11/1977 n . 2663 .1/2008 in atti dal 31/03/2008 (protocollo n . RI0043867) Registrazione: DE CUIUS LEONARDI DI VILLA CORTESE VITTORIA		

Situazione degli intestati dal 29/08/1972

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LEONARDI DI VILLA CORTES Vittoria;LEONARDI DI VILLA CORTESE VITTORIA nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 03/11/1977
2	MARINI CLARELLI Nicolo nato a ROMA il 26/08/1922	MRNNCL22M26H501Q*	(1) Proprieta` fino al 03/11/1977
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 29/08/1972 Voltura n . 575 in atti dal 16/12/1975 Repertorio n .: 30686 Rogante: GIANFELICE A Sede: RIETI Registrazione: UR Sede: RIETI n: 1630 del 18/09/1972		

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LEONARDI DI VILLACORTESE Vittoria nata a TORINO il 28/10/1899		Usufruttuario parziale fino al 29/08/1972
2	MARINI CLARELLI Emanuele;MANFREDI nato a ROMA il 09/02/1933	MRNMNL33B09H501T*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
3	MARINI CLARELLI Nicolo nato a ROMA il 26/08/1922	MRNNCL22M26H501Q*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
4	MARINI CLARELLI Raimondo nato a ROMA il 18/10/1925	MRNRND25R18H501X*	(1) Proprieta` per 1/3 fino al 29/08/1972
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 20/12/1971		

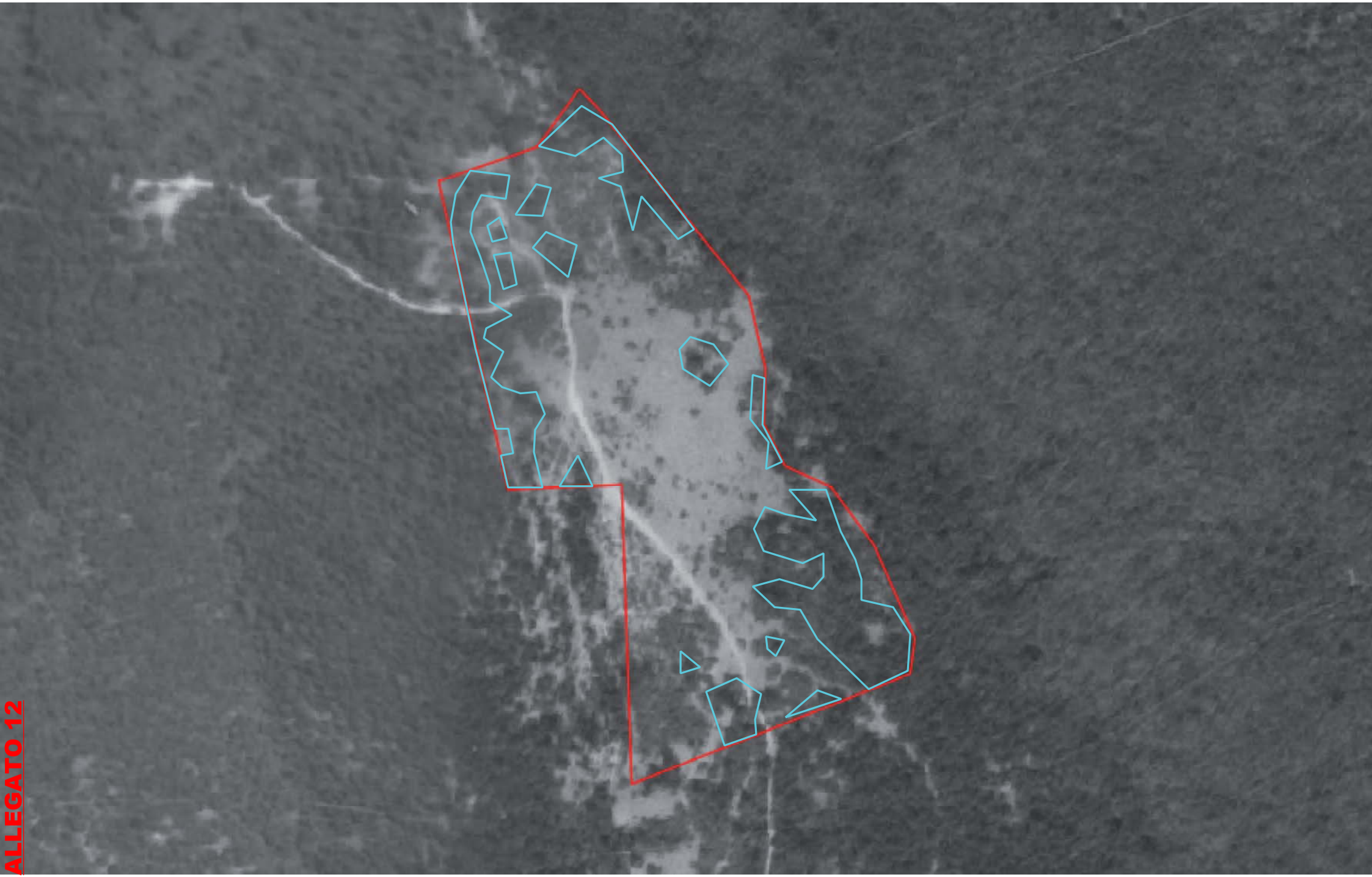
Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

ALLEGATO 12

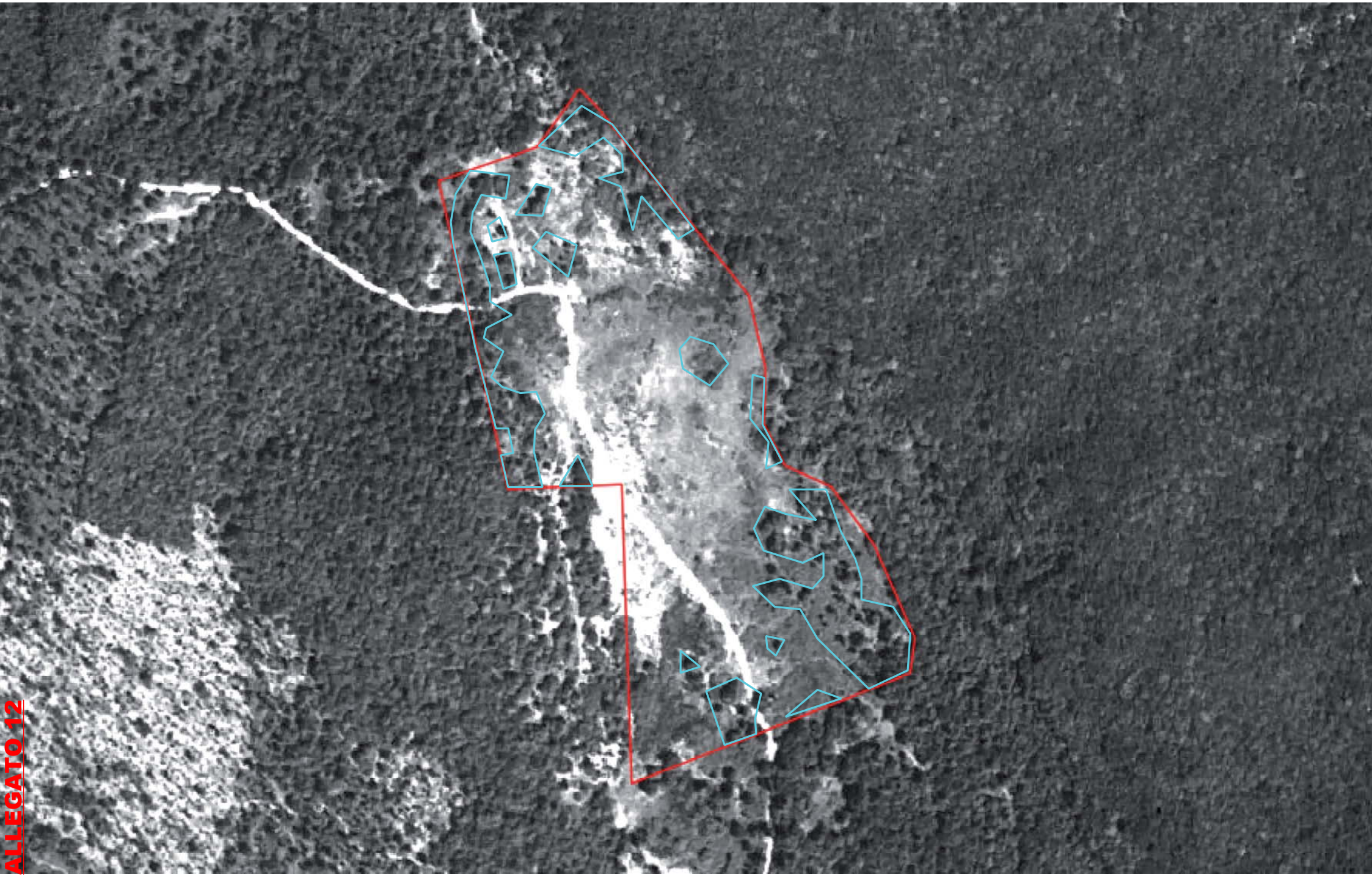
Particella 11 Foglio 1 C.T. Comune di Vacone
ortofoto 1988 (fonte Geoportale Nazionale) - in azzurro delimitazione copertura arborea



ALLEGATO 12

1:3000

Particella 11 Foglio 1 C.T. Comune di Vacone
ortofoto giugno 1997 (fonte Geoportale Nazionale) - in azzurro delimitazione copertura arborea



ALLEGATO 12

1:3000

Particella 11 Foglio 1 C.T. Comune di Vacone

ortofoto luglio 1999 (fonte Geoportale Nazionale) - in azzurro delimitazione copertura arborea



ALLEGATO 12

1:3000

Particella 11 Foglio 1 C.T. Comune di Vacone

ortofoto giugno 2005 (fonte Geoportale Nazionale) - in azzurro delimitazione copertura arborea



ALLEGATO 12

1:3000

Particella 11 Foglio 1 C.T. Comune di Vacone

ortofoto giugno 2008 (fonte Geoportale Nazionale) - in azzurro delimitazione copertura arborea



ALLEGATO 12

1:3000

Particella 11 Foglio 1 C.T. Comune di Vacone

ortofoto luglio 2013 (fonte Google Earth) - in azzurro delimitazione copertura arborea



ALLEGATO 12

1:3000

ALLEGATO 13

POMANTI 25/7

Reg. Gen. **09602 / 2012**

Num. Reg. Sent. 05184 / **2014**
Estratto esecutivo
inviato il .....
- Proc. Gen.
- Proc. Rep. Trib.

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Cancelleria Centrale Penale
"Ai sensi dell'art. 205 T.U. sulle spese di giustizia si attesta l'avvenuto pagamento dei diritti" per un importo di € 2,76

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il giorno **20** del mese di **giugno** dell'anno **2014**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione 3^ Penale

così composta

Dott.	**Giuseppina**	**D'ANTONIO**	**Presidente**
Dott.	**Annamaria**	**ACERRA**	**Consigliere**
Dott.	**Silvia**	**CASTAGNOLI**	**Consigliere**

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1 LORENZONI GIACOMO LIBERO - PRESENTE
n. a TARANO 27/08/1953 RI
Domiciliato a Roma, Via Livia Orestilla n. 14 (d. d.)

Difeso da Avv. Pietro POMANTI- Roma, Via Filippo Civinini n. 12- presente
Avv. Luca SPINGARDI- Roma, Via Filippo Civinini n. 12- presente

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di Rieti del 15/05/2012 che così statuiva:

dichiara Lorenzoni Giacomo responsabile dei reati ascrittigli ai capi 2), come modificato a verbale di udienza 3.4.12, 2 bis) e 3) della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Ordina la rimessione in pristino dei luoghi a spese dell'imputato entro 90 giorni. Ordina il dissequestro dell'area e la restituzione all'avente diritto. Concede il beneficio della sospensione condizionale subordinatamente all'avvenuta rimessione in pristino nel termine indicato. Assolve l'imputato dal reato ascritto al capo 1) della rubrica per non aver commesso il fatto. Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa alla Regione ed al Comune del luogo in cui è stata commessa la violazione.

ALLEGATO 13

IMPUTATO

VEDI ALLEGATO

Conclusioni del Procuratore Generale: conferma della sentenza.

Conclusioni della Difesa:
Avv. SPINGARDI: accoglimento dei motivi di appello.
Avv. POMANTI: accoglimento dei motivi di appello.

2

ALLEGATO 13

[illegible] LORENZONI Giacomo

[illegible] artt. 110 c.p. e 323 c.p., per avere MELLINI Giuseppe, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Vacone, nello svolgimento delle proprie funzioni, in concorso con [illegible] Giacomo, richiedente ed intestatario del permesso di costruire n. 2/2010, rilasciato il suddetto permesso di costruire, datato 12.04.2010, titolo palesemente illegittimo in quanto veniva assentita l'edificazione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo sul terreno sito in località Monastero, distinto a [illegible] partt. 2 ed 11 e F. 2 part. 49, in violazione alle seguenti disposizioni di legge:

a) art. 55 c. 1 della L.R. 38/99, nel quale si prescrive che "la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse", atteso che il permesso di costruire n. 2/2010 è stato rilasciato in favore di LORENZONI Giacomo, il quale non possedeva alcun titolo per richiedere ed ottenere il permesso, non essendo lo stesso intestatario di alcuna "impresa agricola", esercitando la professione di Ingegnere e non essendo iscritto alla C.C.I.A.A. nella sezione agricoltura;

b) art. 55 c. 1 della L.R. 38/99, nel quale si prescrive che l'obbligo, in caso di nuova edificazione in zona agricola, di "procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti", atteso che il LORENZONI ha dichiarato la presenza di un fabbricato diruto in prossimità della nuova edificazione, fabbricato che peraltro non compare in nessuna delle immagini fotogrammetriche acquisite né risulta rilevabile dalle ortofoto estratte dal S.I.M. del Corpo Forestale dello Stato;

c) art. 55 c. 6 della L.R. 38/99, che fissa a 30.000 mq. il lotto minimo necessario per la nuova edificazione ad uso abitativo in zona agricola, in quanto, al fine dell'ottenimento del permesso a costruire, è stata dichiarata la disponibilità di un lotto pari a 53.300 mq. mentre, nella zona interessata dall'edificazione, la superficie "non boscata" (l'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende per circa 16.400 mq.;

d) art. 58 c. 1 della L.R. 38/99, atteso che, il LORENZONI non ha proposto, ed il MELLINI non ha disposto, l'istituzione di un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per il quale era stata richiesta la concessione;

e) art. 23 delle N.T.A. del P.T.P.R., in quanto veniva assentita l'edificazione di nuovi annessi agricoli (magazzino e cantina) e di un nuovo fabbricato ad uso abitativo in zona ricadente nel "Paesaggio naturale di continuità";

f) art. 41 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Vacone, in quanto il permesso di costruire veniva rilasciato in assenza del prescritto "parere di un Agronomo iscritto all'Albo Professionale al fine di verificare la congruità sotto il profilo agronomico, zootecnico e selvicolturale" nell'ambito della specifica Sottozona;

così intenzionalmente procurando a LORENZONI Giacomo un ingiusto vantaggio patrimoniale.
In Vacone il 12.04.2010

2) **artt. 110 c.p. e 44 lett.C) D.P.R. 380/01** perché, in concorso tra loro, MELLINI Giuseppe, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Vacone, nello svolgimento delle proprie funzioni, in concorso con LORENZONI Giacomo, richiedente ed intestatario del permesso di costruire n. 2/2010, realizzavano sull'area di cui al capo 1) scavi di fondazione con platea in cemento e movimentazione di terra, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
Fatti accertati in Vacone il 10.06.2010 Così modificato all'udienza del 03/04/2012

2bis) **del reato di cui all'art. 181 D.L.vo 42/04**, perché nella qualità di proprietario committente ed esecutore materiale titolare del permesso di costruire n. 2 del 2010 palesemente illegittimo, eseguiva le opere di cui al capo che precede in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 146 del medesimo decreto.
In Vacone il 10.06.2010 Così modificato all'udienza del 03/04/2012

MINICUCCI Telemaco e LORENZONI Giacomo

3) **artt. 110 c.p. e 481 comma 2 c.p.**, perché, in concorso tra loro, MINICUCCI Telemaco in qualità di tecnico progettista, LORENZONI Giacomo, richiedente ed intestatario del permesso di costruire n. 2/2010, producevano al Comune di Vacone al fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire, una relazione tecnica progettuale contenente false dichiarazioni, atteso che veniva affermato che il lotto interessato dall'edificazione era pari a 53.300 mq. mentre invero la superficie "non boscata" d'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende esclusivamente per circa 16.400 mq.;
[illegible] 12.04.2010

3

ALLEGATO 13

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 15-5-2012 il Tribunale di Rieti ha condannato Lorenzoni Giacomo alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa perché responsabile dei seguenti reati: capo 2), come modificato all'udienza del 3-4-2012, reato di cui all'art.44 lett.c) DPR 380/2001 in relazione alla realizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di scavi di fondazione con platea in ca e movimentazione terra, fatto accertato il 10-6-2010; capo 2 bis) reato di cui all'art.181 DLvo 42/2004 perché nella qualità di proprietario committente ed esecutore materiale del permesso di costruire n.2/2010 palesemente illegittimo eseguiva i lavori di scavo innanzi indicati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, fatto accertato il 10-6-2010; capo 3) reato di cui all'art.481 cp perché in concorso con Minicucci Telemaco , tecnico progettista, produceva al Comune di Vacone al fine di ottenere il rilascio del permesso di costruire una relazione tecnica progettuale contenente false dichiarazioni sull'estensione del lotto interessato all'edificazione indicata in 53.300 mq, mentre in realtà la superficie non boscata, l'unica da potersi computare, era di 16.400 mq, fatto commesso il 23-10-2009; lo ha assolto dal reato di cui all'art. 323 cp per non aver commesso il fatto.

Il Tribunale ha fondato il giudizio di responsabilità sulle deposizioni dei testi Gianfelice e Ciullo e del consulente del PM Aledda i quali avevano riferito che il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Vacone era illegittimo sotto diversi profili: a) in zona non esisteva un rudere che in base alla richiesta del permesso era da ristrutturare; b) non era rispettato il lotto minimo di 30 mila mq non boschivi essendo disponibili solo 16 mila mq; c) l'imputato non aveva la qualifica di imprenditore agricolo, l'unica che consente l'edificazione in zona; d) era previsto in progetto un piano interrato come annesso agricolo, ma tale non poteva essere essendo privo di accesso dall'esterno. In diritto, il Tribunale ha osservato: il Piano Territoriale Paesistico del Lazio è di per sé creativo di vincoli senza necessità di ulteriori atti specifici in virtù del disposto dell'art.134 DLvo 42/2004 che fa rientrare tra i beni protetti "quelli comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici"; con riferimento ai vincoli che discendono dalla qualificazione della zona come bosco, in giurisprudenza si è chiarito che è meritevole di tutela anche il territorio su cui non vi sono alberi di alto fusto essendo sufficiente la continuità tra area boschiva e area ricoperta da vegetazione naturale; se è vero che non è necessario che sia stata già riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo all'atto del rilascio del permesso di costruire, è però comunque necessario che i requisiti previsti dalla legge siano esistenti. Tanto premesso in via generale, il Tribunale concludeva per l'illegittimità del permesso di costruire sotto il profilo della mancanza del lotto minimo, dell'inesistenza di un precedente manufatto da ristrutturare, dell'evidente volontà di realizzare una costruzione residenziale e non una costruzione a servizio di un'inesistente azienda agricola.

Avverso la sentenza ha proposto gravame l'imputato che ha chiesto: 1) l'assoluzione almeno ai sensi del capoverso dell'art.530 cpp evidenziando: la L.R. 38/99 all'art. 55 consente non solo la ristrutturazione di manufatti

ALLEGATO 13

esistenti, ma anche l'edificazione di nuovi manufatti non richiede l'esistenza di un'azienda agricola o la qualifica di imprenditore agricolo per il rilascio del permesso di costruire; l'area oggetto di edificazione dispone, diversamente dall'assunto del consulente del PM, di ben 62500 mq non boschivi, come risulta dalla certificazione AGEA che aveva classificato la particella in esame come pascolo e non rientrante in quanto tale nella nozione di bosco oggetto di tutela paesaggistica; si chiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per disporre perizia per accertare l'esatta classificazione del terreno 2) la riduzione della pena al minimo, con concessione dei doppi benefici di legge non subordinati alla rimessione in pristino.

Con motivi nuovi il difensore ha chiesto l'assoluzione almeno ai sensi del capoverso dell'art.530 cpp evidenziando che il terreno oggetto di edificazione, classificato come pascolo e poi pascolo arborato, non rientra nel concetto di "bosco" e non è soggetto a vincolo paesaggistico in quanto la copertura arborea è inferiore al 20% e non è interessato da rinnovazioni forestali o progetti di rimboschimento; si chiede ai sensi dell'art.603 cpp la rinnovazione dell'istruttori dibattimentale per acquisire la consulenza dei tecnici forestali Andreani e Altobelli.

All'odierna udienza, presente l'imputato, svolta dal consigliere delegato la rituale relazione, sulle conclusioni del PG e dei difensori in epigrafe trascritte, la Corte ha deliberato come da dispositivo letto in udienza.

Le doglianze difensive non sono fondate apparendo pienamente condivisibili le argomentazioni in fatto e in diritto del primo giudice..

Appare a parere del Collegio dirimente e assorbente la considerazione che i terreni in questione sono classificati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale come "paesaggio naturale" e "paesaggio naturale di continuità" e ad essi si applicano le prescrizioni contenute agli artt. 21 e 23 del piano stesso che escludono la possibilità di realizzare nuove costruzioni. Dall'istruttoria espletata, in particolare le deposizioni dei testi Gianfelice, Ciullo e del consulente Anedda e le ortofote acquisite, è certo che alcuna costruzione era in zona esistente, nonostante la diversa indicazione risultante agli atti del catasto, sicchè era impossibile il rilascio del permesso di costruire diretto alla realizzazione di un nuovo manufatto. Né può dubitarsi dell'immediata efficacia vincolante delle norme del PTPR, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato " in tema di tutela del paesaggio, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) l'individuazione dei beni paesaggistici spetta sia al Ministero dei beni culturali ed ambientali mediante appositi decreti ministeriali, sia alle Regioni mediante appositi atti amministrativi, leggi regionali ovvero mediante la compilazione dei piani urbanistici territoriali(cfr, Cass. Sez 3 n. 41078 /2007").

La nuova costruzione appare in contrasto anche con le norme del PRG del Comune di Vacone: i terreni in questione ricadono in zona E 3 di elevato valore

5

ALLEGATO 13

ammessa solo in connessione con l'esercizio di un'attività agricola. A voler ammettere che è abilitato alla richiesta anche chi non ha la qualifica di imprenditore agricolo, è comunque necessario la stretta connessione tra il manufatto e l'esercizio di un'attività agricola, attività rimasta assolutamente indimostrata. E del resto, la stessa tipologia della costruzione, con la previsione di un piano interrato come annesso agricolo privo di accesso dall'esterno, rende evidente che la nuova costruzione non era destinata a favorire l'esercizio di un'attività agricola, neppure da intraprendere.

Il permesso di costruire viola anche le prescrizioni imposte dalla L.R. 24/1998 in quanto l'area non coperta da bosco su cui doveva essere realizzato il manufatto è di 16.400 mq circa, come risulta dai rilievi concordi del Corpo Forestale, del Comando C.C. di Cottanello e del consulente del PM, nettamente inferiore al lotto minimo di 30.000 mq.

La notazione difensiva fondata principalmente sulla classificazione catastale del terreno non è condivisibile. Il catasto è l'inventario generale di tutti i beni immobili e terreni situati in uno Stato redatto al fine di individuare la proprietà dei beni, i luoghi di confine e le rendite che determinano la base imponibile per l'applicazione delle imposte fondiarie, quindi rileva essenzialmente ai fini fiscali. La classificazione dei terreni dell'imputato come pascolo e pascolo arborato non costituisce pertanto elemento dirimente per ritenere i fondi in questione non rientranti nella nozione di bosco.
Dalla consulenza depositata dalla difesa con i motivi aggiunti, si evince che sulle particelle di proprietà dell'imputato sono presenti per oltre il 90% lecci, poi cerri, pini d'aleppo, pioppi, roverelle e altre specie tipiche della macchia mediterranea. Secondo la giurisprudenza di legittimità "in tema di tutela del paesaggio, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco - meritevole di protezione ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento" (Sez. 3, n. 32807 del 23/04/2013 , Rv. 255904; Sez. 3, sentenza n. 1874 del 16/11/2006, Rv. 235869) . Dalla semplice visione degli aerofotogrammi allegati pare di tutta evidenza, considerando il complessivo contesto, che la zona è coperta quasi totalmente da vegetazione arborea che costituisce paesaggio naturale di continuità con la minore area ricoperta da vegetazione naturale.

Alla luce di tali considerazioni e delle argomentazioni del Tribunale, da ritenersi qui richiamate, non può allora dubitarsi che il provvedimento concessorio era illegittimo perché emesso in violazione delle norme richiamate e tali ragioni di illegittimità erano note all'imputato in quanto nel corso dell'iter amministrativo sia il tecnico comunale che il tecnico consulente del sindaco avevano espresso parere contrario al rilascio. Sussiste anche il reato di cui all'art. 481 cp in quanto l'imputato aveva indicato l'estensione non boscata interessata

ALLEGATO 13

all'edificazione era pari a 53.300 mq, mentre l'estensione reale era di circa 16 mila mq, estensione inferiore al lotto minimo.

Quanto infine alle doglianze afferenti il trattamento sanzionatorio, la Corte ritiene che il primo giudice abbia fatto buon uso dei poteri discrezionali nella determinazione della pena alla luce degli elementi tutti di cui all'art.133 cp, in particolare la gravità dei fatti.
L'ordine di rimessione in pristino consegue per legge alla condanna per il reato di cui all'art.181 D.Lvo 42/2004. Il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato concesso dal Tribunale che condivisibilmente l'ha subordinato al ripristino dello stato dei luoghi; la gravità dei fatti non consente la concessione della non menzione.

Riserva il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

PQM

Visti gli artt.592, 605 cpp, conferma la sentenza del Tribunale di Rieti in data 15-5-2012 appellata da Lorenzoni Giacomo che condanna al pagamento delle spese del grado.
Giorni 30 per il deposito della motivazione.

Roma, 20 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
Oggi, 14 LUG. 2014
Il Cancelliere

ALLEGATO 14

STUDIO LEGALE POMANTI

AVV. PIETRO POMANTI
AVV. FEDERICA STOPPANI
AVV. VINCENZO DI SANTO
AVV. LUCA SPINGARDI
AVV. MILA POLIAKINE
AVV. ANITA LIPORACE
AVV. RENATA CARRETTA
AVV. BARBARA NOVELLI
AVV. CLAUDIA SORRENTI
DOTT.SSA STELLA ELISABETTA SCIPIONE
DOTT.SSA STEFANIA TREGLIA
DOTT.SSA MARTINA MARINI
DOTT.CARMINE MURDACA

Ecc. ma

Suprema Corte di Cassazione

Il sottoscritto Avv. Pietro Pomanti con studio in Roma alla Via Filippo Civinini n. 12, difensore di fiducia di **Giacomo Lorenzoni** nato a Tarano il 27.8.1953 e domiciliato in Roma alla Via Livia Orestilla n. 14, imputato come in atti nel procedimento penale n. 1534/10 R.G.N.R. e n. 9602/2012 R.G. Corte di Appello di Roma, con il presente atto dichiara di proporre, come in effetti propone

RICORSO PER CASSAZIONE

avverso la sentenza n. 5184/14 emessa in data 20.6.2014 e depositata in data 14.7.2014 dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Roma che confermava la sentenza del Tribunale di Rieti in data 15.5.2012 appellata da Lorenzoni e lo condannava al pagamento delle spese del grado.

La presente impugnazione, riferita a ogni capo e punto della sentenza relativi alla pronunzia di conferma, viene proposta per i seguenti motivi.

I MOTIVO

Violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 c.p. e 44 lett. c) D.P.R. 380/01 di cui al capo 2) di imputazione, anche per vizio e difetto di motivazione.

1 Il reato ascritto al capo 2) d'imputazione è costituito dall'avere realizzato *"scavi di fonda-*

zione con platea in cemento e movimentazione di terra in zona sottoposta a vincolo paesaggistico".

Però in realtà questo reato non esiste, poiché i detti lavori edili sono avvenuti su un'area che l'intera normativa definisce priva di ogni vincolo paesaggistico e non hanno interessato vincoli paesaggistici esterni all'area dove sono avvenuti.

Al fine di provare l'inesistenza di tale reato, si premette che l'esistenza e l'inesistenza di vincoli paesaggistici sono esaustivamente statuite dalla L.R. 24/1998 s.m.i., dal PTP (Piano Territoriale Paesistico) n. 5 Rieti e dal PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale).

Dovendo in particolare a tale fine esaminare (coerentemente con l'intero procedimento giudiziario) il solo vincolo paesaggistico causato da presenza di bosco (che è per brevità chiamato "vincolo boschivo"), si premette anche che (come detto nel ricorso n. 2012/9602) il comma 4 dell'art. 7 delle Norme del PTPR rende superfluo il PTP n. 5 Rieti quando si consideri il PTPR, e che è ritenuta implicita la coerenza della L.R. 24/1998 s.m.i. con i contenuti del PTPR nel seguito citati.

Pertanto in definitiva l'esistenza o l'inesistenza di vincolo boschivo nell'area interessata dai lavori in oggetto è determinata concettualmente dall'art. 38 delle Norme del PTPR ed è rappresentata cartograficamente dalle Tavole B (Tav. 9 Foglio 346) del PTPR.

Ciò premesso, l'inesistenza del reato attribuito al capo 2) d'imputazione è comprovata dalle seguenti circostanze:

- l'area interessata dai lavori è interamente interna alla particella 11 del foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Vacone (in seguito tale particella è chiamata {P.11,F.1});

- le Tavole B del PTPR mostrano che l'area interessata dai lavori è priva di ogni vincolo paesaggistico, come risulterebbe rappresentando, rispettivamente su ortofoto MATTM del 22.6.2008 (quindi prima dell'intervento edilizio) e su ortofoto Google Earth del 7.8.2013 (quindi dopo l'intervento edilizio), il confine della {P.11,F.1} e del vincolo indicato dalle Tavole B; peraltro tali due rappresentazioni mostrerebbero anche l'assenza di interventi sulla vegetazione implicati dai lavori;

- il punto **2** mostra che l'art. 38 delle Norme del PTPR (come pure l'art. 10 della L.R. 24/1998 s.m.i. e l'art. 9 delle NTA del PTP n. 5 Rieti) definisce la {P.11,F.1} interamente priva di vincolo boschivo;

- il punto **3** evidenzia che non risponde al vero la sintesi della Corte di Appello secondo cui l'imputato nel proporre gravame ha sostenuto l'assenza di vincolo boschivo sulla sola base di una certificazione dell'AGEA;

- il punto **4** mostra l'illegittimità del parere della Corte di Appello secondo cui la responsabilità penale dell'imputato consegue certa dal considerare che *"i terreni in questione sono classificati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale come "paesaggio naturale" e "paesaggio naturale di continuità"*;

- il punto **5** evidenzia l'erroneità dei convincimenti della Corte di Appello secondo cui l'assenza di vincolo boschivo sulla {P.11,F.1}, sostenuta dalla difesa, è *"fondata principalmente sulla classificazione catastale del terreno"* e secondo cui "*La classificazione dei terreni dell'imputato come pascolo e pascolo arborato non costituisce* […] *elemento dirimente* […]";

- il punto **6** mostra l'infondatezza tecnica del parere della Corte di Appello secondo cui*"Dalla semplice visione degli aerofotogrammi allegati pare di tutta evidenza,* […]*, che la zona è coperta quasi totalmente da vegetazione arborea* […]*";*

- il punto **7** evidenzia come la giurisprudenza richiamata dalla Corte di Appello non possa essere decisiva.

Infatti tali circostanze rendono certo che i lavori oggetto di condanna sono avvenuti su un'area che l'intera normativa, cioè sia quella testuale (Norme del PTPR, L.R. 24/1998 s.m.i., NTA del PTP n. 5 Rieti) sia quella rappresentata cartograficamente (Tavole B del PTPR), definisce priva di ogni vincolo paesaggistico.

2 La {P.11,F.1} è interamente priva di vincolo boschivo.

Infatti i beni sottoposti a vincolo boschivo sono definiti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 delle Norme del PTPR.

Invece i beni che non sono inclusi in quelli indicati dai detti commi 1, 2 e 3 (ossia i beni che non sono sottoposti a vincolo boschivo) sono definiti dal comma 4 dello stesso art. 38.

In particolare la lettera d) di tale comma 4 esclude l'intera {P.11,F.1} dai beni sottoposti al vincolo in oggetto. Ciò è dimostrato da quanto segue.

La detta lettera d) definisce precisamente i requisiti idonei affinché non sia sottoposto a vin-

colo boschivo un terreno che ha l'identità colturale di *pascolo arborato*. Infatti questa lettera d) prescrive che non è sottoposto a vincolo un terreno tale da avere l'identità colturale di *pascolo arborato*, tale che il suo *grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della sua superficie*, e tale che su di esso non vi siano *in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato*.

Ebbene questi requisiti sono abbondantemente documentati in atti come propri della {P.11,F.1}.

Infatti l'identità colturale di *pascolo arborato* della {P.11,F.1} è confermata dalla sua visura catastale storica (in atti) dove è qualificata *pascolo* fin dall'iniziale impianto meccanografico del 20/12/1971 e poi *pascolo arborato* dal 11/04/2008, dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio (in atti) che qualifica *aree a pascolo naturale e praterie di alta quota* l'85% della sua superficie, e dalla cartina IGM scala 1:25000 (in atti) che la rappresenta interamente priva di copertura arborea.

Pertanto ogni documento, che avrebbe potuto contraddire l'identità colturale di *pascolo arborato* della {P.11,F.1}, la conferma invece da sempre. Tale stessa identità è confermata anche dalla consulenza tecnica dell'agronomo Dott. Maurizio Frattali del 15/07/2011 (in atti), e dalla consulenza tecnica degli agronomi forestali Dott. Dino Andreani e Dott. Daniele Altobelli del 24/03/2014 (in atti).

Inoltre, per la {P.11,F.1}, la consulenza del Dott. Frattali certifica un grado di "copertura arborea" minore del 20% e la consulenza dei Dott.ri Altobelli e Andreani certifica un grado di "copertura arborea a maturità" pari al 16,44% su base aereofotogrammimetrica e al 18,4% su base dendrometrica, risultando così valori notevolmente minori del 50% indicato dall'anzidetta lettera d).

E inoltre queste consulenze tecniche escludono sulla {P.11,F.1} rinnovazioni forestali e progetti di rimboschimento, essendo ciò specificamente confermato dalla cronistoria aereofotogrammimetrica dal 1988 al 2013 riportata nella consulenza dei Dott.ri Altobelli e Andreani, e dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio che esclude *aree a ricolonizzazione naturale* e *aree a ricolonizzazione artificiale* sulla {P.11,F.1}.

Riguardo l'argomentazione testé esposta che mostra come la {P.11,F.1} è interamente priva di vincolo boschivo, si nota che essa rimane univocamente valida anche se l'art. 38 è sostituito dall'art. 10 della L.R. 24/1998 s.m.i. oppure dall'art. 9 delle NTA del PTP n. 5 Rieti.

Inoltre l'assenza di vincoli paesaggistici sulla {P.11,F.1} è coerente con il regolamentare permesso di costruire n. 2/2010 la cui ammissibilità urbanistico-edilizia è stata accertata dall'Arch. Franco Orsini in qualità di consulente per l'urbanistica e l'edilizia del Comune (come risulta dalla lettera, in atti, del Comune di Vacone prot. n. 1204 del 27/05/2009).

Infine in relazione a questo punto **2** ha rilievo che in entrambi i precedenti gradi di giudizio la difesa ha richiesto consulenza tecnica d'ufficio per accertare lo stato dei luoghi e che in entrambi i casi tale richiesta non è stata accolta.

3 La Corte di Appello riassume come segue quanto l'imputato nel proporre gravame ha evidenziato per sostenere l'assenza di vicolo boschivo: *"Avverso la sentenza ha proposto gravame l'imputato [...] evidenziando [...] l'area oggetto di edificazione dispone, diversamente dall'assunto del consulente del PM, di ben 52500 mq non boschivi, come risulta dalla certificazione AGEA che aveva classificato la particella in esame come pascolo e non rientrante in quanto tale nella nozione di bosco oggetto di tutela paesaggistica;"*.

Questo riferire quanto ha evidenziato l'imputato nel proporre gravame non corrisponde al vero, poiché egli in realtà ha dimostrato coerentemente con i punti **1**, **2**, **4**, **9**, e con abbondanti argomenti e documenti (e quindi non solo come risulta dalla certificazione AGEA) che l'intera {P.11,F.1} (e quindi non solo 52500 mq), è priva di vincolo boschivo.

4 A giudizio della Corte di Appello la responsabilità penale dell'imputato si fonderebbe essenzialmente su tale circostanza: *"i terreni in questione sono classificati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale come "paesaggio naturale" e "paesaggio naturale di continuità" e ad essi si applicano le prescrizioni contenute agli artt. 21 e 23 del piano stesso che escludono la possibilità di realizzare nuove costruzioni"*.

Secondo il Collegio, dunque, alla {P.11,F.1} si applicherebbero le prescrizioni contenute negli artt. 21 e 23 delle Norme del PTPR poiché la medesima particella risulta classificata nel PTPR come *Paesaggio naturale* e *Paesaggio naturale di continuità*.

Tale deduzione tuttavia contiene una violazione di legge.

Nel PTPR, difatti, sussiste una netta distinzione ontologica e normativa tra *beni paesaggistici* (ossia i beni sottoposti a vincoli paesaggistici ossia quelli indicati alle lettere a), b), c) dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004) e *paesaggi* (ad esempio i citati *paesaggio naturale* e *paesaggio naturale di continuità*).

Infatti i *paesaggi* e i *beni paesaggistici* sono rispettivamente rappresentati cartograficamente da due diverse e ben distinte componenti del PTPR denominate Tavole A e Tavole B.

Le Tavole A suddividono l'intero territorio in *paesaggi*, nel senso che all'interno di ogni zona individuano sempre uno o più *paesaggi*. Invece un'area rappresentata cartograficamente dalle Tavole B può anche essere bianca in quanto al suo interno non è individuato alcun *bene paesaggistico*.

Inoltre le Norme del PTPR enunciano esplicitamente per ogni *paesaggio* (e non per un qualche *bene paesaggistico*), una corrispondente *disciplina di tutela, d'uso e di valorizzazione* (in seguito, per brevità, *disciplina*), come ad esempio le due *discipline* rispettivamente previste *sub* art. 21 per il *Paesaggio naturale* e *sub* art. 23 per il *Paesaggio naturale di continuità*.

Coerentemente con ciò nel PTPR è di fondamentale importanza la seguente reciproca relazione tra *paesaggio*, *bene paesaggistico* e *disciplina*: una *disciplina* ha validità *prescrittiva* su un bene identificato come l'inerente *paesaggio* solo se tale bene è anche identificato come *bene paesaggistico*, nel senso che se non sussiste questa necessaria condizione la detta *disciplina* ha validità soltanto *propositiva e di indirizzo*.

Infatti le *discipline* hanno validità *prescrittiva* esclusivamente sui *beni paesaggistici*, mentre su un bene non sottoposto a vincoli paesaggistici hanno soltanto validità *descrittiva, propositiva e di indirizzo*.

In altre parole un bene è obbligatoriamente sottoposto a una *disciplina* solo se esso è congiuntamente identificato sia come un *bene paesaggistico* sia come il *paesaggio* a cui si riferisce tale *disciplina*.

Questo fondamentale principio del PTPR, nel contesto del PTPR stesso che ovviamente ha attuale rilievo, è del tutto equivalente all'essere falsa la norma costituita dall'avere in ogni caso una *disciplina* validità *prescrittiva* sull'inerente *paesaggio*. Perciò un'argomentazione che dimostri la falsità di tale norma equivale a dimostrare anche la verità del detto principio (e viceversa).

Una prima tale argomentazione, basata solo su quanto già detto, è costituita dalla seguente semplice *demonstratio per absurdum*: la detta norma implica che il concetto stesso di *bene paesaggistico* è del tutto inutile e superfluo, però questa implicazione è ovviamente falsa e quindi è falsa anche tale norma.

Una seconda e più circostanziata argomentazione che dimostra la falsità della norma in oggetto è costituita da puntuali disposizioni di legge, le quali affermano esplicitamente che solo i *beni paesaggistici* sono sottoposti alle prescrizioni del PTPR e che invece per i beni non sottoposti a vincoli paesaggistici il PTPR ha solo valenza *descrittiva, propositiva e di indirizzo*.

Tali disposizioni di legge sono le seguenti. Il comma 3 dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 stabilisce che *il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo*. Il testo del comma 4 dell'art. 2 delle Norme del PTPR è "*I contenuti del PTPR hanno natura descrittiva, prescrittiva, propositiva e di indirizzo.*", e che cosa si deve intendere per tali tre contenuti è rispettivamente specificato ai commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo. Il testo del comma 1 dell'art. 5 delle Norme del PTPR è "*Il presente PTPR e*splica *efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessata dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art. 134, lettere a), b), c) del Codice* [ndr: D.Lgs. 42/2004 e quindi trattasi dei *beni paesaggistici* del PTPR]*"*. Il testo del comma 1 dell'art. 6 delle Norme del PTPR è *"Nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 lettere a), b), c) del Codice, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Provincie e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano.*"

Avendo quindi chiaramente comprovato sia che un bene è obbligatoriamente sottoposto a una *disciplina* nel solo caso che esso è congiuntamente identificato come un *bene paesaggistico* e come il *paesaggio* a cui si riferisce tale *disciplina*, sia la falsità dell'avere in ogni caso una *disciplina* validità *prescrittiva* sull'inerente *paesaggio*, risulta di conseguenza evidente come la deduzione contenuta in sentenza secondo la quale alla {P.11,F.1} si applicherebbero gli artt. 21 e 23 delle Norme del PTPR si fondi su una errata interpretazione della normativa e sia espressione dunque di violazione di legge.

Infatti, pure se lo stralcio cartografico delle Tavole A del PTPR in atti definisce la {P.11,F.1} *Paesaggio naturale di continuità* in una zona interna più chiara di circa 16400 mq e *Paesaggio naturale* la parte restante, e pure se i detti artt. 21 e 23 sono le rispettive *discipline* di questi due *paesaggi*, è però errato dedurre da queste due circostanze che tali artt. 21 e 23 si applicano alla {P.11,F.1} giacché manca l'ulteriore e assolutamente necessaria condizione costituita dall'essere questa particella un *bene paesaggistico*.

5 La Corte di Appello afferma "*La notazione difensiva fondata principalmente sulla classifi-*

cazione catastale del terreno non è condivisibile. Il catasto è […]. *La classificazione dei terreni dell'imputato come pascolo e pascolo arborato non costituisce pertanto elemento dirimente per ritenere i fondi in questione non rientranti nella nozione di bosco*.

Però in realtà l'assenza di vincolo boschivo sulla {P.11,F.1}, sostenuta dalla difesa, non è *"fondata principalmente sulla classificazione catastale del terreno"*, ma, coerentemente con i punti **1**, **2**, **4**, **9**, si fonda principalmente sulla lettera d) del comma 4 dell'art. 38 delle Norme del PTPR, la quale, contrariamente a quanto afferma il Collegio, implica la *"classificazione* […] *come pascolo e pascolo arborato"* dirimente in quanto stabilisce l'identità colturale di *"prato o pascolo arborato"* come condizione necessaria e sufficiente per una sua applicazione volta a stabilire la presenza o meno di vincolo boschivo su un dato terreno.

Infatti, essendo opportuno ricordare che (come detto al punto **2**) la classificazione della {P.11,F.1} come *pascolo arborato* è da sempre confermata da ogni documento, l'erroneità dell'affermazione del Collegio *"La classificazione dei terreni dell'imputato come pascolo e pascolo arborato non costituisce pertanto elemento dirimente per ritenere i fondi in questione non rientranti nella nozione di bosco"* è resa facilmente evidente dalla seguente *dimostratio per absurdum*.

Il non essere la detta classificazione dirimente implica che la lettera d) del comma 4 dell'art. 38 delle Norme del PTPR, la lettera d) del comma 4 dell'art. 10 della L.R. 24/1998 s.m.i. e la lettera d) del comma 4 dell'art. 9 delle NTA del PTP n. 5 Rieti sono tutte e tre del tutto inutili, però questa implicazione è ovviamente falsa e quindi è falsa anche la detta affermazione del Collegio.

6 Secondo la Corte di Appello *"Dalla semplice visione degli aerofotogrammi allegati pare di tutta evidenza, considerando il complessivo contesto, che la zona è coperta quasi totalmente da vegetazione arborea che costituisce paesaggio naturale di continuità con la minore area ricoperta da vegetazione naturale"*.

Intanto questa affermazione contiene l'errore del ritenere che la *vegetazione arborea costituisce paesaggio naturale di continuità*, poiché le tabelle A dei rispettivi artt. 21 e 23 delle Norme del PTPR evidenziano che la vegetazione arborea può costituire *Paesaggio naturale* e non *Paesaggio naturale di continuità*.

Inoltre al Collegio *"dalla semplice visione degli aerofotogrammi allegati pare di tutta evidenza che la zona è coperta quasi totalmente da vegetazione arborea"*.

Però questa visione del Collegio sovverte diametralmente quanto, accuratamente e con le tecniche più appropriate, è affermato dalle due anzidette consulenze tecniche in atti, nel che si sostanzia il vizio di motivazione per contraddittorietà con un atto interno al processo allegato all'atto di appello di cui se ne è chiesta l'acquisizione.

Infatti, in particolare, sui 6 aerofotogrammi allegati alla consulenza tecnica dei Dott.ri Altobelli e Andreani, che consistono nelle 5 ortofoto aeree 1988, giugno 1997, luglio 1999, giugno 2005 e giugno 2008 del Geoportale Nazionale, e nell'ortofoto satellitare luglio 2013 di Google Earth, è delimitata la copertura arborea presente sulla {P.11,F.1}. E inoltre, come si afferma nella inerente relazione tecnica, questa cronistoria aereofotogrammimetrica evidenzia che la copertura arborea insiste sulla {P.11,F.1} per il solo 16,44% dei suoi 62500 mq e senza ampliamenti causati dall'esteso arco temporale (che va dal 1988 al 2013) tranne la fisiologica e numericamente irrilevante espansione delle chiome già esistenti.

7 La giurisprudenza richiamata dalla Corte di Appello (*"in tema di tutela del paesaggio, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco - meritevole di protezione ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento" (Sez. 3, n. 32807 del 23/04/2013, Rv. 255904; Sez. 3, sentenza n. 1874 del 16/11/2006, Rv. 235869))*, non è decisiva.

Infatti la precedente definizione di bosco coincide con quella al comma 6 del D.Lgs. n. 227 del 2001, e tale comma stabilisce la sua definizione di bosco valida fino alla *"emanazione delle norme regionali di cui al comma 2"*.

Pertanto la precedente definizione di bosco citata dal Collegio deve essere quella posta dai commi 2 e 6 del D.Lgs. 227/2001.

Tale definizione è inclusa, non solo concettualmente ma anche esplicitamente, nella definizione di vincolo boschivo espressa dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 delle Norme del PTPR, poiché è specificamente richiamata proprio da tale comma 1.

Inoltre il comma 2 del D.Lgs. 227/2001 afferma che *"entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza"* la definizione di ciò che è bosco e di ciò che non è bosco.

Pertanto, sia dal punto di vista del PTPR sia dal punto di vista del D.Lgs. 227/2001, i beni indicati al comma 4 del detto art. 38 non devono essere considerati bosco e non sono sottoposti a vincolo boschivo.

Da ciò consegue dunque in definitiva evidente che la precedente definizione di bosco citata dal Collegio non si applica alla {P.11,F.1} poiché questa è, come dimostrato al punto **2**, uno dei beni indicati dal detto comma 4.

8 Nel confermare la condanna per il reato del capo 2), la Corte ha violato la normativa come sopra evidenziato e comunque non ha risposto alle deduzioni contenute nell'atto di appello.

Nell'atto di appello è circostanziato come le violazioni contestate non esistano sia perché i lavori sono stati conformi a un regolamentare permesso di costruire sia perché sono avvenuti sulla {P.11,F.1} la quale è estesa 62500 mq ed è interamente priva di vincoli paesaggistici, sia perché non hanno danneggiato e nemmeno interessato vincoli paesaggistici esterni all'area dei lavori.

Sul punto la Corte non ha risposto neppure implicitamente.

Ebbene nonostante tali doglianze fossero contenute con precisione nell'atto di appello, la Corte non ha considerato tali deduzioni giungendo a ritenere sussistente il reato di cui al capo 2), ma violando così la legge penale poiché i lavori edili hanno esclusivamente interessato un'area che né l'art. 38 delle Norme del PTPR né le Tavole B del PTPR sottopongono a vincoli paesaggistici.

Anche l'affermazione della Corte secondo la quale *"le ragioni di illegittimità erano note all'imputato in quanto nel corso dell'iter amministrativo sia il tecnico comunale che il tecnico consulente del sindaco avevano espresso parere contrario al rilascio"* appare illogica, viziata e contraria ad ogni massima di esperienza. Infatti l'imputato prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria non ha mai avuto nessun motivo di ritenere illegittimo il permesso di costruire, né ufficiale (come risulta dalla dettagliata cronologia, riferita nell'atto di appello, degli atti e documenti inerenti tale permesso) né tantomeno ufficioso. Peraltro l'inattendibilità di tale affermazione del Collegio è denotata anche dal fatto che "il tecnico comunale" e "il tecnico consulente del sindaco" non possono che essere una stessa persona.

E comunque, nonostante la difesa avesse impugnato la sentenza di primo grado con diffusi motivi di gravame, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado in due sole righe di motivazione e precisamente *"le doglianze difensive non sono fondate apparendo pienamente*

condivisibili le argomentazioni in fatto e diritto del primo giudice" nel che si sostanza anche il vizio di motivazione dedotto per questo I MOTIVO.

Difatti le precisazioni che seguono tale affermazione della Corte, contenute in quattro paragrafi, non replicano neppure implicitamente ai rilievi difensivi ma si limitano a seguire il percorso motivazionale seguito dal Giudicante, assolutamente in contrasto con le deduzioni contenute nell'atto di gravame.

II MOTIVO

Violazione ed erronea applicazione dell'art. 181 D.Lgs. n.42 del 2004 di cui al capo 2 bis) di imputazione, anche per vizio e difetto di motivazione.

Il reato ascritto al capo 2 bis) di imputazione consiste nell'avere realizzato, sulla base *"del permesso di costruire n.2 del 2010 palesemente illegittimo"*, i lavori di cui al capo precedente (cioè *"scavi di fondazione con platea in cemento e movimentazione di terra"*) *"in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 146*" del D.Lgs. n. 42/2004.*"*.

Tuttavia tale reato è mostrato inesistente dalle seguenti due ragioni.

La prima ragione è costituita dalla dettagliata cronologia (riferita nell'atto di appello) degli atti e documenti inerenti il detto permesso di costruire, la quale dimostra che tale permesso è stato rilasciato in totale conformità alla vigente normativa e, per quanto riguarda specificamente il vincolo paesaggistico, sulla base dell'ammissibilità urbanistico-edilizia accertata in data 16.5.2009 dall'Arch. Franco Orsini in qualità di consulente per l'urbanistica e l'edilizia del Comune di Vacone.

La seconda ragione consiste nel fatto che l'autorizzazione prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 non è però prevista per i lavori in oggetto poiché questi hanno esclusivamente interessato un'area che, come è ampiamente evidenziato e precisato al punto **1**, l'intera normativa, cioè sia quella testuale (Norme del PTPR, L.R. 24/1998 s.m.i., NTA del PTP n. 5 Rieti) sia quella rappresentata cartograficamente (Tavole B del PTPR), definisce priva di ogni vincolo paesaggistico.

In ogni caso la Corte non ha risposto alle precise doglianze difensive inerenti questo II MOTIVO nel che si sostanzia il dedotto vizio motivazionale.

III MOTIVO

Violazione degli artt. 110 c.p. e 481 comma 2 c.p. di cui al capo 3) di imputazione, anche per vizio e difetto di motivazione.

Il reato ascritto al capo 3) di imputazione consiste nell'avere dichiarato che *"il lotto interessato dall'edificazione era pari 53.300 mq, mentre invero la superficie "non boscata" (l'unica a potersi computare, stante il disposto dell'art. 10 della L.R. 24/98, per il quale la superficie delle aree boscate non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici) si estende esclusivamente per circa 16.400 mq"*.

9 Riguardo questo reato è evidente la corrispondenza tra la citata estensione di 16400 mq e la zona priva di vincoli paesaggistici che le Tavole B del PTPR indicano interna alla {P.11,F.1}, essendo quindi tale corrispondenza l'evidente origine di tali 16400 mq.

Tuttavia l'art. 38 delle Norme del PTPR, l'art. 10 della L.R. 24/1998 s.m.i. e l'art. 9 delle NTA del PTP n. 5 Rieti stabiliscono, univocamente come detto al punto **2**, che l'intera {P.11,F.1} è priva di vincoli paesaggistici e quindi che per l'edificazione è disponibile un'area "non boscata" di 62500 mq e quindi maggiore dei 53.300 mq citati al capo 3) di imputazione.

Un tale contrasto, tra l'effettiva inesistenza di vincoli paesaggistici accertata in base alla normativa testuale e la rappresentazione cartografica degli stessi vincoli, è previsto e regolamentato dall'art. 15 delle Norme del PTPR, dall'art. 26 della L.R. 24/1998 s.m.i e dall'art. 37 delle NTA del PTP n. 5 Rieti. E in particolare i commi 4 di questi tre articoli affermano univocamente la soccombenza di vincoli boschivi rappresentati cartograficamente alle prescrizioni dei rispettivi anzidetti artt. 38, 10 e 9.

Inoltre la correttezza dell'area non boscata disponibile per l'edificazione dichiarata nella relazione tecnica allegata alla domanda del permesso di costruire è stata accertata in data 16.5.2009, come risulta dalla lettera del Comune di Vacone prot. n° 1204 del 27/05/2009, dall'Arch. Franco Orsini in qualità di consulente per l'urbanistica e l'edilizia del Comune.

È quindi evidente che il reato attribuito al capo 3) della rubrica non può esistere, poiché l'area non boscata effettivamente disponibile per l'edificazione è di 62500 mq e non dei soli 16400 mq presunti dall'accusa.

In ogni caso la Corte non ha risposto alle precise doglianze difensive inerenti questo III MOTIVO nel che si sostanzia il dedotto vizio motivazionale.

IV MOTIVO

Violazione della L.R. 38/1999 s.m.i., anche per vizio e difetto di motivazione.

10 Secondo la Corte di Appello il permesso di costruire violerebbe *"anche le prescrizioni imposte dalla L.R. 24/1998 in quanto l'area non coperta da bosco su cui doveva essere realizzato il manufatto è di 16.400 mq circa, come risulta dai rilievi concordi del Corpo Forestale, del Comando C.C. di Cottanello e del consulente del PM, nettamente inferiore al lotto minimo di 30.000 mq."*.

Riguardo questa affermazione del Collegio è bene notare subito l'erroneità della frase "*come risulta dai rilievi concordi del Corpo Forestale, del Comando C.C. di Cottanello e del consulente del PM*" poiché tali rilievi in realtà sono esclusivamente quelli del Corpo Forestale di Cottanello e del Consulente del PM, poiché non sono in atti né rilievi dell'Arma dei Carabinieri né di altri uffici del Corpo Forestale.

Inoltre tale affermazione non solo contrasta, come è esposto ai punti **1**, **2**, **4**, **9**, con la normativa in materia, ma dimostra come la Corte non abbia considerato le deduzioni difensive contenute nell'atto di appello.

Infatti l'intero atto di appello si fondava su tale circostanza: l'area non coperta da bosco (ossia non sottoposta a vincolo boschivo) su cui doveva essere realizzato il manufatto è uguale all'estensione della {P.11,F.1} ed è quindi di 62500 mq che sono abbondantemente maggiori dei 30000 mq richiesti dal comma 6 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 s.m.i.

11 Secondo il Collegio la nuova costruzione risulterebbe *"in contrasto con le norme del PRG del Comune di Vacone: i terreni ricadono in zona E3 di elevato valore* [dove una nuova costruzione è] *ammessa solo in connessione con l'esercizio di un'attività agricola"* e non sarebbe stata destinata a favorire un'attività agricola. Infatti si legge in sentenza: *"la stessa tipologia della costruzione, con la previsione di un piano interrato come annesso agricolo privo di accesso dall'esterno, rende evidente che la nuova costruzione non era destinata a favorire l'esercizio di un'attività agricola, neppure da intraprendere"*.

Tale deduzione è apodittica, illogica e contraria alle massime di esperienza nonché espressione di violazione di legge, e ciò a prescindere dalle circostanze che nel permesso di costruzione era comunque prevista una tettoia di servizio esterna all'edificio e che sarebbe stato sempre possibile ottenere ogni successivamente necessario annesso agricolo come consente

il comma 7 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 s.m.i..

Per quanto riguarda più in particolare la considerazione del piano interrato in sentenza, è fondamentale evidenziare come l'assenza di un accesso dall'esterno non possa rendere un annesso agricolo incompatibile con la sua definizione stabilita dal comma 9 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 s.m.i. il cui testo è *"Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti"*.

La motivazione della Corte sul punto è viziata ed illogica in quanto il Giudice di Appello si è spinto ad individuare la destinazione finale della costruzione dalla mera presenza di un interrato.

Peraltro, dovendo realizzare una nuova costruzione di circa 100 mq utili nella *zona agricola di montagna di elevato valore paesaggistico-ambientale* indicata nel Certificato di Destinazione Urbanistica (in atti), era logico e prioritario prevedere attività agricole consuete e non intensive, il più virtuoso uso del suolo, la maggiore conservazione della naturalità dei luoghi, il minore impatto e inquinamento ambientale, e quindi era prioritario anche aumentare il rapporto tra efficienza energetica e costi di costruzione (cosa che con l'occasione si riferisce conseguita progettualmente in modo esemplare, tanto che la costruzione era prevista oggetto di specifica pubblicazione tecnica da parte di una importante azienda del settore edilizio-energetico).

Essendo stata di conseguenza pressoché immediata e obbligata la scelta progettuale di suddividere i detti 100 mq tra due piani di uguale superficie di cui uno completamente interrato e privo di accessi dall'esterno, tale scelta e la normativa nazionale di riferimento (costituita dal R.D. 1265/1934 e dal D.M. 05/07/1975) hanno indotto a ritenere più facile l'approvazione di un tale interrato come annesso agricolo invece che ad uso residenziale.

12 Secondo il Collegio sarebbe rimasta *assolutamente indimostrata* un'attività agricola che (come prescrive il comma 1 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 s.m.i.) deve essere in stretta connessione con una nuova costruzione quale quella in oggetto.

L'infondatezza di tale rilievo, che appare una vera e propria forzatura motivazionale sol considerato che la costruzione non è stata ultimata, è mostrata da quanto segue.

Almeno dagli anni 60 del secolo scorso è in stato di totale abbandono il Casale Monastero anticamente presente sulla {P.11,F.1}, come è indicato dalla cartina IGM 1:25000 (in atti) e dai documenti catastali in atti, e da molti anni ne rimangono solo pochi e frammentati indizi.

L'assenza sulla {P.11,F.1} di un'abitazione rurale nonché l'isolamento dei luoghi e la loro minore comodità di accesso hanno da tempo limitato tale particella a solo pascolamento brado (che peraltro recentemente è divenuto molto blando e sporadico), proprio perché non vi rendono abbastanza conveniente attuare e proteggere altre attività agricole. Inoltre queste attività sono praticamente impossibili per il Lorenzoni in quanto abita a circa 90 km dalla {P.11,F.1}.

È quindi evidente come la nuova costruzione in oggetto, nonché necessaria come prescrive il comma 1 dell'art. 55 della L.R. 38/1999 s.m.i., costituisce anche una vera e propria *condicio sine qua non* per ogni attività agricola che di conseguenza non può né deve essere anticipatamente dimostrata.

È infine a questo riguardo notevole che l'impossibilità di praticare attività agricola sulla {P.11,F.1} causata dall'assenza della costruzione in oggetto, oltre ad essere stata circostanziata nel ricorso n. 2012/9602 del 7.8.2012, è stata proprio l'elemento essenziale dell'istanza di anticipazione di udienza presentata il 9.11.2012 alla III Sez. penale della Corte di Appello.

13 In ogni caso la Corte non ha risposto alle precise doglianze difensive inerenti questo IV MOTIVO nel che si sostanzia il dedotto vizio motivazionale.

* * *

Per i suesposti motivi, questo difensore chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza, con o senza rinvio.

Delega ed incarica al deposito del presente atto l'Avv. Mila Poliakine dello studio.

Con osservanza.

Roma, 2.10.2014

Avv. Pietro Pomanti

ALLEGATO 15

3

3

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
TEL. 06-68832740 PU / 06-68832739 CC
FAX. 066883403 - 066883440

3372

COPIA DA NOTIFICARE

NUMERO 45293/2014 DEL REGISTRO GENERALE N.ORD 3

SI DA' AVVISO
1) - AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
2) - ALL'AVVOCATO : POMANTI PIETRO CASSAZIONISTA
DOMICILIATO IN : VIA FILIPPO CIVININI 12 ROMA
3) - ALLA PARTE : LORENZONI GIACOMO

CHE LA DECISIONE DEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DA :
LORENZONI GIACOMO

AVVERSO SENTENZA IN DATA 20/06/2014 DEL__ CORTE APPELLO ROMA
E' FISSATA PER L'UDIENZA DI PUBBLICA UDIENZA COLLEGIO 1 DEL GIORNO
28/05/2015 ALLE ORE __

ANNOTAZIONI

SI PREGA VOLER COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE A MEZZO FAX EVENTUALE OMESSA NOTIFICA

ROMA, LI 27 MAR. 2015

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE

ALLEGATO 16

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO INFORMAZIONI
Visualizzazione Sintetica
Stampa del 15/06/2015



Num. Ric. Gen.: 45293-2014

Num. Protoc.: 45350-2014 **Data Pervenienza:** 23/10/2014
Tipologia Ricorso: RICORSO ORDINARIO
Data Iscrizione: 24/10/2014 **Data Prescrizione:** 10/06/2015
Parti: LORENZONI GIACOMO **Nato il:** 27/08/1953 **a:** TARANO
Ubicazione: TERZA SEZIONE
Sezione Reato: S3

OSSERVAZIONI
VOLUMI: 1 **CARTELLE:** 2

Tipo Provvedimento: SENTENZA **Num. Ruolo:** 9602-2012 **Data:** 20/06/2014
Grado Provvedimento: 2° GRADO **Ufficio:** CORTE APPELLO **Località:** ROMA

Reato: DPR 0 380 2001 0 IL 10/06/2010

Sezione: TERZA SEZIONE **Data Udienza:** **28/05/2015**
Tipo Udienza: PUBBLICA UDIENZA **Collegio:** 1
Esito: DEFINITIVO

Num. Provv. Sez.: 2510-2015-000 **Tipo Provv. Sez.:** SENTENZA **Esito:** DEFINITIVO
Data Deposito: **Num. Racc. Gen:** -

Esito Statistico: RIGETTO TOTALE

Dispositivo: RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.



ALLEGATO 17

MATTM
22/06/2008



ALLEGATO 18

